

# Gazzetta ufficiale

# L 278

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

56° anno  
18 ottobre 2013

Sommario

### II Atti non legislativi

#### ACCORDI INTERNAZIONALI

2013/489/UE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia relativa all'adozione del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia** ..... 1

2013/490/UE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra** ..... 14

**Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra** ..... 16

Prezzo: 10,50 EUR

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2013

**che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione UE–Serbia relativa all'adozione del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE–Serbia**

(2013/489/UE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra («accordo»), istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 8 e 9,

(2) A norma dell'articolo 120 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101,

(3) A norma dell'articolo 122 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione.

vista la proposta della Commissione europea,

(4) A norma dell'articolo 122 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione determina, nel suo regolamento interno, le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, a cui può delegare i suoi poteri.

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

(5) A norma dell'articolo 124 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento,

vista la decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(6) Il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali, le altre organizzazioni della società civile e le autorità regionali e locali dell'Unione europea e della Serbia possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle loro relazioni e all'integrazione europea.

(1) L'articolo 119 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri,

(7) È opportuno organizzare tale cooperazione mediante l'istituzione di due comitati consultivi misti,

<sup>(1)</sup> Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica nel consiglio di stabilizzazione e di associazione UE–Serbia relativa all'adozione del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE–Serbia si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
C. ASHTON

*Per la Commissione,*  
*a nome del presidente*  
C. MALMSTRÖM  
*Membro della Commissione*

PROGETTO DI

**DECISIONE N. 1****DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE – SERBIA**

del ...

**recante adozione del suo regolamento interno**

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

*Articolo 4***Delegazioni**

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia (in appresso «Serbia»), dall'altra (in appresso l'«Accordo»), in particolare gli articoli 119, 120, 122, e 124,

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

considerando che l'accordo è entrato in vigore il ...,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1**Articolo 5***Presidenza****Segreteria**

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, dal presidente del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Comunità europea dell'energia atomica, e da un rappresentante del governo della Serbia. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2013.

Le mansioni inerenti alla segreteria del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario della missione della Serbia presso l'Unione europea.

*Articolo 2**Articolo 6***Riunioni****Corrispondenza**

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. D'intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria delle parti, ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, a una data concordata dalle parti. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione di concerto con il presidente.

La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione è inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

*Articolo 3***Rappresentanza**

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione, se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato notifica al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza è inviata al segretariato generale della Commissione, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla Missione della Serbia presso l'Unione europea.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione come specificato nel secondo comma.

*Articolo 7***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

### Articolo 8

#### Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che è inviato dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ai destinatari di cui all'articolo 6, almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.

2. Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

### Articolo 9

#### Verbale

Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

- la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione,
- le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale,
- le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell'archivio del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario dei documenti del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.

### Articolo 10

#### Decisioni e raccomandazioni

1. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo

dalle parti. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 121 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

### Articolo 11

#### Lingue

Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue ufficiali delle due parti. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

### Articolo 12

#### Spese

L'Unione europea e la Serbia prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell'Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua serba, che sono a carico della Serbia. Le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

### Articolo 13

#### Comitato di stabilizzazione e di associazione

1. È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Serbia, di norma alti funzionari.

2. Il comitato di stabilizzazione e di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per adozione.

3. Laddove l'accordo di stabilizzazione e di associazione faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra le parti.

4. Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione è allegato alla presente decisione.

#### Articolo 14

##### **Comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe**

1. È istituito un comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe, incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile nell'Unione europea e in Serbia. Rientrano nel dialogo e nella cooperazione tutti gli aspetti pertinenti delle relazioni tra l'Unione europea e la Serbia sollevati nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a:

- a) preparare le parti sociali e altre organizzazioni della società civile serbe a operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;
- b) preparare le parti sociali e altre organizzazioni della società civile serbe a partecipare ai lavori del Comitato economico e sociale europeo dopo l'adesione della Serbia;
- c) scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento del processo di adesione, nonché sul grado di preparazione delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe a questo processo;
- d) favorire gli scambi di esperienze e buone pratiche e un dialogo strutturato tra a) le parti sociali e altre organizzazioni della società civile serbe e b) le parti sociali e altre organizzazioni della società civile degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione possono costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi;
- e) discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e della strategia di preadesione.

2. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è composto da nove rappresentanti del Comitato economico e sociale

europeo e da nove rappresentanti delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe. Il comitato consultivo misto può anche invitare osservatori.

3. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 svolge le sue attività previa consultazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione o, per quanto attiene alla promozione del dialogo tra gli ambienti economici e sociali, di propria iniziativa.

4. I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 rifletta il più fedelmente possibile le diverse parti sociali e altre organizzazioni della società civile nell'Unione europea e in Serbia. Il governo della Serbia procede alle nomine ufficiali dei membri serbi in base a proposte delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile, elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra le parti sociali e altre organizzazioni della società civile.

5. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è copresieduto da un membro del Comitato economico e sociale europeo e da un rappresentante delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe.

6. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 adotta il proprio regolamento interno.

7. Il Comitato economico e sociale europeo e il governo serbo sostengono le spese di partecipazione dei rispettivi delegati alle riunioni del comitato consultivo misto e dei suoi gruppi di lavoro per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno.

8. Le modalità dettagliate sulle spese di interpretariato e traduzione sono fissate nel regolamento interno del comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1. Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

#### Articolo 15

##### **Comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato delle regioni dell'Unione europea e delle autorità locali e regionali serbe**

1. È istituito un comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato delle regioni dell'Unione europea e delle autorità locali e regionali serbe, incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali e regionali dell'Unione europea e della Serbia. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a:

- a) preparare le autorità locali e regionali serbe a operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;

- b) preparare le autorità locali e regionali serbe a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dopo l'adesione della Serbia;
- c) scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento del processo di adesione e sui settori in cui il trattato prevede la consultazione del Comitato delle regioni nonché sulla preparazione delle autorità locali e regionali serbe a queste politiche;
- d) promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra a) le autorità locali e regionali serbe e b) le autorità locali e regionali degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione tra le autorità locali e regionali della Serbia e quelle degli Stati membri possono costituire il modo più efficace di affrontare temi specifici di comune interesse;
- e) organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità locali e regionali della Serbia e quelle degli Stati membri;
- f) incoraggiare lo scambio di esperienze e conoscenze, nei settori per i quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la consultazione del Comitato delle regioni, tra i) le autorità locali e regionali serbe e ii) le autorità locali e regionali degli Stati membri, specie per quanto riguarda il know-how e le tecniche attinenti all'elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo locale e regionale e un uso ottimale dei fondi preadesione e dei fondi strutturali;
- g) assistere le autorità locali e regionali serbe mediante scambi di informazioni riguardanti l'applicazione pratica del principio di sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello locale e regionale;
- h) discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e della strategia di preadesione.

2. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è composto da sette rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e da sette rappresentanti eletti delle autorità locali e regionali della Serbia, dall'altra. Viene inoltre nominato un numero equivalente di supplenti.

3. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 svolge le sue attività previa consultazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione o, per quanto attiene alla promozione del dialogo tra le autorità locali e regionali, di propria iniziativa.

4. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 può rivolgere raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

5. I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 rifletta fedelmente i diversi livelli delle autorità locali e regionali dell'Unione europea e della Serbia. Il governo della Serbia procede alle nomine ufficiali dei membri serbi in base a proposte delle organizzazioni che rappresentano le autorità locali e regionali serbe, elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra i rappresentanti titolari di mandati elettorali locali o regionali.

6. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 adotta il proprio regolamento interno.

7. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni e da un rappresentante delle autorità locali e regionali della Serbia.

8. Il Comitato delle regioni e il governo della Serbia sostengono le spese di partecipazione dei rispettivi delegati e del personale di supporto alle riunioni del comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda le spese di viaggio e di soggiorno.

9. Le modalità dettagliate sulle spese di interpretariato e traduzione sono fissate nel regolamento interno del comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1. Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Fatto a ...

*Per il consiglio di stabilizzazione e di  
associazione  
Il presidente*

*ALLEGATO della DECISIONE N. 1**DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE – SERBIA**del ...***Regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione***Articolo 1***Presidenza**

La presidenza del comitato di stabilizzazione e di associazione è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione europea, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Comunità europea dell'energia atomica, e da un rappresentante del governo della Serbia. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2013.

*Articolo 2***Riunioni**

Il comitato di stabilizzazione e di associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le parti. Ogni riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti. Le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono indette dal presidente.

*Articolo 3***Delegazioni**

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

*Articolo 4***Segreteria**

Le mansioni inerenti alla segreteria del comitato di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del governo serbo. Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato nonché ai segretari e al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

*Articolo 5***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.

2. Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

*Articolo 7***Verbale**

Viene redatto un verbale di ciascuna riunione, basato su un riassunto ad opera del presidente delle conclusioni del comitato di stabilizzazione e di associazione. Una volta approvato dal comitato di stabilizzazione e di associazione, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.

*Articolo 8***Decisioni e raccomandazioni**

Nei casi specifici in cui il comitato di stabilizzazione e di associazione è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni o a formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 122 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, tali atti recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni sono approvate di comune accordo dalle parti. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente, autenticate dai due segretari e inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

*Articolo 9***Spese**

L'Unione europea e la Serbia prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell'Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua serba, che sono a carico della Serbia. Le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

*Articolo 10***Sottocomitati e gruppi speciali**

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può istituire sottocomitati o gruppi speciali operanti sotto l'autorità del comitato, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può decidere di eliminare i sottocomitati o gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. I sottocomitati e i gruppi suddetti non hanno potere decisionale.

---

ALLEGATO

solo per informazione del Consiglio

PROGETTO DI

**DECISIONE N. 1/2013**

**DEL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE – SERBIA**

**del giorno mese 2013**

**che istituisce sottocomitati e un gruppo speciale**

IL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, in particolare l'articolo 123,

visto il suo regolamento interno, in particolare l'articolo 10,

DECIDE:

*Articolo unico*

Sono creati i sottocomitati e il gruppo speciale elencati all'allegato I. Il loro mandato è definito all'allegato II.

Fatto a ....., il giorno mese 2013.

*Per il comitato di stabilizzazione e di associazione  
Il presidente*

---

## ALLEGATO I

## ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE – SERBIA

## Struttura dei sottocomitati pluridisciplinari

Denominazione	Competenze	Articolo ASA
1. Commercio, industria, dogane e fiscalità	Libera circolazione delle merci	Articolo 18
	Prodotti industriali	Articoli 19-23
	Questioni commerciali	Articoli 34-48
	Standardizzazione, metrologia, accreditamento, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato	Articolo 77
	Cooperazione industriale	Articolo 94
	PMI	Articolo 95
	Turismo	Articolo 96
	Dogane	Articolo 99
	Fiscalità	Articolo 100
	Norme in materia di origine	Protocollo 3
	Assistenza amministrativa in materia doganale	Protocollo 6
2. Agricoltura e pesca	Prodotti agricoli in senso lato	Articoli 24, 26, paragrafi 1 e 4, 27, paragrafo 1, 31, 32 e 35
	Prodotti agricoli in senso stretto	Articolo 26, paragrafi 2 e 3, e articolo 27, paragrafo 2
	Prodotti della pesca	Articoli 29 e 30
	Prodotti agricoli trasformati	Articolo 25, Protocollo 1
	Vino	Articolo 28 e Protocollo 2
	Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche	Articolo 33
	Agricoltura e settore agroindustriale, questioni veterinarie e fitosanitarie	Articolo 97
	Cooperazione nel settore della pesca	Articolo 98
	Sicurezza alimentare	
3. Mercato interno e concorrenza	Diritto di stabilimento	Articoli 52-58
	Prestazione di servizi	Articoli 59-61
	Altre questioni connesse al titolo V dell'ASA	Articoli 65-71
	Ravvicinamento e applicazione delle legislazioni	Articolo 72
	Concorrenza	Articoli 73-74, Protocollo 5
	Proprietà intellettuale, industriale e commerciale	Articolo 75

Denominazione	Competenze	Articolo ASA
	Appalti pubblici	Articolo 76
	Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari	Articolo 91
	Protezione dei consumatori	Articolo 78
	Sanità pubblica	
4. Questioni economico-finanziarie e statistiche	Movimenti di capitale e pagamenti	Articoli 62-64
	Politica economica	Articolo 89
	Cooperazione nel settore statistico	Articolo 90
	Promozione e tutela degli investimenti	Articolo 93
	Cooperazione finanziaria	Articoli 115-118
	Audit e controllo finanziario	Articolo 92
5. Giustizia, libertà e sicurezza	Sistema giudiziario e diritti fondamentali	
	Cooperazione di polizia e giudiziaria	
	Stato di diritto	Articolo 80
	Protezione dei dati	Articolo 81
	Visti, controllo delle frontiere, asilo e migrazione	Articolo 82
	Immigrazione illegale e riammissione	Articolo 83
	Riciclaggio del denaro	Articolo 84
	Stupefacenti	Articolo 85
	Misure antiterrorismo	Articolo 87
	Criminalità e altre attività illecite	Articolo 86
6. Ricerca e innovazione, società dell'informazione e politica sociale	Circolazione dei lavoratori	Articoli 49-51
	Condizioni di lavoro e pari opportunità	Articolo 79
	Cooperazione nel settore sociale	Articolo 101
	Istruzione e formazione	Articolo 102
	Cooperazione culturale	Articolo 103
	Informazione e comunicazioni	Articolo 107
	Cooperazione nel settore audiovisivo	Articolo 104
	Reti e servizi di comunicazione elettronici	Articolo 106
	Società dell'informazione	Articolo 105
	Ricerca e innovazione	Articolo 112

Denominazione	Competenze	Articolo ASA
7. Trasporti, energia, ambiente, azione per il clima e sviluppo regionale	Trasporti	Articoli 52, 55, 61 e 108 e Protocollo 4
	Energia	<i>Articolo 109</i>
	Sicurezza nucleare	<i>Articolo 110</i>
	Ambiente	<i>Articolo 111</i>
	Azione per il clima	Articoli 109 e 111
	Sviluppo regionale e locale	<i>Articolo 113</i>

#### Struttura del gruppo speciale

Denominazione	Competenze	Articolo ASA
Gruppo speciale per la riforma della pubblica amministrazione	Riforma della pubblica amministrazione;	Titolo VI Ravvicinamento e applicazione delle legislazioni, articolo 72 e Titolo VII, Giustizia e affari interni, articoli 80 e 114

## ALLEGATO II

**MANDATO DEI SOTTOCOMITATI E DEL GRUPPO SPECIALE UE - SERBIA****Composizione e presidenza**

I sottocomitati e il gruppo speciale per la riforma della pubblica amministrazione (gruppo speciale RPA) sono composti da rappresentanti della Commissione europea e del governo della Serbia. Essi sono copresieduti dalle parti. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni dei sottocomitati e del gruppo speciale RPA.

**Segreteria**

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Serbia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari dei sottocomitati e del gruppo speciale RPA.

Tutte le comunicazioni riguardanti i sottocomitati sono trasmesse ai segretari del sottocomitato competente e del gruppo speciale RPA.

**Riunioni**

I sottocomitati e il gruppo speciale RPA si riuniscono quando lo richiedono le circostanze, previo accordo di entrambe le parti. Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni dei sottocomitati e del gruppo speciale RPA.

Previo accordo delle parti, i sottocomitati e il gruppo speciale RPA hanno facoltà di invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

**Settori di competenza**

I sottocomitati esaminano le questioni connesse ai settori dell'ASA elencati nella struttura dei sottocomitati pluridisciplinari. Per tutti i settori si valutano i progressi in materia di allineamento, attuazione e applicazione della normativa dell'Unione europea e le questioni fondamentali connesse alla programmazione e all'attuazione dei progetti pertinenti dell'IPA. I sottocomitati esaminano gli eventuali problemi incontrati nei settori di loro competenza e suggeriscono le misure del caso.

I sottocomitati permettono inoltre di fornire ulteriori chiarimenti sull'acquis e di esaminare i progressi compiuti dalla Serbia nell'allineare l'acquis conformemente agli impegni assunti a norma dell'ASA.

Il gruppo speciale RPA discute delle questioni inerenti alla riforma della pubblica amministrazione e suggerisce le misure del caso.

**Verbale**

Per ciascuna riunione si redige un verbale, che viene approvato dopo la riunione. Una copia del verbale è inviata dai segretari del sottocomitato o del gruppo speciale RPA al segretario del comitato di stabilizzazione e di associazione.

**Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le riunioni dei sottocomitati e del gruppo speciale RPA non sono pubbliche.

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2013

relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra

(2013/490/UE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (in prosieguo «l'accordo»), è stato firmato, a nome della Comunità europea, a Lussemburgo il 29 aprile 2008, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) Le disposizioni commerciali dell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente della politica commerciale dell'Unione nei confronti di paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
- (3) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono approvati, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di stabilizzazione e di

associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, nonché i relativi allegati e protocolli, le dichiarazioni comuni e la dichiarazione della Comunità accluse all'atto finale.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'Unione, ad effettuare la notifica seguente:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" nel testo dell'accordo si intendono fatti, se del caso, alla "Unione europea".»

*Articolo 3*

1. La posizione che l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica devono adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest'ultimo agisce su delega del consiglio di associazione e di stabilizzazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.

2. A norma dell'articolo 120 dell'accordo, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di stabilizzazione e di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi del suo regolamento interno.

3. La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è presa di volta in volta, a seconda dei casi, dal Consiglio o dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.

*Articolo 4*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione europea, l'atto di approvazione di cui all'articolo 138 dell'accordo. Il presidente della Commissione deposita il suddetto atto di approvazione a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
C. ASHTON

*Per la Commissione,*  
*a nome del presidente*  
C. MALMSTRÖM  
*Membro della Commissione*

---

**ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE****tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra**

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso «gli Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SERBIA, in appresso «la Serbia»,

dall'altra,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO i forti legami fra le parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla Serbia di consolidare ed estendere ulteriormente le proprie relazioni con la Comunità e con i suoi Stati membri.

CONSIDERATA l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità.

CONSIDERATI la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Serbia nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea (in appresso: il «trattato UE») e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del PSA, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale.

VISTO il partenariato europeo, che individua le priorità di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all'Unione europea.

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Serbia e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, nonché la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia, libertà e sicurezza, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale.

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonché l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico.

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (in appresso: «l'Atto finale di Helsinki»), dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione.

RIBADENDO il diritto al rientro di tutti i rifugiati e gli sfollati e alla tutela dei loro diritti di proprietà e degli altri diritti umani connessi.

CONSIDERANDO che le parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e dello sviluppo sostenibile e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Serbia.

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'OMC.

CONSIDERANDO il desiderio delle parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea.

CONSIDERANDO l'impegno assunto delle parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001.

PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione (in appresso: «il presente accordo») creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento.

TENENDO PRESENTE l'impegno della Serbia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente.

TENENDO PRESENTE la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica.

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso: «il trattato CE») vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunità, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Serbia di essere vincolati come parte della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati.

RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale.

RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell'Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell'attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti, come ribadito nelle successive conclusioni del Consiglio del dicembre 2005 e del dicembre 2006;

RICORDANDO l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale.

RICORDANDO che il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia di facilitazione del rilascio dei visti <sup>(1)</sup> e l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia di riammissione delle persone in posizione irregolare <sup>(2)</sup> (in appresso denominato «accordo di riammissione tra la Comunità e la Serbia»);

DESIDERANDO intensificare la cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra.

2. Gli obiettivi di tale associazione sono:

a) aiutare la Serbia a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;

b) contribuire alla stabilità politica, economica e istituzionale in Serbia e nella regione;

c) fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le parti;

d) sostenere gli sforzi della Serbia volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;

e) aiutare la Serbia a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante;

f) promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Serbia;

g) promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

<sup>(1)</sup> GU L 334 del 19.12.2007, pag. 137.

<sup>(2)</sup> GU L 334 del 19.12.2007, pag. 46.

## TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI

## Articolo 2

La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, al rispetto dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo.

## Articolo 3

Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (in appresso denominata anche «ADM») e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali in materia. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurerà nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi.

Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

- l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione;
- la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale.

## Articolo 4

Le parti contraenti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con l'ICTY.

## Articolo 5

La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997 e si basano sui meriti individuali della Serbia.

## Articolo 6

La Serbia s'impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la gestione delle frontiere e la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi di piccolo calibro e armi leggere, nonché droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

## Articolo 7

Le parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.

## Articolo 8

L'associazione è realizzata progressivamente e completata entro un periodo transitorio non superiore a sei anni.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione (in appresso denominato anche «il CSA») istituito dall'articolo 119 controlla periodicamente, di norma una volta all'anno, l'applicazione del presente accordo e l'adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte della Serbia. Tale verifica è eseguita in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali del presente accordo. Essa tiene debitamente conto delle priorità stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo.

Basandosi su questa verifica il CSA formulerà raccomandazioni e può adottare decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste possono essere sottoposte ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.

Il processo di associazione è completato progressivamente. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA procede ad una revisione completa dell'applicazione del presente accordo. In base a tale revisione, il CSA valuta i progressi compiuti dalla Serbia e può adottare decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione.

La revisione non riguarderà la libera circolazione delle merci, per la quale un calendario specifico è previsto nel titolo IV.

#### Articolo 9

Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e l'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

### TITOLO II

#### DIALOGO POLITICO

##### Articolo 10

1. Nell'ambito del presente accordo è intensificato il dialogo politico tra le parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Serbia e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le parti.

2. Il dialogo politico mira a promuovere in particolare:

- a) la piena integrazione della Serbia nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea;
- b) una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le parti, eventualmente anche attraverso scambi di informazioni;
- c) la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;
- d) una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea.

##### Articolo 11

1. Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengano utile sottoporli.

2. Su richiesta delle parti, inoltre, il dialogo politico può svolgersi:

- a) all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Serbia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il segretario generale/Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza comune e la Commissione europea, dall'altra;
- b) utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di Nazioni Unite, OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali;
- c) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003.

##### Articolo 12

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 125.

##### Articolo 13

Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell'ambito del forum UE-Balceni occidentali.

### TITOLO III

#### COOPERAZIONE REGIONALE

##### Articolo 14

Conformemente all'impegno assunto per la pace e la stabilità internazionale e regionale, oltre che per lo sviluppo di relazioni

di buon vicinato, la Serbia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità può sostenere progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

Ogniquale volta la Serbia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

La Serbia attua integralmente l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006.

#### Articolo 15

##### **Cooperazione con gli altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione**

Dopo la firma del presente accordo, la Serbia avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

- a) il dialogo politico;
- b) l'instaurazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti disposizioni dell'OMC;
- c) concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo;
- d) disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia, libertà e sicurezza.

All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

Tali convenzioni sono concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità della Serbia a concludere dette convenzioni costituirà un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.

La Serbia avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.

#### Articolo 16

##### **Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione**

La Serbia avvia la cooperazione regionale con gli altri Stati coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione dovrebbe essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

#### Articolo 17

##### **Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel PSA**

1. La Serbia dovrebbe promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in qualsiasi settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione dovrebbe essere allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Serbia e tale paese alla parte corrispondente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.

2. La Serbia avvia negoziati con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunità, al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, in conformità dell'articolo V del GATS.

I negoziati dovrebbero iniziare prima possibile, affinché l'accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

### TITOLO IV

#### **LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

#### Articolo 18

1. Nel corso di un periodo non superiore a sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto delle specifiche prescrizioni elencate qui di seguito.

2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata.

3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione

di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:

- a) degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;
- b) dei dazi antidumping o compensativi;
- c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.

4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:

- a) la tariffa doganale comune della Comunità, istituita a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 <sup>(1)</sup> del Consiglio, effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;

b) la tariffa serba applicata <sup>(2)</sup>.

5. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante:

- a) dai negoziati tariffari in sede di OMC o
- b) dall'adesione della Serbia all'OMC o
- c) da riduzioni successive dopo l'adesione della Serbia all'OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiranno il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

6. La Comunità e la Serbia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.

#### CAPITOLO I

#### **Prodotti industriali**

##### *Articolo 19*

##### **Definizione**

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Serbia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

2. Gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

##### *Articolo 20*

##### **Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali**

1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.

2. Le restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.

##### *Articolo 21*

##### **Concessioni della Serbia riguardanti i prodotti industriali**

1. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Serbia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunità.

3. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato.

4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

##### *Articolo 22*

##### **Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), come modificato.

<sup>(2)</sup> Gazzetta ufficiale della Serbia 62/2005 e 61/2007.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

#### Articolo 23

##### Riduzione accelerata dei dazi doganali

La Serbia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto

all'articolo 21 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

Il CSA valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

#### CAPITOLO II

##### Agricoltura e pesca

#### Articolo 24

##### Definizione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della Serbia.

2. Per «prodotti agricoli e della pesca» s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 («Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici»).

doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby beef» definiti nell'allegato II e originari della Serbia al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune comunitaria, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 8 700 tonnellate, espresse in peso carcase.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Serbia, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 180 000 t (peso netto).

#### Articolo 25

##### Prodotti agricoli trasformati

Il protocollo 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

#### Articolo 26

##### Concessioni della Comunità relative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia e le misure di effetto equivalente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio

#### Articolo 27

##### Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia:

- a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III a);
- b) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III b), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;
- c) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati negli allegati III c) e III d), secondo il calendario indicato in tali allegati per ciascun prodotto.

*Articolo 28***Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche**

Il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche di cui al protocollo 2 è indicato nel protocollo stesso.

*Articolo 29***Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Serbia.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Serbia ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

*Articolo 30***Concessioni della Serbia relative al pesce e ai prodotti della pesca**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

*Articolo 31***Clausola di revisione**

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche della Serbia nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia serba, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione della Serbia all'OMC, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità e la Serbia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

*Articolo 32***Clausola di salvaguardia relativa all'agricoltura e alla pesca**

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 41, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i meccanismi di regolamentazione interni della controparte, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

2. Qualora le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3 raggiungano cumulativamente il 115 % in volume della media dei tre anni civili precedenti, la Serbia e la Comunità avviano consultazioni, entro cinque giorni lavorativi, onde analizzare e valutare la struttura degli scambi di questi prodotti nella Comunità e trovare, all'occorrenza, soluzioni adeguate per evitare distorsioni commerciali delle importazioni dei prodotti stessi nella Comunità.

Fatto salvo il paragrafo 1, qualora durante un anno civile le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3 aumentino cumulativamente di oltre il 30 % in volume rispetto alle media dei tre anni civili precedenti, la Comunità può sospendere il trattamento preferenziale applicabile ai prodotti causa dell'aumento.

Se viene decisa la sospensione del trattamento preferenziale, la Comunità notifica entro cinque giorni lavorativi la misura al comitato di stabilizzazione e di associazione e avvia consultazioni con la Serbia per stabilire misure volte a evitare distorsioni commerciali negli scambi dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3.

La Comunità ripristina il trattamento preferenziale non appena la distorsione commerciale viene risolta mediante l'applicazione effettiva delle misure concordate o per effetto di qualsiasi altra misura adeguata adottata dalle parti.

Le disposizioni dell'articolo 41, paragrafi 3-6, si applicano, *mutatis mutandis*, agli interventi contemplati dal presente paragrafo.

3. Le parti riesaminano il funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 2 entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di adeguare opportunamente il meccanismo di cui al paragrafo 2.

*Articolo 33***Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche**

1. La Serbia assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunità registrate nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche della Serbia sono ammissibili alla registrazione nella Comunità alle condizioni specificate in detto regolamento.

2. La Serbia vieta l'uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce è indicata, l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione o la denominazione è accompagnata da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

3. La Serbia rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.

4. I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, registrati in Serbia o acquisiti con l'uso, non saranno più utilizzati dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Serbia o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all'origine geografica delle merci.

5. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Serbia.

6. La Serbia si accerta che le merci esportate dal suo territorio dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo non violino le disposizioni del presente articolo.

7. La Serbia garantisce la protezione di cui ai paragrafi da 1 a 6 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.

*CAPITOLO III***Disposizioni comuni***Articolo 34***Ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.

*Articolo 35***Concessioni più favorevoli**

Le disposizioni del presente titolo non impediscono in alcun modo alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

*Articolo 36***Standstill**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Serbia, né si aumentano quelli già applicati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative

alle importazioni o alle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Serbia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Serbia e della Comunità in materia di agricoltura e di pesca o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II -V e al protocollo 1.

*Articolo 37***Divieto di discriminazione fiscale**

1. La Comunità e la Serbia si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

*Articolo 38***Dazi di carattere fiscale**

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

*Articolo 39***Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere**

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora esse alterino il regime commerciale previsto dal presente accordo.

2. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Serbia o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Serbia per promuovere il commercio regionale.

3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Serbia sanciti nel presente accordo.

*Articolo 40***Dumping e sovvenzioni**

1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 41.

2. Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l'altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

*Articolo 41***Clausola di salvaguardia**

1. Si applicano tra le parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell'altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- a) grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della parte importatrice oppure
- b) gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importatrice,

la parte importatrice può adottare le opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra parte non superano quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, sorti in conseguenza dell'applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate dovrebbero consistere nella sospensione dell'aumento o nella riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino a un massimo corrispondente al dazio di base indicato all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5 per lo stesso prodotto. Dette misure contengono elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non sono applicate per periodi di più di due anni.

In circostanze del tutto eccezionali, le misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si applicano misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purché il periodo di non applicazione sia di almeno due anni dallo scadere delle misure in questione.

4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), prima possibile, la Comunità o la Serbia forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le parti interessate.

5. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i problemi causati dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposti immediatamente all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il CSA o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo.

- b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra parte.

Le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentono.

6. Qualora la Comunità o la Serbia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra parte.

#### *Articolo 42*

##### **Clausola di penuria**

1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

- a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice; oppure
- b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto nei cui confronti la parte esportatrice mantenga restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano comportare, gravi difficoltà per la parte esportatrice,

quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o quanto prima, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunità o la Serbia forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Le parti possono mettersi d'accordo, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte esportatrice può applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle esportazioni del prodotto in questione.

4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunità o la Serbia possono applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra parte.

5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

#### *Articolo 43*

##### **Monopoli di Stato**

La Serbia adegua progressivamente i monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale per fare in modo che, dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini della Serbia per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.

#### *Articolo 44*

##### **Norme di origine**

Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

*Articolo 45***Restrizioni autorizzate**

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

*Articolo 46***Mancata cooperazione amministrativa**

1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e in altre materie connesse.

2. Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3. Ai fini del presente articolo, per «mancata cooperazione amministrativa» s'intende, fra l'altro:

- a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
- b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;
- c) il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, unitamente alle informazioni oggettive, e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
- b) Qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione come sopra indicato senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione.
- c) Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate al minimo necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la parte interessata dovrebbe pubblicare sulla propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si dovrebbe indicare che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

*Articolo 47*

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo 3 del presente accordo, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la parte contraente che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

*Articolo 48*

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

## TITOLO V

## CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI

## CAPITOLO I

**Circolazione dei lavoratori***Articolo 49*

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- a) il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Serbia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di tale Stato membro;
- b) il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 50, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di detto lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la Serbia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Serbia.

*Articolo 50*

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione e nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:

- a) si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori serbi concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;
- b) gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

2. Dopo tre anni, il CSA valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

*Articolo 51*

1. Sono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalità serba legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non dovrebbe modificare eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, pone in essere le disposizioni seguenti:

- a) tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari;
- b) le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
- c) ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. La Serbia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, lettere b) e c).

## CAPITOLO II

**Stabilimento***Articolo 52***Definizione**

Ai fini del presente accordo:

- a) per «società comunitaria» o «società serba» s'intende, rispettivamente, una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Serbia che abbia la sede legale,

l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunità o della Serbia. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Serbia che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunità o della Serbia viene considerata una società comunitaria o serba se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Serbia;

- b) per «consociata» di una società s'intende una società effettivamente controllata da un'altra società;
- c) per «filiale» di una società s'intende una sede di attività senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi, cosicché questi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nella sede di attività che ne costituisce l'estensione;
- d) per «stabilimento» s'intende:
- i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività imprenditoriali, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività imprenditoriali svolti da cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'accettazione di un lavoro subordinato sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
- ii) per quanto riguarda le società comunitarie o serbe, il diritto di esercitare attività economiche attraverso la creazione di consociate e filiali, rispettivamente in Serbia o nella Comunità;
- e) per «attività» s'intende l'esercizio di attività economiche;
- f) le «attività economiche» comprendono in linea di massima le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;
- g) per «cittadino della Comunità» o «cittadino della Serbia» s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o della Serbia;

per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini della Comunità o della Serbia stabiliti al di fuori della Comunità e della Serbia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Serbia e controllate da cittadini della Comunità o della Serbia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Serbia in base alle rispettive legislazioni;

- h) per «servizi finanziari» s'intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il CSA può ampliare o modificare l'ambito di applicazione di tale allegato.

#### Articolo 53

1. La Serbia agevola l'avvio di attività nel suo territorio da parte di società e cittadini della Comunità. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia concede:

- a) per lo stabilimento di società comunitarie nel territorio della Serbia, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
- b) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite nel territorio della Serbia, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono

- a) per lo stabilimento di società serbe nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
- b) per l'attività delle filiali e consociate serbe stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel loro territorio.

3. Le parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro società, per quanto riguarda lo stabilimento o l'attività di società di un'altra parte nel loro territorio.

4. Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunità e della Serbia che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.

5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo:

- a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Serbia;

- b) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate di società comunitarie hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società serbe e godono, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società serbe, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio.
- c) Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle filiali di società comunitarie.

#### Articolo 54

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini nel loro territorio, sempreché così facendo non discriminino le società e i cittadini delle altre parti rispetto alle loro società e ai loro cittadini.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le parti prendano misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle parti a norma del presente accordo.

3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

#### Articolo 55

1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie dell'accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo <sup>(1)</sup> (in appresso: «l'ECAA»), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

2. Il CSA può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

(<sup>1</sup>) Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, relativa all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3).

#### Articolo 56

1. Le disposizioni degli articoli 53 e 54 non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività nel suo territorio di filiali di società di un'altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

#### Articolo 57

Nell'intento di rendere più agevole per i cittadini comunitari e serbi l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate, rispettivamente, in Serbia e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tale scopo.

#### Articolo 58

1. Una società comunitaria stabilita nel territorio della Serbia o una società serba stabilita nella Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio della Repubblica di Serbia e della Comunità, lavoratori che sono rispettivamente cittadini degli Stati membri o della Serbia, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti; in particolare, essi:

i) dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sotto-divisione della stessa;

- ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
  - iii) hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;
- b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
- c) per «persona trasferita all'interno della società» s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede

principale nel territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolga effettivamente attività economiche simili nel territorio dell'altra parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Serbia rispettivamente di cittadini serbi o comunitari sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale comunitaria di una società serba oppure una consociata o una filiale serba di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o nella Repubblica di Serbia, a condizione che:
- a) detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento;
  - b) la sede principale della società si trovi rispettivamente al di fuori della Comunità e della Serbia e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società rispettivamente nello Stato membro o in Serbia.

### CAPITOLO III

#### **Prestazione di servizi**

##### *Articolo 59*

1. La Comunità e la Serbia si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o serbi stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 58, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Serbia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi.
3. Dopo quattro anni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prenderà le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si terrà conto dei progressi compiuti dalle parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

##### *Articolo 60*

1. Le parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Serbia stabiliti in una parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente

più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo.

2. Se una parte ritiene che le misure introdotte dall'altra parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, può chiedere all'altra parte di avviare consultazioni.

##### *Articolo 61*

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Serbia, si applicano le disposizioni seguenti:

1. nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 4 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Serbia e la Comunità intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa serba in materia di trasporti con quella della Comunità.
2. Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.

Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza quale elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.

3. Nell'applicare i principi del paragrafo 2, le parti:

- a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;
- b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;
- c) ciascuna parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono disciplinate dall'ECAA.

5. Prima della conclusione dell'ECAA, le parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

6. La Serbia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

7. A mano a mano che le parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo, terrestre e fluviale.

#### CAPITOLO IV

##### **Pagamenti correnti e movimenti di capitali**

###### *Articolo 62*

Le parti si impegnano ad autorizzare, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Serbia.

###### *Articolo 63*

1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

2. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle parti, nonché ai prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle

procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Serbia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini serbi.

4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore a un anno.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Serbia e di rendere più restrittivi i regimi esistenti.

6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 62 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Serbia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria della Comunità o della Serbia, la Comunità e la Serbia, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e la Serbia, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.

7. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le parti contraenti del presente accordo.

8. Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Serbia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

#### Articolo 64

1. Durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione in Serbia delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

### CAPITOLO V

#### Disposizioni di carattere generale

##### Articolo 65

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte nel territorio di una delle parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.

##### Articolo 66

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 65.

##### Articolo 67

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà esclusiva congiunta di società o cittadini serbi e società o cittadini comunitari.

##### Articolo 68

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.

2. Nessuna disposizione del presente titolo è interpretata in modo da vietare alle parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessuna disposizione del presente titolo è interpretata in modo da vietare agli Stati membri o alla Serbia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

##### Articolo 69

1. Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra parte un calendario per la loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o la Serbia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Serbia, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità e la Serbia informano senza indugio l'altra parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

##### Articolo 70

Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo conto, in particolare, del disposto dell'articolo V del GATS.

##### Articolo 71

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

## TITOLO VI

## RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

*Articolo 72*

1. Le parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Serbia a quella della Comunità, nonché della sua effettiva applicazione. La Serbia si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. La Serbia garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura.

2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso.

3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno, la legislazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza e le norme sugli aspetti connessi al commercio. Successivamente, la Serbia si concentra sulle altre parti dell'acquis.

Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e la Serbia.

4. La Serbia definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l'applicazione delle leggi.

*Articolo 73***Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico**

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Serbia:

- i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
- ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Serbia, o in una sua parte sostanziale;
- iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

3. Le parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorità indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), del presente articolo per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

4. La Serbia istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

5. La Comunità, da una parte, e la Serbia, dall'altra, garantiscono la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando in particolare alle altre parti una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.

6. La Serbia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

7. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dalla Serbia venga valutato tenendo conto del fatto che la Serbia è assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

b) Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello

NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni della Serbia e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8. Se del caso, il protocollo 5 definisce le norme sugli aiuti di Stato nel settore siderurgico, applicabili qualora vengano concessi aiuti per la ristrutturazione. Il protocollo sottolineerà il carattere eccezionale degli aiuti, che avrebbero durata limitata e sarebbero collegati a riduzioni degli impianti nell'ambito di programmi di fattibilità.

9. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

a) il paragrafo 1, punto iii), non si applica;

b) le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

10. Qualora ritenga che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, una parte può prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera della Comunità o della Serbia, di misure compensative conformemente al GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

#### Articolo 74

##### **Imprese pubbliche**

Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all'articolo 86.

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Serbia.

#### Articolo 75

##### **Proprietà intellettuale, industriale e commerciale**

1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. Dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra parte, relativamente al riconoscimento e alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

3. La Serbia prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

4. La Serbia s'impegna ad aderire, entro il termine di cui sopra, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare la Serbia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

5. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

#### Articolo 76

##### **Appalti pubblici**

1. La Comunità e la Serbia sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell'OMC.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società serbe, stabilite o meno nella Comunità, hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

Le precedenti disposizioni si applicheranno altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo della Serbia avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se la Serbia abbia effettivamente introdotto tale normativa.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Serbia a norma del capitolo II del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società serbe.

4. Al più tardi dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Serbia hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia, ai sensi della legge serba sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società serbe.

All'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia converte tutte le preferenze di cui godono le entità economiche nazionali in preferenze di prezzo. Nell'arco di un periodo di cinque anni, la Serbia riduce progressivamente le preferenze di prezzo secondo il seguente calendario:

- le preferenze devono essere limitate al 15 % per la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo;
- le preferenze devono essere limitate al 10 % per la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo;
- le preferenze devono essere limitate al 5 % per la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo; e
- le preferenze devono essere integralmente abolite entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Serbia di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. La Serbia riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.

6. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e la Serbia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 49 a 64.

#### Articolo 77

#### **Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità**

1. La Serbia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione con le

normative tecniche comunitarie e con le procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

2. A tale scopo, le parti si adoperano per:

- a) promuovere l'uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità;
- b) fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;
- c) incoraggiare la partecipazione della Serbia ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) <sup>(1)</sup>;
- d) se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che la Serbia abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze necessarie.

#### Articolo 78

#### **Tutela dei consumatori**

Le parti collaborano per allineare le norme della Serbia in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipenderà dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le parti garantiscono:

- a) una politica attiva di tutela dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell'informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti;
- b) l'armonizzazione della legislazione della Serbia in materia di tutela dei consumatori con quella vigente nella Comunità;
- c) un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;

<sup>(1)</sup> Comitato europeo di normalizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l'accreditamento, Comitato di cooperazione europea di metrologia legale, Organizzazione europea di metrologia.

- d) un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l'accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia;

*Articolo 79*

### **Condizioni di lavoro e pari opportunità**

La Serbia adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.

- e) scambi di informazioni sui prodotti pericolosi.

## TITOLO VII

### **GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA**

*Articolo 80*

#### **Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto**

Nella loro cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, le parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza e a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata.

*Articolo 81*

#### **Protezione dei dati personali**

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia adegua progressivamente la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla tutela della vita privata vigenti a livello europeo e internazionale. La Serbia istituisce uno o più organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace e garantire l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le parti collaborano per conseguire questo obiettivo.

*Articolo 82*

#### **Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione**

Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le parti, dovrebbe comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

- a) lo scambio di statistiche e informazioni in merito a legislazione e pratiche;
- b) la redazione di testi legislativi;

- c) una maggiore capacità ed efficienza delle istituzioni;

- d) la formazione del personale;

- e) la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi;

- f) la gestione delle frontiere.

La cooperazione si concentra in particolare:

- a) nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo relativo allo status dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967 e garantire così il rispetto del principio di «non respingimento» e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
- b) nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.

*Articolo 83*

#### **Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione**

1. Le parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, la Serbia e gli Stati membri accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori e decidono di applicare integralmente l'accordo di riammissione tra la Comunità e la Serbia e gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia nella misura in cui le disposizioni di questi accordi bilaterali sono compatibili con quelle dell'accordo di riammissione tra la Comunità e la Serbia, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

Gli Stati membri e la Serbia forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie.

Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini nazionali, dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sono stabilite nel quadro dell'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Serbia e degli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia nella misura in cui le disposizioni di questi accordi bilaterali sono compatibili con quelle dell'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Serbia.

2. La Serbia è disposta a concludere accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.

3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani e le reti di immigrazione illegale.

#### Articolo 84

##### **Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo**

1. Le parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari e i settori non finanziari pertinenti siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.

2. La cooperazione nel settore può comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

#### Articolo 85

##### **Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite**

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga.

#### Articolo 86

##### **Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione**

Le parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

- a) il traffico e la tratta di esseri umani;
- b) le attività economiche illecite, segnatamente la falsificazione dei mezzi di pagamento, sia in contanti che diversi dai contanti, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi;
- c) la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;
- d) la frode fiscale;
- e) l'usurpazione di identità;
- f) il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- g) il traffico illecito di armi;
- h) la falsificazione di documenti;
- i) il contrabbando e il traffico illecito di merci, comprese le automobili;
- j) la cybercriminalità.

Nella lotta contro la criminalità organizzata sono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.

#### Articolo 87

##### **Lotta al terrorismo**

Le parti convengono di cooperare, in conformità delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento:

- a) attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;
- b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
- c) attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

## TITOLO VIII

## POLITICHE DI COOPERAZIONE

*Articolo 88*

1. La Comunità e la Serbia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Serbia. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti sulla più ampia base possibile, a vantaggio di entrambe le parti.

2. Sono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile della Serbia. L'elaborazione di tali politiche dovrebbe tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

3. Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Serbia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo.

*Articolo 89***Politica economica e commerciale**

La Comunità e la Serbia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

A tal fine, la Comunità e la Serbia collaborano per procedere a:

- a) scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomiche nonché sulle strategie di sviluppo;
- b) un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione; e
- c) promozione di una cooperazione di più ampio respiro al fine di accelerare il flusso di competenze e l'accesso a nuove tecnologie.

La Serbia si sforza di instaurare un'economia di mercato funzionante e di avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniata sulla stabilità. Su richiesta delle autorità serbe, la Comunità può fornire assistenza per il conseguimento di tali obiettivi.

La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attività commerciale.

La cooperazione in quest'ambito comprende anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'unione economica e monetaria europea.

*Articolo 90***Cooperazione nel settore statistico**

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira in particolare a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma della Serbia. La cooperazione dovrebbe inoltre consentire all'Ufficio statistico della Serbia di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nel paese, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico dovrebbe rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea e avvicinarsi all'acquis comunitario. Le parti collaborano in particolare per garantire la riservatezza dei dati individuali, potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo e scambiare informazioni sui metodi, sul trasferimento di know-how e sulla formazione.

*Articolo 91***Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari**

La cooperazione tra la Serbia e la Comunità si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Serbia che si basi su pratiche eque in materia di concorrenza e garantisca la necessaria parità di condizioni.

*Articolo 92***Cooperazione in materia di controllo interno e di revisione contabile esterna**

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC) e di revisione contabile esterna. Le parti, in particolare, collaborano - mediante l'elaborazione e l'adozione della normativa pertinente - per creare un PIFC trasparente, efficace ed economico (comprendente una gestione e un controllo finanziari nonché una revisione contabile interna funzionalmente indipendente) e sistemi indipendenti di revisione contabile esterna in Serbia, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformità delle migliori prassi dell'Unione europea. La cooperazione mira inoltre a potenziare le capacità dell'organo supremo di revisione contabile della Serbia. Per adempiere i compiti di coordinamento e di

armonizzazione che derivano dalle suddette disposizioni, la cooperazione dovrebbe concentrarsi altresì sulla creazione e sul potenziamento di unità di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per la revisione contabile interna.

#### Articolo 93

##### **Promozione e tutela degli investimenti**

La cooperazione tra le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale della Serbia. In particolare, per la Serbia la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinché favorisca e tuteli gli investimenti.

#### Articolo 94

##### **Cooperazione industriale**

La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Serbia, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell'ambiente.

Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché l'ambiente delle imprese. È rivolta particolare attenzione alla realizzazione in Serbia di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.

La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario nell'ambito della politica industriale.

#### Articolo 95

##### **Piccole e medie imprese**

Le parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunità e della Serbia. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese.

#### Articolo 96

##### **Turismo**

La cooperazione tra le parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere lo sviluppo di infrastrutture favorevoli agli investimenti nel settore del turismo, la

partecipazione della Serbia ad importanti organizzazioni turistiche europee, l'esame della possibilità di realizzare operazioni comuni, lo sviluppo della cooperazione fra imprese turistiche, esperti, governi e organi competenti in materia di turismo e il trasferimento di know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente.

La cooperazione potrà essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

#### Articolo 97

##### **Agricoltura e settore agroindustriale**

La cooperazione tra le parti riguarda tutti i settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a modernizzare e ristrutturare l'agricoltura e il settore agroindustriale, aiutando in particolare la Serbia a soddisfare i requisiti sanitari della Comunità, migliorare la gestione delle risorse idriche, promuovere lo sviluppo rurale, sviluppare il settore forestale e avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.

#### Articolo 98

##### **Pesca**

Le parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.

#### Articolo 99

##### **Dogane**

Le parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che devono essere adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale della Serbia a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale serba all'acquis.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.

Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le parti in materia doganale sono stabilite nel protocollo 6.

**Articolo 100****Fiscalità**

Le parti avviano una cooperazione in campo fiscale che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale della Serbia per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest'ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1° dicembre 1997.

La cooperazione punta altresì a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode e l'evasione fiscale. La Serbia completa inoltre la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.

**Articolo 101****Cooperazione nel settore sociale**

In materia di occupazione, le parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di orientamento professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, il distacco di esperti, azioni informative e programmi di formazione.

Le parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale della Serbia nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale serbo alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione della Serbia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, per le persone con disabilità e per le persone appartenenti a minoranze e altre fasce vulnerabili, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.

**Articolo 102****Istruzione e formazione**

Le parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Serbia, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell'ambito del relativo processo intergovernativo costituisce una priorità per i sistemi di istruzione superiore.

Le parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Serbia, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione.

I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell'istruzione e della formazione in Serbia.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.

**Articolo 103****Cooperazione culturale**

Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra individui, comunità e popoli. Le parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, segnatamente nell'ambito della Convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

**Articolo 104****Cooperazione nel settore audiovisivo**

Le parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.

La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e di altri professionisti dell'informazione, nonché su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei media pubblici e privati e a stabilire più stretti legami con i media europei.

La Serbia allinea con le politiche della CE le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis dell'UE. Il paese rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

*Articolo 105***Società dell'informazione**

Rientrano nella cooperazione tutti i settori connessi all'acquis comunitario riguardante la società dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione della Serbia con quelle della Comunità.

Le parti cooperano inoltre per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Serbia, con l'obiettivo globale di preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

*Articolo 106***Reti e servizi di comunicazione elettronici**

La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo.

Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire alla Serbia di recepire l'acquis comunitario in questi settori dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

*Articolo 107***Informazione e comunicazione**

La Comunità e la Serbia prendono le misure necessarie per favorire il reciproco scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali della Serbia informazioni più specialistiche.

*Articolo 108***Trasporti**

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel campo dei trasporti.

La cooperazione può puntare in particolare a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto della Serbia, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti. La cooperazione può inoltre favorire lo sviluppo di infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell'Europa sudorientale in linea con il memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale. Scopo della cooperazione dovrebbe essere raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità, creare in Serbia un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.

*Articolo 109***Energia**

La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia, si basa sul trattato che istituisce la Comunità dell'energia ed è sviluppata in vista di un'integrazione graduale della Serbia nei mercati energetici europei. La cooperazione comprende i seguenti aspetti:

- a) formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle interconnessioni di energia con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale;
- b) promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- c) definizione di un contesto per la ristrutturazione delle società energetiche e cooperazione tra imprese del settore.

*Articolo 110***Sicurezza nucleare**

Le parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza. La cooperazione potrebbe riguardare:

- a) il miglioramento delle leggi e delle normative delle parti in materia di protezione contro le radiazioni, sicurezza nucleare e contabilità e controllo delle materie nucleari, oltre al potenziamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse;
- b) la promozione degli accordi tra gli Stati membri o la Comunità europea dell'energia atomica e la Serbia in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze nonché, all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale;
- c) la responsabilità di terzi nel settore dell'energia nucleare.

*Articolo 111***Ambiente**

Le parti instaurano e intensificano la cooperazione nel campo ambientale con l'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile.

Le parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative onde assicurare una pianificazione strategica delle questioni ambientali e il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione serba con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, a istituire un quadro di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e a eseguire valutazioni di impatto ambientale e valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un'attenzione particolare alla ratifica e all'attuazione del protocollo di Kyoto.

#### Articolo 112

### Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

Le parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

#### Articolo 113

### Sviluppo regionale e locale

Le parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. È rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.

#### Articolo 114

### Pubblica amministrazione

La cooperazione mira a favorire lo sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Serbia, segnatamente per promuovere lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche a vantaggio dell'intera popolazione serba e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l'UE e la Serbia.

La cooperazione in questo campo verte in particolare sullo sviluppo delle istituzioni, segnatamente sull'elaborazione e sull'attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, sulla gestione delle risorse umane e sullo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e sulla promozione dell'etica nella pubblica amministrazione. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della pubblica amministrazione, compresa l'amministrazione locale.

## TITOLO IX

### COOPERAZIONE FINANZIARIA

#### Articolo 115

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 5, 116 e 118, la Serbia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'erogazione dell'aiuto comunitario è subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformità con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, verso il conseguimento delle specifiche priorità del partenariato europeo. Si tiene conto anche dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali, e delle altre conclusioni del Consiglio, segnatamente il rispetto dei programmi di adeguamento. L'aiuto concesso alla Serbia è modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità concordate, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.

#### Articolo 116

L'assistenza finanziaria, erogata sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un documento di programmazione indicativa pluriennale con riesami annuali, elaborato dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Serbia.

L'assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, libertà e sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni, lo sviluppo sostenibile, la riduzione della povertà e la tutela ambientale.

#### Articolo 117

Su richiesta della Serbia e in casi eccezionali, la Comunità potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l'erogazione dell'assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra la Serbia e il Fondo monetario internazionale.

#### Articolo 118

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, le parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

## TITOLO X

## DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

*Articolo 119*

È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'esecuzione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

*Articolo 120*

1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del governo della Serbia.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante della Serbia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

*Articolo 121*

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni nell'ambito di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.

*Articolo 122*

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti

del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Serbia.

2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 121.

*Articolo 123*

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.

È creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.

*Articolo 124*

Il consiglio di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

*Articolo 125*

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, sede di incontri e scambi di opinioni fra membri del Parlamento serbo e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Parlamento serbo.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro del Parlamento serbo, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

#### Articolo 126

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

#### Articolo 127

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza in relazione a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

#### Articolo 128

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- a) il regime applicato dalla Serbia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o imprese;
- b) il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Serbia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini e società o imprese della Serbia.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro

normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

#### Articolo 129

1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2. Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

3. Ciascuna delle parti deferisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 130 e, eventualmente, il protocollo 7.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

4. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 123 o 124.

5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non incidono in alcun modo sugli articoli 32, 40, 41, 42 e 46 e sul protocollo 3 (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa) e non ne pregiudicano l'applicazione.

#### Articolo 130

1. In caso di disaccordo fra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle parti presenta all'altra parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinché la questione sia risolta.

Se una parte ritiene che una misura adottata dall'altra parte o l'inazione dell'altra parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia motiva questo parere e indica, a seconda dei casi, che la parte può prendere misure a norma dell'articolo 129, paragrafo 4.

2. Le parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e degli altri organi di cui al paragrafo 3 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.

3. Le parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.

Fintanto che la controversia non è risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 7. Una controversia è considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell'articolo 129, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste più.

Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 123 o 124, per decisione comune delle parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

4. Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 7, una qualsiasi delle parti può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.

#### Articolo 131

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e la Serbia, dall'altro.

#### Articolo 132

Gli allegati da I a VII e i protocolli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono parte integrante del presente accordo.

L'accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari, firmato il 21 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Al riesame di cui all'articolo 8 dell'accordo quadro si procede in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, che è autorizzato a modificare, all'occorrenza, l'accordo quadro.

#### Articolo 133

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Ciascuna parte può sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.

#### Articolo 134

Ai fini del presente accordo, per «Parti» s'intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Repubblica di Serbia, dall'altro.

#### Articolo 135

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Serbia.

L'accordo non si applica nel Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. Ciò non pregiudica né lo status attuale del Kosovo né la determinazione del suo status definitivo nel quadro di tale risoluzione.

#### Articolo 136

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

#### Articolo 137

Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nella lingua serba, ciascun testo facente ugualmente fede.

*Articolo 138*

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

*Articolo 139***Accordo interinale**

Le parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Serbia, per «data di entrata in vigore del presente accordo» s'intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 73, 74 e 75 del presente accordo, dei protocolli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 4, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.

Съставено в Люксембург на двадесет и девети април две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmille ocho.

V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Lussemburgu den niogtyvende April to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.

Kahe tuhanda kaheksanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Lussemburgu on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and eight.

Fait à Lussemburgu, le vingt-neuf avril deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétézer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u ghoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste April tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.

V Luxembourggu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenäkymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde April tjugohundraåtta.

Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.

Voor het Koninkrijk België  
Pour le Royaume de Belgique  
Für das Königreich Belgien

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes followed by a large, sweeping horizontal stroke. Below the signature, the name 'CHARVOZ' is written in capital letters.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Dalerov'.

Za Českou republiku

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Wassenberg'.

På Kongeriget Danmarks vegne

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. G. Hansen'.


Für die Bundesrepublik Deutschland




Eesti Vabariigi nimel




Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la République française

Handwritten signature in black ink, appearing to read "JM Ayrault".

Per la Repubblica italiana

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Rocco Cangelosi".


Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Stavros Nicolaou".

Latvijas Republikas vārdā

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Valdis Krištopans".

Lietuvos Respublikos vardu

Handwritten signature in black ink, appearing to read "D. Pukas".

Pour le Grand-Duché de Luxembourg




A Magyar Köztársaság részéről




Għal Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


Radosław Sikorski

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marius Gyfotis". The script is cursive and fluid.


Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Matti Järvelin". The script is cursive and fluid.

För Konungariket Sverige

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Annika R. Ros". The script is cursive and fluid.

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A handwritten signature in black ink, appearing to read "John Gavan". The script is cursive and fluid.

За Европейската общност  
Por las Comunidades Europeas  
Za Evropská společenství  
For De Europæiske Fællesskaber  
Für die Europäischen Gemeinschaften  
Euroopa ühenduste nimel  
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες  
For the European Communities  
Pour les Communautés européennes  
Per le Comunità europee  
Eiropas Kopienū vārdā  
Europos Bendrijų vardu  
Az Európai Közösségek részéről  
Għall-Komunitajiet Ewropej  
Voor de Europese Gemeenschappen  
W imieniu Wspólnot Europejskich  
Pelas Comunitatea Europeias  
Pentru Comunitatea Europeană  
Za Európske spoločenstvá  
Za Evropske skupnosti  
Euroopan yhteisöjen puolesta  
På europeiska gemenskapernas vägnar

За Републику Србију

**ELENCO DEGLI ALLEGATI E PROTOCOLLI***ALLEGATI*

- Allegato I (articolo 21) – Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità
- Allegato II (articolo 26) – Definizione dei prodotti «baby beef»
- Allegato III (articolo 27) – Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità
- Allegato IV (articolo 29) – Concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi
- Allegato V (articolo 30) – Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunità
- Allegato VI (articolo 52) – Stabilimento: «servizi finanziari»
- Allegato VII (articolo 75) – Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

**PROTOCOLLI**

- Protocollo 1 (articolo 25) – Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Serbia
  - Protocollo 2 (articolo 28) – Vino e bevande spiritose
  - Protocollo 3 (articolo 44) – Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
  - Protocollo 4 (articolo 61) – In materia di trasporti terrestri
  - Protocollo 5 (articolo 73) – Sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica
  - Protocollo 6 (articolo 99) – Sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
  - Protocollo 7 (articolo 129) – Composizione delle controversie
-

## ALLEGATO I

## ALLEGATO I (a)

**CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ****di cui all'articolo 21**

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

- a) all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all'70 % del dazio di base;
- b) il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;
- c) il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC	Descrizione
2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:  - Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:  -- altro: --- altro:
2501 00 91	---- Sale per l'alimentazione umana:
ex 2501 00 91	----- Iodato
ex 2501 00 91	----- Non iodato, per raffinatura
2501 00 99	---- altro
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2517	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente
2521 00 00	Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825:
2522 20 00	- Calce spenta
2522 30 00	- Calce idraulica
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
2529	Feldspato; leucite; lina e sienite-nefelinica; spatofluore:
2529 10 00	- Feldspato
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2703 00 00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:
	- liquefatti:
2711 12	-- Propano:

Codice NC	Descrizione
2711 12 11	--- Propano di purezza uguale o superiore a 99 %: ---- destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile --- altro: ---- destinato ad altri usi:
2711 12 94	----- di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %
2711 12 97	----- altro
2711 14 00	-- Etilene, propilene, butilene e butadiene
2801	Fluoro, cloro, bromo e iodio:
2801 10 00	- Cloro
2802 00 00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale
2804	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici: - Gas rari:
2804 21 00	-- Argo
2804 29	-- altro
2804 30 00	- Azoto
2804 40 00	- Ossigeno
2806	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico:
2806 10 00	- Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)
2807 00	Acido solforico; oleum
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici
2809	Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no:
2809 10 00	- Pentaossido di difosforo
2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici: - altri acidi inorganici:
2811 19	-- altro:
2811 19 10	--- Bromuro di idrogeno (acido bromidrico) - altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:
2811 21 00	-- Diossido di carbonio
2811 29	-- altro
2812	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici:
2812 90 00	-- altro
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)
2816	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario:
2816 10 00	- Idrossido e perossido di magnesio
2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco
2818	Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio:
2818 30 00	- Idrossido di alluminio

Codice NC	Descrizione
2820	Ossidi di manganese
2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli:
2825 50 00	- Ossidi e idrossidi di rame
2825 80 00	- Ossidi di antimonio
2826	Fluoruri; fluorosilicati, fluororalluminati e altri sali complessi del fluoro:
2826 90	- altro:
2826 90 80	-- altro:
ex 2826 90 80	--- Fluorosilicati di sodio o di potassio
2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri:
2827 10 00	- Cloruro di ammonio
2827 20 00	- Cloruro di calcio
	- altri cloruri:
2827 35 00	-- di nichel
2827 39	-- altro:
2827 39 10	--- di stagno
2827 39 20	--- di ferro
2827 39 30	--- di cobalto
2827 39 85	--- altro:
ex 2827 39 85	---- di zinco
	- Ossicloruri e idrossicloruri:
2827 41 00	-- di rame
2827 49	-- altro
2827 60 00	- Ioduri e ossioduri
2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti:
2828 90 00	- altro
2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati:
	- Clorati:
2829 19 00	-- altro
2829 90	- altro:
2829 90 10	-- Perclorati
2829 90 80	-- altro
2830	Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no:
2830 90	- altro:
2830 90 11	-- Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro
2830 90 85	-- altro:
ex 2830 90 85	--- diversi da solfuro di zinco o da solfuro di cadmio
2831	Ditioniti e solfosilati:
2831 90 00	- altro

Codice NC	Descrizione
2832	Solfiti; tiosolfati:
2832 10 00	- Solfiti di sodio
2832 20 00	- altri solfiti
2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati):
	- Solfati di sodio:
2833 19 00	-- altro
	- altri solfati:
2833 21 00	-- di magnesio
2833 25 00	-- di rame
2833 29	-- altro:
2833 29 20	--- di cadmio; di cromo; di zinco
2833 29 60	--- di piombo
2833 29 90	--- altro
2833 30 00	- Allumi
2833 40 00	- Perossolfati (persolfati)
2834	Nitriti; nitrati:
2834 10 00	- Nitriti
	- Nitrati:
2834 29	-- altro
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no:
	- Fosfati:
2835 22 00	-- di mono o di disodio
2835 24 00	-- di potassio
2835 25	-- Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)
2835 26	-- altri fosfati di calcio
2835 29	-- altro
	- Polifosfati:
2835 31 00	-- Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)
2835 39 00	-- altro
2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio commerciale contenente carbammato di ammonio:
2836 40 00	- Carbonati di potassio
2836 50 00	- Carbonato di calcio
	- altro:
2836 99	-- altro:
	--- Carbonati:
2836 99 17	---- altro:
ex 2836 99 17	----- Carbonati di ammonio, incl. carbonato di ammonio commerciale

Codice NC	Descrizione
ex 2836 99 17	----- Carbonati di piombo
2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio: - di sodio:
2839 11 00	-- Metasilicati
2839 19 00	-- altro
2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici: -- Manganiti, manganati e permanganati:
2841 61 00	-- Permanganato di potassio
2841 69 00	-- altro
2842	Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi:
2842 10 00	- Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no
2842 90	- altro:
2842 90 10	-- Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi
2849	Carburi, di costituzione chimica definita o no:
2849 90	- altro:
2849 90 30	-- di tungsteno
2853 00	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi:
2853 00 10	- Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza
2853 00 30	- Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi: - Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici:
2903 13 00	-- Cloroformio (triclorometano)
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
2909 50	- Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
2909 50 90	-- altro
2910	Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
2910 40 00	- Dieldrin (ISO, INN)
2910 90 00	- altro
2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide: - Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:
2912 11 00	-- Metanale «formaldeide»
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: - Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:
2915 29 00	-- altro

Codice NC	Descrizione
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
2917 20 00	- Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati
2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:  - Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:
2918 14 00	-- Acido citrico
2930	Tiocomposti organici:
2930 30 00	- Mono-, di-, o tetrasolfuri di tiourame
3004	Medicamenti (escl. i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi, inclusi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo, o condizionati per la vendita al minuto:
3004 90	- altro:  -- condizionati per la vendita al minuto:
3004 90 19	--- altro
3102	Concimi minerali o chimici fosfatici:
3102 10	- Urea, anche in soluzione acquosa:  -- Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:
3102 29 00	-- altro
3102 30	- Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa
3102 40	- Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante
3102 90 00	- altro, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti
ex 3102 90 00	-- Esclusa la calciocianammide
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg:
3105 20	- Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio
3202	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:
3202 90 00	- altro
3205 00 00	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo
3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:  - Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:
3206 19 00	-- altro
3206 20 00	- Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo  - altre sostanze coloranti e altre preparazioni:
3206 49	-- altro:
3206 49 30	--- Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio

Codice NC	Descrizione
3208	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:
3208 90	- altro:
	-- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:
3208 90 13	--- Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero
3210 00	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio:
3212	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:
3212 90	- altro:
	-- Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture:
3212 90 31	--- a base di polvere di alluminio
3212 90 38	--- altro
3212 90 90	-- Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto
3214	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:
	- altro:
3506 91 00	-- Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma
3601 00 00	Polveri propellenti
3602 00 00	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti
3603 00	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici
3605 00 00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604
3606	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo:
3606 90	- altro:
3606 90 10	-- Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma
3802	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito:
3802 10 00	- Carboni attivati
3806	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse:
3806 20 00	- Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie
3807 00	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali:
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:

Codice NC	Descrizione
3810 90	- altro:
3810 90 90	-- altro
3817 00	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902:
3817 00 50	- Alchilbenzene lineare
3819 00 00	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
3820 00 00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:
3824 30 00	- Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici
3824 40 00	- Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo
3824 50	- Malte e calcestruzzo, non refrattari
3824 90	-- altro:
3824 90 40	-- Solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili
	-- altro:
	--- Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici:
3824 90 61	---- Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di <i>Streptomyces tenebrarius</i> , anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004
3824 90 64	---- altro
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie:
3901 10	- Polietilene di densità inferiore a 0,94
3901 10 90	-- altro
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:
3916 20	- di polimeri di cloruro di vinile:
3916 20 10	-- di poli(cloruro di vinile)
3916 90	- di altre materie plastiche:
3916 90 90	-- altro
3917	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:
3917 10	- Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche:
3917 10 10	-- di proteine indurite
	- altri tubi:
3917 31 00	-- Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa:
ex 3917 31 00	--- anche muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili
3917 32	-- Altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:
	--- altro:
3917 32 91	---- Budella artificiali
3917 40 00	- Accessori:
ex 3917 40 00	-- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

Codice NC	Descrizione
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie:
3920 10	- di polimeri di etilene: -- di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm: --- di polietilene di densità: ---- inferiore a 0,94:
3920 10 23	----- Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati ----- altro:
3920 10 24	----- non stampati:
3920 10 24	----- Fogli estensibili
3920 10 26	----- altro
3920 10 27	----- stampati
3920 10 28	---- uguale o superiore a 0,94
3920 10 40	--- altro -- di spessore superiore a 0,125 mm:
3920 10 89	--- altro
3920 20	- di polimeri di propilene
3920 30 00	- di polimeri di stirene - di polimeri di cloruro di vinile:
3920 43	-- contenenti in peso 6 % o più di plastificanti:
3920 49	-- altro - di polimeri acrilici:
3920 51 00	-- di poli(metacrilato di metile)
3920 59	-- altro - di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri:
3920 61 00	-- di policarbonati
3920 62	-- di poli(etilene tereftalato):
3920 63 00	-- di poliesteri non saturi
3920 69 00	-- di altri poliesteri - di cellulosa e suoi derivati chimici:
3920 71	-- di cellulosa rigenerata:
3920 71 10	--- Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm:
ex 3920 71 10	---- diversi da quelli per dializzatore
3920 71 90	--- altro
3920 73	-- di acetato di cellulosa:
3920 73 50	--- Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm
3920 73 90	--- altro
3920 79	-- di altri derivati della cellulosa

Codice NC	Descrizione
3920 79 90	--- altro - di altre materie plastiche:
3920 92 00	-- di poliammidi
3920 93 00	-- di resine amminiche
3920 94 00	-- di resine fenoliche
3920 99	-- di altre materie plastiche: --- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:
3920 99 21	---- Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche
3920 99 28	---- altro --- di prodotti di polimerizzazione di addizione:
3920 99 55	---- Fogli di poli(alcool vinilico) orientati biassalmente, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(vinilalcool)
3920 99 59	---- altro
3920 99 90	--- altro
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:
3921 90	- altro
4002	Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri: - Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR):
4002 19	-- altro
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri: - altro:
4005 99 00	-- altro
4007 00 00	Fili e corde di gomma vulcanizzata
4008	Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita: - di gomma alveolare:
4008 11 00	-- Lastre, fogli e nastri
4008 19 00	-- altro
	- di gomma non alveolare:
4008 29 00	-- altro:
ex 4008 29 00	--- diversi dai profilati, tagliati in forma, destinati ad aeromobili civili
4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata: - Nastri trasportatori:
4010 11 00	-- rinforzati soltanto di metallo
4011	Pneumatici nuovi, di gomma:
4011 20	- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:
4011 20 10	-- con un indice di carico inferiore o uguale a 121:
ex 4011 20 10	--- con cerchioni di diametro non superiore a 61 cm - altri, a ramponi, a spina di pesce o simili:
4011 61 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

Codice NC	Descrizione
4011 62 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm
4011 63 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm - altro:
4011 92 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali
4011 93 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm
4011 94 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm
4205 00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti: - per usi tecnici:
4205 00 11	-- Cinghie di trasmissione o di trasporto
4205 00 19	-- altro
4206 00 00	Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini:
ex 4206 00 00	- diversi dai catgut
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici: - altro:
4411 94	-- con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm <sup>3</sup> :
4411 94 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:
ex 4411 94 10	---- con massa volumica inferiore o uguale a 0,35 g/cm <sup>3</sup>
4411 94 90	--- altro:
ex 4411 94 90	---- con massa volumica inferiore o uguale a 0,35 g/cm <sup>3</sup>
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato: - altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm:
4412 31	-- Avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:
4412 31 10	--- di Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obéché, Okoumé, Sapelli, Sipo, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Virola e White Lauan - altro:
4412 94	-- ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata:
4412 94 10	--- Avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere
ex 4412 94 10	---- escluso quello contenente almeno un pannello di particelle
4412 99	-- altro:
4412 99 70	--- altro
4413 00 00	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
4419 00	Articoli di legno per la tavola o per la cucina
4420	Legno intarsiato e legno incrostatato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

Codice NC	Descrizione
4602	Lavori da panierai ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa:
	- di materiali vegetali:
4602 11 00	-- di bambù:
ex 4602 11 00	--- diversi da impagliature per bottiglie o lavori da panierai ottenuti direttamente nella loro forma
4602 12 00	-- di rattan:
ex 4602 12 00	--- diversi da impagliature per bottiglie o lavori da panierai ottenuti direttamente nella loro forma
4602 19	-- altro:
	--- altro:
4602 19 99	---- altro
4602 90 00	- altro
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:
	- altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui a massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:
4802 55	-- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m <sup>2</sup> , in rotoli
	- altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:
4802 61	-- in rotoli
4802 61 15	--- di peso inferiore a 72 g/m <sup>2</sup> e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico
ex 4802 61 15	---- esclusa la carta da supporto per carta carbone
4802 61 80	--- altro
4802 62 00	-- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato
ex 4802 62 00	--- esclusa la carta da supporto per carta carbone
4802 69 00	-- altri
ex 4802 69 00	--- esclusa la carta da supporto per carta carbone
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803:
	- altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 225 g per m <sup>2</sup> :
4804 59	-- altri
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo:
	- Carta di pasta da ondulare detta «fluting»:
4805 11 00	-- Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»
4805 12 00	-- Carta paglia da ondulare
4805 19	-- altri
	- Testliner:
4805 24 00	-- di peso non superiore a 150 g per m <sup>2</sup>
4805 25 00	-- di peso superiore a 150 g per m <sup>2</sup>

Codice NC	Descrizione
4805 30	-- Carta da imballaggio al solfito - altro:
4805 91 00	-- di peso non superiore a 150 g per m <sup>2</sup>
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato:  - Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:
4810 29	-- altro  - Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici:
4810 31 00	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m <sup>2</sup>
4810 32	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m <sup>2</sup>
4810 39 00	-- altro  - altra carta ed altro cartone
4810 92	-- a più strati
4810 99	-- altro
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810:  4811 10 00 - Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto  - Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi)  4811 51 00 -- con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m <sup>2</sup> ex 4811 51 00 --- copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati  4811 59 00 -- altro ex 4811 59 00 --- copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati  4811 90 00 - altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa
4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:  4818 10 - Carta igienica: 4818 10 10 -- di peso non superiore a 25 g per strato e per m <sup>2</sup> 4818 10 90 -- di peso superiore a 25 g per strato e per m <sup>2</sup> 4818 40 - Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili: -- Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili:  4818 40 19 --- altro 4818 50 00 - Indumenti ed accessori di abbigliamento

Codice NC	Descrizione
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:
4823 90	-- altri:
4823 90 85	-- altri
ex 4823 90 85	--- copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati
4908	Decalcomanie di ogni genere
6501 00 00	Campane non formate, né cerchiare, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli
6502 00 00	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiare né guarnite
6504 00 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite
6506	Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:
6506 10	- Copricapo di sicurezza:
6506 10 80	-- di altre materie
	- altro:
6506 91 00	-- di gomma o di materia plastica
6506 99	-- di altre materie
6507 00 00	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)
6603	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602:
6603 20 00	- Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni
6603 90	- altro:
6603 90 10	-- Impugnature e pomi
6703 00 00	Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili
6704	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove
6804	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfinire, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie:
	- altre mole ed oggetti simili:
6804 22	-- di altri abrasivi agglomerati o di ceramica
6805	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)
6808 00 00	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali
6809	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso

Codice NC	Descrizione
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili
6812	Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813:
6812 80	- di crocidolite:
6812 80 10	-- lavorato in fibre; miscela a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio:
ex 6812 80 10	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
6812 80 90	- altro:
ex 6812 80 90	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	-- altro:
6812 91 00	-- Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo
6812 92 00	-- Carta, cartoni e feltri
6812 93 00	-- Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli
6812 99	-- altro:
6812 99 10	--- Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio:
ex 6812 99 10	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
6812 99 90	--- altro:
ex 6812 99 90	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
6813	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrelle), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:
	- non contenenti amianto:
6813 89 00	-- altro:
ex 6813 89 00	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie:
6814 90 00	- altro
6815	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:
6815 20 00	- Lavori di torba
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili):
6902 10 00	- contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ):
ex 6902 10 00	-- blocchi per forni per vetro
6902 20	- contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ), di silice (SiO <sub>2</sub> ) o di una miscela o combinazione di tali prodotti:
6902 20 99	--- altro:
ex 6902 20 99	---- blocchi per forni per vetro

Codice NC	Descrizione
6903	Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, cospelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:
6903 10 00	- contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti
7002	Vetro in biglie (diverse dalle microsfele della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato:
7002 20	- Barre e bacchette - Tubi:
7002 32 00	-- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a $5 \times 10^{-6}$ per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C
7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:
7004 90	- altro vetro:
7004 90 70	-- Vetro detto di «orticoltura»
7006 00	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:
7006 00 90	- altro
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi:
7009 91 00	- altro: -- non incorniciati
7009 92 00	-- incorniciati
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:
7010 20 00	- Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura
7016	Piastrille, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:
7016 90	- altro
7017	Vetriere per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate
7018	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfele di vetro di diametro non superiore a 1 mm:
7018 90	- altro:
7018 90 10	-- Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):
7019 12 00	- Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati: -- Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)
7019 19	-- altro:
7019 19 90	--- di fibre in fiocco - Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti:
7019 32 00	-- Veli:
ex 7019 32 00	--- di larghezza inferiore o uguale a 200 cm

Codice NC	Descrizione
7019 51 00	-- altri tessuti: -- di larghezza inferiore o uguale a 30 cm
7019 90	- altro
7101	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati:
7102 10 00	- non selezionati
	- non industriali:
7102 31 00	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrassati
7102 39 00	-- altro
7103	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
7104	Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:
7104 20 00	- altre, gregge o semplicemente segate o sgrassate
7104 90 00	- altro
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7107 00 00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere:
	- per usi non monetari:
7108 11 00	-- Polveri
7108 13	-- semilavorato:
7108 20 00	- per uso monetario
7109 00 00	Metalli comuni e argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere:
7111 00 00	Metalli comuni, argento e oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
7112	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
7115 90	- altro
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite
7117	Minuterie di fantasia:
	- di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati:
7117 11 00	-- gemelli e bottoni simili
7117 19	-- altro:
	--- senza parti di vetro:
7117 19 91	---- dorate, argentate o platinare

Codice NC	Descrizione
7118	Monete
7213	Vergella o bordone di ferro o di acciai non legati: - altro:
7213 91	-- di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:
7213 91 10	--- del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio: - fusi:
7307 11	-- di ghisa non malleabile:
7307 11 90	--- altro
7307 19	-- altro - altri, di acciai inossidabili:
7307 21 00	-- Flange
7307 22	-- Gomiti, curve e manicotti, filettati:
7307 22 90	--- Gomiti e curve
7307 23	-- Accessori da saldare testa a testa
7307 29	-- altro
7307 29 10	--- filettati
7307 29 90	--- altri - altro:
7307 91 00	-- Flange
7307 92	-- Gomiti, curve e manicotti, filettati:
7307 92 90	--- Gomiti e curve
7307 93	-- Accessori da saldare testa a testa: --- il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm:
7307 93 11	---- Gomiti e curve
7307 93 19	---- altro
7307 93 91	--- il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm: ---- Gomiti e curve
7307 99	-- altro
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiera, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:
7308 30 00	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie
7308 90	- altro:
7308 90 10	-- Dighe, chiuse, porte di cariche o chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali -- altro:
7308 90 59	--- unicamente o principalmente di lamiera: ---- altro

Codice NC	Descrizione
7309 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo: - per materie liquide:
7309 00 30	-- con rivestimento interno o calorifugo -- altri, di capacità:
7309 00 51	--- superiore a 100 000 l
7309 00 59	--- inferiore o uguale a 100 000 l
7309 00 90	- per materie solide
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio: - altre tele metalliche, griglie e reti:
7314 41	-- zincate:
7314 41 90	--- altro
7315	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio: - Catene a maglie articolate e loro parti:
7315 11	-- Catene a rulli:
7315 11 90	--- altro
7315 12 00	-- altre catene
7315 19 00	-- parti
7315 20 00	- Catene antidrucciolevoli - altre catene e catenelle:
7315 82	-- altre catene, a maglie saldate:
7315 82 10	--- di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è inferiore o uguale a 16 mm
7315 89 00	-- altro
7315 90 00	- altre parti
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio: - Rame raffinato:
7403 12 00	-- Barre da filo (Wire-bars)
7403 13 00	-- Billette
7403 19 00	-- altro - Leghe di rame:
7403 22 00	-- a base di rame-stagno (bronzo)
7403 29 00	-- altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)
7405 00 00	Leghe madri di rame
7408	Fili di rame: - di rame raffinato:
7408 11 00	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm

Codice NC	Descrizione
7410	Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto): - senza supporto:
7410 12 00	-- di leghe di rame
7413 00	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità:
7413 00 20	- di rame raffinato:
ex 7413 00 20	-- anche muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili
7413 00 80	- di leghe di rame:
ex 7413 00 80	-- anche muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili
7415	Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame:
7418	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame: - Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:
7418 11 00	-- Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi
7418 19	-- altro
7419	Altri lavori di rame:
7419 10 00	- Catene, catenelle e loro parti
	- altro:
7419 91 00	-- colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati
7419 99	-- altro:
7419 99 10	--- Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame, la cui sezione trasversale non supera 6 mm nella sua più grande dimensione; lamiere o lastre incise e stirate
7419 99 30	--- Molle
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto): - senza supporto:
7607 11	-- semplicemente laminati
7607 19	-- altro:
7607 19 10	--- di spessore inferiore a 0,021 mm
	--- di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:
7607 19 99	---- altro
7607 20	- su supporto:
7607 20 10	-- di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm
	-- di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:
7607 20 99	--- altro
7610	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustre) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:
7610 90	- altro:

Codice NC	Descrizione
7610 90 90	-- altro
8202	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):
8202 20 00	- Lame di seghe a nastro - Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe):
8202 31 00	-- con parte operante di acciaio
8202 39 00	-- altri, comprese le parti - altre lame di seghe:
8202 91 00	-- Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli
8202 99	-- altro: --- con parte operante di acciaio:
8202 99 19	---- per la lavorazione di altre materie
8203	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano:
8203 10 00	- Lime, raspe ed utensili simili
8203 20	- Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili:
8203 20 90	-- altro
8203 30 00	- Cesoie per metalli ed utensili simili
8203 40 00	- Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili
8204	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:
8207 20	- Filiere per trafilare o estrarre i metalli:
8207 20 90	-- con parte operante di altre materie
8210 00 00	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande
8301	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni:
8301 20 00	- Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli
8302	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attacca-panni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:
8302 10 00	- Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle):
ex 8302 10 00	-- non destinate ad aeromobili civili
8302 20 00	- Rotelle:
ex 8302 20 00	-- non destinate ad aeromobili civili -- altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:
8302 42 00	-- altri, per mobili:
ex 8302 42 00	--- non destinate ad aeromobili civili
8302 49 00	-- altro:
ex 8302 49 00	--- non destinate ad aeromobili civili

Codice NC	Descrizione
8302 50 00	- Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili
8302 60 00	- Congegni di chiusura automatica per porte:
ex 8302 60 00	-- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8303 00	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni:
8303 00 10	- Casseforti
8303 00 90	- Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili
8305	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni:
8305 10 00	- Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori
8306	Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni:
	- Statuette ed altri oggetti da ornamento:
8306 29	-- altro
8306 30 00	- Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi
8307	Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori:
8307 90 00	- di altri metalli comuni
8308	Fermagli, montature a fermaglio (senza serratura), fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni
8309	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni:
8309 90	- altro:
8309 90 10	-- Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm
8309 90 90	-- altro:
ex 8309 90 90	--- diverse dalle capsule di alluminio per scatole per alimenti e lattine per bevande
8310 00 00	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405
8311	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:
8311 30 00	- Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:
8415 10	- del tipo a muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati):
8415 10 90	-- del tipo sistemi ad elementi separati
	- altro:
8415 82 00	-- altri, con attrezzatura frigorifera:
ex 8415 82 00	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8415 83 00	-- senza attrezzatura frigorifera:
ex 8415 83 00	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8415 90 00	- Parti:

Codice NC	Descrizione
ex 8415 90 00	-- diverse dalle parti di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415 81, 8415 82 o 8415 83 destinate ad aeromobili civili
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:
8418 10	- Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati:
8418 10 20	-- di capacità superiore a 340 l:
ex 8418 10 20	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8418 10 80	-- altro:
ex 8418 10 80	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8418 99	- Parti: -- altro
8419	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione: - Essiccatori:
8419 32 00	-- per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni
8419 40 00	- Apparecchi di distillazione o di rettificazione
8419 50 00	- Scambiatori di calore:
ex 8419 50 00	-- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8419 89	-- altre macchine, impianti e attrezzature: -- altro:
8419 89 10	--- Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete
8419 89 98	--- altro
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas: - Parti:
8421 91 00	-- di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:
ex 8421 91 00	--- diversi dagli apparecchi della sottovoce 8421 19 94 e dagli idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche della sottovoce 8421 19 99
8421 99 00	-- altro
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:
8424 30	- Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto - altri apparecchi:
8424 81	-- per l'agricoltura o l'orticoltura
8425	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti: - Paranchi:
8425 19	-- altro:
8425 19 20	--- azionati a mano, a catena:
ex 8425 19 20	---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

Codice NC	Descrizione
8425 19 80	--- altro:
ex 8425 19 80	---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8426	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelligru: - Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti:
8426 11 00	-- Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi
8426 20 00	- Gru a torre
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:
8428	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):
8428 10	- Ascensori e montacarichi:
8428 10 20	-- a funzionamento elettrico:
ex 8428 10 20	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8428 10 80	-- altro:
ex 8428 10 80	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve: - altre macchine di sondaggio o di perforazione:
8430 49 00	-- altro
8430 50 00	- altre macchine ed apparecchi, semoventi
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:
8450 20 00	- Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg
8450 90 00	- Parti
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili:
8465 10	- Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni - altro:
8465 91	-- Macchine per segare
8465 92 00	-- Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare
8465 93 00	-- Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare
8465 94 00	-- Macchine per curvare o montare
8465 95 00	-- Foratrici o mortasatrici
8465 96 00	-- Macchine per spaccare, tranciare o svolgere
8465 99	-- altro:
8465 99 90	--- altro
8470	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa:
8470 50 00	- Registratori di cassa

Codice NC	Descrizione
8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:
8474 20	- Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare:
8474 31 00	-- Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare:
8474 31 00	-- Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento
8474 90	- Parti
8476	Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola:
8476 21 00	- Macchine automatiche per la vendita di bevande:
8476 21 00	-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione
8476 90 00	- Parti
8479	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:
8479 50 00	- Robot industriali, non nominati né compresi altrove
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche:
8480 30	- Modelli per forme:
8480 30 90	-- altro
8480 60	- Forme per materie minerali
8480 60	- Forme per gomma o materie plastiche:
8480 71 00	-- per formare ad iniezione o per compressione
8480 79 00	-- altro
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche:
8481 10	- Riduttori di pressione:
8481 20	- Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche:
8481 30	- Valvole di ritegno:
8481 40	- Valvole di troppo pieno o di sicurezza:
8481 80	- altri apparecchi:
8481 80	-- altro:
8481 80 51	--- Valvole di regolazione:
8481 80 51	---- di temperatura
8481 80 81	--- altro:
8481 80 81	---- Rubinetti a sfera e a maschio
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini):
8482 30 00	- Cuscinetti a rulli a botte
8482 50 00	- Cuscinetti a rulli cilindrici
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:

Codice NC	Descrizione
8483 10	- Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle:
8483 10 95	-- altro:
ex 8483 10 95	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8483 20	- Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati:
8483 20 90	-- altro
8483 30	- Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:
	-- Supporti:
8483 30 32	--- per cuscinetti a rotolamento di ogni specie:
ex 8483 30 32	---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8483 30 38	--- altro:
ex 8483 30 38	---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8483 40	- Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia:
	-- Ingranaggi:
8483 40 21	--- con ruote cilindriche:
ex 8483 40 21	---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8483 40 23	--- con ruote coniche o cilindro-coniche:
ex 8483 40 23	---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8483 40 25	--- con vite senza fine:
ex 8483 40 25	---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8483 40 29	--- altro:
ex 8483 40 29	---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
	-- Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità:
8483 40 51	--- Cambi di velocità:
ex 8483 40 51	---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8483 40 59	--- altro:
ex 8483 40 59	---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8483 50	- Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa:
8483 50 20	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio:
ex 8483 50 20	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8483 50 80	-- altro:
ex 8483 50 80	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8483 90	- Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti:
	-- altro:
8483 90 81	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio:
ex 8483 90 81	---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8483 90 89	--- altro:
ex 8483 90 89	---- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

Codice NC	Descrizione
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici:
8484 90 00	- altro:
ex 8484 90 00	-- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
8504 40	- Convertitori statici:
8504 40 30	-- del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità:
ex 8504 40 30	--- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
8505	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:
8505 90	- altri, comprese le parti:
8505 90 10	-- Elettromagneti
8510	Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato:
8510 10 00	- Rasoi
8510 20 00	- Tosatrici
8510 30 00	- Apparecchi per la depilazione
8512	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli:
8512 20 00	- altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva
8512 30	- Apparecchi di segnalazione acustica:
8512 30 10	-- del tipo utilizzato per autoveicoli
8512 90	- Parti
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512
8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545:
8516 29	- Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:
8516 29 10	-- altro:
8517	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:
	- Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo:
8517 11 00	-- Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»
8517 12 00	-- Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo:

Codice NC	Descrizione
ex 8517 12 00	--- per reti cellulari (telefonini cellulari)
8517 18 00	-- altri
	- altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):
8517 61	-- Stazioni fisse
8517 61 00	--- altri
ex 8517 61 00	---- non destinati ad aeromobili civili
8517 62 00	-- Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing
ex 8517 62 00	--- Esclusi gli apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia
8517 70	- Parti:
	-- Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:
8517 70 11	--- Antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia:
ex 8517 70 11	---- non destinate ad aeromobili civili
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:
8521 10	- a nastri magnetici:
8521 10 95	-- altro:
ex 8521 10 95	--- non destinati ad aeromobili civili
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:
	- Supporti magnetici:
8523 21 00	-- Schede munite di una pista magnetica
8523 29	-- altro:
	--- Nastri magnetici; dischi magnetici:
	---- altro:
8523 29 33	----- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione
ex 8523 29 33	----- di larghezza superiore a 6,5 mm
8523 29 39	----- altro:
ex 8523 29 39	----- di larghezza superiore a 6,5 mm
8523 40	- Supporti ottici:
	-- altro:
	--- Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser:
8523 40 25	---- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine
	---- unicamente per la riproduzione del suono:
8523 40 39	----- di diametro superiore a 6,5 cm
	---- altro:
	----- altro:
8523 40 51	----- Dischi digitali versatili (DVD)
8523 40 59	----- altro

Codice NC	Descrizione
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali:
8525 80	- Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali: -- Telecamere:
8525 80 19	--- altro -- Videocamere digitali:
8525 80 99	--- altro
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:
8529 10	- Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti: -- Antenne: --- Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione:
8529 10 39	---- Altre
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530:
8531 10	- Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili:
8531 10 30	-- del tipo utilizzato per edifici
8531 10 95	-- altro:
ex 8531 10 95	--- non destinati ad aeromobili civili
8531 90	- Parti:
8531 90 85	-- altro
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:
8536 90	- altri apparecchi:
8536 90 10	-- Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi
8543	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:
8543 70	- altre macchine ed apparecchi:
8543 70 30	-- Amplificatori d'antenne -- Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura: --- funzionanti con tubi fluorescenti a raggi ultravioletti A:
8543 70 55	---- altro
8543 70 90	-- altro
ex 8543 70 90	--- non destinati ad aeromobili civili
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione: - altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:
8544 42	-- muniti di pezzi di congiunzione:
8544 42 10	--- dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni:
ex 8544 42 10	---- per tensioni inferiori o uguali a 80 V
8544 49	-- altro:
8544 49 20	--- dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V

Codice NC	Descrizione
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:
8703 10	- Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili
8703 90	- altro
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine:
8707 10	- degli autoveicoli della voce 8703:
8707 10 90	-- altro
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):
8711 20	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm <sup>3</sup> ma inferiore o uguale a 250 cm <sup>3</sup> :
8711 30	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm <sup>3</sup> ma inferiore o uguale a 500 cm <sup>3</sup> :
8711 40 00	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm <sup>3</sup> ma inferiore o uguale a 800 cm <sup>3</sup> :
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:
	- altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:
8716 39	-- altro:
	--- altro:
	---- nuovi:
	----- altro:
8716 39 59	----- altro
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:
8901 90	- altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci:
	-- altro:
8901 90 91	--- senza propulsione meccanica
8901 90 99	--- a propulsione meccanica
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:
	- altro:
8903 99	-- altro:
8903 99 10	--- di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg
	--- altro:
8903 99 99	---- di lunghezza superiore a 7,5 m
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:
9001 10	- Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche:
9001 10 90	-- altro

Codice NC	Descrizione
9003	Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti:
	– Montature:
9003 11 00	-- di materie plastiche
9003 19	-- di altre materie:
9003 19 30	--- di metalli comuni
9003 19 90	--- di altre materie
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:
9028 90	– parti ed accessori:
9028 90 90	-- altro
9107 00 00	Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:
9401 10 00	– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei:
ex 9401 10 00	– diversi da quelli foderati in pelle, destinati ad aeromobili civili
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove:
9405 60	– Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:
9405 60 80	-- di altre materie:
ex 9405 60 80	--- non destinate ad aeromobili civili
	– Parti:
9405 99 00	-- altro:
ex 9405 99 00	--- diverso dalle parti degli articoli dei 9405 10 o 9405 60, di metalli comuni destinati ad aeromobili civili
9406 00	Costruzioni prefabbricate:
	– altro:
	-- di ferro o di acciaio:
9406 00 31	--- Serre
9506	Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:
	– Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve:
9506 11	-- Sci:
9506 12 00	-- Attacchi per sci
9506 19 00	-- altro
	– Sci nautici, acquapiani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici:
9506 21 00	-- Tavole a vela
9506 29 00	-- altro
	– Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf:
9506 31 00	-- Bastoni completi
9506 32 00	-- Palle
9506 39	-- altro
9506 40	– Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo

Codice NC	Descrizione
	- Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde:
9506 51 00	-- Racchette da tennis, anche senza corde
9506 59 00	-- altro
	- Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:
9506 61 00	-- Palle da tennis
9506 62	-- gonfiabili:
9506 62 10	--- di cuoio
9506 69	-- altro
9506 70	- Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini:
9506 70 10	-- Pattini da ghiaccio
9506 70 90	-- parti ed accessori
	- altro:
9506 91	-- Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica
9506 99	-- altro
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia:
9507 30 00	- Mulinelli per la pesca
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbizzi di bottoni
9607	Chiusure lampo e loro parti
9607 20	Parti:

ALLEGATO I (b)

**CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ  
di cui all'articolo 21**

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

- a) all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all'80 % del dazio di base;
- b) il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;
- c) il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;
- d) il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;
- e) il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC	Descrizione
2915	<p>Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:</p> <p>– Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:</p>
2915 21 00	-- Acido acetico
2930	<p>Tiocomposti organici:</p>
2930 90	– altro:
2930 90 85	-- altro:
ex 2930 90 85	--- Ditiocarbonati (xantati, xantogenati)
3006	<p>Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo:</p>
3006 10	– Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria:
3006 10 30	-- Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:
ex 3006 10 30	--- Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche, alveolari, esclusi quelli di polimeri di stirene o di polimeri di cloruro di vinile
3208	<p>Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:</p>
3208 20	– base di polimeri acrilici o vinilici
3208 90	– altro:
3208 90 11	--- Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terz-butylimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero
3208 90 19	--- altro:
ex 3208 90 19	<p>---- altro diverso da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— vernici per l'isolamento elettrico a base di poliuretano (PUR) ottenuto da 2,2'-(terz-butylimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 20 % o più di sostanze solide (massimo 36 %);</li> <li>— vernici per l'isolamento elettrico a base di polietere-imide (PEI) ottenuto da copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 20 % o più di sostanze solide (massimo 40 %);</li> <li>— vernici per l'isolamento elettrico a base di poliamidimide (PAI) ottenuto da anidride dell'acido trimetil-di-isocianico, sotto forma di soluzione in N-metilpirrolidone, contenente, in peso, 25 % o più di sostanze solide (massimo 40 %)</li> </ul>
3208 90 91	--- a base di polimeri sintetici
3208 90 99	--- a base di polimeri naturali modificati
3209	<p>Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso:</p>
3304	<p>Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:</p>
3304 99 00	-- altro

Codice NC	Descrizione
3305	Preparazioni per capelli:
3305 10 00	- Shampooings
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:
3306 10 00	- Dentifrici
3306 90 00	- altro
3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:
	- Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:
3307 41 00	-- Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
3401 20	- Saponi presentati in altre forme
3401 30 00	- Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:
3402 20	- Preparazioni condizionate per la vendita al minuto
3402 90	- altro:
3402 90 90	-- Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:
3406 00	Candele, ceri ed articoli simili
3407 00 00	Paste per modelli, anche presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso:
ex 3407 00 00	- diverse dalle preparazioni per uso odontoiatrico
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:
3506 10 00	- prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg
	- altro:
3506 99 00	-- altro
3604	Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:
3604 90 00	- altro

Codice NC	Descrizione
3606	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo:
3606 10 00	- Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm <sup>3</sup>
3606 90	- altro:
3606 90 90	-- altro
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie
3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:
3825 90	- altro:
3825 90 10	-- Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas
3915	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche:
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:
3916 10 00	- di polimeri di etilene
3916 20	- di polimeri di cloruro di vinile:
3916 20 90	-- altro
3916 90	- di altre materie plastiche: -- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:
3916 90 11	--- di poliesteri
3916 90 13	--- di poliammidi
3916 90 15	--- di resine epossidiche
3916 90 19	--- altro -- di prodotti di polimerizzazione di addizione:
3916 90 51	--- di polimeri di propilene
3916 90 59	--- altro
3917	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche: - Tubi rigidi:
3917 21	-- di polimeri di etilene:
3917 21 10	--- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati
3917 21 90	--- altro:
ex 3917 21 90	---- diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili
3917 22	-- di polimeri di propilene:
3917 22 10	--- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati
3917 22 90	--- altro:
ex 3917 22 90	---- diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

Codice NC	Descrizione
3917 23	-- di polimeri di cloruro di vinile:
3917 23 10	--- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati
3917 23 90	--- altro:
ex 3917 23 90	---- diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili
3917 29	-- di altre materie plastiche
	- altri tubi:
3917 32	-- Altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:
	--- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:
3917 32 10	---- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente
	---- di prodotti di polimerizzazione di addizione:
3917 32 31	----- di polimeri di etilene
3917 32 35	----- di polimeri di cloruro di vinile:
ex 3917 32 35	----- diversi da quelli per dializzatore
3917 32 39	----- altro
3917 32 51	----- altro
	--- altro:
3917 32 99	----- altro
3917 33 00	-- Altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:
ex 3917 33 00	--- diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili
3917 39	-- altro
3918	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:
	- Prodotti alveolari:
3921 13	-- di poliuretani
3921 14 00	-- di cellulosa rigenerata
3921 19 00	-- di altre materie plastiche
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:
	- Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:
3923 29	-- di altre materie plastiche
3923 30	- Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili
3923 40	- Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili
3923 50	- Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura
3923 50 10	-- Capsule otturanti o coprituraccioli
3923 90	- altro

Codice NC	Descrizione
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di materie plastiche:
3924 90	– altro
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove:
3925 10 00	– Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri
3925 90	– altro
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:
3926 30 00	– Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili
3926 40 00	– Statuette ed altri oggetti da ornamento
3926 90	– altro:
3926 90 50	-- Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini
	-- altro:
3926 90 92	--- ottenuti da fogli
3926 90 97	--- altro:
ex 3926 90 97	---- altro diverso da: <ul style="list-style-type: none"> <li>— prodotti farmaceutici e per l'igiene (comprese le tettarelle per bébé);</li> <li>— materiale per lenti a contatto</li> </ul>
4003 00 00	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4004 00 00	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli
4009	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi):
	– non rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:
4009 11 00	-- senza accessori
4009 12 00	-- con accessori:
ex 4009 12 00	--- diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili
	– rinforzati solamente con metalli o altrimenti associati solamente a metalli:
4009 21 00	-- senza accessori
4009 22 00	-- con accessori:
ex 4009 22 00	--- diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili
	– rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili:
4009 31 00	-- senza accessori
4009 32 00	-- con accessori:
ex 4009 32 00	--- diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili
	– rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:
4009 41 00	-- senza accessori
4009 42 00	-- con accessori:
ex 4009 42 00	--- diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

Codice NC	Descrizione
4010	<p>Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata:</p> <p>- Nastri trasportatori:</p> <p>4010 12 00 -- rinforzati soltanto di materie tessili</p> <p>4010 19 00 -- altro</p> <p>- Cinghie di trasmissione:</p> <p>4010 31 00 -- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm</p> <p>4010 32 00 -- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm</p> <p>4010 33 00 -- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm</p> <p>4010 34 00 -- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm</p> <p>4010 35 00 -- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm</p> <p>4010 36 00 -- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm</p> <p>4010 39 00 -- altro</p>
4011	<p>Pneumatici nuovi, di gomma:</p> <p>4011 10 00 - dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)</p> <p>4011 20 - dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:</p> <p>4011 20 90 -- con un indice di carico superiore a 121</p> <p>ex 4011 20 90 --- con cerchi di diametro non superiore a 61 cm</p> <p>4011 40 - dei tipi utilizzati per motocicli:</p> <p>4011 50 00 - dei tipi utilizzati per biciclette</p> <p>- altri, a ramponi, a spina di pesce o simili:</p> <p>4011 69 00 -- altro</p> <p>- altro:</p> <p>4011 99 00 -- altro</p>
4013	<p>Camere d'aria, di gomma:</p> <p>4013 10 - dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri:</p> <p>4013 10 90 -- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri</p> <p>4013 20 00 - dei tipi utilizzati per biciclette</p> <p>4013 90 00 - altro</p>
4015	<p>Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoganti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso:</p> <p>- Guanti, mezzoganti e muffole:</p> <p>4015 19 -- altro</p> <p>4015 90 00 - altro</p>

Codice NC	Descrizione
4016	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:
	- altro:
4016 91 00	-- Rivestimenti e tappeti da pavimento
4016 92 00	-- Gomme per cancellare
4016 93 00	-- Giunti:
ex 4016 93 00	--- diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili
4016 95 00	-- altri oggetti gonfiabili
4016 99	-- altro:
4016 99 20	--- Manicotti di dilatazione:
ex 4016 99 20	---- diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili
	--- altro:
	---- per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705:
4016 99 52	----- Pezzi gomma-metallo
4016 99 58	----- altro
	---- altro:
4016 99 91	----- Pezzi gomma-metallo:
ex 4016 99 91	----- diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili
4016 99 99	----- altro:
ex 4016 99 99	----- diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili
4017 00	Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzati; lavori di gomma indurita
4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia
4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria
4304 00 00	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali:
ex 4304 00 00	- articoli di pelliccia artificiale
4410	Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:
	- di legno:
4410 11	-- Pannelli di particelle:
4410 11 10	--- greggi o semplicemente levigati
4410 11 30	--- rivestiti sulle superfici di strati con carta impregnata di melamina
4410 11 50	--- rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica
4410 11 90	--- altro
4410 19 00	-- altro
ex 4410 19 00	--- Esclusi i pannelli detti «waferboard»

Codice NC	Descrizione
4410 90 00	- altro
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:
	- Pannelli di fibre di tipo medio (MDF):
4411 12	-- di spessore inferiore o uguale a 5 mm:
4411 12 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:
ex 4411 12 10	---- con massa volumica superiore a 0,8 g/cm <sup>3</sup>
4411 12 90	--- altro:
ex 4411 12 90	---- con massa volumica superiore a 0,8 g/cm <sup>3</sup>
4411 13	-- di spessore superiore a 5 mm ed inferiore o uguale a 9 mm:
4411 13 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:
ex 4411 13 10	---- con massa volumica superiore a 0,8 g/cm <sup>3</sup>
4411 13 90	--- altro:
ex 4411 13 90	---- con massa volumica superiore a 0,8 g/cm <sup>3</sup>
4411 14	-- di spessore superiore a 9 mm:
4411 14 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:
ex 4411 14 10	---- con massa volumica superiore a 0,8 g/cm <sup>3</sup>
4411 14 90	--- altro:
ex 4411 14 90	---- con massa volumica superiore a 0,8 g/cm <sup>3</sup>
4411 92	-- con massa volumica superiore a 0,8 g/cm <sup>3</sup>
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:
4412 10 00	- di bambù:
ex 4412 10 00	-- Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm:
	- Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm:
4412 32 00	-- altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere:
4412 39 00	-- altro
4414 00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili:
4414 00 10	- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:
4418 40 00	- Casseforme per gettate di calcestruzzo
4418 60 00	- Pali e travi
4418 90	- altro:
4418 90 10	-- di legni lamellari
4418 90 80	-- altro

Codice NC	Descrizione
4421	Altri lavori di legno:
4421 10 00	- Grucce per indumenti
4421 90	- altro:
4421 90 91	-- di pannelli di fibre
4602	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa:
	- di materiali vegetali:
4602 11 00	-- di bambù:
ex 4602 11 00	--- Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma
4602 12 00	-- di rattan:
ex 4602 12 00	--- Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma
4602 19	-- altro:
	--- altro:
4602 19 91	---- Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma
4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspatis, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803:
4808 10 00	- Carta e cartone ondulati, anche perforati
4814	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie
4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:
4818 30 00	- Tovaglie e tovaglioli da tavola
4818 90	- altro
4821	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non:
4821 90	- altro
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:
4823 70	- Articoli foggiate a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta
4907 00	Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili:
4909 00	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni:
4909 00 10	- Cartoline postali stampate o illustrate
4911	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:
	- altro:
4911 91 00	-- Immagini, incisioni e fotografie:

Codice NC	Descrizione
6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:
6401 10	- Calzature con puntale protettivo di metallo: - Altre calzature:
6401 92	-- che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio
6401 99 00	-- altro:
ex 6401 99 00	--- altre, diverse da quelle che coprono la caviglia
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica: - Calzature per lo sport:
6402 12	-- Calzature da sci e calzature per il surf da neve
6402 19 00	-- altro
6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale: - Calzature per lo sport:
6403 12 00	-- Calzature da sci e calzature per il surf da neve
6403 19 00	-- altro
6403 20 00	- Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce - altre calzature, con soles esterne di cuoio naturale:
6403 59	-- altro: --- altro:
6403 59 11	---- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli: ----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm ----- altre, con soles interne di lunghezza:
6403 59 31	----- inferiore a 24 cm ----- uguale o superiore a 24 cm:
6403 59 35	----- per uomo
6403 59 39	----- per donna
6403 59 50	---- Pantofole ed altre calzature da camera ---- altre, con soles interne di lunghezza:
6403 59 91	----- inferiore a 24 cm ----- uguale o superiore a 24 cm:
6403 59 95	----- per uomo
6403 59 99	----- per donna
6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti:

Codice NC	Descrizione
6506	Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:
6506 10	- Copricapo di sicurezza:
6506 10 10	-- di materia plastica
6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili
6603	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602:
6603 90	- altro:
6603 90 90	-- altro
6701 00 00	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce, e dai calami e dagli stelidi piume, lavorati
6801 00 00	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:
6803 00	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69:
6806 20	- Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro:
6806 90 00	- altro
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
6813	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrelle), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:
6813 20 00	- contenenti amianto:
ex 6813 20 00	-- Guarnizioni per freni non destinate ad aeromobili civili
	- non contenenti amianto:
6813 81 00	-- Guarnizioni per freni:
ex 6813 81 00	--- non destinate ad aeromobili civili
6815	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:
	- altri lavori:
6815 91 00	-- contenenti magnesite, dolomite o cromite
6815 99	-- altro:
6815 99 10	--- di materie refrattarie, agglomerati con un legante chimico
6815 99 90	--- altro
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:
6902 90 00	- altro:
ex 6902 90 00	-- diversi da quelli a base di carbonio o zirconio

Codice NC	Descrizione
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia
6906 00 00	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto:
6908 90	- altro:
	-- altro:
	--- altro:
	---- altro:
6908 90 99	----- altro
6909	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica:
	- Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici:
6909 12 00	-- Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs
6909 19 00	-- altro
6909 90 00	- altro
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di porcellana:
6911 90 00	- altro
6912 00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana:
6913	Statuette ed altri oggetti da ornamento
6914	Altri lavori di ceramica:
6914 90	- altro
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro:
	- Vetri temperati:
7007 11	-- di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli
7007 19	-- altro:
7007 19 20	--- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente
7007 19 80	--- altro
	- Vetri formati da fogli aderenti fra loro:
7007 21	-- di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:
7007 21 20	--- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori
7007 21 80	--- altro:
ex 7007 21 80	---- diverse dai parabrezza, non incorniciati, destinati ad aeromobili civili
7007 29 00	-- altro
7008 00	Vetri isolanti a pareti multiple

Codice NC	Descrizione
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi:
7009 10 00	- Specchi retrovisivi per veicoli
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:
7010 90	- altro: -- altro: --- altri, di capacità nominale: ---- di meno di 2,5 l: ----- per prodotti alimentari e bevande: ----- Bottiglie e boccette: ----- di vetro non colorato, di capacità nominale:
7010 90 45	----- 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l ----- di vetro colorato, di capacità nominale:
7010 90 53	----- superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l
7010 90 55	----- 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l
7011	Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili:
7011 90 00	- altro
7014 00 00	Vetriere per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente
7015	Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri:
7015 90 00	- altro
7016	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetriere, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:
7016 10 00	- Cubi, tessere e altre vetriere, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili
7018	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannelo (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsferi di vetro di diametro non superiore a 1 mm:
7018 10	- Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili:
7018 20 00	- Microsferi di vetro di diametro non superiore a 1 mm
7018 90	- altro:
7018 90 90	-- altro
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):
7019 11 00	- Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati: -- Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm - Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti:

Codice NC	Descrizione
7019 39 00	-- altro
7019 40 00	- Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) - altri tessuti:
7019 52 00	-- di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m <sup>2</sup> , aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex
7019 59 00	-- altro
7020 00	Altri lavori di vetro:
7020 00 05	- Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori - altro:
7020 00 10	-- di quarzo o di altra silice, fusi
7020 00 30	-- di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a $5 \times 10^{-6}$ per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C
7020 00 80	-- altro
7117	Minuterie di fantasia:
	- di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati:
7117 19	-- altro:
7117 19 10	--- con parti di vetro --- senza parti di vetro:
7117 19 99	---- altro
7117 90 00	- altro
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti: - altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
7208 39 00	-- di spessore inferiore a 3 mm
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati: - altro:
7216 91	-- ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti
7216 99 00	-- altro
7217	Fili di ferro o di acciai non legati:
7217 10	- non rivestiti, anche lucidati: -- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: --- la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm: ---- altro
7217 10 39	---- altro
7217 20	- zincate: -- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: --- la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm
7217 20 30	--- la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm
7217 20 50	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

Codice NC	Descrizione
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:
7302 40 00	- Stecche (ganasce) e piastre di appoggio
7302 90 00	- altro
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:
7312 10	- Trefoli e cavi:
7312 10 20	-- di acciai inossidabili:
ex 7312 10 20	--- diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili -- altri, la cui sezione trasversale massima è:
7312 10 49	---- inferiori o uguali a 3 mm:
ex 7312 10 49	---- altro: ----- diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili --- superiori a 3 mm:
7312 10 61	----- Trefoli:
ex 7312 10 61	----- non rivestiti: ----- diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili ----- rivestiti:
7312 10 65	----- zincati:
ex 7312 10 65	----- diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili
7312 10 69	----- altro:
ex 7312 10 69	----- diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili
7312 90 00	- altro
ex 7312 90 00	-- diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:
7314 20	- Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm <sup>2</sup> - altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro:
7314 39 00	-- altro
7317 00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chivette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

Codice NC	Descrizione
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate-accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
	- altri apparecchi:
7321 89 00	-- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi:
ex 7321 89 00	--- a combustibili solidi
7322	Radiatori per il riscaldamento centrale «a riscaldamento non elettrico» e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori di aria calda, incl. i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata «a riscaldamento non elettrico» aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:
	- Radiatori e loro parti:
7322 11 00	-- di ghisa
7322 19 00	-- altro
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:
	- altro:
7323 91 00	-- di ghisa, non smaltati
7323 93	-- di acciai inossidabili
7323 94	-- di ferro o acciaio, smaltati:
7323 94 10	--- Oggetti per il servizio della tavola
7323 99	-- altro:
7323 99 10	--- Oggetti per il servizio della tavola
	--- altro:
7323 99 99	---- altro
7324	Oggetti di igiene o da toilette e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:
	- Vasche da bagno:
7324 21 00	-- di ghisa, anche smaltate
7324 90 00	- altre, comprese le parti:
ex 7324 90 00	-- altro diverso da oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili
7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio
7326	Altri lavori di ferro o acciaio
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:
	- Leghe di rame:
7403 21 00	-- a base di rame-zinco (ottone)
7407	Barre e profilati di rame:
	- di leghe di rame:
7407 29	-- altro
7408	Fili di rame:
	- di rame raffinato:
7408 19	-- altro

Codice NC	Descrizione
7408 22 00	- di leghe di rame: -- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
7410	Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto): - senza supporto:
7410 11 00	-- di rame raffinato
7418	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toilette e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame:
7418 20 00	- Oggetti di igiene o da toilette e loro parti
7419	Altri lavori di rame: - altro:
7419 99	-- altro:
7419 99 90	--- altro
7604	Barre e profilati di alluminio: - di leghe di alluminio:
7604 29	-- altro:
7604 29 10	--- Barre
7605	Fili di alluminio: - di alluminio non legato:
7605 19 00	-- altro
7605 21 00	- di leghe di alluminio: -- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm
7605 29 00	-- altro
7608	Tubi di alluminio: - di leghe di alluminio: -- altro:
7608 20 81	--- semplicemente estrusi a caldo:
ex 7608 20 81	---- diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità

Codice NC	Descrizione
7615	Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toilette, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio
7616	Altri lavori di alluminio
8201	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi, di metalli comuni; asce, roncole e simili utensili taglienti, di metalli comuni; forbici per potare di ogni tipo, di metalli comuni; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano, di metalli comuni
8202	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):
8202 10 00	- Seghe
8205	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale:
8206 00 00	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:
	- Utensili di perforazione o di sondaggio:
8207 13 00	-- con parte operante di cermet
8207 19	-- altri, comprese le parti:
8207 19 90	--- altro
8207 30	- Utensili per imbutire, stampare o punzonare
8207 40	- Utensili per maschiare o filettare
8207 50	- Utensili per forare
8207 60	- Utensili per alesare o scanalare
8207 70	- Utensili per fresare
8207 80	- Utensili per tornire
8207 90	- altri utensili intercambiabili:
	-- con parte operante di altre materie:
8207 90 30	--- Lame da cacciavite
8207 90 50	--- Utensili per tagliare ingranaggi
	--- altri, con parte operante:
	---- di cermet:
8207 90 71	----- per la lavorazione dei metalli
8207 90 78	----- altro
	---- di altre materie:
8207 90 91	----- per la lavorazione dei metalli
8207 90 99	----- altro
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici
8209 00	Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet

Codice NC	Descrizione
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame
8211 10 00	- Assortimenti - altro:
8211 91	-- Coltelli da tavola a lama fissa
8211 92 00	-- altri coltelli a lama fissa
8211 93 00	-- Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili
8211 94 00	-- Lame
8212	Rasoi e loro lame (compresi gli sbizzi in nastri)
8213 00 00	Forbici a due branche e loro lame
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:
8215 10	- Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato
8215 20	- altri assortimenti - altro:
8215 99	-- altro
8301	Lucchetti, serrature e catenacci, a chiave, a segreto o elettrici, di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni:
8301 10 00	- Lucchetti
8301 30 00	- Serrature del tipo utilizzato per mobili
8301 40	- altre serrature
8301 50 00	- Fermagli e montature a fermaglio con serratura
8301 60 00	- Parti
8301 70 00	- Chiavi presentate isolatamente
8302	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili, di metalli comuni, per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attacca-panni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:
8302 30 00	- altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli - altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:
8302 41 00	-- per edifici
8305	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni:
8305 20 00	- Punti metallici presentati in barrette
8305 90 00	- altro, comprese le parti
8307	Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori:
8307 10 00	- di ferro o di acciaio:
ex 8307 10 00	-- diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

Codice NC	Descrizione
8309	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni:
8309 10 00	- Tappi a corona
8311	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione:
8311 10	- Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni:
8311 20 00	- Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»:
	- Caldaie a vapore:
8402 11 00	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t
8402 12 00	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t
8402 19	-- altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste:
8402 20 00	- Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»
8403	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore:
8404 10 00	- Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403
8404 20 00	- Condensatori per macchine a vapore
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):
	- Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:
8407 31 00	-- di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm <sup>3</sup>
8407 32	-- di cilindrata superiore a 50 cm <sup>3</sup> ed inferiore o uguale a 250 cm <sup>3</sup> :
8407 33	-- di cilindrata superiore a 250 cm <sup>3</sup> ed inferiore o uguale a 1 000 cm <sup>3</sup> :
8407 33 90	--- altro
8407 34	-- di cilindrata superiore a 1 000 cm <sup>3</sup> :
8407 34 10	--- destinati all'industria del montaggio:
	— dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10;
	— degli autoveicoli della voce 8703;
	— degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm <sup>3</sup> ;
	— degli autoveicoli della voce 8705
ex 8407 34 10	---- diversi dagli autoveicoli della voce 8703
	--- altro:
	---- nuovi, di cilindrata:
8407 34 91	----- inferiori o uguali a 1 500 cm <sup>3</sup>
8407 34 99	----- superiori a 1 500 cm <sup>3</sup>
8407 90	- altri motori

Codice NC	Descrizione
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):
8408 20	- Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:
	-- altro:
	--- per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza:
8408 20 31	---- inferiore o uguale a 50 kW
8408 20 35	---- superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW
	--- per altri veicoli del capitolo 87, di potenza:
8408 20 51	---- inferiore o uguale a 50 kW
8408 20 55	---- superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:
ex 8408 20 55	----- diversi da quelli per l'industria del montaggio
8408 90	- altri motori
	-- altro:
	--- nuovi, di potenza:
8408 90 41	---- inferiore o uguale a 15 kW:
ex 8408 90 41	----- non destinati ad aeromobili civili
8408 90 43	---- superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW:
ex 8408 90 43	----- non destinati ad aeromobili civili
8408 90 45	---- superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW:
ex 8408 90 45	----- non destinati ad aeromobili civili
8408 90 47	---- superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:
ex 8408 90 47	----- non destinati ad aeromobili civili
8412	Altri motori e macchine motrici:
	- Motori idraulici:
8412 21	-- a movimento rettilineo (cilindri):
8412 21 20	--- Sistemi idraulici:
ex 8412 21 20	---- non destinati ad aeromobili civili
8412 21 80	--- altro:
ex 8412 21 80	---- non destinati ad aeromobili civili
8412 29	-- altro:
8412 29 20	--- Sistemi idraulici:
ex 8412 29 20	---- non destinati ad aeromobili civili
	--- altro:
8412 29 81	---- Motori oleoidraulici:
ex 8412 29 81	----- non destinati ad aeromobili civili
8412 29 89	---- altro:
ex 8412 29 89	----- non destinati ad aeromobili civili
	- Motori pneumatici:
8412 31 00	-- a movimento rettilineo (cilindri):

Codice NC	Descrizione
ex 8412 31 00	--- non destinati ad aeromobili civili
8412 39 00	-- altro:
ex 8412 39 00	--- non destinati ad aeromobili civili
8412 80	- altro:
8412 80 10	-- Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori
8412 80 80	-- altro:
ex 8412 80 80	--- non destinate ad aeromobili civili
8412 90	- Parti:
8412 90 20	-- di propulsori a reazione diversi dai turboreattori:
ex 8412 90 20	--- non destinati ad aeromobili civili
8412 90 40	-- di motori idraulici:
ex 8412 90 40	--- non destinati ad aeromobili civili
8412 90 80	-- altro:
ex 8412 90 80	--- non destinati ad aeromobili civili
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi: - Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo:
8413 11 00	-- Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse
8413 19 00	-- altro:
ex 8413 19 00	--- non destinati ad aeromobili civili
8413 20 00	- Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19:
ex 8413 20 00	-- non destinate ad aeromobili civili
8413 30	- Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:
8413 30 80	-- altro:
ex 8413 30 80	--- non destinate ad aeromobili civili
8413 40 00	- Pompe per calcestruzzo
8413 50	- altre pompe volumetriche alternative:
8413 50 20	-- Aggregati idraulici:
ex 8413 50 20	--- non destinati ad aeromobili civili
8413 50 40	-- Pompe dosatrici:
ex 8413 50 40	--- non destinate ad aeromobili civili
	-- altro:
	--- Pompe a pistoni:
8413 50 61	---- Pompe oleoidrauliche:
ex 8413 50 61	----- non destinate ad aeromobili civili
8413 50 69	---- altro:
ex 8413 50 69	----- diverse dalle pompe a pistone membrana di capacità superiore a 15 l/s e non destinate ad aeromobili civili

Codice NC	Descrizione
8413 50 80	--- altro:
ex 8413 50 80	---- non destinati ad aeromobili civili
8413 60	- altre pompe volumetriche rotative:
8413 60 20	-- Aggregati idraulici:
ex 8413 60 20	--- non destinati ad aeromobili civili
	-- altro:
	--- Pompe ad ingranaggi:
8413 60 31	---- Pompe oleoidrauliche:
ex 8413 60 31	----- non destinate ad aeromobili civili
8413 60 39	---- altro:
ex 8413 60 39	----- non destinate ad aeromobili civili
	--- Pompe a segmenti oscillanti:
8413 60 61	---- Pompe oleoidrauliche:
ex 8413 60 61	----- non destinate ad aeromobili civili
8413 60 69	---- altro:
ex 8413 60 69	----- non destinate ad aeromobili civili
8413 60 70	--- Pompe a vite elicoidali:
ex 8413 60 70	---- non destinate ad aeromobili civili
8413 60 80	--- altro:
ex 8413 60 80	---- non destinate ad aeromobili civili
8413 70	- altre pompe centrifughe:
	-- Pompe sommerse:
8413 70 21	--- monocellulari
8413 70 29	--- multicellulari
8413 70 30	-- Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda
	-- altre, con bocca di mandata di diametro:
8413 70 35	--- inferiore o uguale a 15 mm:
ex 8413 70 35	---- non destinate ad aeromobili civili
	--- superiore a 15 mm:
8413 70 45	---- Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali:
ex 8413 70 45	----- non destinate ad aeromobili civili
	---- Pompe radiali:
	----- monocellulari:
	----- a flusso semplice:
8413 70 51	----- monoblocco:
ex 8413 70 51	----- non destinate ad aeromobili civili
8413 70 59	----- altro:
ex 8413 70 59	----- non destinate ad aeromobili civili

Codice NC	Descrizione
8413 70 65	----- a flussi multipli:
ex 8413 70 65	----- non destinate ad aeromobili civili
8413 70 75	----- multicellulari:
ex 8413 70 75	----- non destinate ad aeromobili civili
	---- altre pompe centrifughe:
8413 70 81	----- monocellulari:
ex 8413 70 81	----- non destinate ad aeromobili civili
8413 70 89	----- multicellulari:
ex 8413 70 89	----- non destinate ad aeromobili civili
	- altre pompe; elevatori per liquidi:
8413 81 00	-- Pompe:
ex 8413 81 00	--- non destinate ad aeromobili civili
8413 82 00	-- Elevatori per liquidi
	- Parti:
8413 91 00	-- di pompe:
ex 8413 91 00	--- non destinate ad aeromobili civili
8413 92 00	-- di elevatori per liquidi
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti:
8414 30	- Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi:
8414 30 20	-- di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW:
ex 8414 30 20	--- non destinati ad aeromobili civili
	-- di potenza superiore a 0,4 kW:
8414 30 89	--- altro:
ex 8414 30 89	---- non destinati ad aeromobili civili
8414 40	- Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili
	- Ventilatori:
8414 51 00	-- Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W:
ex 8414 51 00	--- non destinati ad aeromobili civili
8414 59	-- altro:
8414 59 20	--- assiali:
ex 8414 59 20	---- non destinati ad aeromobili civili
8414 59 40	--- centrifughi:
ex 8414 59 40	---- non destinati ad aeromobili civili
8414 59 80	--- altro:
ex 8414 59 80	---- non destinati ad aeromobili civili
8414 60 00	- Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm
8414 80	- altro:

Codice NC	Descrizione
	-- Turbocompressori:
8414 80 11	--- monocellulari:
ex 8414 80 11	---- non destinati ad aeromobili civili
8414 80 19	--- multicellulari:
ex 8414 80 19	---- non destinati ad aeromobili civili
	-- Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione:
	--- inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora:
8414 80 22	---- inferiore o uguale a 60 m <sup>3</sup>
ex 8414 80 22	----- non destinati ad aeromobili civili
8414 80 28	---- superiore a 60 m <sup>3</sup>
ex 8414 80 28	----- non destinati ad aeromobili civili
	--- superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora:
8414 80 51	---- inferiore o uguale a 120 m <sup>3</sup>
ex 8414 80 51	----- non destinati ad aeromobili civili
8414 80 59	---- superiore a 120 m <sup>3</sup>
ex 8414 80 59	----- non destinati ad aeromobili civili
	-- Compressori volumetrici rotativi:
8414 80 73	--- a un albero:
ex 8414 80 73	---- non destinati ad aeromobili civili
	--- a più alberi:
8414 80 75	---- a vite:
ex 8414 80 75	----- non destinati ad aeromobili civili
8414 80 78	---- altro:
ex 8414 80 78	----- non destinati ad aeromobili civili
8414 80 80	-- altro:
ex 8414 80 80	--- non destinati ad aeromobili civili
8416	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:
8416 10	- Bruciatori a combustibili liquidi
8416 30 00	- Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici:
8417 20	- Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria
8417 80	- altro:
8417 80 20	-- Forni a tunnel e a muffole per la cottura di prodotti ceramici
8417 80 80	-- altro
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:
	- Frigoriferi per uso domestico:

Codice NC	Descrizione
8418 21	-- a compressione:
8418 21 10	--- di capacità superiore a 340 l:
	--- altro:
	---- altri, di capacità:
8418 21 91	----- inferiore o uguale a 250 l
8418 21 99	----- superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l
8418 29 00	-- altro
ex 8418 29 00	--- esclusi quelli ad assorbimento, elettrici
8418 30	- Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:
8418 30 20	-- di capacità inferiore o uguale a 400 l:
ex 8418 30 20	--- non destinati ad aeromobili civili
8418 30 80	-- di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l:
ex 8418 30 80	--- non destinati ad aeromobili civili
8418 40	- Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l:
8418 40 20	-- di capacità inferiore o uguale a 250 l:
ex 8418 40 20	--- non destinati ad aeromobili civili
8418 40 80	-- di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l:
ex 8418 40 80	--- non destinati ad aeromobili civili
8418 50	- altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo:
	-- Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati):
8418 50 19	--- altro
	-- altri mobili frigoriferi:
8418 50 91	--- Congelatori-conservatori, diversi da quelli delle sottovoci 8418 30 e 8418 40
8418 50 99	--- altro
	- altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore:
8418 61 00	-- pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:
ex 8418 61 00	--- non destinate ad aeromobili civili
8418 69 00	-- altro:
ex 8418 69 00	--- diverse dalle pompe di calore e da quelle destinate ad aeromobili civili
	- Parti:
8418 91 00	-- Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo
8419	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:
	- Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:
8419 11 00	-- a riscaldamento immediato, a gas
8419 19 00	-- altro

Codice NC	Descrizione
	- Essiccatori:
8419 31 00	-- per prodotti agricoli
8419 39	-- altro
	- altre macchine, impianti e attrezzature:
8419 81	-- per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti:
8419 81 20	--- Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde:
ex 8419 81 20	---- non destinati ad aeromobili civili
8419 81 80	--- altro:
ex 8419 81 80	---- non destinati ad aeromobili civili
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:
	- Apparecchi per filtrare o depurare i gas:
8421 39	-- altro:
8421 39 20	--- Apparecchi per filtrare o depurare l'aria:
ex 8421 39 20	---- non destinati ad aeromobili civili
	--- Apparecchi per filtrare o depurare altri gas:
8421 39 40	---- mediante processo umido:
ex 8421 39 40	----- non destinati ad aeromobili civili
8421 39 90	---- altro:
ex 8421 39 90	----- non destinati ad aeromobili civili
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:
	- Lavastoviglie:
8422 11 00	-- di tipo familiare
8422 19 00	-- altro
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:
8423 10	- Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo:
8423 30 00	- Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici
	- altri apparecchi e strumenti per pesare:
8423 81	-- di portata inferiore o uguale a 30 kg
8423 82	-- di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg
8423 89 00	-- altro
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:
8424 10	- Estintori, anche carichi:
8424 10 20	-- di peso inferiore o uguale a 21 kg:

Codice NC	Descrizione
ex 8424 10 20	--- non destinati ad aeromobili civili
8424 10 80	-- altro:
ex 8424 10 80	--- non destinati ad aeromobili civili
8425	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:
	- altri verricelli; argani:
8425 31 00	-- a motore elettrico:
ex 8425 31 00	--- non destinati ad aeromobili civili
8425 39	-- altro:
8425 39 30	--- a motore con accensione a scintilla o per compressione:
ex 8425 39 30	---- non destinati ad aeromobili civili
8425 39 90	--- altro:
ex 8425 39 90	---- non destinati ad aeromobili civili
	- Binde e martinetti:
8425 41 00	-- Sollevatori fissi di vetture per autorimesse
8425 42 00	-- altre binde e martinetti, idraulici:
ex 8425 42 00	--- non destinati ad aeromobili civili
8425 49 00	-- altro:
ex 8425 49 00	--- non destinati ad aeromobili civili
8426	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelligrù:
	- altre macchine ed apparecchi, semoventi:
8426 41 00	-- su pneumatici
8426 49 00	-- altro
	- altre macchine ed apparecchi:
8426 91	-- costruiti per essere montati su un veicolo stradale
8426 99 00	-- altro
ex 8426 99 00	--- non destinati ad aeromobili civili
8428	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):
8428 20	- Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici:
8428 20 30	-- costruiti per essere portati su trattori agricoli
	-- altri:
8428 20 91	--- per prodotti alla rinfusa
8428 20 98	--- altri
ex 8428 20 98	---- non destinati ad aeromobili civili
	- altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:
8428 33 00	-- altri, a nastro o a cinghia:
ex 8428 33 00	--- non destinati ad aeromobili civili
8428 39	-- altro:

Codice NC	Descrizione
8428 39 20	--- Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli:
ex 8428 39 20	---- non destinati ad aeromobili civili
8428 39 90	--- altro:
ex 8428 39 90	---- non destinati ad aeromobili civili
8428 90	- altre macchine ed apparecchi:
8428 90 30	-- Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre
	-- altro:
	--- Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura:
8428 90 71	---- costruiti per essere portati su trattori agricoli
8428 90 79	---- altro
	--- altro:
8428 90 91	---- Spalatrici e ammassatrici meccaniche
8428 90 95	---- altro:
ex 8428 90 95	----- altre diverse da ingabbiatori di vagoncini, carrelli-trasbordatori, scaricatori e ribaltatori di vagoni, vagoncini ecc. ed impianti simili di movimentazione di materiale circolante su rotaie
8429	Apripista «bulldozers, angledozers», livellatrici, ruspe spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatori-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:
	- Apripista (bulldozers, angledozers):
8429 11 00	-- su cingoli:
ex 8429 11 00	--- di potenza superiore a 250 kW
8429 19 00	-- altro
8429 40	- Compattatori e rulli compressori
	- Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatori-spalatrici:
8429 51	-- Caricatori e caricatori-spalatrici, a caricamento frontale:
	--- altro:
8429 51 91	---- Caricatori a cingoli
8429 51 99	---- altro
8429 52	-- Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°
8429 59 00	-- altro
8433	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437:
	- Tosatrici da prato:
8433 11	-- a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale
8433 19	-- altro
8433 20	- Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore
8433 30	- altre macchine ed apparecchi da fienagione
8433 40	- Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccogliatrici
	- altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura:

Codice NC	Descrizione
8433 51 00	-- Mietitrici-trebbiatrici
8433 52 00	-- altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura
8433 53	-- Macchine per la raccolta di radici o tuberi:
8433 53 30	--- Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole
8433 59	-- altro:
	--- Falciatrinciacaricatrici:
8433 59 11	---- semoventi
8433 59 19	---- altro
8433 60 00	- Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli
8435	Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili:
8435 10 00	- Macchine ed apparecchi
8436	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura
8437	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria:
8437 10 00	- Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi
8437 80 00	- altre macchine ed apparecchi
8438	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:
	- Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:
8450 11	-- Macchine completamente automatiche:
8450 11 90	--- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg
8450 12 00	-- altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato
8450 19 00	-- altro
8451	Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti:
	- Macchine per asciugare:
8451 21	-- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg
8451 29 00	-- altro
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma:
8456 10 00	- operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni:
ex 8456 10 00	-- diverse da quelle utilizzate nella produzione di dischi (wafers) o dispositivi a semiconduttore
8456 20 00	- operanti con ultrasuoni
8456 30	- operanti per elettroerosione

Codice NC	Descrizione
8456 90 00	– altro
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo:
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458:
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461
8461	Macchine per piallare, limare, sbazzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncane ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate:
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia:
8463 10	– Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili:
8463 10 90	-- altro
8463 20 00	– Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura
8463 30 00	– Macchine per la lavorazione dei metalli in fili
8463 90 00	– altro
8468	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale:
8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:
	– Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare:
8474 32 00	-- Macchine per mescolare le materie minerali al bitume
8474 39	-- altro
8474 80	– altre macchine ed apparecchi
8479	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:
	– altre macchine ed apparecchi meccanici:
8479 82 00	-- per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare
8479 89	-- altro:
8479 89 60	--- Apparecchiature di lubrificazione centralizzata
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche:
8481 80	– altri apparecchi: -- Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria:

Codice NC	Descrizione
8481 80 11	--- Mescolatori, mitigatori
8481 80 19	--- altro
	-- Valvole per termosifoni di impianti centralizzati:
8481 80 31	--- Valvole termostatiche
8481 80 39	--- altro
8481 80 40	-- Valvole per pneumatici e camere d'aria
	-- altro:
	--- Valvole di regolazione:
8481 80 59	---- altro
	--- altro:
	---- Valvole a saracinesca:
8481 80 61	----- di ghisa
8481 80 63	----- di acciaio
8481 80 69	----- altro
	---- Valvole a globo:
8481 80 71	----- di ghisa
8481 80 73	----- di acciaio
8481 80 79	----- altro
8481 80 85	---- Valvole a farfalla
8481 80 87	---- Valvole a membrana
8481 90 00	- Parti
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini):
8482 10	- Cuscinetti a sfere:
8482 10 90	-- altro
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:
8483 10	- Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle:
	-- Manovelle ed alberi a gomito:
8483 10 21	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio:
ex 8483 10 21	---- non destinati ad aeromobili civili
8483 10 25	--- di acciaio fucinato:
ex 8483 10 25	---- non destinati ad aeromobili civili
8483 10 29	--- altro:
ex 8483 10 29	---- non destinati ad aeromobili civili
8483 10 50	-- Alberi articolati:
ex 8483 10 50	--- non destinati ad aeromobili civili
8483 30	- Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:

Codice NC	Descrizione
8483 30 80	-- Cuscinetti:
ex 8483 30 80	--- non destinati ad aeromobili civili
8483 40	- Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia:
8483 40 30	-- Alberi filettati a sfere o a rulli:
ex 8483 40 30	--- non destinati ad aeromobili civili
8483 40 90	-- altro:
ex 8483 40 90	--- non destinati ad aeromobili civili
8483 60	- Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:
8483 60 20	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio:
ex 8483 60 20	--- non destinati ad aeromobili civili
8483 60 80	-- altro:
ex 8483 60 80	--- non destinati ad aeromobili civili
8486	Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 c) del presente capitolo; parti ed accessori:
8486 30	- Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto:
8486 30 30	-- Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:
8501 10	- Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W
8501 20 00	- Motori universali di potenza superiore a 37,5 W:
ex 8501 20 00	-- diversi da quelli di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili
	- altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:
8501 31 00	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W:
ex 8501 31 00	--- diversi dai motori di potenza superiore a 735 W e generatori, destinati ad aeromobili civili
8501 32	-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:
8501 32 20	--- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW:
ex 8501 32 20	---- non destinati ad aeromobili civili
8501 32 80	--- di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW:
ex 8501 32 80	---- non destinati ad aeromobili civili
8501 33 00	-- di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:
ex 8501 33 00	--- diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, generatori, destinati ad aeromobili civili
8501 34	-- di potenza superiore a 375 kW:
8501 34 50	--- Motori di trazione
	--- altri, di potenza:
8501 34 92	---- superiore a 375 kW ma inferiore o uguale a 750 kW:
ex 8501 34 92	----- diversi dai generatori destinati ad aeromobili civili
8501 34 98	---- superiore a 750 kW:

Codice NC	Descrizione
ex 8501 34 98	----- diversi dai generatori destinati ad aeromobili civili
	- altri motori a corrente alternata, polifase:
8501 53	-- di potenza superiore a 75 kW:
	--- altri, di potenza:
8501 53 94	---- superiore a 375 kW ma inferiore o uguale a 750 kW
8501 53 99	---- superiore a 750 kW
	- Generatori a corrente alternata (alternatori):
8501 62 00	-- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA
ex 8501 62 00	--- non destinati ad aeromobili civili
8501 63 00	-- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:
ex 8501 63 00	--- non destinati ad aeromobili civili
8501 64 00	-- di potenza superiore a 750 kVA:
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici:
	- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):
8502 11	-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:
8502 11 20	--- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:
ex 8502 11 20	---- non destinati ad aeromobili civili
8502 11 80	--- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA:
ex 8502 11 80	---- non destinati ad aeromobili civili
8502 12 00	-- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:
ex 8502 12 00	--- non destinati ad aeromobili civili
8502 13	-- di potenza superiore a 375 kVA:
8502 13 20	--- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:
ex 8502 13 20	---- non destinati ad aeromobili civili
8502 13 40	--- di potenza superiore a 750 kVA ed inferiore o uguale a 2 000 kVA:
ex 8502 13 40	---- non destinati ad aeromobili civili
8502 13 80	--- di potenza superiore a 2 000 kVA:
ex 8502 13 80	---- non destinati ad aeromobili civili
8502 20	- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):
8502 20 20	-- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:
ex 8502 20 20	--- non destinati ad aeromobili civili
8502 20 40	-- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:
ex 8502 20 40	--- non destinati ad aeromobili civili
8502 20 60	-- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:

Codice NC	Descrizione
ex 8502 20 60	--- non destinati ad aeromobili civili
8502 20 80	-- di potenza superiore a 750 kVA:
ex 8502 20 80	--- non destinati ad aeromobili civili
	- altri gruppi elettrogeni:
8502 39	-- altro:
8502 39 20	--- Turbogeneratori:
ex 8502 39 20	---- non destinati ad aeromobili civili
8502 39 80	--- altro:
ex 8502 39 80	---- non destinati ad aeromobili civili
8502 40 00	- Convertitori rotanti elettrici:
ex 8502 40 00	-- non destinati ad aeromobili civili
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
8504 10	- Ballast per lampade o tubi a scarica:
8504 10 20	-- Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore:
ex 8504 10 20	--- non destinate ad aeromobili civili
8504 10 80	-- altro:
ex 8504 10 80	--- non destinate ad aeromobili civili
	- altri trasformatori:
8504 31	-- di potenza inferiore o uguale a 1 kVA:
	--- Trasformatori di misura:
8504 31 21	---- per tensioni:
ex 8504 31 21	----- non destinati ad aeromobili civili
8504 31 29	---- altro:
ex 8504 31 29	----- non destinati ad aeromobili civili
8504 31 80	--- altro:
ex 8504 31 80	---- non destinati ad aeromobili civili
8504 34 00	-- di potenza superiore a 500 kVA
8504 40	- Convertitori statici:
	-- altro:
8504 40 40	--- Raddrizzatori con semiconduttore policristallino:
ex 8504 40 40	---- non destinati ad aeromobili civili
	--- altro:
	---- altro:
	----- Ondulatori:
8504 40 84	----- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA
ex 8504 40 84	----- non destinati ad aeromobili civili
8504 50	- altre bobine di reattanza e di autoinduzione:
8504 50 95	-- altro:
ex 8504 50 95	--- non destinate ad aeromobili civili

Codice NC	Descrizione
8505	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:
8505 20 00	- accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici
8505 90	- altre, comprese le parti:
8505 90 30	-- dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione
8505 90 90	-- parti
8506	Pile e batterie di pile elettriche:
8506 10	- al diossido di manganese: -- alcaline:
8506 10 11	--- Pile cilindriche
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:
8507 10	- al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone: -- di peso inferiore o uguale a 5 kg:
8507 10 41	--- funzionanti con elettrolite liquido:
ex 8507 10 41	---- non destinati ad aeromobili civili
8507 10 49	--- altro:
ex 8507 10 49	---- non destinati ad aeromobili civili -- di peso superiore a 5 kg:
8507 10 92	--- funzionanti con elettrolite liquido:
ex 8507 10 92	---- non destinati ad aeromobili civili
8507 10 98	--- altro:
ex 8507 10 98	---- non destinati ad aeromobili civili
8507 20	- altri accumulatori al piombo: -- Accumulatori di trazione:
8507 20 41	--- funzionanti con elettrolite liquido:
ex 8507 20 41	---- non destinati ad aeromobili civili
8507 20 49	--- altro:
ex 8507 20 49	---- non destinati ad aeromobili civili -- altro:
8507 20 92	--- funzionanti con elettrolite liquido:
ex 8507 20 92	---- non destinati ad aeromobili civili
8507 20 98	--- altro:
ex 8507 20 98	---- non destinati ad aeromobili civili
8507 30	- al nichel-cadmio:
8507 30 20	-- ermeticamente chiusi:
ex 8507 30 20	--- non destinati ad aeromobili civili
	-- altro:

Codice NC	Descrizione
8507 30 81	--- Accumulatori di trazione:
ex 8507 30 81	---- non destinati ad aeromobili civili
8507 30 89	--- altro:
ex 8507 30 89	---- non destinati ad aeromobili civili
8507 40 00	- al nichel-ferro:
ex 8507 40 00	-- non destinati ad aeromobili civili
8507 80	- altri accumulatori:
8507 80 20	-- Accumulatori a idruri di nichel:
ex 8507 80 20	--- non destinati ad aeromobili civili
8507 80 30	-- Accumulatori al litio-ion:
ex 8507 80 30	--- non destinati ad aeromobili civili
8507 80 80	-- altro:
ex 8507 80 80	--- non destinati ad aeromobili civili
8507 90	- Parti:
8507 90 20	-- Piastre di accumulatori:
ex 8507 90 20	--- non destinate ad aeromobili civili
8507 90 30	-- Separatori:
ex 8507 90 30	--- non destinati ad aeromobili civili
8507 90 90	-- altro:
ex 8507 90 90	--- non destinati ad aeromobili civili
8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche
8514 10	- Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto):
8514 20	- Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche:
8514 40 00	- altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche
8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545
8516 60	- altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti:
8516 60 10	-- Cucine
8516 80	- Resistenze scaldanti:
8516 80 20	-- accoppiate ad un supporto di materia isolante:
ex 8516 80 20	--- diverse da quelle accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina, destinate ad aeromobili civili
8516 80 80	-- altro:
ex 8516 80 80	--- diverse da quelle accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina, destinate ad aeromobili civili
8516 90 00	- Parti

Codice NC	Descrizione
8517	<p>Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:</p> <p>- altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):</p> <p>8517 62 00 -- Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing:</p> <p>ex 8517 62 00 --- Apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia</p>
8518	<p>Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:</p> <p>- Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche:</p> <p>8518 21 00 -- Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica:</p> <p>ex 8518 21 00 --- non destinati ad aeromobili civili</p> <p>8518 22 00 -- Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica:</p> <p>ex 8518 22 00 --- non destinati ad aeromobili civili</p> <p>8518 29 -- altro:</p> <p>8518 29 95 --- altro:</p> <p>ex 8518 29 95 ---- non destinati ad aeromobili civili</p>
8525	<p>Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali:</p> <p>8525 60 00 - Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente</p> <p>ex 8525 60 00 -- non destinati ad aeromobili civili</p>
8528	<p>Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:</p> <p>- Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:</p> <p>8528 72 -- altri, a colori:</p> <p>--- altro:</p> <p>---- con tubo immagini incorporato:</p> <p>----- con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo:</p> <p>8528 72 35 ----- superiore al 52 cm ed inferiore o uguale al 72 cm</p>
8535	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V:</p> <p>8535 10 00 - Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili</p> <p>- Interruttori automatici:</p> <p>8535 21 00 -- per una tensione inferiore a 72,5 kV</p> <p>8535 29 00 -- altro</p>

Codice NC	Descrizione
8535 30	- Sezionatori ed interruttori:
8535 90 00	- altro
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:
8536 10	- Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili
8536 20	- Interruttori automatici
8536 30	- altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici
	- Portalampade, spine e prese di corrente:
8536 61	-- Portalampade
8536 70	- Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche
8536 90	- altri apparecchi:
8536 90 01	-- Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche
8536 90 85	-- altro
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:
8539 10 00	- Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»:
ex 8539 10 00	-- non destinati ad aeromobili civili
	- Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:
8539 32	-- Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico
8539 39 00	-- altro
	- Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:
8539 41 00	-- lampade ad arco
8539 49	-- altro:
8539 49 10	--- a raggi ultravioletti
8539 90	- Parti:
8539 90 10	-- Zoccoli
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539:
8540 20	- Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo:
8540 20 80	-- altro
8540 40 00	- Tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm
8540 50 00	- Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie
8540 60 00	- altri tubi catodici
	- Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carci-notron), esclusi i tubi comandati mediante griglia:

Codice NC	Descrizione
8540 71 00	-- Magnetron
8540 72 00	-- Clistron
8540 79 00	-- altro - altre lampade, tubi e valvole:
8540 81 00	-- Tubi per ricezione e tubi per amplificazione
8540 89 00	-- altro
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:  - Fili per avvolgimenti:
8544 11	-- di rame
8544 19	-- altro
8544 70 00	- Cavi di fibre ottiche
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia
8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie:
8606 10 00	- Carri cisterna e simili
8606 30 00	- Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606 10  - altro:
8606 91	-- coperti e chiusi:
8606 91 80	--- altro:
ex 8606 91 80	---- Carri isotermitici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606 10
8606 99 00	-- altro
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):
8701 20	- Trattori stradali per semirimorchi:
8701 20 10	-- nuovi
8701 90	- altro:  -- Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:  --- nuovi, di potenza del motore:
8701 90 35	---- superiore a 75 kW ma inferiore o uguale a 90 kW
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:  - altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:
8703 21	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm <sup>3</sup> :
8703 21 10	--- nuovi:
ex 8703 21 10	---- nella prima fase di smontaggio
8703 22	-- di cilindrata superiore a 1 000 cm <sup>3</sup> ed inferiore o uguale a 1 500 cm <sup>3</sup> :

Codice NC	Descrizione
8703 22 10	--- nuovi:
ex 8703 22 10	---- nella prima fase di smontaggio
ex 8703 22 10	---- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
8703 22 90	--- usati
8703 23	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm <sup>3</sup> ed inferiore o uguale a 3 000 cm <sup>3</sup> :
	--- nuovi:
8703 23 11	---- Campers e motorcaravans
8703 23 19	---- altro:
ex 8703 23 19	----- nella prima fase di smontaggio
ex 8703 23 19	----- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
8703 23 90	--- usati
8703 24	-- di cilindrata superiore a 3 000 cm <sup>3</sup> :
8703 24 10	--- nuovi:
ex 8703 24 10	---- nella prima fase di smontaggio
	- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):
8703 31	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm <sup>3</sup> :
8703 31 10	--- nuovi:
ex 8703 31 10	---- nella prima fase di smontaggio
8703 31 90	--- usati
8703 32	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm <sup>3</sup> ed inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> :
	--- nuovi:
8703 32 11	---- Campers e motorcaravans
8703 32 19	---- altro:
ex 8703 32 19	----- nella prima fase di smontaggio
ex 8703 32 19	----- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
8703 32 90	--- usati
8703 33	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm <sup>3</sup> :
	--- nuovi:
8703 33 11	---- Campers e motorcaravans
8703 33 19	---- altro:
ex 8703 33 19	----- nella prima fase di smontaggio
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci:
	- altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):
8704 21	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:
8704 21 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> )

Codice NC	Descrizione
	--- altro:
	---- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm <sup>3</sup> :
8704 21 31	----- nuovi:
ex 8704 21 31	----- nella prima fase di smontaggio
	---- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm <sup>3</sup> :
8704 21 91	----- nuovi:
ex 8704 21 91	----- nella prima fase di smontaggio
8704 22	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t:
8704 22 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> )
	--- altro:
8704 22 91	---- nuovi:
ex 8704 22 91	----- nella prima fase di smontaggio
8704 23	-- di peso a pieno carico superiore a 20 t:
8704 23 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> )
	--- altro:
8704 23 91	---- nuovi:
ex 8704 23 91	----- nella prima fase di smontaggio
	- altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:
8704 31	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:
8704 31 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> )
	--- altro:
	---- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm <sup>3</sup> :
8704 31 31	----- nuovi:
ex 8704 31 31	----- nella prima fase di smontaggio
	---- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm <sup>3</sup> :
8704 31 91	----- nuovi:
ex 8704 31 91	----- nella prima fase di smontaggio
8704 32	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t:
8704 32 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> )
	--- altro:
8704 32 91	---- nuovi:
ex 8704 32 91	----- nella prima fase di smontaggio
8706 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore:
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine:
8707 10	- degli autoveicoli della voce 8703:
8707 10 10	-- destinate all'industria del montaggio
8710 00 00	Carri da combattimento e autoblindate, anche armati; loro parti

Codice NC	Descrizione
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):
8711 10 00	– con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm <sup>3</sup>
8711 50 00	– con motore a pistone alternativo, di cilindrata superiore a 800 cm <sup>3</sup>
8711 90 00	– altro
8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713: – di motocicli (compresi i ciclomotori):
8714 11 00	-- Selle
8714 19 00	-- altro
	– altro:
8714 91	-- Telai e forcelle, e loro parti
8714 92	-- Cerchioni e raggi
8714 93	-- Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere:
8714 94	-- Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti
8714 95 00	-- Selle
8714 96	-- Pedali e pedaliere, e loro parti
8714 99	-- altro
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:
8716 10	– Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte
8716 20 00	– Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli – altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:
8716 31 00	-- Cisterne
8716 39	-- altro:
8716 39 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> ) --- altro:
	---- nuovi:
8716 39 30	----- Semirimorchi ----- altro:
8716 39 51	----- con un asse
8716 39 80	---- usati
8716 40 00	– altri rimorchi e semirimorchi
8716 80 00	– altri veicoli
8716 90	– Parti
9003	Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti: – Montature:
9003 19	-- di altre materie:
9003 19 10	--- di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Codice NC	Descrizione
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili:
9004 10	- Occhiali da sole
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:
9028 10 00	- Contatori di gas
9028 20 00	- Contatori di liquidi
9028 30	- Contatori di elettricità
9028 90	- parti ed accessori:
9028 90 10	-- di contatori elettrici
9101	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
9102	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101
9103	Svegli e pendolette, con movimento di orologi tascabili:
9105	Altri orologi
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:
9401 20 00	- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli
9401 30	- Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:
9401 30 10	-- imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini
9401 80 00	- altri mobili per sedersi
9401 90	- Parti:
9401 90 10	-- di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
9401 90 80	-- altro:
9401 90 80	--- altro
9403	Altri mobili e loro parti:
9403 10	- Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici
9403 20	- altri mobili di metallo:
9403 20 20	-- Letti:
ex 9403 20 20	--- non destinati ad aeromobili civili
9403 20 80	-- altro:
ex 9403 20 80	--- non destinati ad aeromobili civili
9403 70 00	- Mobili di materie plastiche:
ex 9403 70 00	-- non destinati ad aeromobili civili
	- Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili:
9403 81 00	-- di bambù o rattan
9403 89 00	-- altro
9403 90	- Parti:
9403 90 10	-- di metallo

Codice NC	Descrizione
9404	Sommier; oggetti lettereschi ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:
9404 10 00	- Sommier - Materassi:
9404 21	-- di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti
9404 30 00	- Sacchi a pelo
9404 90	- altro
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove:
9405 10	- Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche: -- di materie plastiche:
9405 10 21	--- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza
9405 10 28	--- altro:
ex 9405 10 28	---- non destinati ad aeromobili civili
9405 10 30	-- di ceramica
9405 10 50	-- di vetro -- di altre materie:
9405 10 91	--- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza
9405 10 98	--- altro:
ex 9405 10 98	---- non destinati ad aeromobili civili
9405 20	- Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici
9405 30 00	- Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale
9405 40	- altri apparecchi elettrici per l'illuminazione:
9405 50 00	- Apparecchi per l'illuminazione non elettrici
9405 60	- Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:
9405 60 20	-- di materie plastiche:
ex 9405 60 20	--- non destinate ad aeromobili civili
9405 91	- Parti: -- di vetro --- Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori):
9405 92 00	-- di materie plastiche:
ex 9405 92 00	--- diverse dalle parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60, destinati ad aeromobili civili
9406 00	Costruzioni prefabbricate: - altro:
9406 00 38	-- di ferro o di acciaio: --- altro
9406 00 80	-- di altre materie

Codice NC	Descrizione
9503 00	Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:
9503 00 10	- Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole
ex 9503 00 10	-- Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili - Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani, parti e accessori
9503 00 21	-- Bambole
9503 00 29	-- parti ed accessori
9503 00 30	- Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti, anche animati, da montare - altri assortimenti e giocattoli da costruzione:
9503 00 35	-- di materie plastiche
9503 00 39	-- di altre materie:
ex 9503 00 39	--- non di legno - Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:
9503 00 41	-- imbottiti
9503 00 49	-- altro:
ex 9503 00 49	--- non di legno
9503 00 55	- Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli - Puzzle:
9503 00 69	-- altro
9503 00 70	- altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie - altri giocattoli e modelli, a motore:
9503 00 75	-- di materie plastiche
9503 00 79	-- di altre materie - altro:
9503 00 81	-- Armi giocattolo
9503 00 85	-- Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo -- altro:
9503 00 95	--- di materie plastiche
9503 00 99	--- altro
9504	Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling):
9504 10 00	- Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione
9504 20	- Bigliardi di ogni tipo e loro accessori, di ogni specie:
9504 20 90	-- altro
9504 30	- Altri giochi a monete, a banconote, a carta bancaria, a gettoni o altri mezzi di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings)
9504 40 00	- Carte da giuoco
9504 90	- altro

Codice NC	Descrizione
9505	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia:
9507 10 00	- Canne da pesca
9507 20	- Ami, anche montati su alamatori
9507 90 00	- altro
9508	Giostre, altalene, padiglioni da tiro e altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:  - Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi:  -- Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere  -- altro  - Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici:  -- Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici  - Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere:  - altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli
9605 00 00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti
9607	Chiusure lampo e loro parti:  - Chiusure lampo:  -- con dentini di metalli comuni  -- altro
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609
9610 00 00	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate
9611 00 00	Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:  - Nastri inchiostatori
9613	Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini
9614 00	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti
9615	Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti
9616	Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta

Codice NC	Descrizione
9617 00	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermitici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)
9701	Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manufatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»)
9702 00 00	Incisioni, stampe e litografie, originali
9703 00 00	Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia
9704 00 00	Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati o non oblitterati, diversi dagli articoli della voce 4907
9705 00 00	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico
9706 00 00	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età

## ALLEGATO I (c)

**CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ  
di cui all'articolo 21**

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

- all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all'85 % del dazio di base;
- il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;
- il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 55 % del dazio di base;
- il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;
- il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;
- il 1° gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC	Descrizione
3006	Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo: – altro:
3006 92 00	-- Rifiuti farmaceutici
3303 00	Profumi ed acque da toilette
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:
3304 10 00	– Prodotti per il trucco delle labbra
3304 20 00	– Prodotti per il trucco degli occhi
3304 30 00	– Preparazioni per manicure o pedicure
	– altro:
3304 91 00	-- Ciprie, comprese le polveri compatte

Codice NC	Descrizione
3305	Preparazioni per capelli
3305 20 00	– Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti
3305 30 00	– Lacche per capelli
3305 90	– altro
3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toiletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:
3307 10 00	– Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba
3307 20 00	– Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore
3307 30 00	– Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno
3307 49 00	– Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:
3307 90 00	-- altro
3307 90 00	– altro
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:
3401 11 00	– Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
3401 19 00	-- da toiletta (compresi quelli ad uso medicinale)
3401 19 00	-- altro
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:
3402 90	– altro:
3402 90 10	-- Preparazioni tensioattive:
ex 3402 90 10	--- diverse da quelle per la flottazione di minerali (agenti schiumogeni)
3604	Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:
3604 10 00	– Articoli per fuochi d'artificio
3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:
3825 10 00	– Rifiuti urbani
3825 20 00	– Fanghi di depurazione
3825 30 00	– Rifiuti clinici
3825 41 00	– Residui di solventi organici:
3825 41 00	-- alogenati
3825 49 00	-- altro
3825 50 00	– Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo
3825 50 00	– altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse:
3825 61 00	-- contenenti principalmente costituenti organici
3825 69 00	-- altro
3825 90	– altro:
3825 90	– altro:
3825 90	– altro:

Codice NC	Descrizione
3825 90 90	-- altro
3922	Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:
3923 10 00	- Scatole, casse, casellari e oggetti simili
	- Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:
3923 21 00	-- di polimeri di etilene
3923 50	- Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura:
3923 50 90	-- altro
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:
3924 10 00	- Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove:
3925 20 00	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie
3925 30 00	- Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:
3926 10 00	- Oggetti per l'ufficio e per la scuola
3926 20 00	- Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguantoni e muffole)
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:
	- Pneumatici rigenerati:
4012 11 00	-- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)
4012 12 00	-- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
4012 13 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli aerei:
ex 4012 13 00	--- non destinati ad aeromobili civili
4012 19 00	-- altro
4012 20 00	- Pneumatici usati:
ex 4012 20 00	-- non destinati ad aeromobili civili
4012 90	- altro:
4013	Camere d'aria, di gomma:
4013 10	- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri:
4013 10 10	-- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa)
4016	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:
	- altro:
4016 94 00	-- Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

Codice NC	Descrizione
4205 00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti:
4205 00 90	- altro
4414 00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili:
4414 00 90	- di altri legni
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4417 00 00	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:
4418 10	- Finestre, portefinestre e loro intelaiature e stipiti
4418 20	- Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie
4421	Altri lavori di legno:
4421 90	- altro:
4421 90 98	-- altro
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:
4818 20	- Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani
4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili
4820	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone
4821	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non
4821 10	- stampate
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:
	- Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:
4823 61 00	-- di bambù
4823 69	-- altro
4823 90	- altro:
4823 90 40	-- Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici
4823 90 85	-- altro
4909 00	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni:
4909 00 90	- altro

Codice NC	Descrizione
4910 00 00	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare
4911	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:
4911 10	- Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili
	- altro:
4911 99 00	-- altro:
ex 4911 99 00	--- diversi dagli elementi ottici variabili (ologrammi)
6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:
	- Altre calzature:
6401 99 00	-- altro:
ex 6401 99 00	--- che ricoprono il ginocchio
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:
6402 20 00	- Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli
	- Altre calzature:
6402 91	-- che ricoprono la caviglia
6402 99	-- altro
6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:
6403 40 00	- altre calzature, con puntale protettivo di metallo
	- altre calzature, con soles esterne di cuoio naturale:
6403 51	-- che ricoprono la caviglia
6403 59	-- altro:
6403 59 05	--- Calzature con suola principale di legno, senza suola interna
	- Altre calzature:
6403 91	-- che ricoprono la caviglia
6403 99	-- altro
6405	Altre calzature
6702	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69
6806 10 00	- Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli
6901 00 00	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:
6902 10 00	- contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ):
ex 6902 10 00	-- diversi dai blocchi per forni per vetro
6902 20	- contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ), di silice (SiO <sub>2</sub> ) o di una miscela o combinazione di tali prodotti

Codice NC	Descrizione
6902 20 10	-- contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO <sub>2</sub> )
	-- altri:
6902 20 91	--- contenenti, in peso, più del 7 % ma meno del 45 % di allumina (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ).
6902 20 99	--- altri
ex 6902 20 99	---- esclusi i blocchi per forni per vetro
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto:
6908 10	- Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm
6908 90	- altro:
	-- di terracotta comune:
6908 90 11	--- Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»
	--- altre, il cui più grande spessore è:
6908 90 21	---- inferiore o uguale a 15 mm
6908 90 29	---- superiore a 15 mm
	-- altro:
6908 90 31	--- Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»
	--- altro:
6908 90 51	---- di superficie non superiore a 90 cm <sup>2</sup>
	---- altro:
6908 90 91	----- di grès
6908 90 93	----- di maiolica o di terraglia
6910	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana:
6911 10 00	- Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina
6914	Altri lavori di ceramica:
6914 10 00	- di porcellana
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:
7010 90	- altro:
7010 90 10	-- Barattoli per sterilizzare
	-- altro:
7010 90 21	--- ottenuti a partire da un tubo di vetro
	--- altri, di capacità nominale:
7010 90 31	---- uguale o superiore a 2,5 l
	---- di meno di 2,5 l:
	----- per prodotti alimentari e bevande:
	----- Bottiglie e boccette:
	----- di vetro non colorato, di capacità nominale:

Codice NC	Descrizione
7010 90 41	----- uguale o superiore a 1 l
7010 90 43	----- superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l
7010 90 47	----- di meno di 0,15 l
	----- di vetro colorato, di capacità nominale:
7010 90 51	----- uguale o superiore a 1 l
7010 90 57	----- di meno di 0,15 l
	----- altri, di capacità nominale:
7010 90 61	----- uguale o superiore a 0,25 l
7010 90 67	----- di meno di 0,25 l
	----- per altri prodotti:
7010 90 91	----- di vetro non colorato
7010 90 99	----- di vetro colorato
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018
7020 00	Altri lavori di vetro: - Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermitici, con intercapedine isolante sottovuoto:
7020 00 07	-- non finite
7020 00 08	-- finite
7113	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:
7208 10 00	- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo:
ex 7208 10 00	-- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati:
7208 25 00	-- di spessore di 4,75 mm o più
7208 26 00	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 27 00	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
7208 36 00	-- di spessore superiore a 10 mm
7208 37 00	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 38 00	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 40 00	- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
7208 51	-- di spessore superiore a 10 mm:
	--- di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza:
7208 51 98	---- inferiore a 2 050 mm
7208 52	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:
	--- altri, di larghezza:
7208 52 99	---- inferiore a 2 050 mm

Codice NC	Descrizione
7208 53	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:
7208 53 90	--- altro
7208 54 00	-- di spessore inferiore a 3 mm
7208 90	- altro:
7208 90 20	-- forati:
ex 7208 90 20	--- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio
7208 90 80	-- altro:
ex 7208 90 80	--- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti: - arrotolati, semplicemente laminati a freddo:
7209 15 00	-- di spessore di 3 mm o più
7209 16	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:
7209 16 90	--- altro:
ex 7209 16 90	---- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio
7209 17	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:
7209 17 90	--- altro:
ex 7209 17 90	---- altro diverso da: — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio; — di larghezza pari a 1 500 mm o più; oppure — di larghezza pari a 1 350 mm o più ma non superiore a 1 500 mm e di spessore pari a 0,6 mm o più ma non superiore a 0,7 mm
7209 18	-- di spessore inferiore a 0,5 mm: --- altro:
7209 18 91	---- di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm:
ex 7209 18 91	----- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio
7209 18 99	---- di spessore inferiore a 0,35 mm:
ex 7209 18 99	----- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio - non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:
7209 26	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:
7209 26 90	--- altro
7209 27	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:
7209 27 90	--- altro:
ex 7209 27 90	---- altro diverso da: — di larghezza uguale a 1 500 mm o più; oppure — di larghezza pari a 1 350 mm o più ma non superiore a 1 500 mm e di spessore pari a 0,6 mm o più ma non superiore a 0,7 mm
7209 90	- altro:
7209 90 20	-- forati:
ex 7209 90 20	--- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio
7209 90 80	-- altro:

Codice NC	Descrizione
ex 7209 90 80	--- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:
	- stagnati:
7210 11 00	-- di spessore di 0,5 mm o più
7210 12	-- di spessore inferiore a 0,5 mm:
7210 12 20	--- Latta:
ex 7210 12 20	---- di spessore di 0,2 mm o più
7210 12 80	--- altro
7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:
7210 90	- altro:
7210 90 40	-- stagnati e stampati
7210 90 80	-- altro
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:
	- semplicemente laminati a caldo:
7211 14 00	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211 19 00	-- altro
	- semplicemente laminati a freddo:
7211 23	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
	--- altro:
7211 23 30	---- di spessore di 0,35 mm o più
7211 29 00	-- altro
7211 90	- altro:
7211 90 20	-- forati:
ex 7211 90 20	--- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio
7211 90 80	-- altro:
ex 7211 90 80	--- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:
7212 10	- stagnati:
7212 10 90	-- altro
7212 40	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati:
	- Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:
7216 61	-- ottenuti da prodotti laminati piatti
7216 69 00	-- altro
7217	Fili di ferro o di acciai non legati:
7217 10	- non rivestiti, anche lucidati:
	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
7217 10 10	--- la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

Codice NC	Descrizione
	--- la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm:
7217 10 31	---- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione
7217 10 50	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio
7217 20	- zincate:
	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
7217 20 10	--- la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm
7217 30	- rivestiti di altri metalli comuni:
	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
7217 30 41	--- ramati
7217 90	- altro:
7217 90 20	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
7217 90 50	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:
	- tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:
7306 11	-- saldati, di acciai inossidabili:
7306 11 10	--- saldati longitudinalmente:
ex 7306 11 10	---- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm
7306 19	-- altro:
	--- saldati longitudinalmente:
7306 19 11	---- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm
7306 30	- altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:
	-- altro:
	--- altri, con diametro esterno:
	---- inferiore o uguale a 168,3 mm:
7306 30 77	----- altro:
ex 7306 30 77	----- diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili
	- altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare:
7306 61	-- di sezione quadrata o rettangolare:
	--- aventi parete di spessore inferiore a 2 mm:
7306 61 19	---- altro:
ex 7306 61 19	----- diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili
	--- aventi parete di spessore superiore a 2 mm:
7306 61 99	---- altro:
ex 7306 61 99	----- diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili
7306 69	-- di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare:
7306 69 90	--- altro:

Codice NC	Descrizione
ex 7306 69 90	---- diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:
7312 10	- Trefoli e cavi:
	-- altri, la cui sezione trasversale massima è:
	--- superiore a 3 mm:
	---- Cavi, compresi i cavi chiusi:
	----- non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è:
7312 10 81	----- superiore al 3 mm ed inferiore o uguale al 12 mm:
ex 7312 10 81	----- diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili
7312 10 83	----- superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm:
ex 7312 10 83	----- diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili
7312 10 85	----- superiore al 24 mm ed inferiore o uguale al 48 mm:
ex 7312 10 85	----- diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili
7312 10 89	----- superiore a 48 mm:
ex 7312 10 89	----- diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili
7312 10 98	----- altro:
ex 7312 10 98	----- diversi da quelli muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:
	- Apparecchi di cottura e scaldapiatti:
7321 11	-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:
7321 12 00	-- a combustibili liquidi
7321 19 00	-- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi:
ex 7321 19 00	--- a combustibili solidi
	- altri apparecchi:
7321 81	-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:
7321 82	-- a combustibili liquidi:
7321 90 00	- Parti
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:
7323 10 00	- Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi
	- altro:
7323 92 00	-- di ghisa smaltati
7323 94	-- di ferro o acciaio, smaltati:
7323 94 90	--- altro
7323 99	-- altro:
	--- altro:
7323 99 91	---- dipinti o verniciati

Codice NC	Descrizione
7324	Oggetti di igiene o da toilette e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:
7324 10 00	- Acquai e lavabi di acciai inossidabili:
ex 7324 10 00	-- non destinati ad aeromobili civili
	- Vasche da bagno:
7324 29 00	-- altro
7407	Barre e profilati di rame:
7407 10 00	- di rame raffinato
	- di leghe di rame:
7407 21	-- a base di rame-zinco (ottone)
7408	Fili di rame:
	- di leghe di rame:
7408 21 00	-- a base di rame-zinco (ottone)
7408 29 00	-- altro
7409	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
7411	Tubi di rame
7412	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame:
7604	Barre e profilati di alluminio
7604 10	- di alluminio non legato
	- di leghe di alluminio:
7604 21 00	-- Profilati cavi
7604 29	-- altro:
7604 29 90	--- Profilati
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:
	- di forma quadrata o rettangolare:
7606 11	-- di alluminio non legato:
7606 12	-- di leghe di alluminio:
7606 12 10	--- Nastri di alluminio per tende veneziane
	--- altro:
7606 12 50	---- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
	---- altri, di spessore:
7606 12 93	----- uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm
7606 12 99	----- uguale o superiore a 6 mm
	- altro:
7606 91 00	-- di alluminio non legato
7606 92 00	-- di leghe di alluminio
7608	Tubi di alluminio:
7608 10 00	- di alluminio non legato:
ex 7608 10 00	-- diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili
7608 20	- di leghe di alluminio:

Codice NC	Descrizione
7608 20 20	-- saldati:
ex 7608 20 20	--- diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili
	-- altro:
7608 20 89	--- altro:
ex 7608 20 89	--- diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili
7610	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
7610 10 00	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie
7610 90	- altro:
7610 90 10	-- Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:
	- altro:
8215 91 00	-- argentati, dorati o platinati
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):
	- Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:
8407 34	-- di cilindrata superiore a 1 000 cm <sup>3</sup> :
	--- altro:
8407 34 30	---- usati
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):
8408 10	- Motori per la propulsione di navi:
	-- usati:
8408 10 19	--- altro
8408 90	- altri motori:
	-- altro:
8408 90 27	--- usati:
ex 8408 90 27	---- non destinati ad aeromobili civili
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:
	- altro:
8415 81 00	-- con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili):
ex 8415 81 00	--- non destinate ad aeromobili civili
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:
8418 50	- altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo:
	-- Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati):
8418 50 11	--- per prodotti congelati

Codice NC	Descrizione
8432	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi:
8432 10	- Aratri:
	- Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici:
8432 21 00	-- Erpici a dischi (polverizzatori)
8432 29	-- altro:
8432 30	- Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici:
8432 40	- Spanditori di letame e distributori di concimi:
8432 80 00	- altre macchine ed apparecchi
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:
	- Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:
8450 11	-- Macchine completamente automatiche:
	--- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg:
8450 11 11	---- a caricamento frontale
8450 11 19	---- a caricamento dall'alto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:
8501 40	- altri motori a corrente alternata, monofase:
8501 40 20	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W:
ex 8501 40 20	--- diversi dai motori di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili
8501 40 80	-- di potenza superiore a 750 W:
ex 8501 40 80	--- diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili
	- altri motori a corrente alternata, polifase:
8501 51 00	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W:
ex 8501 51 00	--- diversi dai motori di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili
8501 52	-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:
8501 52 20	--- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW:
ex 8501 52 20	---- non destinati ad aeromobili civili
8501 52 30	--- di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW:
ex 8501 52 30	---- non destinati ad aeromobili civili
8501 52 90	--- di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW:
ex 8501 52 90	---- non destinati ad aeromobili civili
8501 53	-- di potenza superiore a 75 kW:
8501 53 50	--- Motori di trazione
	--- altri, di potenza:
8501 53 81	---- superiore a 75 kW ma inferiore o uguale a 375 kW:
ex 8501 53 81	----- non destinati ad aeromobili civili
	- Generatori a corrente alternata (alternatori):
8501 61	-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:
8501 61 20	--- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:
ex 8501 61 20	---- non destinati ad aeromobili civili
8501 61 80	--- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA:

Codice NC	Descrizione
ex 8501 61 80	---- non destinati ad aeromobili civili
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: - Trasformatore con dielettrico liquido:
8504 21 00	-- di potenza inferiore o uguale a 650 kVA:
8504 22	-- di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA:
8504 22 10	--- di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA
8504 22 90	--- di potenza superiore a 1 600 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA
8504 23 00	-- di potenza superiore a 10 000 kVA - altri trasformatori:
8504 32	-- di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA:
8504 32 20	--- Trasformatori di misura:
ex 8504 32 20	---- non destinati ad aeromobili civili
8504 32 80	--- altro:
ex 8504 32 80	---- non destinati ad aeromobili civili
8504 33 00	-- di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA:
ex 8504 33 00	--- non destinati ad aeromobili civili
8504 40	- Convertitori statici: -- altro: --- altro:
8504 40 55	---- Caricatori di accumulatori:
ex 8504 40 55	----- non destinati ad aeromobili civili ----- altro:
8504 40 81	----- Raddrizzatori:
ex 8504 40 81	----- non destinati ad aeromobili civili ----- Ondulatori:
8504 40 88	----- di potenza superiore a 7,5 kVA:
ex 8504 40 88	----- non destinati ad aeromobili civili
8504 40 90	----- altro:
ex 8504 40 90	----- non destinati ad aeromobili civili
8508	Aspirapolvere: - a motore elettrico incorporato:
8508 11 00	-- di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l
8508 19 00	-- altro
8508 70 00	- Parti
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508:
8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545:
8516 10	- Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici

Codice NC	Descrizione
	- Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:
8516 21 00	-- Radiatori ad accumulazione
8516 29	-- altro:
8516 29 50	--- Radiatori per convezione
	--- altro:
8516 29 91	---- con ventilatore incorporato
8516 29 99	---- altro
	- Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani:
8516 31	-- Asciugacapelli:
8516 32 00	-- altri apparecchi per parrucchiere
8516 33 00	-- Apparecchi per asciugare le mani
8516 40	- Ferri da stiro elettrici
8516 50 00	- Forni a microonde
8516 60	- altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti:
	-- Fornelli (comprese le piastre di cottura):
8516 60 51	--- da fissare
8516 60 59	--- altro
8516 60 70	-- Griglie e girarrosti
8516 60 80	-- Forni da fissare
8516 60 90	-- altro
	- altri apparecchi elettrotermici
8516 71 00	-- Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè
8516 72 00	-- Tostapane
8516 79	-- altro
8517	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:
	- altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):
8517 69	-- altro:
	--- Apparecchi riceventi per la radiotelefonica o la radiotelegrafia:
8517 69 39	---- altro:
ex 8517 69 39	----- non destinati ad aeromobili civili
8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:
8518 10	- Microfoni e loro supporti:
8518 10 95	-- altro:
ex 8518 10 95	--- non destinati ad aeromobili civili

Codice NC	Descrizione
8518 30	- cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante:
8518 30 95	-- altro:
ex 8518 30 95	--- non destinati ad aeromobili civili
8518 40	- Amplificatori elettrici a bassa frequenza:
8518 40 30	-- utilizzati in telefonia o per la misura:
ex 8518 40 30	--- non destinati ad aeromobili civili
	-- altro:
8518 40 81	--- aventi un solo canale:
ex 8518 40 81	---- non destinati ad aeromobili civili
8518 40 89	--- altro:
ex 8518 40 89	---- non destinati ad aeromobili civili
8518 90 00	- Parti
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:
8521 90 00	- altro
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali:
8525 50 00	- Apparecchi trasmettenti
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:
	- Monitor con tubo catodico:
8528 49	-- altro:
	- altri monitor:
8528 59	-- altro:
	- Proiettori:
8528 69	-- altro:
	- Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:
8528 71	-- non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video:
8528 72	-- altri, a colori:
8528 72 10	--- Teleproiettori
8528 72 20	--- Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica
	--- altro:
	---- con tubo immagini incorporato:
	----- con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo:
8528 72 31	----- inferiore o uguale a 42 cm
8528 72 33	----- superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm
8528 72 39	----- superiore a 72 cm
	----- altro:

Codice NC	Descrizione
	----- con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe, con la diagonale dello schermo:
8528 72 51	----- inferiore o uguale a 75 cm
8528 72 59	----- superiore a 75 cm
8528 72 75	----- con parametri di scanning superiori a 625 righe
	---- altro:
8528 72 91	----- con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5
8528 72 99	----- altro
8528 73 00	-- altri, in bianco e nero o in altre monocromie
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:
8529 10	- Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti: -- Antenne: --- Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione:
8529 10 31	---- per ricezione via satellite
8529 10 39	---- altro
8529 10 65	--- Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate:
ex 8529 10 65	---- non destinate ad aeromobili civili
8529 10 69	--- altro:
ex 8529 10 69	---- non destinate ad aeromobili civili
8529 10 80	-- Filtri e separatori di antenne:
ex 8529 10 80	--- non destinati ad aeromobili civili
8529 10 95	-- altro:
ex 8529 10 95	--- non destinati ad aeromobili civili
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco: - altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:
8539 21	-- alogeni, al tungsteno
8539 22	-- altre, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V
8539 29	-- altro
	- Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti
8539 31	-- fluorescenti, a catodo caldo
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:
8544 20 00	- Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali - altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:
8544 42	-- muniti di pezzi di congiunzione:
8544 42 90	--- altro
8544 49	-- altro:
	--- altro:
8544 49 91	---- Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm
	---- altro:

Codice NC	Descrizione
8544 49 93	----- per tensioni inferiori o uguali a 80 V
8544 49 95	----- per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V
8544 49 99	----- per una tensione di 1 000 V
8544 60	-altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):
8701 10 00	- Motocoltivatori
8701 20	- Trattori stradali per semirimorchi:
8701 20 90	-- usati
8701 30	- Trattori a cingoli:
8701 30 90	-- altro
8701 90	- altro:
	-- Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:
	--- nuovi, di potenza del motore:
8701 90 11	---- inferiore o uguale a 18 kW
8701 90 20	---- superiore a 18 kW ma inferiore o uguale a 37 kW
8701 90 25	---- superiore a 37 kW ma inferiore o uguale a 59 kW
8701 90 31	---- superiore a 59 kW ma inferiore o uguale a 75 kW
8701 90 50	--- usati
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:
8702 10	- azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):
8702 90	- altro:
	-- azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:
	--- di cilindrata superiore a 2 800 cm <sup>3</sup> :
8702 90 11	---- nuovi
8702 90 19	---- usati
	--- di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm <sup>3</sup> :
8702 90 31	---- nuovi
8702 90 39	---- usati
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:
	- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:
8703 21	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm <sup>3</sup> :
8703 21 10	--- nuovi:
ex 8703 21 10	---- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
8703 21 90	--- usati
8703 24	-- di cilindrata superiore a 3 000 cm <sup>3</sup> :
8703 24 10	--- nuovi:
ex 8703 24 10	---- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
8703 24 90	--- usati

Codice NC	Descrizione
	- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):
8703 31	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm <sup>3</sup> :
8703 31 10	--- nuovi:
ex 8703 31 10	---- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
8703 31 90	--- usati
8703 33	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm <sup>3</sup> :
	--- nuovi:
8703 33 19	---- altro:
ex 8703 33 19	----- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
8703 33 90	--- usati
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci:
	- altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):
8704 21	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:
	--- altro:
	---- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm <sup>3</sup> :
8704 21 31	----- nuovi:
ex 8704 21 31	----- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
8704 21 39	----- usati
	---- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm <sup>3</sup> :
8704 21 91	----- nuovi:
ex 8704 21 91	----- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
8704 21 99	----- usati
8704 22	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t:
	--- altro:
8704 22 91	---- nuovi:
ex 8704 22 91	---- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
8704 22 99	---- usati
8704 23	-- di peso a pieno carico superiore a 20 t:
	--- altro:
8704 23 91	---- nuovi:
ex 8704 23 91	---- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
8704 23 99	---- usati
	- altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:
8704 31	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:
	--- altro:
	---- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm <sup>3</sup> :
8704 31 31	----- nuovi:
ex 8704 31 31	----- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

Codice NC	Descrizione
8704 31 39	----- usati ----- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm <sup>3</sup> :
8704 31 91	----- nuovi:
ex 8704 31 91	----- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
8704 31 99	----- usati
8704 32	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t: --- altro:
8704 32 91	----- nuovi:
ex 8704 32 91	----- diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio
8704 32 99	----- usati
8704 90 00	- altro
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche):
8705 30 00	- Autopompe antincendio
8705 40 00	- Autocarri betoniere
8712 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore:
9301	Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche
9302 00 00	Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304
9303	Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene)
9304 00 00	Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307
9305	Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304
9306	Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce
9307 00 00	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:
9401 30	- Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:
9401 30 90	-- altro
9401 40 00	- Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti - Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili:
9401 51 00	-- di bambù o rattan
9401 59 00	-- altro - altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:
9401 61 00	-- imbottiti
9401 69 00	-- altro

Codice NC	Descrizione
	- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:
9401 71 00	-- imbottiti
9401 79 00	-- altro
9401 90	- Parti:
	-- altro:
9401 90 30	--- di legno
9403	Altri mobili e loro parti:
9403 30	- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici
9403 40	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine
9403 50 00	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto
9403 60	- altri mobili di legno
9403 90	- Parti:
9403 90 30	-- di legno
9403 90 90	-- di altre materie
9404	Sommieri; oggetti lettereschi ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:
	- Materassi:
9404 29	-- di altre materie
9406 00	Costruzioni prefabbricate:
9406 00 11	- Case mobili su ruote
	- altro:
9406 00 20	-- di legno
9503 00	Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:
9503 00 10	- Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole:
ex 9503 00 10	-- Carrozzelle e passeggini per bambole
	- altri assortimenti e giocattoli da costruzione:
9503 00 39	-- di altre materie:
ex 9503 00 39	--- di legno
	- Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:
9503 00 49	-- altro:
ex 9503 00 49	--- di legno
	- Puzzle:
9503 00 61	-- di legno
9504	Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling):
9504 20	- Bigliardi di ogni tipo e loro accessori, di ogni specie:
9504 20 10	-- Bigliardi

Codice NC	Descrizione
9506	<p>Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:</p> <p>– Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:</p>
9506 62	-- gonfiabili:
9506 62 90	--- altro
9601	Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:
9603 10 00	– Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazze legati, anche con manico
9603 90	– altro:
9604 00 00	Stacci e crivelli, a mano
9609	Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti
9612	Nastri inchiostrotori per macchine da scrivere e nastri inchiostrotori simili, inchiostroti o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:
9612 20 00	– Cuscinetti per timbri
9618 00 00	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

## ALLEGATO II

## DEFINIZIONE DEI PRODOTTI «BABY BEEF»

## di cui all'articolo 26, paragrafo 3

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Codice NC	Suddivisione TARIC	Descrizione
0102		Animali vivi della specie bovina:
0102 90		- altro:
		-- delle specie domestiche:
		--- di peso superiore a 300 kg:
		---- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):
ex 0102 90 51		----- destinati alla macellazione:
	10	- che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg <sup>(1)</sup>
ex 0102 90 59		----- altro:
	11	- che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg <sup>(1)</sup>
	21	
	31	
	91	
		---- altro:
ex 0102 90 71		----- destinati alla macellazione:
	10	- Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg <sup>(1)</sup>
ex 0102 90 79		----- altro:
	21	- Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg <sup>(1)</sup>
	91	
0201		Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:
ex 0201 10 00		- Carcasse o mezzene
	91	- Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro <sup>(1)</sup>
0201 20		- in altri pezzi non disossate:
ex 0201 20 20		-- Quarti detti «compensati»:
	91	- Quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro <sup>(1)</sup>
ex 0201 20 30		-- Busti e quarti anteriori:
	91	- Quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro <sup>(1)</sup>
ex 0201 20 50		-- Selle e quarti posteriori:
	91	- Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto «pistola») con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

## ALLEGATO III (a)

**CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI AGRICOLI DELLA COMUNITÀ  
di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a)**

Codice NC	Descrizione
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi
0102	Animali vivi della specie bovina:
0102 10	- riproduttori di razza pura:
0102 90	- altro:
0102 90 90	-- altro
0103	Animali vivi della specie suina:
0103 10 00	- riproduttori di razza pura
	- altro:
0103 91	-- di peso inferiore a 50 kg:
0103 91 90	--- altro
0103 92	-- di peso uguale o superiore a 50 kg:
0103 92 90	--- altro
0104	Animali vivi delle specie ovina o caprina:
0104 10	- della specie ovina:
0104 10 10	-- riproduttori di razza pura
0104 20	- della specie caprina:
0104 20 10	-- riproduttori di razza pura
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:
	- di peso inferiore o uguale a 185 g:
0105 11	-- Galli e galline:
	--- Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:
0105 11 11	---- Razze ovaiole
0105 11 19	---- altro
	--- altro:
0105 11 91	---- Razze ovaiole
0105 12 00	-- Tacchini e tacchine
0105 19	-- altro
	- altro:
0105 99	-- altro
0106	Altri animali vivi
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:
	- fresche o refrigerate:
0203 11	-- in carcasse o mezzene:
0203 11 90	--- altro
0203 19	-- altro:

Codice NC	Descrizione
0203 19 90	--- altro
	- congelate:
0203 21	-- in carcasse o mezzene:
0203 21 90	--- altro
0203 22	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:
0203 22 90	--- altro
0203 29	-- altro:
0203 29 90	--- altro
0205 00	Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
0206 10	- della specie bovina, fresche o refrigerate:
0206 10 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
	- altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
0210 91 00	-- di primati
0210 92 00	-- di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)
0210 93 00	-- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
0210 99	-- altro:
	--- Carni:
0210 99 10	---- di cavallo, salate o in salamoia o anche secche
	---- delle specie ovina e caprina:
0210 99 21	----- non disossate
0210 99 29	----- disossate
0210 99 31	----- di renne
0210 99 39	----- altro
	--- Frattaglie:
	---- altro:
	----- Fegati di volatili:
0210 99 71	----- Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia
0210 99 79	----- altro
0210 99 80	----- altro
0406	Formaggi e latticini:
0406 40	- Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando <i>Penicillium roqueforti</i>
0406 90	- altri formaggi
	-- altro:
0406 90 35	--- Kefalo-Tyri
	--- altro:

Codice NC	Descrizione
	<p>---- altro</p> <p>----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:</p> <p>----- superiore a 47 % ma inferiore a 72 %:</p>
0406 90 85	----- Kefalograviera, Kasserì
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
	- di volatili da cortile:
	-- da cova:
0407 00 11	--- di tacchine o di oche
0407 00 19	--- altri
0407 00 90	- altro
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:-
	- Tuorli:
0408 11	-- essiccati
0408 19	-- altro:
0408 19 20	--- inadatti ad uso alimentare
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0504 00 00	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
0511 10 00	- Sperma di tori
	- altro:
0511 99	-- altro:
0511 99 10	--- Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:
0601 10	- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:
0601 20	- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:
0601 20 10	-- piantimi, piante e radici di cicoria
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):
0602 90	- altro:
0602 90 10	-- Bianco di funghi (micelio)
0602 90 20	-- Barbatelle di ananassi
0602 90 30	-- Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole
	-- altro:
	--- Pianta da pien'aria:
	---- altre piante da pien'aria:

Codice NC	Descrizione
0602 90 51	----- Piante vivaci
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
0701	Patate, fresche o refrigerate:
0701 10 00	- destinato alla semina
0705	Lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> ), fresche o refrigerate:
	- Cicorie:
0705 21 00	-- Witloof ( <i>Cichorium intybus var. foliosum</i> )
0705 29 00	-- altro
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
0709 20 00	- Asparagi
0709 90	- altro:
	-- Olive:
0709 90 31	--- destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
0709 90 39	--- altro
0709 90 40	-- Capperi
0709 90 50	-- Finocchi
0709 90 70	-- Zucchine
0709 90 80	-- Carciofi
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 80	- altri ortaggi o legumi:
0710 80 10	-- Olive
0710 80 80	-- Carciofi
0710 80 85	-- Asparagi
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 20	- Olive
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	-- Ortaggi o legumi:
0711 90 70	--- Capperi
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
0713 10	- Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ):
0713 10 10	-- destinati alla semina
0713 20 00	- Ceci
	- Fagioli ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ):
0713 39 00	-- altro
0713 90 00	- altro
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

Codice NC	Descrizione
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	- Mandorle:
0802 11	-- con guscio
0802 12	-- sgusciate
0802 40 00	- Castagne e marroni ( <i>Castanea</i> spp.)
0802 50 00	- Pistacchi
0802 60 00	- Noci macadamia
0802 90	- altro
0803 00	Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati
0805	Agrumi, freschi o secchi
0806	Uve, fresche o secche:
0806 20	- secche
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
0807 20 00	- Papaie
0808	Mele, pere e cotogne, fresche:
0808 20	- Pere e cotogne:
0808 20 90	-- Cotogne
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:
0809 40	- Prugne e prugnone:
0809 40 90	-- Prugnone
0810	Altre frutta, fresche:
0810 40	- Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i> :
0810 40 30	-- Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i> )
0810 50 00	- Kiwi
0810 60 00	- Durian
0810 90	- altro
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 20	- Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:
	-- altro:
0811 20 39	--- Ribes nero ( <i>cassis</i> )
0811 20 51	--- Ribes rosso
0811 20 59	--- More di rovo o di gelso
0811 20 90	--- altro
0811 90	- altro:
	-- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

Codice NC	Descrizione
0811 90 11	---- Frutta tropicale e noci tropicali --- altro:
0811 90 31	---- Frutta tropicale e noci tropicali
0811 90 39	---- altro -- altro:
0811 90 50	--- Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i> )
0811 90 70	--- Mirtilli delle specie <i>Vaccinium myrtilloides</i> e <i>Vaccinium angustifolium</i>
0811 90 85	--- Frutta tropicale e noci tropicali
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:
0812 90	- altro:
0812 90 20	-- Arance
0812 90 30	-- Papaie
0812 90 40	-- Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i> )
0812 90 70	-- Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali
0812 90 98	-- altro
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
0813 40	- altre frutta:
0813 40 50	-- Papaie
0813 40 60	-- Tamarindi
0813 40 70	-- Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya
0813 40 95	-- altro
0813 50	- Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: -- Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806: --- senza prugne:
0813 50 12	---- Contenenti papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya
0813 50 15	---- altro -- Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:
0813 50 31	--- di noci tropicali
0813 50 39	--- altro -- altri miscugli:
0813 50 91	--- non contenenti prugne e fichi
0813 50 99	--- altro
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione: - Caffè non torrefatto:
0901 11 00	-- non decaffeinizzato

Codice NC	Descrizione
0901 12 00	-- decaffeinizzato
0901 90	- altro
0902	Tè, anche aromatizzato
0904	Pepe (del genere <i>Piper</i> ); pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati:
	- Pepe:
0904 11 00	-- non tritate né polverizzate
0904 12 00	-- tritate o polverizzate
0905 00 00	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:
0910 10 00	- Zenzero
0910 20	- Zafferano
0910 30 00	- Curcuma
	- altre spezie:
0910 91	-- Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo
0910 99	-- altro:
0910 99 10	--- Semi di fieno greco
	--- Timo:
	---- non tritati né polverizzati:
0910 99 31	----- Serpillo ( <i>Thymus serpyllum</i> )
0910 99 33	----- altro
0910 99 39	---- tritati o polverizzati
0910 99 50	--- Foglie di alloro
0910 99 60	--- Curry
1001	Frumento (grano) e frumento segalato:
1001 10 00	- frumento (grano) duro
1001 90	- altro:
1001 90 10	-- Spelta, destinata alla semina
	-- altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato
1001 90 91	--- Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo:
1003 00 10	- destinato alla semina
1004 00 00	Avena
1006	Riso

Codice NC	Descrizione
1007 00	Sorgo da granella
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
1102 10 00	- Farina di segala
1102 90	- altro
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:
	- Semole e semolini:
1103 19	-- di altri cereali:
1103 19 10	--- di segala
1103 19 40	--- di avena
1103 19 50	--- di riso
1103 19 90	--- altro
1103 20	- Agglomerati in forma di pellets:
1103 20 50	-- di riso
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlato, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
	- Cereali schiacciati o in fiocchi:
1104 12	-- di avena
1104 19	-- di altri cereali:
	--- altro:
1104 19 91	---- Focchi di riso
	- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlato, tagliati o spezzati):
1104 22	-- di avena:
1104 22 30	--- mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)
1104 22 50	--- perlato
1104 22 98	--- altro
1104 29	-- di altri cereali:
	--- di orzo:
1104 29 01	---- mondati (decorticati o pilati)
1104 29 03	---- mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)
1104 30	- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:
1106 20	- di sago, di radici o tuberi della voce 0714
1106 30	- dei prodotti del capitolo 8
1107	Malto, anche torrefatto:
1107 10	- non torrefatto:
	-- di frumento:
1107 10 11	--- presentato in forma di farina

Codice NC	Descrizione
1107 10 19	--- altro
1108	Amidi e fecole; inulina: - Amidi e fecole:
1108 11 00	-- Amido di frumento (grano)
1108 14 00	-- Fecola di manioca
1108 19	-- altri amidi e fecole
1108 20 00	- Inulina
1201 00	Fave di soia, anche frantumate
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate
1203 00 00	Copra
1204 00	Semi di lino, anche frantumati
1205	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
1209	Semi, frutti e spore da sementa: - Semi da foraggio:
1209 22	-- di trifoglio ( <i>Trifolium</i> spp.):
1209 23	-- di festuca
1209 24 00	-- di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky ( <i>Poa pratensis</i> L.)
1209 25	-- di loglio ( <i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.)
1209 29	-- altro
1209 30 00	- Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori - altro:
1209 91	-- Semi di ortaggi
1209 99	-- altro
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i> ) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: - altro:
1212 91	-- Barbabietole da zucchero
1212 99	-- altro
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets
1214 90	- altro
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - Succhi ed estratti vegetali:

Codice NC	Descrizione
1302 11 00	-- Oppio
1302 19	-- altro:
1302 19 05	--- Oleoresina di vaniglia
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 90	--- di semi di guar
1302 39 00	-- altro
1501 00	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:
	- Grassi di maiale (compreso lo strutto):
1501 00 11	-- destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1501 00 90	- Grasso di volatili
1502 00	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1507 10	- Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:
1507 10 10	-- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1507 90	- altro:
1507 90 10	-- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	- Olio di cotone e sue frazioni:
1512 21	-- Olio greggio, anche depurato del gossipolo
1512 29	-- altro
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	- Olio di lino e sue frazioni:
1515 11 00	-- Olio greggio
1515 19	-- altro
1515 30	- Olio di ricino e sue frazioni
1515 50	- Olio di sesamo e sue frazioni

Codice NC	Descrizione
1515 90	- altro:
	-- Olio di semi di tabacco e sue frazioni
	--- Olio greggio:
1515 90 21	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1515 90 29	---- altro
	--- altro:
1515 90 31	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1515 90 39	---- altro
	-- altri oli e loro frazioni:
	--- Oli greggi:
1515 90 40	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
	---- altro:
1515 90 51	----- concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
1515 90 59	----- concreti, altrimenti presentati; fluidi
	--- altro:
1515 90 60	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
	---- altro:
1515 90 91	----- concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
1515 90 99	----- concreti, altrimenti presentati; fluidi
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 10	- Grassi e oli animali e loro frazioni
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
	-- altro:
1516 20 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg
	--- altro:
1516 20 95	---- Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
	---- altro:
1516 20 96	----- Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 % in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba
1516 20 98	----- altro
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
	- Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:

Codice NC	Descrizione
1518 00 31	-- greggi
1518 00 39	-- altro
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: - Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali: -- contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva: 1522 00 31 --- paste di saponificazione (soapstocks) 1522 00 39 --- altro -- altro: 1522 00 91 --- Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks) 1522 00 99 --- altro
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
1602 20	- di fegato di qualsiasi animale: - di volatili della voce 0105:
1602 31	-- di tacchino
1602 90	- altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: - Lattosio e sciroppo di lattosio: 1702 11 00 -- contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca 1702 19 00 -- altro 1702 20 - Zucchero e sciroppo d'acero 1702 30 - Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio: 1702 30 10 -- Isoglucosio -- altro: --- contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio: 1702 30 59 ---- altro --- altro: 1702 30 91 ---- in polvere cristallina bianca, anche agglomerata 1702 40 - Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito 1702 60 - altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: 1702 60 80 -- Sciroppo di inulina 1702 60 95 -- altro 1702 90 - altro, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: 1702 90 60 -- Miele artificiale, anche misto con miele naturale -- Zuccheri e melassi, caramellati:

Codice NC	Descrizione
1702 90 71	--- contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio
	--- altro:
1702 90 75	---- in polvere, anche agglomerati
1702 90 79	---- altro
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	- altro:
2001 90 10	-- «Chutney» di manghi
2001 90 65	-- Olive
2001 90 91	-- Frutta tropicale e noci tropicali
2001 90 93	-- Cipolle
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 60 00	- Asparagi
2005 70	- Olive
2005 91 00	-- Germogli di bambù
2005 99	-- altro:
2005 99 20	--- Capperi
2005 99 30	--- Carciofi
2005 99 50	--- Miscugli di ortaggi
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):
2006 00 10	- Zenzero
	- altro:
	-- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
2006 00 35	--- Frutta tropicale e noci tropicali
	-- altro:
2006 00 91	--- Frutta tropicale e noci tropicali
2006 00 99	--- altro
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
2007 10	- Preparazioni omogeneizzate:
	-- altro:
2007 10 91	--- di frutta tropicale
	- altro:
2007 91	-- di agrumi
2007 99	-- altro:
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:
2007 99 20	---- Puree e paste di marroni
	--- altro:

Codice NC	Descrizione
2007 99 93	---- di frutta tropicale e noci tropicali
2007 99 98	---- altro
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: - Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	-- Arachidi: --- altro, in imballaggi immediati di contenuto netto: ---- superiore a 1 kg:
2008 11 92	----- tostate
2008 11 94	----- altro ---- inferiore o uguale a 1 kg:
2008 11 96	----- tostate
2008 11 98	----- altro
2008 19	-- altro, compresi i miscugli
2008 20	- Ananassi
2008 30	- Agrumi
2008 40	- Pere: -- con aggiunta di alcole: --- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg: ---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
2008 40 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 40 19	----- altro ---- altro:
2008 40 21	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 40 29	----- altro --- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:
2008 40 31	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
2008 40 39	---- altro
2008 50	- Albicocche: -- con aggiunta di alcole: --- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg: ---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
2008 50 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 50 19	----- altro ---- altro:
2008 50 31	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 50 39	----- altro --- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:
2008 50 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
2008 50 59	---- altro

Codice NC	Descrizione
2008 70	- Pesche, comprese le pesche noci:
	-- con aggiunta di alcole:
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
2008 70 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 70 19	----- altro
	---- altro:
2008 70 31	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 70 39	----- altro
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:
2008 70 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
2008 70 59	---- altro
2008 80	- Fragole:
	-- con aggiunta di alcole:
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:
2008 80 11	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 80 19	---- altro
	--- altro:
2008 80 31	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 80 39	---- altro
2008 92	-- Miscugli:
	--- con aggiunta di alcole:
	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 92 12	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
2008 92 14	----- altro
	----- altro:
2008 92 16	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
2008 92 18	----- altro
	---- altro:
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 92 32	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
2008 92 34	----- altro
	----- altro:
2008 92 36	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
2008 92 38	----- altro
	--- senza aggiunta di alcole:
	---- contenenti zuccheri addizionati:

Codice NC	Descrizione
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
2008 92 51	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
	----- altro:
	----- Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti:
2008 92 72	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
	----- altro:
2008 92 76	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
	----- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
	----- uguale o superiore a 5 kg:
2008 92 92	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
	----- uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:
2008 92 94	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)
2008 99	-- altro:
	--- con aggiunta di alcole:
	---- Zenzero:
2008 99 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 99 19	----- altro
	---- altro:
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 99 24	----- Frutta tropicale
	----- altro:
2008 99 31	----- Frutta tropicale
	----- altro:
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 99 36	----- Frutta tropicale
	----- altro:
2008 99 38	----- Frutta tropicale
	--- senza aggiunta di alcole:
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 99 41	----- Zenzero
2008 99 46	----- Frutti della passione, guaiave e tamarindi
2008 99 47	----- Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 99 51	----- Zenzero
2008 99 61	----- Frutti della passione e guaiave

Codice NC	Descrizione
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:
	- Succhi di arancia:
2009 11	-- congelati:
2009 19	-- altro
	- Succhi di pompelmo o di pomelo:
2009 21 00	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20
2009 29	-- altro
2009 39	-- altro:
	--- di un valore Brix superiore a 67:
2009 39 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto
2009 39 19	---- altro
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:
	----- Succhi di limone:
2009 39 59	----- senza zuccheri addizionati
2009 49	-- altro:
	--- di un valore Brix superiore a 67:
2009 49 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
	---- altro:
2009 49 99	----- senza zuccheri addizionati
2009 80	- Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi:
	-- di un valore Brix superiore a 67:
	--- altro:
	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:
2009 80 34	----- Succhi di frutta tropicale
	---- altro:
2009 80 36	----- Succhi di frutta tropicale
2009 80 38	----- altro
	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 67:
	--- altro:
	---- altro:
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:
2009 80 85	----- Succhi di frutta tropicale
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:
2009 80 88	----- Succhi di frutta tropicale
	----- senza zuccheri addizionati:
2009 80 97	----- Succhi di frutta tropicale

Codice NC	Descrizione
2009 90	– Miscugli di succhi: -- di un valore Brix inferiore o uguale a 67: --- altro: ---- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto: ----- Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:
2009 90 41	----- contenenti zuccheri addizionati
2009 90 49	----- altro ---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto: ----- altro: ----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:
2009 90 92	----- Miscugli di succhi di frutta tropicale ----- senza zuccheri addizionati:
2009 90 97	----- Miscugli di succhi di frutta tropicale
2009 90 98	----- altro
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:
2301 10 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli
2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:
2302 10	– di granturco
2302 40	– di altri cereali:
2302 50 00	– di legumi
2303	– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:
2303 30 00	– Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli
2305 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di arachide
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
2306 10 00	– di semi di cotone
2306 20 00	– di semi di lino – di semi di ravizzone o di colza:
2306 41 00	-- di semi di ravizzone o di colza a basso; tenore di acido erucico
2306 49 00	-- altro
2306 50 00	– di noce di cocco o di copra
2306 60 00	– di noci o di mandorle di palmisti
2306 90	– altro
2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio
2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove
2309	– Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

Codice NC	Descrizione
2309 90	- altro:
2309 90 10	-- Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini
2309 90 20	-- Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: - Oli essenziali di agrumi:
3301 12	-- di arancio
3301 13	-- di limone
3301 19	-- altro
3301 24	-- di menta piperita ( <i>Mentha piperita</i> )
3301 25	-- di altra menta
3301 29	-- altro: --- di garofano, di niauli, di ylangylang:
3301 29 11	---- non deterpenati
3301 29 31	---- deterpenati --- altro: ---- deterpenati:
3301 29 71	----- di geranio; di gelsomino; di vetiver
3301 29 79	----- di lavanda o di lavandina
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
3302 10 40	--- altro
3302 10 90	-- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 90	- altro:
3501 90 10	-- Colle di caseina
3502	Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:
3502 20	- Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte
3502 90	- altro
3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocollo; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501
3504 00 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati: -- altri amidi e fecole modificati:
3505 10 50	--- Amidi e fecole esterificati o eterificati

Codice NC	Descrizione
4101	Cuoio e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, picciati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati:
4101 20	- Cuoio e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati
4101 90 00	- altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e i fianchi
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, picciate o altrimenti conservate, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo
4103	Altri cuoio e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, picciati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103:
4301 30 00	- dei seguenti agnelli: «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere o senza la testa, la coda o le zampe
4301 60 00	- di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe
4301 80	- altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe:
4301 90 00	- Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria
5001 00 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
5002 00 00	Seta greggia (non torta)
5003 00 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)
51	LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE
52	COTONE
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa ( <i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

Esenti da dazio per quantitativi illimitati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo

## ALLEGATO III (b)

**CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI AGRICOLI DELLA COMUNITÀ**

di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera b)

I dazi doganali (ad valorem e/o dazio specifico) per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti e aboliti secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto. Ove venga applicato un dazio stagionale in aggiunta ad un dazio doganale ad valorem e/o specifico, detto dazio stagionale (20 %) verrà abolito alla data dell'entrata in vigore del presente accordo.

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0102	Animali vivi della specie bovina:						
0102 90	- altro:						
	-- delle specie domestiche:						
	--- di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:						
0102 90 29	---- altro	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
0104	Animali vivi delle specie ovina o caprina:						
0104 10	- della specie ovina:						
	-- altro:						
0104 10 80	--- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0104 20	- della specie caprina:						
0104 20 90	-- altro	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %	0 %
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:						
	- di peso inferiore o uguale a 185 g:						
0105 11	-- Galli e galline:						
	--- altro:						
0105 11 99	---- altro	90 %	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %
	- altro:						
0105 94 00	-- Galli e galline	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:						
0204 50	- Carni di animali della specie caprina	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %	0 %
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:						
0206 10	- della specie bovina, fresche o refrigerate:						

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
	-- altro:						
0206 10 91	--- Fegati	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0206 10 95	--- Pezzi detti «onglets» e «hampes»	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	- della specie bovina, congelati:						
0206 21 00	-- Lingue	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0206 22 00	-- Fegati	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0206 29	-- altro:						
0206 29 10	--- destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	--- altro:						
0206 29 91	---- Pezzi detti «onglets» e «hampes»	90 %	70 %	60 %	50 %	30 %	0 %
0206 80	- altri, freschi o refrigerati:	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0206 90	- altri, congelati:	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:						
	- di tacchino:						
0207 24	-- interi, freschi o refrigerati	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0207 25	-- interi, congelati:						
0207 25 10	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0207 25 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati	80 %	70 %	50 %	40 %	10 %	0 %
0207 26	-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0207 27	-- Pezzi e frattaglie, congelati	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	- di anatre, di oche o di faraone:						
0207 32	-- interi, freschi o refrigerati	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0207 33	-- interi, congelati	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0207 34	-- Fegati grassi, freschi o refrigerati	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0207 35	-- altri, freschi o refrigerati	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	0 %
0207 36	-- altri, congelati	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:						
	- Lardo:						
0209 00 30	- grasso di maiale, diverso da quello della sottovoce 0209 00 11 o 0209 00 19	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0209 00 90	- Grasso di volatili	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
0401 10	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %	95 %	90 %	60 %	50 %	40 %	0 %
0401 20	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:						
	-- inferiore o uguale a 3 %:						
0401 20 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0401 20 19	--- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	-- superiore a 3 %:						
0401 20 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0401 20 99	--- altro	90 %	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %
0401 30	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %	90 %	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
0402 10	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %:						
	-- altro:						
0402 10 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	80 %	60 %	50 %	40 %	20 %	0 %
0402 29	-- altro	95 %	75 %	55 %	35 %	15 %	0 %
	- altro:						
0402 91	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	95 %	75 %	55 %	35 %	15 %	0 %
0402 99	-- altro	95 %	75 %	55 %	35 %	15 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:						
0403 90	- altro:						
	-- non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:						
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide:						
	---- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
0403 90 11	----- inferiore o uguale a 1,5 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0403 90 13	----- superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0403 90 19	----- superiore a 27 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	---- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
0403 90 31	----- inferiore o uguale a 1,5 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0403 90 33	----- superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0403 90 39	----- superiore a 27 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	--- altro:						
	---- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
0403 90 51	----- inferiore o uguale a 3 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0403 90 53	----- superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0403 90 59	----- superiore a 6 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	---- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
0403 90 61	----- inferiore o uguale a 3 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0403 90 63	----- superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0403 90 69	----- superiore a 6 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:						
0404 10	- Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0404 90	- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0406	Formaggi e latticini:						
0406 20	- Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi	90 %	70 %	50 %	30 %	15 %	0 %
0406 90	- altri formaggi:						
0406 90 01	-- destinati alla trasformazione	90 %	70 %	50 %	30 %	15 %	0 %
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
	- Tuorli:						
0408 11	-- secchi:						
0408 11 20	--- inadatti ad uso alimentare	80 %	60 %	40 %	30 %	10 %	0 %
0408 11 80	--- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0408 19	-- altro:						
	--- altro:						
0408 19 81	---- liquidi	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0408 19 89	---- altri, compresi congelati	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	- altro:						
0408 91	-- secchi	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0408 99	-- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:						

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0601 20	- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:						
0601 20 30	-- Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0601 20 90	-- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):						
0602 10	- Talee senza radici e marze	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0602 20	- Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0602 30 00	- Rododendri e azalee, anche innestati	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0602 90	- altro:						
	-- altro:						
	--- Piante da pien'aria:						
	---- Alberi, arbusti e arboscelli:						
0602 90 41	----- da bosco	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	----- altro:						
0602 90 45	----- Talee radicate e giovani piante	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0602 90 49	----- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	---- altre piante da pien'aria:						
0602 90 59	----- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	--- Piante d'appartamento:						
0602 90 70	---- Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	---- altro:						
0602 90 91	----- Pianta da fiori con boccioli o fiorite (escluse le cactacee)	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0602 90 99	----- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:						
	- freschi:						

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0603 11 00	-- Rose	90 %	80 %	70 %	60 %	35 %	0 %
0603 12 00	-- Garofani	90 %	80 %	70 %	60 %	35 %	0 %
0603 13 00	-- Orchidee	90 %	80 %	70 %	60 %	35 %	0 %
0603 14 00	-- Crisantemi	90 %	80 %	70 %	60 %	35 %	0 %
0603 19	-- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	35 %	0 %
0603 90 00	- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	35 %	0 %
0701	Patate, fresche o refrigerate:						
0701 90	- altro:						
0701 90 10	-- destinate alla fabbricazione della fecola	95 %	80 %	65 %	40 %	25 %	0 %
	-- altro:						
0701 90 50	--- di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno	95 %	80 %	65 %	40 %	25 %	0 %
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati						
0703 10	- Cipolle e scalogni	90 %	70 %	50 %	30 %	10 %	0 %
0703 20 00	- Aglio	90 %	70 %	50 %	30 %	10 %	0 %
0703 90 00	- Porri ed altri ortaggi agliacei	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Bras- sica, freschi o refrigerati:						
0704 10 00	- Cavolfiori e cavoli broccoli	80 %	60 %	50 %	40 %	20 %	0 %
0704 20 00	- Cavoletti di Bruxelles	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0704 90	- altro:						
0704 90 10	-- Cavoli bianchi e cavoli rossi	80 %	60 %	50 %	40 %	20 %	0 %
0704 90 90	-- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, sal- sefica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrige- rati:						
0706 10 00	- Carote e navoni	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	0 %
0706 90	- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:						
0708 90 00	- altri legumi	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:						
0709 30 00	- Melanzane	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0709 40 00	- Sedani, esclusi i sedanirapa	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	- Funghi e tartufi:						
0709 51 00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0709 59	-- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0709 70 00	- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0709 90	- altro:						
0709 90 10	-- Insalate, diverse dalle lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e dalle cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> )	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0709 90 20	-- Bietole da costa e cardi	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0709 90 90	-- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:						
0710 10 00	- Patate	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	- Legumi da granella, anche sgranati:						
0710 29 00	-- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0710 30 00	- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	-- Funghi:						
0710 80 61	--- del genere <i>Agaricus</i>	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0710 80 69	--- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:						
	- Funghi e tartufi:						
0711 51 00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	0 %
0711 59 00	-- altro	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:  -- Ortaggi o legumi:						
0711 90 50	--- Cipolle	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:						
0712 20 00	- Cipolle	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	- Funghi, orecchie di Giuda ( <i>Auricularia</i> spp.), tremelle ( <i>Tremella</i> spp.) e tartufi:						
0712 31 00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0712 32 00	-- Orecchie di Giuda ( <i>Auricularia</i> spp.)	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0712 33 00	-- Tremelle ( <i>Tremella</i> spp.)	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0712 39 00	-- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0712 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:						
0713 10	- Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ):						
0713 10 90	-- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	- Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):						
0713 31 00	-- Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
0713 32 00	-- Fagioli azuki ( <i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i> )	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
0713 33	-- Fagioli comuni ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ):						
0713 33 10	--- destinati alla semina	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %	0 %
0713 33 90	--- altro	90 %	80 %	60 %	50 %	30 %	0 %
0713 40 00	- Lenticchie	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0713 50 00	- Fave ( <i>Vicia faba</i> var. <i>major</i> ) e favette ( <i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i> )	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:  - Nocciole ( <i>Corylus</i> spp.):						

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0802 21 00	-- con guscio	80 %	70 %	50 %	30 %	15 %	0 %
0802 22 00	-- sgusciate	80 %	70 %	50 %	30 %	15 %	0 %
	- Noci comuni:						
0802 31 00	-- con guscio	95 %	90 %	85 %	70 %	65 %	0 %
0802 32 00	-- sgusciate	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:						
	- Meloni (compresi i cocomeri):						
0807 11 00	-- Cocomeri	80 %	70 %	50 %	30 %	15 %	0 %
0807 19 00	-- altro	80 %	70 %	50 %	30 %	15 %	0 %
0808	Mele, pere e cotogne, fresche:						
0808 20	- Pere e cotogne:						
	-- Pere:						
0808 20 10	--- Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	90 %	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %
0808 20 50	--- altro	90 %	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:						
0809 10 00	- Albicocche	70 %	60 %	40 %	30 %	15 %	0 %
0809 20	- Ciliege:						
0809 20 95	-- altro	70 %	60 %	45 %	30 %	15 %	0 %
0809 30	- Pesche, comprese le pesche noci:						
0809 30 10	-- Pesche noci	80 %	60 %	45 %	30 %	15 %	0 %
0809 30 90	-- altro	95 %	90 %	75 %	60 %	40 %	0 %
0810	Altra frutta, fresca:						
0810 20	- Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:						
0810 20 10	-- Lamponi	90 %	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %
0810 20 90	-- altro	70 %	60 %	45 %	30 %	15 %	0 %
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
0811 10	- Fragole:	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0811 20	- Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:  -- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
0811 20 11	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	90 %	80 %	70 %	60 %	40 %	0 %
0811 20 19	--- altro  -- altro:	90 %	80 %	70 %	60 %	40 %	0 %
0811 20 31	--- Lamponi	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
0811 90	- altro:  -- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:						
0811 90 19	---- altro  -- altro:	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
0811 90 75	---- Ciliege acide ( <i>Prunus cerasus</i> )	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
0811 90 80	---- altro	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
0811 90 95	--- altro	95 %	90 %	75 %	60 %	40 %	0 %
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:						
0812 10 00	- Ciliege	95 %	90 %	80 %	60 %	40 %	0 %
0812 90	- altro:						
0812 90 10	-- Albicocche	95 %	90 %	80 %	60 %	40 %	0 %
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:						
0813 10 00	- Albicocche	90 %	80 %	70 %	60 %	40 %	0 %
0813 30 00	- Mele	90 %	80 %	70 %	60 %	40 %	0 %
0813 40	- altra frutta:						
0813 40 10	-- Pesche, comprese le pesche noci	90 %	80 %	70 %	60 %	40 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0813 40 30	-- Pere	90 %	80 %	70 %	60 %	40 %	0 %
0813 50	- Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:  -- Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:						
0813 50 19	--- con prugne	95 %	90 %	80 %	60 %	40 %	0 %
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:  - Caffè torrefatto:						
0901 21 00	-- non decaffeinizzato	70 %	60 %	50 %	40 %	20 %	0 %
0901 22 00	-- decaffeinizzato	70 %	60 %	50 %	40 %	20 %	0 %
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:  - altre spezie:						
0910 99	-- altro:						
0910 99 91	---- non tritate né polverizzate	90 %	80 %	70 %	60 %	40 %	0 %
0910 99 99	---- tritate o polverizzate	80 %	70 %	50 %	40 %	30 %	0 %
1003 00	Orzo:						
1003 00 90	- altro	80 %	70 %	50 %	40 %	30 %	0 %
1005	Granturco:						
1005 10	- destinato alla semina  -- ibrido:						
1005 10 15	--- ibrido semplice	80 %	70 %	50 %	40 %	30 %	0 %
1005 10 19	--- altro	80 %	70 %	50 %	40 %	30 %	0 %
1005 10 90	-- altro	80 %	70 %	50 %	40 %	30 %	0 %
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:  - Farina di frumento (grano):						
1101 00 11	-- di frumento (grano) duro	80 %	60 %	40 %	30 %	20 %	0 %
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:  - Semole e semolini:						
1103 11	-- di frumento	80 %	70 %	50 %	40 %	30 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
1103 13	-- di granturco:						
1103 13 10	--- aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	80 %	70 %	50 %	40 %	30 %	0 %
1103 19	-- di altri cereali:						
1103 19 30	--- di orzo	90 %	85 %	70 %	55 %	30 %	0 %
1103 20	- Agglomerati in forma di pellets:						
1103 20 10	-- di segala	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1103 20 20	-- di orzo	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1103 20 30	-- di avena	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1103 20 60	-- di frumento	90 %	85 %	70 %	55 %	30 %	0 %
1103 20 90	-- altro	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:						
	- Cereali schiacciati o in fiocchi:						
1104 19	-- di altri cereali:						
1104 19 10	--- di frumento	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1104 19 30	--- di segala	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1104 19 50	--- di granturco	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
	--- di orzo:						
1104 19 61	---- Cereali schiacciati	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1104 19 69	---- Focchi	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
	--- altro:						
1104 19 99	---- altro	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
	- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):						
1104 22	-- di avena:						
1104 22 20	--- mondata (decorticata o pilata)	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1104 22 90	--- soltanto spezzata	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1104 23	-- di granturco	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
1104 29	-- di altri cereali:						
	--- di orzo:						
1104 29 05	---- perlato	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1104 29 07	---- soltanto spezzato	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1104 29 09	---- altro	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
	--- altro:						
	---- mondato (decorticato o pilato) anche tagliato o spezzato						
1104 29 11	----- di frumento	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1104 29 18	----- altro	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1104 29 30	---- perlato	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
	---- soltanto spezzato:						
1104 29 51	----- di frumento	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1104 29 55	----- di segala	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1104 29 59	----- altro	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
	---- altro:						
1104 29 81	----- di frumento	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1104 29 85	----- di segala	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1104 29 89	----- altro	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:						
1106 10 00	- di legumi da granella secchi della voce 0713	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1107	Malto, anche torrefatto:						
1107 10	- non torrefatto:						
	-- di frumento:						
1107 10 91	--- presentato in forma di farina	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1107 10 99	--- altro	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1107 20 00	- tostato	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
1108	Amidi e fecole; inulina:						
	- Amidi e fecole:						
1108 12 00	-- Amido di granturco	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1108 13 00	-- Fecola di patate	80 %	60 %	40 %	20 %	20 %	0 %
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	80 %	60 %	40 %	20 %	20 %	0 %
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati:						
1206 00 10	- destinati alla semina	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %	0 %
	- altro:						
1206 00 91	-- sgusciati; con guscio striato grigio e bianco	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1206 00 99	-- altro	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa:						
1208 10 00	- di fave di soia	90 %	80 %	70 %	60 %	40 %	0 %
1208 90 00	- altro	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1209	Semi, frutti e spore da sementa:						
1209 10 00	- Semi di barbabietole da zucchero	80 %	60 %	40 %	20 %	20 %	0 %
	- Semi da foraggio:						
1209 21 00	-- di erba medica	80 %	60 %	40 %	20 %	20 %	0 %
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:						
1210 10 00	- Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1210 20	- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets						
1214 10 00	- Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
1501 00	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:						
	– Grassi di maiale (compreso lo strutto):						
1501 00 19	-- altro	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:						
1507 10	– Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:						
1507 10 90	-- altro	95 %	80 %	65 %	50 %	35 %	0 %
1507 90	– altro:						
1507 90 90	-- altro	95 %	80 %	65 %	50 %	35 %	0 %
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:						
	– Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:						
1512 11	-- Olio greggio:	95 %	80 %	65 %	50 %	35 %	0 %
1512 11 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	95 %	80 %	65 %	50 %	35 %	0 %
	--- altro:						
1512 11 91	---- di girasole	90 %	80 %	65 %	50 %	35 %	0 %
1512 11 99	---- di cartamo	95 %	80 %	65 %	50 %	35 %	0 %
1512 19	-- Altri:						
1512 19 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	95 %	80 %	65 %	50 %	35 %	0 %
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:						
	– Olio di lino e sue frazioni:						
1515 21	-- Olio greggio	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1515 29	-- altro	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:						
1517 90	- altro:						
	-- altro:						
1517 90 91	--- Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %	0 %
1517 90 99	--- altro	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %	0 %
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:						
	- altro:						
1601 00 99	-- altro	90 %	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:						
1602 32	-- di galli e di galline:	90 %	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1602 39	-- altro	90 %	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:						
1702 90	- altro, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:						
1702 90 30	-- Isoglucosio	100 %	80 %	70 %	60 %	10 %	0 %
1702 90 50	-- Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina	100 %	80 %	70 %	60 %	10 %	0 %
1702 90 80	-- Sciroppo di inulina	100 %	80 %	70 %	60 %	10 %	0 %
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero:						
1703 10 00	- Melassi di canna	90 %	80 %	65 %	50 %	35 %	0 %
1703 90 00	- altro	90 %	80 %	65 %	50 %	35 %	0 %
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:						
2001 10 00	- Cetrioli e cetriolini	90 %	80 %	60 %	40 %	30 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
2001 90	- altro:						
2001 90 50	-- Funghi	90 %	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %
2001 90 99	-- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:						
2002 10	- Pomodori, interi o in pezzi	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2002 90	- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:						
2003 10	- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2003 20 00	- Tartufi	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2003 90 00	- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:						
2004 10	- Patate:						
2004 10 10	-- semplicemente cotte	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	-- altro:						
2004 10 99	--- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:						
2004 90 30	-- Crauti, capperi e olive	80 %	70 %	50 %	30 %	20 %	0 %
	-- altro, compresi i miscugli:						
2004 90 91	--- Cipolle, semplicemente cotte	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:						
2005 10 00	- Ortaggi e legumi omogeneizzati	80 %	60 %	40 %	30 %	20 %	0 %
2005 20	- Patate:						
	-- altro:						
2005 20 20	--- a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
2005 20 80	--- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2005 40 00	- Piselli ( <i>Pisum sativum</i> )	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
	- Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):						
2005 51 00	-- Fagioli in grani	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2005 59 00	-- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2005 99	-- altro:						
2005 99 10	--- Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni	60 %	50 %	40 %	30 %	15 %	0 %
2005 99 40	--- Carote	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2005 99 60	--- Crauti	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2005 99 90	--- altro	60 %	50 %	40 %	30 %	15 %	0 %
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):						
2006 00 31	--- Ciliege	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2006 00 38	--- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2007 99	-- altro:						
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:						
2007 99 10	---- Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	---- altro:						
2007 99 33	----- di fragole	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2007 99 35	----- di lamponi	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2007 99 39	----- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %:						
2007 99 55	---- Puree di mele	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2007 99 57	---- altro	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
	--- altro:						
2007 99 91	---- Puree di mele	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:						
2008 40	- Pere:						
	-- senza aggiunta di alcole:						
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:						
2008 40 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2008 40 59	---- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:						
2008 40 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2008 40 79	---- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2008 40 90	--- senza zuccheri addizionati	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2008 50	- Albicocche:						
	-- senza aggiunta di alcole:						
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:						
2008 50 61	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	90 %	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %
2008 50 69	---- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:						
2008 50 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2008 50 79	---- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	--- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:						
2008 50 92	---- superiore o uguale a 5 kg	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2008 50 94	---- uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
2008 50 99	---- inferiore a 4,5 kg	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2008 60	- Ciliege:  -- con aggiunta di alcole:  --- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:						
2008 60 11	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2008 60 19	---- altro  --- altro:	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2008 60 31	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2008 60 39	---- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2008 70	- Pesche, comprese le pesche noci:  -- senza aggiunta di alcole:  --- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:						
2008 70 61	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2008 70 69	---- altro  --- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2008 70 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2008 70 79	---- altro  --- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2008 70 92	---- superiore o uguale a 5 kg	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2008 70 98	---- inferiore a 5 kg	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2008 92	-- Miscugli:  --- senza aggiunta di alcole:  ---- contenenti zuccheri addizionati:  ----- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:						

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
2008 92 59	----- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	----- Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti:						
2008 92 74	----- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2008 92 78	----- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	---- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:						
	----- uguale o superiore a 5 kg:						
2008 92 93	----- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	---- uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:						
2008 92 96	----- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	---- inferiore a 4,5 kg:						
2008 92 97	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2008 92 98	----- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2008 99	-- altro:						
	--- con aggiunta di alcole:						
2008 99 21	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2008 99 23	----- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	---- altro:						
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:						
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:						
2008 99 28	----- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	----- altro:						
2008 99 34	----- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	---- altro:						
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:						

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
2008 99 37	----- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	----- altro:						
2008 99 40	----- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	--- senza aggiunta di alcole:						
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:						
2008 99 43	----- Uva	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2008 99 49	----- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:						
2008 99 62	----- Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapatiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2008 99 67	----- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	---- senza zuccheri addizionati:						
	----- Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:						
2008 99 99	----- altro	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:						
	- Succhi di arancia:						
2009 12 00	-- non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
	- Succhi di altri agrumi:						
2009 31	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2009 39	-- altro:						
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:						
	---- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto:						
2009 39 31	----- contenenti zuccheri addizionati	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
2009 39 39	----- senza zuccheri addizionati  ---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:  ----- Succhi di limone:	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2009 39 51	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2009 39 55	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %  ----- di altri agrumi:	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2009 39 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2009 39 95	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2009 39 99	----- senza zuccheri addizionati  - Succhi di ananasso:	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2009 41	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2009 49	-- altro:  --- di un valore Brix superiore a 67:						
2009 49 19	---- altro  --- di un valore Brix superiore a 20 e infe- riore o uguale a 67:	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2009 49 30	---- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri ad- dizionati  ---- altro:	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2009 49 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri ad- dizionati superiore a 30 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2009 49 93	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri ad- dizionati superiore a 30 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2009 69	-- altro:  --- di un valore Brix superiore a 30 e infe- riore o uguale a 67:  ---- di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto:						

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
2009 69 51	----- concentrati	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	0 %
2009 80	- Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi:  -- di un valore Brix superiore a 67:  --- Succhi di pera:  ---- altro:  ----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:						
2009 80 89	----- altro	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	0 %
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:						
2106 90	- altro:  -- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:						
2106 90 30	--- di isoglucosio  --- altro:	75 %	65 %	50 %	40 %	25 %	0 %
2106 90 51	---- di lattosio	75 %	65 %	50 %	40 %	25 %	0 %
2106 90 55	---- di glucosio o di maltodestrina	75 %	65 %	50 %	40 %	25 %	0 %
2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:						
2206 00 10	- Vinello  - altro:  -- spumanti:	75 %	65 %	50 %	40 %	25 %	0 %
2206 00 31	--- Sidro e sidro di pere	75 %	65 %	50 %	40 %	25 %	0 %
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:  - altri, presentati in recipienti di capacità:						
2209 00 91	-- inferiore o uguale a 2 litri	75 %	65 %	50 %	40 %	25 %	0 %
2209 00 99	-- superiore a 2 litri	75 %	65 %	50 %	40 %	25 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:						
2302 30	- di frumento:						
2302 30 10	-- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	90 %	75 %	70 %	60 %	40 %	0 %
2302 30 90	-- altro	90 %	75 %	70 %	60 %	45 %	0 %
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:						
2303 10	- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:						
	-- Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
2303 10 11	--- superiore a 40 % in peso	90 %	75 %	70 %	60 %	40 %	0 %
2303 10 19	--- uguale o inferiore a 40 % in peso	90 %	75 %	70 %	60 %	45 %	0 %
2303 10 90	-- altro	90 %	75 %	70 %	60 %	45 %	0 %
2303 20	- Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:						
2303 20 10	-- Polpe di barbabietole	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2303 20 90	-- altro	90 %	75 %	70 %	60 %	45 %	0 %
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di soia	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:						
2306 30 00	- di semi di girasole	90 %	75 %	70 %	60 %	40 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:						
2309 10	- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:  -- altri, comprese le premiscele:  --- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:  ---- contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:  ----- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:						
2309 90 31	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2309 90 33	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2309 90 35	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2309 90 39	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %  ----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2309 90 41	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2309 90 43	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2309 90 49	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %  ----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2309 90 51	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
2309 90 53	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2309 90 59	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2309 90 70	---- non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari  --- altro:	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2309 90 91	---- Polpe di barbabietole melassate  ---- altro:	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2309 90 95	----- aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %
2309 90 99	----- altro	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	0 %

## ALLEGATO III (c)

## CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI AGRICOLI DELLA COMUNITÀ

## di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera c)

I dazi doganali (ad valorem e/o dazio specifico) per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto. I dazi stagionali (20 %) continueranno ad essere applicati durante e dopo il periodo di transizione.

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	95 %	80 %	65 %	40 %	30 %	20 %
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:						
0709 60	- Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :						
0709 60 10	-- Peperoni	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0806	Uve, fresche o secche:						
0806 10	- fresche	80 %	70 %	50 %	30 %	15 %	0 %
0808	Mele, pere e cotogne, fresche:						
0808 10	- Mele	90 %	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugneole, fresche:						
0809 20	- Ciliege:	80 %	60 %	45 %	30 %	15 %	0 %
0809 20 05	-- Ciliege acide ( <i>Prunus cerasus</i> )						
0809 40	- Prugne e prugneole:						
0809 40 05	-- Prugne	90 %	75 %	60 %	40 %	20 %	0 %
0810	Altre frutta, fresca:						
0810 10 00	- Fragole	90 %	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %

## ALLEGATO III (d)

## CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI AGRICOLI DELLA COMUNITÀ

di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera c)

I dazi doganali (ad valorem e/o dazio specifico) per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti e aboliti secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto. Ove venga applicato un dazio stagionale in aggiunta ad un dazio doganale ad valorem e/o specifico, detto dazio stagionale (20 %) verrà abolito alla data dell'entrata in vigore del presente accordo.

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0102	Animali vivi della specie bovina:						
0102 90	- altro:						
	-- delle specie domestiche:						
0102 90 05	--- di peso inferiore o uguale a 80 kg	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %
	--- di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:						
0102 90 21	---- destinati alla macellazione	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %
	--- di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg:						
0102 90 41	---- destinati alla macellazione	90 %	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0102 90 49	---- altro	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %
	--- di peso superiore a 300 kg:						
	---- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):						
0102 90 51	----- destinate alla macellazione	95 %	90 %	85 %	70 %	60 %	50 %
0102 90 59	----- altro	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %
	---- Vacche:						
0102 90 61	----- destinate alla macellazione	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %
0102 90 69	----- altro	90 %	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %
	---- altro:						
0102 90 71	----- destinate alla macellazione	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
0102 90 79	----- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
0103	Animali vivi della specie suina:						
	- altro:						
0103 91	-- di peso inferiore a 50 kg:						
0103 91 10	--- delle specie domestiche	100 %	95 %	90 %	85 %	70 %	65 %
0103 92	-- di peso uguale o superiore a 50 kg:						
	--- delle specie domestiche:						
0103 92 11	---- Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0103 92 19	---- altro	90 %	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0104	Animali vivi delle specie ovina o caprina:						
0104 10	- della specie ovina:						
	-- altro:						
0104 10 30	--- Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate:	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:						
	- fresche o refrigerate:						
0203 11	-- in carcasse o mezzene:						
0203 11 10	--- della specie suina domestica	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %
0203 12	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:						
	--- della specie suina domestica:						
0203 12 11	---- Prosciutti e loro pezzi	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %
0203 12 19	---- Spalle e loro pezzi	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %
0203 12 90	--- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
0203 19	-- altro:						
	--- della specie suina domestica:						
0203 19 11	---- parti anteriori e loro pezzi	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %
0203 19 13	---- Lombate e loro pezzi	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %
0203 19 15	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
	---- altro:						
0203 19 55	----- disossate	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
0203 19 59	----- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	20 %
	- congelate:						
0203 21	-- in carcasse o mezzene:						
0203 21 10	--- della specie suina domestica	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
0203 22	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:						
	--- della specie suina domestica:						
0203 22 11	---- Prosciutti e loro pezzi	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %
0203 22 19	---- Spalle e loro pezzi	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0203 29	-- altro:						
	--- della specie suina domestica:						
0203 29 11	---- parti anteriori e loro pezzi	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %
0203 29 13	---- Lombate e loro pezzi	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	50 %
0203 29 15	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %
	---- altro:						
0203 29 55	----- disossate	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %
0203 29 59	----- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	90 %	80 %	70 %	60 %	55 %	50 %
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:						
0206 10	- della specie bovina, fresche o refrigerate:						
0206 10 99	--- altro	80 %	60 %	40 %	40 %	40 %	40 %
0206 29	-- altro:						
	--- altro:						
0206 29 99	---- altro	90 %	70 %	60 %	50 %	40 %	20 %
0206 30 00	- della specie suina, fresche o refrigerate	90 %	70 %	60 %	50 %	40 %	20 %
	- della specie suina, congelate:						
0206 41 00	-- Fegati	90 %	70 %	60 %	50 %	40 %	20 %
0206 49	-- altro	90 %	70 %	60 %	50 %	40 %	20 %
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:						
	- di galli e di galline:						
0207 11	-- intere, fresche o refrigerate	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	35 %
0207 12	-- intere, congelate	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0207 13	-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0207 14	-- Pezzi e frattaglie, congelati	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:						
	- Lardo:						
0209 00 11	-- fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %
0209 00 19	-- secco o affumicato	90 %	85 %	75 %	70 %	60 %	40 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:						
	- Carni della specie suina:						
0210 11	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:						
	--- della specie suina domestica:						
	---- salati o in salamoia:						
0210 11 11	----- Prosciutti e loro pezzi	90 %	85 %	75 %	70 %	60 %	40 %
0210 11 19	----- Spalle e loro pezzi	90 %	85 %	75 %	70 %	60 %	40 %
	---- secchi o affumicati						
0210 11 31	----- Prosciutti e loro pezzi	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %
0210 11 39	----- Spalle e loro pezzi	90 %	85 %	75 %	70 %	60 %	40 %
0210 11 90	--- altro	90 %	85 %	75 %	70 %	60 %	40 %
0210 12	-- Pancette (ventresche) e loro pezzi	90 %	85 %	75 %	70 %	60 %	40 %
0210 19	-- altro:						
	--- della specie suina domestica:						
	---- salati o in salamoia:						
0210 19 10	----- Mezzene bacon o 3/4 anteriori	90 %	85 %	75 %	70 %	60 %	40 %
0210 19 20	----- 3/4 posteriori o parti centrali	90 %	85 %	75 %	70 %	60 %	40 %
0210 19 30	----- parti anteriori e loro pezzi	90 %	85 %	75 %	70 %	60 %	40 %
0210 19 40	----- Lombate e loro pezzi	90 %	85 %	75 %	70 %	60 %	40 %
0210 19 50	----- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %
	---- secche o affumicate						
0210 19 60	----- parti anteriori e loro pezzi	90 %	85 %	75 %	70 %	60 %	40 %
0210 19 70	----- Lombate e loro pezzi	90 %	85 %	75 %	70 %	60 %	40 %
	---- altro:						
0210 19 81	----- disossate	90 %	85 %	75 %	70 %	60 %	40 %
0210 19 89	----- altro	90 %	85 %	75 %	70 %	60 %	40 %
0210 19 90	--- altro	90 %	85 %	75 %	70 %	60 %	40 %
0210 20	- Carni della specie bovina	90 %	85 %	75 %	70 %	60 %	40 %
	- altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:						
0210 99	-- altro:						
	--- Frattaglie:						
	---- della specie suina domestica:						
0210 99 41	----- Fegati	90 %	85 %	80 %	75 %	65 %	50 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0210 99 49	----- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %
	---- della specie bovina:						
0210 99 51	----- Pezzi detti «onglets» e «hampes»	90 %	85 %	80 %	75 %	65 %	50 %
0210 99 59	----- altro	90 %	85 %	80 %	75 %	65 %	50 %
0210 99 60	---- delle specie ovina e caprina	90 %	85 %	80 %	75 %	65 %	50 %
0210 99 90	--- Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
0402 10	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %:						
	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
0402 10 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	95 %	90 %	85 %	80 %	70 %	45 %
0402 10 19	--- altro	95 %	90 %	85 %	80 %	70 %	45 %
	-- altro:						
0402 10 99	--- altro	95 %	90 %	85 %	80 %	70 %	45 %
	- in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:						
0402 21	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:						
0402 21 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	35 %
	---- altro:						
0402 21 17	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	95 %	90 %	85 %	80 %	70 %	45 %
0402 21 19	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	35 %
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:						
0402 21 91	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	95 %	90 %	85 %	80 %	70 %	45 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0402 21 99	---- altro	95 %	90 %	85 %	80 %	70 %	45 %
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:						
0403 10	- Yogurt:  -- non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:  --- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
0403 10 11	---- inferiore o uguale a 3 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0403 10 13	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0403 10 19	---- superiore a 6 %  --- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0403 10 31	---- inferiore o uguale a 3 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0403 10 33	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0403 10 39	---- superiore a 6 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:						
0405 10	- Burro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:						
0405 20 90	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
0405 90	- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
0406	Formaggi e latticini:						
0406 10	- Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %
0406 30	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
0406 90	- altri formaggi:  -- altro:						
0406 90 13	--- Emmental	95 %	90 %	85 %	80 %	70 %	60 %
0406 90 15	--- Gruyère, Sbrinz	95 %	90 %	85 %	80 %	70 %	60 %
0406 90 17	--- Bergkäse, Appenzell	95 %	90 %	85 %	80 %	70 %	60 %
0406 90 18	--- Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine	95 %	90 %	85 %	80 %	70 %	60 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0406 90 19	--- Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	95 %	90 %	85 %	80 %	70 %	60 %
0406 90 21	--- Cheddar	95 %	90 %	85 %	80 %	70 %	60 %
0406 90 23	--- Edam	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	35 %
0406 90 25	--- Tilsit	95 %	90 %	85 %	80 %	70 %	60 %
0406 90 27	--- Butterkäse	95 %	90 %	85 %	80 %	70 %	60 %
0406 90 29	--- Kashkaval	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	35 %
0406 90 32	--- Feta	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	35 %
0406 90 35	--- Kefalo-Tyri	90 %	85 %	80 %	75 %	60 %	50 %
0406 90 37	--- Finlandia	90 %	85 %	80 %	75 %	60 %	50 %
0406 90 39	--- Jarlsberg	90 %	85 %	80 %	75 %	60 %	50 %
	--- altro:						
0406 90 50	---- Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
	---- altro:						
	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:						
	----- inferiore o uguale a 47 %:						
0406 90 61	----- Grana Padano, Parmigiano Reggiano	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0406 90 63	----- Fiore Sardo, Pecorino	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0406 90 69	----- altro	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
	----- superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:						
0406 90 73	----- Provolone	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0406 90 75	----- Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0406 90 78	----- Gouda	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0406 90 82	----- Camembert	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0406 90 84	----- Brie	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
	-----altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:						
0406 90 86	----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0406 90 87	----- superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0406 90 88	----- superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0406 90 93	----- superiore a 72 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0406 90 99	----- altro	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:						
	- di volatili da cortile:						
0407 00 30	-- altro	100 %	80 %	60 %	40 %	30 %	20 %
0409 00 00	Miele naturale	95 %	90 %	70 %	60 %	40 %	30 %
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):						
0602 40	- Rosai, anche innestati	90 %	85 %	80 %	75 %	60 %	50 %
0701	Patate, fresche o refrigerate:						
0701 90	- altro:						
	-- altro:						
0701 90 90	--- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %
0705	Lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e cicorie ( <i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate:						
	- Lattughe:						
0705 11 00	-- Lattughe a cappuccio	95 %	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %
0705 19 00	-- altro	95 %	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0707 00 05	- Cetrioli	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	20 %
0707 00 90	- Cetriolini	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:						
0708 10 00	- Piselli ( <i>Pisum sativum</i> )	90 %	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %
0708 20 00	- Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	95 %	90 %	75 %	70 %	55 %	40 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:						
0709 60	- Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:						
	-- altro:						
0709 60 91	--- del genere Capsicum destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0709 60 95	--- destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0709 60 99	--- altro	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0709 90	- altro:						
0709 90 60	-- Granturco dolce	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	30 %
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:						
	- Legumi da granella, anche sgranati:						
0710 21 00	-- Piselli ( <i>Pisum sativum</i> )	90 %	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %
0710 22 00	-- Fagioli ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> )	90 %	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %
0710 80	- altri ortaggi o legumi:						
	-- Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:						
0710 80 51	--- Peperoni	90 %	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %
0710 80 59	--- altro	90 %	85 %	80 %	75 %	60 %	30 %
	-- Funghi:						
0710 80 70	-- Pomodori	90 %	85 %	80 %	75 %	60 %	30 %
0710 80 95	-- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %
0710 90 00	- Miscugli di ortaggi	90 %	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:						
0711 40 00	- Cetrioli e cetriolini	90 %	80 %	70 %	60 %	40 %	20 %
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:						
	-- Ortaggi o legumi:						
0711 90 10	--- Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni	90 %	85 %	80 %	75 %	60 %	50 %
0711 90 80	--- altro	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
0711 90 90	-- Miscugli di ortaggi	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
0810	Altre frutta, fresche:						
0810 40	- Mirtili rossi, mirtili neri ed altri frutti del genere Vaccinium:						
0810 40 10	-- Mirtili rossi (frutti del Vaccinium vitis-idaea)	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
0810 40 50	-- Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
0810 40 90	-- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:						
0813 20 00	- Prugne	95 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %
0904	Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati:						
0904 20	- Pimenti essiccati, tritati o polverizzati.	95 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %
1001	Frumento (grano) e frumento segalato:						
1001 90	- altro:						
	-- altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato						
1001 90 99	--- altro	90 %	85 %	80 %	75 %	70 %	60 %
1005	Granturco:						
1005 10	- destinato alla semina:						
	-- ibrido:						
1005 10 11	--- ibrido doppio e ibrido top-cross	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
1005 10 13	--- ibrido a tre vie	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
1005 90 00	- altro	90 %	85 %	80 %	80 %	80 %	80 %
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:						
	- Farina di frumento (grano):						
1101 00 15	-- di frumento (grano) tenero e di spelta	90 %	85 %	80 %	75 %	70 %	65 %
1101 00 90	- Farina di frumento segalato	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	35 %
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:						
1102 20	- Farina di granturco:						
1102 20 10	-- aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	90 %	85 %	80 %	75 %	70 %	65 %
1102 20 90	-- altro	100 %	90 %	85 %	75 %	70 %	65 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:						
	– Semole e semolini:						
1103 13	-- di granturco:						
1103 13 90	--- altro	95 %	90 %	85 %	70 %	55 %	25 %
1103 20	– Agglomerati in forma di pellets:						
1103 20 40	-- di granturco	95 %	90 %	85 %	70 %	55 %	30 %
1517	<u>Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:</u>						
1517 10	– <u>Margarina, esclusa la margarina liquida:</u>						
1517 10 90	-- <u>altro</u>	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	20 %
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:						
1601 00 10	– di fegato	90 %	80 %	60 %	40 %	20 %	20 %
	– altro:						
1601 00 91	-- Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	90 %	80 %	70 %	60 %	40 %	30 %
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:						
1602 10 00	– Preparazioni omogeneizzate	90 %	80 %	60 %	40 %	30 %	20 %
	– della specie suina:						
1602 41	-- Prosciutti e loro pezzi	90 %	80 %	60 %	40 %	30 %	20 %
1602 42	-- Spalle e loro pezzi	90 %	80 %	60 %	40 %	30 %	20 %
1602 49	-- altro, compresi i miscugli	90 %	80 %	60 %	40 %	30 %	20 %
1602 50	– della specie bovina	90 %	80 %	60 %	40 %	30 %	20 %
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:						
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):						
1902 20 30	-- contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	90 %	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:						
2001 90	- altro:						
2001 90 20	-- Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	30 %
2001 90 70	-- Peperoni	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:						
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:						
2004 90 50	-- Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ) e fagiolini	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
	-- altro, compresi i miscugli:	80 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %
2004 90 98	--- altro						
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
2007 10	- Preparazioni omogeneizzate:						
2007 10 10	-- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
	-- altro:						
2007 10 99	--- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2007 99	-- altro:						
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:						
	---- altro:						
2007 99 31	----- di ciliege	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:						
2008 60	- Ciliege:						
	-- senza aggiunta di alcole:						
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:						

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
2008 60 50	---- superiore a 1 kg	80 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
2008 60 60	---- inferiore o uguale a 1 kg	80 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
	--- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:						
2008 60 70	---- superiore o uguale a 4,5 kg	95 %	90 %	80 %	80 %	80 %	80 %
2008 60 90	---- inferiore a 4,5 kg	95 %	90 %	80 %	80 %	80 %	80 %
2008 80	- Fragole:						
	-- senza aggiunta di alcole:						
2008 80 50	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	90 %	80 %	60 %	40 %	40 %	40 %
2008 80 70	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	90 %	80 %	60 %	40 %	40 %	40 %
2008 80 90	--- senza zuccheri addizionati	90 %	80 %	60 %	40 %	40 %	40 %
2008 99	-- altro:						
	--- senza aggiunta di alcole:						
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:						
2008 99 45	----- Prugne	90 %	80 %	60 %	60 %	40 %	30 %
2008 99 72	----- superiore o uguale a 5 kg	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2008 99 78	----- inferiore a 5 kg	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:						
2009 50	- Succhi di pomodoro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
	- Succhi di uva (compresi i mosti d'uva):						
2009 61	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 30	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 69	-- altro:						
	--- di un valore Brix superiore a 67:						
2009 69 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 69 19	---- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
	--- di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:						
	---- di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto:						

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
2009 69 59	----- altro ---- di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto: ----- aventi tenore, in peso, di zuccheri ad- dizionati superiore a 30 %:	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 69 71	----- concentrati	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 69 79	----- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 69 90	----- altro - Succhi di mela:	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 71	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 79	-- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 80	- Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi: -- di un valore Brix superiore a 67: --- Succhi di pera:						
2009 80 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 80 19	---- altro --- altro: ---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 80 35	----- altro -- di un valore Brix inferiore o uguale a 67: --- Succhi di pera:	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 80 50	---- di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri ad- dizionati ---- altro:	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 80 61	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri ad- dizionati superiore a 30 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 80 63	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri ad- dizionati superiore a 30 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 80 69	----- senza zuccheri addizionati --- altro: ---- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri ad- dizionati:	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 80 71	----- Succhi di ciliege	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 80 73	----- Succhi di frutta tropicale	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
2009 80 79	----- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
	---- altro:						
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:						
2009 80 86	----- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
	----- senza zuccheri addizionati:						
2009 80 95	----- Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 80 96	----- Succhi di ciliege	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 80 99	----- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 90	- Miscugli di succhi:						
	-- di un valore Brix superiore a 67:						
	--- miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:						
2009 90 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 90 19	---- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
	--- altro:						
2009 90 21	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 90 29	---- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 67:						
	--- miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:						
2009 90 31	---- di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 90 39	---- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
	--- altro:						
	---- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto:						
	----- altro:						
2009 90 51	----- contenenti zuccheri addizionati	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 90 59	----- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:						
	----- Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:						
2009 90 71	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 90 73	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6 e successivi
		in %	in %	in %	in %	in %	in %
2009 90 79	----- senza zuccheri addizionati	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
	----- altro:						
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:						
2009 90 94	----- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:						
2009 90 95	----- Miscugli di succhi di frutta tropicale	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2009 90 96	----- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:						
2106 90	- altro						
	-- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:						
	--- altro:						
2106 90 59	---- altro	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:						
	- altro:						
	-- spumanti:						
2206 00 39	--- altro	80 %	70 %	60 %	40 %	30 %	20 %
	-- non spumanti, presentati in recipienti di capacità:						
	--- inferiore o uguale a 2 litri:						
2206 00 51	---- Sidro e sidro di pere	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2206 00 59	---- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
	--- superiore a 2 litri:						
2206 00 81	---- Sidro e sidro di pere	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2206 00 89	---- altro	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:						
	- Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:						
2209 00 11	-- inferiore o uguale a 2 litri	80 %	70 %	60 %	40 %	30 %	20 %
2209 00 19	-- superiore a 2 litri	90 %	80 %	70 %	60 %	40 %	30 %

## ALLEGATO IV

## CONCESSIONI ACCORDATE DALLA COMUNITÀ AI PRODOTTI DELLA PESCA SERBI

di cui all'articolo 29, paragrafo 2

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Serbia sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

Codice NC	Descrizione	Dall'entrata in vigore dell'accordo fino al 31 dicembre dello stesso anno (n)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre (n+1)	Per ogni anno successivo, dal 1° gennaio al 31 dicembre
0301 91 10	Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 15 t a 0 %.	CT: 15 t a 0 %.	CT: 15 t a 0 %.
0301 91 90		Oltre il CT: 90 % del dazio NPF	Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	Oltre il CT: 70 % del dazio NPF
0302 11 10				
0302 11 20				
0302 11 80				
0303 21 10				
0303 21 20				
0303 21 80				
0304 19 15				
0304 19 17				
ex 0304 19 19				
ex 0304 19 91				
0304 29 15				
0304 29 17				
ex 0304 29 19				
ex 0304 99 21				
ex 0305 10 00				
ex 0305 30 90				
0305 49 45				
ex 0305 59 80				
ex 0305 69 80				
0301 93 00	Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 60 t a 0 %.	CT: 60 t a 0 %.	CT: 60 t a 0 %.
0302 69 11		Oltre il CT: 90 % del dazio NPF	Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	Oltre il CT: 70 % del dazio NPF
0303 79 11				
ex 0304 19 19				
ex 0304 19 91				
ex 0304 29 19				
ex 0304 99 21				
ex 0305 10 00				
ex 0305 30 90				
ex 0305 49 80				
ex 0305 59 80				
ex 0305 69 80				

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, viene ridotta secondo il seguente calendario:

Anno	Anno 1 (% dazio)	Anno 3 (% dazio)	Anno 5 e successivi (% dazio)
Dazio	90 % del dazio NPF	80 % del dazio NPF	70 % del dazio NPF

## ALLEGATO V

## CONCESSIONI ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI DELLA PESCA DELLA COMUNITÀ

di cui all'articolo 30, paragrafo 2

Le importazioni in Serbia dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					2013 e anni successivi
		2008	2009	2010	2011	2012	
0301	Pesci vivi:						
	– altri pesci vivi:						
0301 91	-- Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ):						
0301 91 90	--- altro	90	75	60	40	20	0
0301 92 00	-- Anguille ( <i>Anguilla</i> spp.)	90	75	60	40	20	0
0301 93 00	-- Carpe	90	85	80	75	65	60
0301 99	-- altro:						
	--- di acqua dolce:						
0301 99 11	---- Salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> )	90	75	60	40	20	0
0301 99 19	---- altro	90	75	60	40	20	0
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:						
	– Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:						
0302 11	-- Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ):						
0302 11 10	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	90	75	60	40	20	0
0302 11 20	--- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> , con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	90	75	60	40	20	0
0302 11 80	--- altro	90	75	60	40	20	0

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013 e anni successivi
0302 19 00	-- altro  - Tonni (del genere <i>Thunnus</i> ), tonnetti striati [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	90	75	60	40	20	0
0302 33	-- Tonnetti striati:						
0302 33 90	--- altro  - altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	90	75	60	40	20	0
0302 69	-- altro:  --- di acqua dolce:						
0302 69 11	---- Carpe	90	75	60	40	20	0
0302 69 19	---- altro	90	75	60	40	20	0
0302 70 00	- Fegati, uova e lattimi	90	75	60	40	20	0
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:  - altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:						
0303 21	-- Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )	90	75	60	40	20	0
0303 29 00	-- altro  - Pesci di forma appiattita ( <i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scoftalamidi</i> e <i>Citaridi</i> ), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	90	75	60	40	20	0
0303 39	-- altro  - Tonni (del genere <i>Thunnus</i> ), tonnetti striati [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	90	75	60	40	20	0
0303 43	-- Tonnetti striati	90	75	60	40	20	0
0303 49	-- altro  - Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> ) e austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	90	75	60	40	20	0
0303 61 00	-- Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )	90	75	60	40	20	0
0303 62 00	-- Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.)  - altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	90	75	60	40	20	0

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013 e anni successivi
0303 74	-- Sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> )	90	75	60	40	20	0
0303 79	-- altro	90	75	60	40	20	0
0303 80	- Fegati, uova e lattimi	90	75	60	40	20	0
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:						
	- fresche o refrigerate:						
0304 11	-- Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )	90	75	60	40	20	0
0304 12	-- Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.)	90	75	60	40	20	0
0304 19	-- altro:						
	--- Filetti:						
	---- di pesci di acqua dolce:						
0304 19 13	----- di Salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>On-</i> <i>corhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> )	90	75	60	40	20	0
	----- di trote delle specie <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus</i> <i>mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aqua-</i> <i>bonita</i> e <i>Oncorhynchus gilae</i> :						
0304 19 15	----- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> di peso su- periore a 400 g per pezzo	90	75	60	40	20	0
0304 19 17	----- altro	90	75	60	40	20	0
0304 19 19	----- di altri pesci di acqua dolce	90	75	60	40	20	0
	---- altro:						
0304 19 31	----- di merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	90	75	60	40	20	0
0304 19 33	----- di merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> )	90	75	60	40	20	0
0304 19 35	----- di scorfani del Nord o sebasti ( <i>Sebastes</i> spp.)	90	75	60	40	20	0
	--- altra carne di pesci (anche tritata):						
0304 19 91	---- di pesci di acqua dolce	90	75	60	40	20	0
	---- altro:						
0304 19 97	----- Lati di aringhe	90	75	60	40	20	0

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013 e anni successivi
0304 19 99	----- altro	90	75	60	40	20	0
	- Filetti congelati:						
0304 21 00	-- Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )	90	75	60	40	20	0
0304 22 00	-- Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.)	90	75	60	40	20	0
0304 29	-- altro	90	75	60	40	20	0
	- altro:						
0304 91 00	-- Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )	90	75	60	40	20	0
0304 92 00	-- Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.)	90	75	60	40	20	0
0304 99	-- altro	90	75	60	40	20	0
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:	90	75	60	40	20	0
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:						
	- congelate:						
0306 13	-- Gamberetti	90	75	60	40	20	0
0306 14	-- Granchi	90	75	60	40	20	0
0306 19	-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	90	75	60	40	20	0
	- non congelati:						
0306 23	-- Gamberetti	90	75	60	40	20	0
0306 24	-- Granchi	90	75	60	40	20	0
0306 29	-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	90	75	60	40	20	0
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:						
	- Mitili ( <i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.):						

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013 e anni successivi
0307 31	-- vivi, freschi o refrigerati	90	75	60	40	20	0
0307 39	-- altro	90	75	60	40	20	0
	- Seppie ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> ) e seppiole ( <i>Septioloa spp.</i> ), calamari e calamaretti ( <i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i> ):						
0307 41	-- vivi, freschi o refrigerati	90	75	60	40	20	0
0307 49	-- altro	90	75	60	40	20	0
	- Polpi o piovre ( <i>Octopus spp.</i> ):						
0307 51 00	-- vivi, freschi o refrigerati	90	75	60	40	20	0
0307 59	-- altro	90	75	60	40	20	0
0307 60 00	- Lumache, diverse da quelle di mare	90	75	60	40	20	0
	- altro, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:						
0307 91 00	-- vivi, freschi o refrigerati	90	75	60	40	20	0
0307 99	-- altro	90	75	60	40	20	0
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	90	75	60	40	20	0
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	90	75	60	40	20	0
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:						
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):						
1902 20 10	-- contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	90	75	60	40	20	15

## ALLEGATO VI

**STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI****(di cui al titolo V, capo II)**

## SERVIZI FINANZIARI: DEFINIZIONI

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.

Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:

## A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:

## 1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

- i) ramo vita;
- ii) ramo danni;

## 2. riassicurazione e retrocessione;

## 3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;

## 4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;

## B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

## 1. raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;

## 2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;

## 3. leasing finanziario;

## 4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;

## 5. garanzie e impegni;

## 6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in:

## a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito ecc.);

## b) cambi,

## c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni,

## d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, compresi «swaps» (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine,

## e) valori mobiliari,

## f) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;

7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi;
8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
9. gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
10. servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
11. disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari;
12. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali.

Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

- a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
- b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
- c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

—

## ALLEGATO VII

**DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE****di cui all'articolo 75**

1. L'articolo 75, paragrafo 4 del presente accordo concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:

- trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);
- convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991).

2. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), Stoccolma, 1967, modificata nel 1979);
- convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
- convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974);
- trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980);
- accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Londra, 1934, e atto dell'Aia, 1960);
- convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979);
- accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);
- protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989);
- accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);
- convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);
- trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
- convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971);
- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961);
- accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979);
- trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);

- accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985);
  - trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);
  - trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);
  - convenzione sul brevetto europeo;
  - accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.
-

**PROTOCOLLO 1****sugli scambi tra la comunità e la serbia di prodotti agricoli trasformati***Articolo 1*

1. La Comunità e la Serbia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

b) modificare i dazi indicati negli allegati I e II;

c) aumentare o abolire i contingenti tariffari.

3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Serbia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

*Articolo 2*

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 del presente protocollo possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

a) quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Serbia, oppure

b) in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

*Articolo 3*

La Comunità e la Serbia si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni dovrebbero garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

## ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 1

## DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI MERCI ORIGINARIE DELLA SERBIA

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari della Serbia elencati nella tabella seguente.

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	– Yogurt:
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 51	---- inferiore o uguale a 1,5 %
0403 10 53	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 10 59	---- superiore a 27 %
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 91	---- inferiore o uguale a 3 %
0403 10 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 10 99	---- superiore a 6 %
0403 90	– altri:
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 71	---- inferiore o uguale a 1,5 %
0403 90 73	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 90 79	---- superiore a 27 %
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3 %
0403 90 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 90 99	---- superiore a 6 %
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti
0506	Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
	- altro
0511 99	-- altro:
	--- Spugne naturali di origine animale:
0511 99 31	---- gregge
0511 99 39	---- altro
0511 99 85	--- altro:
ex 0511 99 85	---- Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	- Granturco dolce
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	-- Ortaggi o legumi:
0711 90 30	--- Granturco dolce
0903 00 00	Mate
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i> ) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
1212 20 00	- Alghe
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agaragar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	- Succhi ed estratti vegetali:
1302 12 00	-- di liquirizia
1302 13 00	-- di luppolo
1302 19	-- altro:
1302 19 80	--- altro
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	-- Agaragar
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 10	--- di carrube o di semi di carrube
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di taglio)
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515 90	- altro:
1515 90 11	-- Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:
ex 1515 90 11	--- Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, intersterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 10	-- Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %
1517 90	- altro:
1517 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %
	-- altro:
1517 90 93	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518 00 10	- Linossina
	- altro:
1518 00 91	-- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516;
	-- altro:
1518 00 95	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni
1518 00 99	--- altro
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
1522 00 10	- Degras
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:  - Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	-- contenenti uova
1902 19	-- altro
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):  -- altro:
1902 20 91	--- cotte
1902 20 99	--- altro
1902 30	- altre paste alimentari
1902 40	- Cuscus
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	- altro:
2001 90 30	-- Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2001 90 60	-- Cuori di palma
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	- Patate:  -- altro:
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	-- Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	- Patate:
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	- Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	-- Arachidi:
2008 11 10	--- Burro di arachidi
	- altro, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
2008 91 00	-- Cuori di palma
2008 99	-- altro:
	--- senza aggiunta di alcole:
	---- senza aggiunta di zuccheri:
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate
2106 90	- altro:
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
	-- altro:
2106 90 92	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	--- altro
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
2203 00	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	- altri polialcoli:
2905 43 00	-- Mannitolo
2905 44	-- Dglucitolo (sorbitolo)
2905 45 00	-- Glicerolo (glicerina)
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
3301 90	- altro
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
	--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol
	---- altro:
3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
3302 10 29	----- altro
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10	- Caseine:
3501 90	- altro:
3501 90 90	-- altro
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
3505 10 10	-- Destrina
	-- altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90	--- altro

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
3505 20	- Colle
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	- a base di sostanze amidacee
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:
3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

## ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 1

## DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN SERBIA DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

(immediatamente o progressivamente)

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:						
0403 10	- Yogurt:						
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:						
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:						
0403 10 51	---- inferiore o uguale a 1,5 %	90	70	60	50	30	0
0403 10 53	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	90	70	60	50	30	0
0403 10 59	---- superiore a 27 %	90	70	60	50	30	0
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:						
0403 10 91	---- inferiore o uguale a 3 %	90	70	60	50	30	0
0403 10 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	90	70	60	50	30	0
0403 10 99	---- superiore a 6 %	90	70	60	50	30	0
0403 90	- altro:						
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:						
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:						
0403 90 71	---- inferiore o uguale a 1,5 %	90	80	70	60	50	40
0403 90 73	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	90	80	70	60	50	40
0403 90 79	---- superiore a 27 %	90	80	70	60	50	40
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:						

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3 %	90	80	70	60	50	40
0403 90 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	90	80	70	60	50	40
0403 90 99	---- superiore a 6 %	90	80	70	60	50	40
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:						
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:						
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:	90	80	70	60	50	40
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	90	80	70	60	50	40
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	0	0	0	0	0	0
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli	0	0	0	0	0	0
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti	0	0	0	0	0	0
0506	Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie	0	0	0	0	0	0
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie	0	0	0	0	0	0
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	0	0	0	0	0	0
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:						
	- altro:						
0511 99	-- altro:						
	--- Spugne naturali di origine animale:						
0511 99 31	---- gregge	0	0	0	0	0	0
0511 99 39	---- altro	0	0	0	0	0	0
0511 99 85	--- altro						
ex 0511 99 85	---- Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto	0	0	0	0	0	0
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:						
0710 40 00	- Granturco dolce	90	80	70	60	40	30
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:						
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:						
	-- Ortaggi o legumi:						
0711 90 30	--- Granturco dolce	75	55	35	25	10	0
0903 00 00	Mate	0	0	0	0	0	0
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i> ) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:						
1212 20 00	- Alghe	0	0	0	0	0	0
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:						
	- Succhi ed estratti vegetali:						
1302 12 00	-- di liquirizia	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1302 13 00	-- di luppolo	0	0	0	0	0	0
1302 19	-- altro:						
1302 19 80	--- altro	0	0	0	0	0	0
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	0	0	0	0	0	0
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:						
1302 31 00	-- Agar-agar	0	0	0	0	0	0
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:						
1302 32 10	--- di carrube o di semi di carrube	0	0	0	0	0	0
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)	0	0	0	0	0	0
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove	0	0	0	0	0	0
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina	0	0	0	0	0	0
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	0	0	0	0	0	0
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:						
1515 90	- altri:						
1515 90 11	-- Olio di tung (di abasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	0	0	0	0	0	0
ex 1515 90 11	-- Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	0	0	0	0	0	0
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:						
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:						
1516 20 10	-- Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:						
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:						
1517 10 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %	90	80	70	60	50	40
1517 90	- altro:						
1517 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %	90	75	55	35	15	0
	-- altro:						
1517 90 93	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura	90	75	60	45	30	0
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:						
1518 00 10	- Linossina	0	0	0	0	0	0
	- altro:						
1518 00 91	-- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516;	0	0	0	0	0	0
	-- altro:						
1518 00 95	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	0	0	0	0	0	0
1518 00 99	--- altro	0	0	0	0	0	0
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	0	0	0	0	0	0
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:						
1522 00 10	-Degras	0	0	0	0	0	0
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:						
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro	0	0	0	0	0	0
1702 90	- altro, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:						
1702 90 10	-- Maltosio chimicamente puro	0	0	0	0	0	0
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):						
1704 10	- gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero	80	60	40	20	10	0
1704 90	- altro:						
1704 90 10	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	0	0	0	0	0	0
1704 90 30	-- preparazione detta: «cioccolato bianco»	75	50	25	0	0	0
	-- altro:						
1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	0	0	0	0	0	0
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	80	60	40	20	10	0
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati	80	60	40	20	10	0
	--- altro:						
1704 90 65	---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	80	60	40	20	10	0
1704 90 71	---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	80	60	40	20	10	0
1704 90 75	---- Caramelle	80	60	40	20	10	0
	---- altro:						

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1704 90 81	----- ottenuti per compressione	80	60	40	20	10	0
1704 90 99	----- altro	90	80	70	60	50	40
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	0	0	0	0	0	0
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	0	0	0	0	0	0
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0	0	0	0	0	0
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:						
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
1806 10 15	-- non contenente o contenente, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	90	70	50	40	20	0
1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 5 % e inferiore al 65 %	90	70	50	40	20	0
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %	90	80	70	60	40	0
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all'80 %	90	80	70	60	40	0
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:						
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 %	90	70	50	40	20	0
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 25 % e inferiore al 31 %	90	70	50	40	20	0
	-- altro:						
1806 20 50	--- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 18 %	90	70	50	40	20	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	90	70	50	40	20	0
1806 20 80	--- Glassatura al cacao	90	70	50	40	20	0
1806 20 95	--- altro	90	80	70	60	40	0
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:						
1806 31 00	-- ripiene	85	70	50	40	20	0
1806 32	-- non ripiene	85	70	50	40	20	0
1806 90	- altro:						
	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata:						
	--- Cioccolatini (praline), anche ripieni:						
1806 90 11	---- contenenti alcole	90	80	70	60	40	0
1806 90 19	---- altro	90	80	70	60	40	0
	--- altro:						
1806 90 31	---- ripieni	85	70	65	40	20	0
1806 90 39	---- non ripieni	90	80	70	60	40	0
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	90	80	70	60	40	0
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao	85	70	65	40	20	0
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	90	80	70	60	40	0
1806 90 90	-- altro	90	80	70	60	40	0
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:						
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0	0	0	0	0	0
1901 20 00	- Miscela e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	90	75	60	45	30	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1901 90	- altro:						
	-- Estratti di malto:						
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	90	75	60	45	30	0
1901 90 19	--- altro	90	75	60	45	30	0
	-- altro:						
1901 90 91	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	90	75	60	45	20	0
1901 90 99	--- altro	85	70	65	40	20	0
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:						
	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:						
1902 11 00	-- contenenti uova	95	90	80	60	50	0
1902 19	-- altro:						
1902 19 10	--- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	85	70	65	40	20	0
1902 19 90	--- altro	90	75	60	45	30	0
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):						
	-- altro:						
1902 20 91	--- cotte	90	75	60	45	30	0
1902 20 99	--- altro	90	75	60	45	30	0
1902 30	- altre paste alimentari	90	75	60	45	30	0
1902 40	- Cuscus	0	0	0	0	0	0
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:						
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:						
1904 10 10	-- a base di granturco	90	70	50	30	10	0
1904 10 30	-- a base di riso	0	0	0	0	0	0
1904 10 90	-- altro	90	70	50	30	10	0
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:	90	70	50	30	10	0
1904 30 00	– Bulgur di grano	90	70	50	30	10	0
1904 90	– altro	90	70	50	30	10	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:						
1905 10 00	– Pane croccante detto «Knäckebrot»	90	70	50	30	10	0
1905 20	– Pane con spezie (panpepato):						
1905 20 10	-- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0	0	0	0	0	0
1905 20 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0	0	0	0	0	0
1905 20 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	90	70	50	30	10	0
	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti: calde e cialdine:						
1905 31	-- biscotti con aggiunta di dolcificanti	90	80	70	60	40	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1905 32	-- Cialde e cialdine:						
1905 32 05	--- aventi tenore, in peso, di acqua superiore al 10 %	90	80	70	60	40	0
	--- altro:						
	---- Interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:						
1905 32 11	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	85	70	50	40	20	0
1905 32 19	----- altro	90	80	70	60	40	0
	---- altro:						
1905 32 91	----- salate, anche ripiene	90	80	70	60	40	0
1905 32 99	----- altro	90	80	70	60	40	0
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	90	70	50	30	10	0
1905 90	- altro:						
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	90	70	50	30	10	0
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	90	70	50	30	10	0
	-- altro:						
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca	90	70	50	30	10	0
1905 90 45	--- Biscotti	90	80	70	60	40	0
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	90	70	50	30	10	0
	--- altro:						
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti	85	70	50	40	20	0
1905 90 90	---- altro	90	70	50	30	10	0
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:						
2001 90	- altro:						
2001 90 30	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	80	70	50	30	10	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	0	0	0	0	0	0
2001 90 60	-- Cuori di palma	0	0	0	0	0	0
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:						
2004 10	- Patate:						
	-- altro:						
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	0	0	0	0	0	0
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:						
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	90	70	50	30	10	0
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:						
2005 20	- Patate:						
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	0	0	0	0	0	0
2005 80 00	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	80	70	50	30	10	0
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:						
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:						
2008 11	-- Arachidi:						
2008 11 10	--- Burro di arachidi	0	0	0	0	0	0
	- altro, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:						
2008 91 00	-- Cuori di palma	0	0	0	0	0	0
2008 99	-- altro:						
	--- senza aggiunta di alcole:						
	---- senza aggiunta di zuccheri:						
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	80	70	50	30	10	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	0	0	0	0	0	0
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	0	0	0	0	0	0
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:						
2102 10	- Lieviti vivi:						
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	80	70	60	40	10	0
	-- Lieviti di panificazione:						
2102 10 31	--- secchi	90	70	60	40	10	0
2102 10 39	--- altro	90	70	60	0	0	0
2102 10 90	-- altro	90	70	50	30	10	0
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti	0	0	0	0	0	0
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	80	70	50	30	10	0
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:						
2103 10 00	- Salsa di soia	0	0	0	0	0	0
2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	80	70	50	30	10	0
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:						
2103 30 10	-- Farina di senapa	0	0	0	0	0	0
2103 30 90	-- Senapa preparata	90	70	50	30	10	0
2103 90	- altro:						
2103 90 10	-- «Chutney» di mango liquido	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2103 90 30	-- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	80	70	50	30	10	0
2103 90 90	-- altro	0	0	0	0	0	0
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:						
2104 10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:						
2104 10 10	-- secche	80	70	50	0	0	0
2104 10 90	-- altro	80	70	50	30	10	0
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	80	70	50	30	10	0
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	80	70	60	50	40	0
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:						
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	0	0	0	0	0	0
2106 90	- altro:						
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	90	70	50	30	10	0
	-- altro:						
2106 90 92	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	90	70	50	30	10	0
2106 90 98	--- altro	85	70	55	40	20	0
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:						
2201 10	- Acque minerali e acque gassate	80	70	60	50	40	0
2201 90 00	- altro	70	60	50	40	30	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:						
2202 10 00	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	80	70	50	40	20	0
2202 90	- altro:						
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	85	70	50	40	20	0
	-- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:						
2202 90 91	--- inferiore a 0,2 %	90	80	70	60	40	0
2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	90	80	70	50	30	0
2202 90 99	--- uguale o superiore a 2 %	90	80	70	50	30	0
2203 00	Birra di malto:						
	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:						
2203 00 01	-- presentata in bottiglie	80	70	50	0	0	0
2203 00 09	-- altro	80	70	60	50	30	0
2203 00 10	- in recipienti di capacità superiore a 10 litri	80	70	60	50	30	0
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	90	70	50	30	10	0
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	95	90	80	70	50	40
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:						
2208 20	- Acquaviti di vino o di vinacce:						
	-- presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:						
2208 20 12	--- Cognac	90	80	70	60	40	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2208 20 14	--- Armagnac	90	80	70	60	40	0
2208 20 26	--- Grappa	90	80	70	60	40	0
2208 20 27	--- Brandy de Jerez	90	80	70	60	40	0
2208 20 29	--- altro	90	80	70	60	40	0
	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:						
2208 20 40	--- Distillato greggio	85	70	65	40	20	0
	--- altro:						
2208 20 62	---- Cognac	90	80	70	60	40	0
2208 20 64	---- Armagnac	90	80	70	60	40	0
2208 20 86	---- Grappa	80	70	50	30	10	0
2208 20 87	---- Brandy de Jerez	80	70	50	30	10	0
2208 20 89	---- altro	80	70	50	30	20	0
2208 30	- Whisky:						
	-- Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:						
2208 30 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	80	70	50	30	20	0
2208 30 19	--- superiore a 2 litri	80	70	50	30	20	0
	-- Whisky detto «Scotch»:						
	--- Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:						
2208 30 32	---- inferiore o uguale a 2 litri	80	70	50	30	20	0
2208 30 38	---- superiore a 2 litri	80	70	50	30	20	0
	--- Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:						
2208 30 52	---- inferiore o uguale a 2 litri	80	70	50	0	0	0
2208 30 58	---- superiore a 2 litri	80	70	50	30	20	0
	--- altri, presentati in recipienti di capacità:						
2208 30 72	---- inferiore o uguale a 2 litri	80	70	50	30	20	0
2208 30 78	---- superiore a 2 litri	80	70	50	30	20	0
	-- altri, presentati in recipienti di capacità:						
2208 30 82	--- inferiore o uguale a 2 litri	80	70	50	30	20	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2208 30 88	--- superiore a 2 litri	80	70	50	30	20	0
2208 40	- Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati	0	0	0	0	0	0
2208 50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre): -- Gin, presentato in recipienti di capacità:						
2208 50 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	0	0	0	0	0	0
2208 50 19	--- superiore a 2 litri -- Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:	0	0	0	0	0	0
2208 50 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	80	70	60	40	30	0
2208 50 99	--- superiore a 2 litri	80	70	50	30	20	0
2208 60	- Vodka:	80	70	50	30	20	0
2208 70	- Liquori:	0	0	0	0	0	0
2208 90	- altro: -- Arak, presentato in recipienti di capacità:						
2208 90 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	0	0	0	0	0	0
2208 90 19	--- superiore a 2 litri -- Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:	0	0	0	0	0	0
2208 90 33	--- inferiore o uguale a 2 litri:	80	70	60	50	40	30
2208 90 38	--- superiore a 2 litri: -- altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:	80	70	60	50	40	30
2208 90 41	---- inferiore o uguale a 2 litri: ---- Ouzo ---- altro: ----- Acquaviti: ----- di frutta:	0	0	0	0	0	0
2208 90 45	----- Calvados	0	0	0	0	0	0
2208 90 48	----- altro ----- altro:	80	70	60	50	40	30
2208 90 52	----- Korn	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2208 90 54	----- Tequila	0	0	0	0	0	0
2208 90 56	----- altro	0	0	0	0	0	0
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione	80	70	50	40	20	0
	--- superiore a 2 litri:						
	---- Acquaviti:						
2208 90 71	---- di frutta	90	80	60	50	30	0
2208 90 75	---- Tequila	80	70	50	40	20	0
2208 90 77	---- altro	80	70	50	40	20	0
2208 90 78	---- altre bevande contenenti alcole di distillazione	80	70	50	40	20	0
	-- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:						
2208 90 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	80	70	50	40	30	20
2208 90 99	--- superiore a 2 litri	80	70	50	40	30	20
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:						
2402 10 00	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e si- garetti, contenenti tabacco	80	70	50	30	20	0
2402 20	- Sigarette contenenti tabacco:						
2402 20 10	-- contenenti garofano	80	70	50	30	20	0
2402 20 90	-- altro	100	100	100	100	100	100
2402 90 00	- altro	80	70	50	30	20	0
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ri- costituiti»; estratti e sughi di tabacco:						
2403 10	- Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi pro- porzione:	100	100	100	100	100	100
	- altro:						
2403 91 00	-- Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostitui- ti»	100	100	100	100	100	100
2403 99	-- altro:						
2403 99 10	--- Tabacco da masticare e tabacco da futo	80	70	50	30	20	0
2403 99 90	--- altro	100	100	100	100	100	100

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:						
	- altri polialcoli:						
2905 43 00	-- Mannitolo	0	0	0	0	0	0
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo)	0	0	0	0	0	0
2905 45 00	-- Glicerolo (glicerina)	0	0	0	0	0	0
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:						
3301 90	- altro	0	0	0	0	0	0
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:						
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:						
	-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:						
	--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:						
3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol	0	0	0	0	0	0
	---- altro:						
3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	0	0	0	0	0	0
3302 10 29	----- altro	0	0	0	0	0	0
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:						
3501 10	- Caseine:	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3501 90	- altro:						
3501 90 90	-- altro	0	0	0	0	0	0
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:						
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati:						
3505 10 10	-- Destrina	0	0	0	0	0	0
	-- altri amidi e fecole modificati:						
3505 10 90	--- altro	0	0	0	0	0	0
3505 20	- Colle	0	0	0	0	0	0
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:						
3809 10	- a base di sostanze amidacee	0	0	0	0	0	0
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali	0	0	0	0	0	0
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:						
3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	0	0	0	0	0	0

## PROTOCOLLO 2

### riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e vini aromatizzati

#### Articolo 1

Il presente protocollo comprende:

- (1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);
- (2) un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).

#### Articolo 2

Gli accordi di cui all'articolo 1 del presente protocollo si applicano:

- (1) ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ottenuti da uve fresche,
  - a) originari della Comunità e prodotti in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, quale modificato, e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici<sup>(2)</sup>, quale modificato,
 

o
  - b) originari della Serbia e prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici

previste dalla legislazione serba. Tali norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici devono essere conformi alla legislazione comunitaria;

- (2) alle bevande spiritose della voce 22.08 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:

- a) sono originarie della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose<sup>(3)</sup>, quale modificato, e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose<sup>(4)</sup>, quale modificato,

o

- b) sono originarie della Serbia e sono state prodotte a norma della legislazione serba, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria;

- (3) ai vini aromatizzati della voce 22.05 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:

- a) sono originari della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli<sup>(5)</sup>, quale modificato,

o

- b) sono originari della Serbia e sono stati prodotti a norma della legislazione serba, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria.

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2007 (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 8).

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2005.

<sup>(4)</sup> GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2140/98 (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9).

<sup>(5)</sup> GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

## ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 2

## ACCORDO

**tra la comunità e la serbia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini**

1. Le importazioni nella Comunità dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice NC	Designazione delle merci (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 2)	Dazio applicabile	Quantitativi (hl)	Disposizioni specifiche
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	53 000	(1)
ex 2204 21	Vini di uve fresche			
ex 2204 29	Vini di uve fresche	esenzione	10 000	(1)

(1) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 e ex 2204 21.

2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, a condizione che la Serbia non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.
3. Le importazioni in Serbia dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice della tariffa doganale serba	Designazione delle merci (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del protocollo 2)	Dazio applicabile	Quantitativo all'entrata in vigore (hl)
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	25 000
ex 2204 21	Vini di uve fresche		

4. La Serbia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 3, a condizione che la Comunità non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.
5. Le norme di origine da applicare ai sensi del presente allegato dell'accordo sono quelle definite nel protocollo 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente allegato dell'accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento d'accompagnamento, a norma del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1), affinché il vino in questione sia conforme all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 2. Il certificato e il documento d'accompagnamento sono rilasciati da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le parti e figurante negli elenchi compilati congiuntamente.
7. Le parti valutano la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni, tenendo conto dell'andamento del commercio di vino tra di esse, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
8. Le parti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.
9. Su richiesta di ognuna delle parti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente allegato dell'accordo.

(1) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

## ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 2

## ACCORDO

**tra la Comunità e la Serbia in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati**

## Articolo 1

**Obiettivi**

1. Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, le parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato.
2. Le parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

## Articolo 2

**Definizioni**

Ai fini del presente allegato dell'accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

- a) «originario di», se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle parti:
  - un vino interamente elaborato sul territorio della parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta parte;
  - una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta parte;
- b) «indicazione geografica», quale figurante all'appendice 1: un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato: «accordo TRIPS»);
- c) «menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all'appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
- d) «omonimo»: la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un'indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;
- e) «designazione»: i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;
- f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- g) «presentazione»: l'insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull'etichetta, l'imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;
- h) «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;
- i) «produzione», l'intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati;
- j) «vino»: unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente allegato dell'accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto;
- k) «varietà di vite»: varietà di piante della specie *Vitis Vinifera*, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle parti contraenti può applicare all'uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;
- l) «accordo OMC»: l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

*Articolo 3***Norme generali in materia di importazione e commercializzazione**

Salvo diversa disposizione del presente allegato dell'accordo, i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della parte importatrice.

## TITOLO I

**PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI***Articolo 4***Denominazioni protette**

Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7 del presente allegato, sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo:
- i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;
  - le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati;
  - le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2, parte A;
- b) per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Serbia:
- i riferimenti al nome «Serbia» o altri termini utilizzati per indicare questo paese;
  - le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati;
  - le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2, parte B.

*Articolo 5***Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri della Comunità e alla Serbia**

1. In Serbia, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

- a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e
- b) possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2. Nella Comunità, i termini che si riferiscono alla Serbia e gli altri termini utilizzati per indicare questo paese ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

- a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari della Serbia e
- b) possono essere utilizzati in Serbia esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in questo paese.

*Articolo 6***Protezione delle indicazioni geografiche**

1. In Serbia, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all'appendice 1, parte A:

- a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità e
- b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2. Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative alla Serbia di cui all'appendice 1, parte B:

- a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Serbia e
- b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Serbia.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b, del protocollo 2, nella misura in cui fa riferimento alla legislazione dell'UE sulle bevande spiritose, le denominazioni di vendita delle bevande spiritose originarie della Serbia e commercializzate nell'UE non devono essere completate o sostituite da un'indicazione geografica.

3. Le parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente allegato dell'accordo, per la tutela reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4, lettere a) e b), secondo trattino, utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPS per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.

4. Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari del territorio della parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta parte.

5. La protezione prevista dal presente allegato dell'accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata, anche qualora

— la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata;

— l'indicazione geografica in questione sia tradotta;

— tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

— La denominazione protetta viene usata in ogni caso per i prodotti della voce 20.09 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

6. Se più indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.

7. Se un'indicazione geografica di cui all'appendice 1 è omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS.

8. Le disposizioni del presente allegato dell'accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori.

9. Nessuna disposizione del presente allegato dell'accordo obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte di cui all'appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d'origine o è caduta in disuso in tale paese.

10. All'entrata in vigore del presente accordo, le parti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all'appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle parti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all'articolo 24, paragrafo 6 dell'accordo TRIPS.

#### Articolo 7

##### **Protezione delle menzioni tradizionali**

1. In Serbia, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2:

a) non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Serbia e

b) possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2. Nella Comunità, le menzioni tradizionali per la Serbia che figurano nell'appendice 2 non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità e possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Serbia esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella lingua serba e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

3. Le parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente titolo, per la tutela reciproca delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio delle parti. A tal fine, le parti utilizzano i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

4. Se più menzioni tradizionali di cui all'appendice 2 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede e non traggano in inganno i consumatori quanto all'origine effettiva del vino. Le parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le menzioni tradizionali omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.

5. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto: alla lingua o alle lingue e agli alfabeti nei quali essa figura nell'appendice 2 e non alle traduzioni e a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nelle parti, come indicato nell'appendice 2.

#### Articolo 8

##### **Marchi commerciali**

1. Gli uffici competenti delle parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 4, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione.

2. Gli uffici competenti delle parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente allegato dell'accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all'appendice 2.

#### Articolo 9

##### **Esportazioni**

Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una parte in un paese terzo, le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 4, lettere a) e b), secondo trattino, e, nel caso dei vini, le menzioni tradizionali di tale parte di cui all'articolo 4, lettere a) e b), terzo trattino non siano utilizzate per designare e presentare i prodotti originari dell'altra parte.

#### TITOLO II

### **ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DEL PRESENTE ALLEGATO DELL'ACCORDO**

#### Articolo 10

##### **Gruppo di lavoro**

1. È istituito, conformemente all'articolo 123 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l'agricoltura.

2. Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento del presente allegato dell'accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

3. Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente allegato dell'accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle parti, alternativamente nella Comunità e in Serbia, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle parti e secondo modalità da esse convenute.

#### Articolo 11

##### **Compiti delle parti**

1. Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.

2. La Serbia nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell'Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche. La Comunità nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle parti comunica all'altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.

3. L'organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l'esecuzione del presente allegato dell'accordo.

4. Le parti:
- a) modificano di comune intesa gli elenchi di cui all'articolo 4, con decisione del comitato interinale, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti stesse;
  - b) decidono di comune intesa, con decisione del comitato interinale, di modificare le appendici del presente allegato dell'accordo. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le parti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;
  - c) stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6;
  - d) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati;
  - e) si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente allegato dell'accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

#### Articolo 12

##### **Applicazione e funzionamento del presente allegato dell'accordo**

Le parti designano i punti di contatto elencati nell'appendice 3, responsabili dell'applicazione e del funzionamento del presente allegato dell'accordo.

#### Articolo 13

##### **Esecuzione e assistenza reciproca fra le parti**

1. Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente allegato dell'accordo, le parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.
2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare:
  - a) in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente allegato dell'accordo, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da trarre in inganno circa l'origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato;
  - b) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da trarre in inganno circa l'origine del vino.
3. Se una delle parti ha fondati motivi per sospettare che:
  - a) un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all'articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi in Serbia e nella Comunità, non siano conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Serbia ovvero alle norme del presente accordo e
  - b) tale inosservanza riveste un interesse particolare per l'altra parte e può comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

ne informa immediatamente l'organo di rappresentanza dell'altra parte.

4. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della parte e/o delle norme del presente allegato dell'accordo e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.

#### Articolo 14

##### **Consultazioni**

1. Le parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato dal presente allegato dell'accordo.
2. La parte che chiede la consultazione comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure.

4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure appropriate, a norma dell'articolo 129 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, per consentire la corretta applicazione del presente allegato dell'accordo.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

##### Articolo 15

##### **Transito di piccoli quantitativi**

- I. Il presente allegato dell'accordo non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati:
- a) in transito sul territorio di una delle parti; o
  - b) originari del territorio di una delle parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette parti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo II.
- II. Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati:
- 1. i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;
  - 2. a) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
  - b) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
  - c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
  - d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
  - e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
  - f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

L'esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui al punto 2.

##### Articolo 16

##### **Commercializzazione di scorte preesistenti**

1. I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma vietato dal presente allegato dell'accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti, la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente allegato dell'accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

---

## APPENDICE 1

**ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE**

(di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II del protocollo 2)

## PARTE A: NELLA COMUNITÀ

## A) - VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

**AUSTRIA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

---

Burgenland  
Carnuntum  
Donauland  
Kamptal  
Kärnten  
Kremstal  
Mittelburgenland  
Neusiedlersee  
Neusiedlersee-Hügelland  
Niederösterreich  
Oberösterreich  
Salzburg  
Steiermark  
Südburgenland  
Süd-Oststeiermark  
Südsteiermark  
Thermenregion  
Tirol  
Traisental  
Vorarlberg  
Wachau  
Weinviertel  
Weststeiermark  
Wien

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

---

Bergland  
Steire  
Steirerland  
Weinland  
Wien

**BELGIO**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

---

Côtes de Sambre et Meuse

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse wijn

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

---

Vin de pays des jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

**BULGARIA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

---

*Nomi delle regioni determinate*

---

Асеновград (*Asenovgrad*)

Черноморски район (*Black Sea Region*)

Брестник (*Brestnik*)

Драгоево (*Dragoevo*)

Евксиноград (*Evksinograd*)

Хан Крум (*Han Krum*)

Хърсово (*Harsovo*)

Хасково (*Haskovo*)

Хисаря (*Hisarya*)

Ивайловград (*Ivaylovgrad*)

Карлово (*Karlovo*)

Карнобат (*Karnobat*)

Ловеч (*Lovech*)

Лозица (*Lozitsa*)

Лом (*Lom*)

Любимец (*Lyubimets*)

Лясковец (*Lyaskovets*)

Мелник (*Melnik*)

Монтана (*Montana*)

Нова Загора (*Nova Zagora*)

Нови Пазар (*Novi Pazar*)

Ново село (*Novo Selo*)

Оряховица (*Oryahovitsa*)

Павликени (*Pavlikeni*)

Пазарджик (*Pazardjik*)

Перушица (*Perushtitsa*)

Плевен (*Pleven*)

Пловдив (*Plovdiv*)

---

 Nomi delle regioni determinate
 

---

Поморие (Pomorie)  
 Русе (Ruse)  
 Сакар (Sakar)  
 Сандански (Sandanski)  
 Септември (Septemvri)  
 Шивачево (Shivachevo)  
 Шумен (Shumen)  
 Славянци (Slavyantsi)  
 Сливен (Sliven)  
 Южно Черноморие (Southern Black Sea Coast)  
 Стамболово (Stambolovo)  
 Стара Загора (Stara Zagora)  
 Сухиндол (Suhindol)  
 Сунгурларе (Sungurlare)  
 Свишов (Svishtov)  
 Долината на Струма (Struma valley)  
 Търговище (Targovishte)  
 Върбица (Varbitsa)  
 Варна (Varna)  
 Велики Преслав (Veliki Preslav)  
 Видин (Vidin)  
 Враца (Vratsa)  
 Ямбол (Yambol)

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

---

Дунавска равнина (Danube Plain)  
 Тракийска низина (Thracian Lowlands)

**CIPRO**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

In greco		In inglese	
Regioni determinate	Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)	Regioni determinate	Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)
Κομμανδαρία		Commandaria	
Λαόνα Ακάμα		Laona Akama	
Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης		Vouni Panayia – Ambelitis	
Πιτσιλιά		Pitsilia	
Κρασοχώρια Λεμεσού	Αράμης ο Λαόνα	Krasohoria Lemesou	Afames o Laona

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

In greco	In inglese
Λεμεσός	Lemesos
Πάφος	Pafos
Λευκωσία	Lefkosia
Λάρνακα	Larnaka

**REPUBBLICA CECA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)</i>
Čechy	litoměřická mělnická
Morava	mikulovská slovácká velkopavlovická znojemská

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

české zemské víno  
moravské zemské víno

**FRANCIA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Alsace Grand Cru, seguito dal nome di un'unità geografica più piccola  
 Alsace, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
 Alsace o Vin d'Alsace, seguito o no da «Edelzwicker» o dal nome di una varietà di vino e/o dal nome di un'unità geografica più piccola  
 Ajaccio  
 Aloxé-Corton  
 Anjou, seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire, o Villages Brissac  
 Anjou, seguito o no da «Gamay», «Mousseux» o «Villages»  
 Arbois  
 Arbois Pupillin  
 Auxey-Duresses o Auxey-Duresses Côte de Beaune o Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages  
 Bandol  
 Banyuls  
 Barsac  
 Bâtard-Montrachet  
 Béarn o Béarn Bellocq  
 Beaujolais Supérieur  
 Beaujolais, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
 Beaujolais-Villages  
 Beaumes-de-Venise, preceduto o no da «Muscat de»  
 Beaune  
 Bellet o Vin de Bellet  
 Bergerac  
 Bienvenues Bâtard-Montrachet  
 Blagny  
 Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux  
Blaye  
Bonnes Mares  
Bonnezeaux  
Bordeaux Côtes de Francs  
Bordeaux Haut-Benaige  
Bordeaux, seguito o no da «Clairet» o «Supérieur» o «Rosé» o «mousseux»  
Bourg  
Bourgeois  
Bourgogne, seguito o no da «Clairet» o «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola  
Bourgogne Aligoté  
Bourgueil  
Bouzeron  
Brouilly  
Buzet  
Cabardès  
Cabernet d'Anjou  
Cabernet de Saumur  
Cadillac  
Cahors  
Canon-Fronsac  
Cap Corse, preceduto da «Muscat de»  
Cassis  
Cérons  
Chablis Grand Cru, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Chambertin  
Chambertin Clos de Bèze  
Chambolle-Musigny  
Champagne  
Chapelle-Chambertin  
Charlemagne  
Charmes-Chambertin  
Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages  
Château Châlon  
Château Grillet  
Châteaumeillant  
Châteauneuf-du-Pape  
Châtillon-en-Diois  
Chenas  
Chevalier-Montrachet  
Cheverny  
Chinon  
Chiroubles

Chorey-lès-Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages  
Clairette de Bellegarde  
Clairette de Die  
Clairette du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Clos de la Roche  
Clos de Tart  
Clos des Lambrays  
Clos Saint-Denis  
Clos Vougeot  
Collioure  
Condrieu  
Corbières, seguito o no da Boutenac  
Cornas  
Corton  
Corton-Charlemagne  
Costières de Nîmes  
Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Côte de Beaune-Villages  
Côte de Brouilly  
Côte de Nuits  
Côte Roannaise  
Côte Rôtie  
Coteaux Champenois, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Coteaux d'Aix-en-Provence  
Coteaux d'Ancenis, seguito o no dal nome di una varietà di vite  
Coteaux de Die  
Coteaux de l'Aubance  
Coteaux de Pierrevert  
Coteaux de Saumur  
Coteaux du Giennois  
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet  
Coteaux du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume  
Coteaux du Layon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Coteaux du Loir  
Coteaux du Lyonnais  
Coteaux du Quercy  
Coteaux du Tricastin  
Coteaux du Vendômois  
Coteaux Varois  
Côte-de-Nuits-Villages  
Côtes Canon-Fronsac  
Côtes d'Auvergne, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Côtes de Bergerac  
Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire  
Côtes de Bourg  
Côtes de Brulhois  
Côtes de Castillon  
Côtes de Duras  
Côtes de la Malepère  
Côtes de Millau  
Côtes de Montravel  
Côtes de Provence, seguito o no da Sainte Victoire  
Côtes de Saint-Mont  
Côtes de Toul  
Côtes du Forez  
Côtes du Frontonnais, seguito o no da Fronton o Villaudric  
Côtes du Jura  
Côtes du Lubéron  
Côtes du Marmandais  
Côtes du Rhône  
Côtes du Rhône Villages, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Côtes du Roussillon  
Côtes du Roussillon Villages, seguito o no dai nomi dei seguenti comuni: Caramany o Latour de France o Les Aspres o Lesquerde o Tautavel  
Côtes du Ventoux  
Côtes du Vivarais  
Cour-Cheverny  
Crémant d'Alsace  
Crémant de Bordeaux  
Crémant de Bourgogne  
Crémant de Die  
Crémant de Limoux  
Crémant de Loire  
Crémant du Jura  
Crépy  
Criots Bâtard-Montrachet  
Crozes Ermitage  
Crozes-Hermitage  
Echezeaux  
Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauge  
Ermitage  
Faugères  
Fiefs Vendéens, seguito o no dai «lieux dits» Mareuil o Brem o Vix o Pissotte  
Fitou  
Fixin  
Fleurie  
Floc de Gascogne  
Fronsac  
Frontignan  
Gaillac

Gaillac Premières Côtes  
Gevrey-Chambertin  
Gigondas  
Givry  
Grand Roussillon  
Grands Echezeaux  
Graves  
Graves de Vayres  
Griotte-Chambertin  
Gros Plant du Pays Nantais  
Haut Poitou  
Haut-Médoc  
Haut-Montravel  
Hermitage  
Irancy  
Irouléguy  
Jasnières  
Juliéna  
Jurançon  
L'Etoile  
La Grande Rue  
Ladoix o Ladoix Côte de Beaune o Ladoix Côte de Beaune-Villages  
Lalande de Pomerol  
Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Latricières-Chambertin  
Les-Baux-de-Provence  
Limoux  
Lirac  
Lustrac-Médoc  
Loupjac  
Lunel, preceduto o no da «Muscat de»  
Lussac Saint-Émilion  
Mâcon o Pinot-Chardonnay-Macôn  
Mâcon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Mâcon-Villages  
Macvin du Jura  
Madriran  
Maranges Côte de Beaune o Maranges Côtes de Beaune-Villages  
Maranges, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Marcillac  
Margaux  
Marsannay  
Maury  
Mazis-Chambertin  
Mazoyères-Chambertin  
Médoc

Menetou Salon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Mercurey  
Meursault o Meursault Côte de Beaune o Meursault Côte de Beaune-Villages  
Minervois  
Minervois-la-Livinière  
Mireval  
Monbazillac  
Montagne Saint-Émilion  
Montagny  
Monthélie o Monthélie Côte de Beaune o Monthélie Côte de Beaune-Villages  
Montlouis, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»  
Montrachet  
Montravel  
Morey-Saint-Denis  
Morgon  
Moselle  
Moulin-à-Vent  
Moulis  
Moulis-en-Médoc  
Muscadet  
Muscadet Coteaux de la Loire  
Muscadet Côtes de Grandlieu  
Muscadet Sèvre-et-Maine  
Musigny  
Néac  
Nuits  
Nuits-Saint-Georges  
Orléans  
Orléans-Cléry  
Pacherenc du Vic-Bilh  
Palette  
Patrimonio  
Pauillac  
Pécharmant  
Pernand-Vergelesses o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages  
Pessac-Léognan  
Petit Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Pineau des Charentes  
Pinot-Chardonnay-Macôn  
Pomerol  
Pommard  
Pouilly Fumé  
Pouilly-Fuissé  
Pouilly-Loché  
Pouilly-sur-Loire  
Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye  
Premières Côtes de Bordeaux, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Puisseguin Saint-Émilion  
Puligny-Montrachet o Puligny-Montrachet Côte de Beaune o Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages  
Quarts-de-Chaume  
Quincy  
Rasteau  
Rasteau Rancio  
Régnié  
Reuilly  
Richebourg  
Rivesaltes, preceduto o no da «Muscat de»  
Rivesaltes Rancio  
Romanée (La)  
Romanée Conti  
Romanée Saint-Vivant  
Rosé d'Anjou  
Rosé de Loire  
Rosé des Riceys  
Rosette  
Roussette de Savoie, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Roussette du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Ruchottes-Chambertin  
Rully  
Saint Julien  
Saint-Amour  
Saint-Aubin o Saint-Aubin Côte de Beaune o Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages  
Saint-Bris  
Saint-Chinian  
Sainte-Croix-du-Mont  
Sainte-Foy Bordeaux  
Saint-Émilion  
Saint-Emilion Grand Cru  
Saint-Estèphe  
Saint-Georges Saint-Émilion  
Saint-Jean-de-Minervois, preceduto o no da «Muscat de»  
Saint-Joseph  
Saint-Nicolas-de-Bourgueil  
Saint-Péray  
Saint-Pourçain  
Saint-Romain o Saint-Romain Côte de Beaune o Saint-Romain Côte de Beaune-Villages  
Saint-Véran  
Sancerre  
Santenay o Santenay Côte de Beaune o Santenay Côte de Beaune-Villages  
Saumur  
Saumur Champigny  
Saussignac  
Sauternes  
Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant  
Savennières-Roche-aux-Moines  
Savigny o Savigny-lès-Beaune  
Seyssel  
Tâche (La)  
Tavel  
Thouarsais  
Touraine Amboise  
Touraine Azay-le-Rideau  
Touraine Mesland  
Touraine Noble Joue  
Touraine  
Tursan  
Vacqueyras  
Valençay  
Vin d'Entraygues et du Fel  
Vin d'Estaing  
Vin de Corse, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Vin de Lavedieu  
Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Vin du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Vin Fin de la Côte de Nuits  
Viré Clessé  
Volnay  
Volnay Santenots  
Vosne-Romanée  
Vougeot  
Vouvray, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

---

Vin de pays de l'Agenais  
Vin de pays d'Aigues  
Vin de pays de l'Ain  
Vin de pays de l'Allier  
Vin de pays d'Allobrogie  
Vin de pays des Alpes de Haute-Provence  
Vin de pays des Alpes Maritimes  
Vin de pays de l'Ardèche  
Vin de pays d'Argens  
Vin de pays de l'Ariège  
Vin de pays de l'Aude  
Vin de pays de l'Aveyron  
Vin de pays des Balmes dauphinoises  
Vin de pays de la Bénovie  
Vin de pays du Bérange  
Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre  
Vin de pays des Bouches du Rhône  
Vin de pays du Bourbonnais  
Vin de pays du Calvados  
Vin de pays de Cassan  
Vin de pays Cathare  
Vin de pays de Caux  
Vin de pays de Cessenon  
Vin de pays des Cévennes, seguito o no da Mont Bouquet  
Vin de pays Charentais, seguito o no da Ile de Ré o Ile d'Oléron o Saint-Sornin  
Vin de pays de la Charente  
Vin de pays des Charentes-Maritimes  
Vin de pays du Cher  
Vin de pays de la Cité de Carcassonne  
Vin de pays des Collines de la Moure  
Vin de pays des Collines rhodaniennes  
Vin de pays du Comté de Grignan  
Vin de pays du Comté tolosan  
Vin de pays des Comtés rhodaniens  
Vin de pays de la Corrèze  
Vin de pays de la Côte Vermeille  
Vin de pays des coteaux charitois  
Vin de pays des coteaux d'Enserune  
Vin de pays des coteaux de Besilles  
Vin de pays des coteaux de Cèze  
Vin de pays des coteaux de Coiffy  
Vin de pays des coteaux Flaviens  
Vin de pays des coteaux de Fontcaude  
Vin de pays des coteaux de Glanes  
Vin de pays des coteaux de l'Ardèche  
Vin de pays des coteaux de l'Auxois  
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse  
Vin de pays des coteaux de Laurens  
Vin de pays des coteaux de Miramont  
Vin de pays des coteaux de Montélimar  
Vin de pays des coteaux de Murviel  
Vin de pays des coteaux de Narbonne  
Vin de pays des coteaux de Peyriac  
Vin de pays des coteaux des Baronnie  
Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon  
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan  
Vin de pays des coteaux du Libron  
Vin de pays des coteaux du Littoral Audois  
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard  
Vin de pays des coteaux du Salagou  
Vin de pays des coteaux de Tannay

Vin de pays des coteaux du Verdon  
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban  
Vin de pays des côtes catalanes  
Vin de pays des côtes de Gascogne  
Vin de pays des côtes de Lastours  
Vin de pays des côtes de Montestruc  
Vin de pays des côtes de Pérignan  
Vin de pays des côtes de Prouilhe  
Vin de pays des côtes de Thau  
Vin de pays des côtes de Thongue  
Vin de pays des côtes du Brian  
Vin de pays des côtes de Ceressou  
Vin de pays des côtes du Condomois  
Vin de pays des côtes du Tarn  
Vin de pays des côtes du Vidourle  
Vin de pays de la Creuse  
Vin de pays de Cucugnan  
Vin de pays des Deux-Sèvres  
Vin de pays de la Dordogne  
Vin de pays du Doubs  
Vin de pays de la Drôme  
Vin de pays Duché d'Uzès  
Vin de pays de Franche-Comté, seguito o no da Coteaux de Champlitte  
Vin de pays du Gard  
Vin de pays du Gers  
Vin de pays des Hautes-Alpes  
Vin de pays de la Haute-Garonne  
Vin de pays de la Haute-Marne  
Vin de pays des Hautes-Pyrénées  
Vin de pays d'Hauterive, seguito o no da Val d'Orbieu o Coteaux du Termenès o Côtes de Lézignan  
Vin de pays de la Haute-Saône  
Vin de pays de la Haute-Vienne  
Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude  
Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb  
Vin de pays des Hauts de Badens  
Vin de pays de l'Hérault  
Vin de pays de l'Île de Beauté  
Vin de pays de l'Indre et Loire  
Vin de pays de l'Indre  
Vin de pays de l'Isère  
Vin de pays du Jardin de la France, seguito o no da Marches de Bretagne o Pays de Retz  
Vin de pays des Landes  
Vin de pays de Loire-Atlantique  
Vin de pays du Loir et Cher  
Vin de pays du Loiret  
Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne  
Vin de pays des Maures  
Vin de pays de Maine et Loire  
Vin de pays de la Mayenne  
Vin de pays de Meurthe-et-Moselle  
Vin de pays de la Meuse  
Vin de pays du Mont Baudile  
Vin de pays du Mont Caume  
Vin de pays des Monts de la Grage  
Vin de pays de la Nièvre  
Vin de pays d'Oc  
Vin de pays du Périgord, seguito o no da Vin de Domme  
Vin de pays des Portes de Méditerranée  
Vin de pays de la Principauté d'Orange  
Vin de pays du Puy de Dôme  
Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques  
Vin de pays des Pyrénées-Orientales  
Vin de pays des Sables du Golfe du Lion  
Vin de pays de la Sainte Baume  
Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert  
Vin de pays de Saint-Sardos  
Vin de pays de Sainte Marie la Blanche  
Vin de pays de Saône et Loire  
Vin de pays de la Sarthe  
Vin de pays de Seine et Marne  
Vin de pays du Tarn  
Vin de pays du Tarn et Garonne  
Vin de pays des Terroirs landais, seguito o no da Coteaux de Chalosse o Côtes de L'Adour o Sables Fauves o Sables de l'Océan  
Vin de pays de Thézac-Perricard  
Vin de pays du Torgan  
Vin de pays d'Urfé  
Vin de pays du Val de Cesse  
Vin de pays du Val de Dagne  
Vin de pays du Val de Montferrand  
Vin de pays de la Vallée du Paradis  
Vin de pays du Var  
Vin de pays du Vaucluse  
Vin de pays de la Vaunage  
Vin de pays de la Vendée  
Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas  
Vin de pays de la Vienne  
Vin de pays de la Vistrenque  
Vin de pays de l'Yonne

## GERMANIA

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Nomi delle regioni determinate (seguiti o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Ahr	Walporzheim/Ahrtal
Baden	Badische Bergstraße Bodensee Breisgau Kaiserstuhl Kraichgau Markgräflerland Ortenau Tauberfranken Tuniberg
Franken	Maindreieck Mainviereck Steigerwald
Hessische Bergstraße	Starkenburg Umstadt
Mittelrhein	Loreley Siebengebirge
Mosel-Saar-Ruwer(*) o Mosel	Bernkastel Burg Cochem Moseltor Obermosel Ruwertal Saar
Nahe	Nahetal
Pfalz	Mittelhaardt/Deutsche Weinstraße Südliche Weinstraße
Rheingau	Johannisberg
Rheinhessen	Bingen Nierstein Wonnegau
Saale-Unstrut	Mansfelder Seen Schloß Neuenburg Thüringen
Sachsen	Elstertal Meißen
Württemberg	Bayerischer Bodensee Kocher-Jagst-Tauber Oberer Neckar Remstal-Stuttgart Württembergischer Bodensee Württembergisch Unterland

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>Landwein</i>	<i>Tafelwein</i>
Ahrtaler Landwein	Albrechtsburg
Badischer Landwein	Bayern
Bayerischer Bodensee-Landwein	Burgengau
Landwein Main	Donau
Landwein der Mosel	Lindau

<i>Landwein</i>	<i>Tafelwein</i>
Landwein der Ruwer	Main
Landwein der Saar	Moseltal
Mecklenburger Landwein	Neckar
Mitteldeutscher Landwein	Oberrhein
Nahegauer Landwein	Rhein
Pfälzer Landwein	Rhein-Mosel
Regensburger Landwein	Römertor
Rheinburgen-Landwein	Stargarder Land
Rheingauer Landwein	
Rheinischer Landwein	
Saarländischer Landwein	
Sächsischer Landwein	
Schwäbischer Landwein	
Starkenburger Landwein	
Taubertäler Landwein	

**GRECIA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Σάμος	Samos
Μοσχάτος Πατρών	Moschatos Patra
Μοσχάτος Ρίου – Πατρών	Moschatos Riou Patra
Μοσχάτος Κεφαλληνίας	Moschatos Kefhalinia
Μοσχάτος Λήμνου	Moschatos Lemnos
Μοσχάτος Ρόδου	Moschatos Rhodos
Μαυροδάφνη Πατρών	Mavrodafni Patra
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας	Mavrodafni Kefhalinia
Σητεία	Sitia
Νεμέα	Nemea
Σαντορίνη	Santorini
Δαφνές	Dafnes
Ρόδος	Rhodos
Νάουσα	Naoussa
Ρομπόλα Κεφαλληνίας	Robola Kefhalinia
Ραψάνη	Rapsani
Μαντινεία	Mantinia
Μεσενικόλα	Mesenicola
Πεζά	Peza
Αρχάνες	Archanes
Πάτρα	Patra
Ζίτσα	Zitsa
Αμύνταιο	Amynteon
Γουμένισσα	Goumenissa

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Πάρος	Paros
Λήμνος	Lemnos
Αγχιάλος	Anchialos
Πλαγιές Μελίτων	Slopes of Melitona

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Ρετσίνα Μεσογείων, seguito o no da Αττικής	Retsina of Mesogia, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Κρωπίας ο Ρετσίνα Κορωπίου, seguito o no da Αττικής	Retsina of Kropia o Retsina Koropi, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Μαρκοπούλου, seguito o no da Αττικής	Retsina of Markopoulou, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Μεγάρων, seguito o no da Αττικής	Retsina of Megara, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Παιανίας ο Ρετσίνα Λιοπεσίου, seguito o no da Αττικής	Retsina of Peania o Retsina of Liopesi, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Παλλήνης, seguito o no da Αττικής	Retsina of Pallini, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Πικερμίου, seguito o no da Αττικής	Retsina of Pikermi, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Σπάτων, seguito o no da Αττικής	Retsina of Spata, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Θηβών, seguito o no da Βοιωτίας	Retsina of Thebes, seguito o no da Viotias
Ρετσίνα Γιάλτρων, seguito o no da Ευβοίας	Retsina of Gialtra, seguito o no da Evvia
Ρετσίνα Καρύστου, seguito o no da Ευβοίας	Retsina of Karystos, seguito o no da Evvia
Ρετσίνα Χαλκίδας, seguito o no da Ευβοίας	Retsina of Halkida, seguito o no da Evvia
Βερντεα Ζακύνθου	Verntea Zakynthou
Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Mount Athos Agioritikos
Τοπικός Οίνος Αναβύσσου	Regional wine of Anavyssos
Αττικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Attiki-Attikos
Τοπικός Οίνος Βίλιτσα	Regional wine of Vilitsa
Τοπικός Οίνος Γρεβενών	Regional wine of Grevena
Τοπικός Οίνος Δράμας	Regional wine of Drama
Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Dodekanese - Dodekanisziakos
Τοπικός Οίνος Επανομής	Regional wine of Epanomi
Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Heraklion - Herakliotikos
Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Thessalia - Thessalikos
Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Thebes - Thivaikos
Τοπικός Οίνος Κισσάμου	Regional wine of Kissamos
Τοπικός Οίνος Κρανιάς	Regional wine of Krania
Κρητικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Crete - Kritikos
Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Lasithi - Lasithiotikos
Μακεδονικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Macedonia - Macedonikos
Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας	Regional wine of Nea Messimvria
Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Messinia - Messiniakos
Παιανίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Peanea
Παλληγιώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Pallini - Palliniotikos
Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου	Regional wine of Slopes of Ambelos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου	Regional wine of Slopes of Vertiskos

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρών	Regional wine of Slopes of Kithera
Κορινθιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Korinthos - Korinthiakos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας	Regional wine of Slopes of Parnitha
Τοπικός Οίνος Πυλίας	Regional wine of Pylia
Τοπικός Οίνος Τριφυλίας	Regional wine of Trifilia
Τοπικός Οίνος Τυρνάβου	Regional wine of Tyrnavos
Τοπικός Οίνος Σιάτιστας	Regional wine of Siatista
Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας	Regional wine of Ritsona Avlidas
Τοπικός Οίνος Λετρίνων	Regional wine of Letrines
Τοπικός Οίνος Σπάτων	Regional wine of Spata
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού	Regional wine of Slopes of Pendeliko
Αιγαίοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Aegean Sea
Τοπικός Οίνος Λιλιάντιου πεδίου	Regional wine of Lilantio Pedio
Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου	Regional wine of Markopoulo
Τοπικός Οίνος Τεγέας	Regional wine of Tegea
Τοπικός Οίνος Αδριανής	Regional wine of Adriani
Τοπικός Οίνος Χαλικούνας	Regional wine of Halikouna
Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής	Regional wine of Halkidiki
Καρυστίνος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Karystos - Karystinos
Τοπικός Οίνος Πέλλας	Regional wine of Pella
Τοπικός Οίνος Σερρών	Regional wine of Serres
Συριανός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Syros - Syrianos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού	Regional wine of Slopes of Petroto
Τοπικός Οίνος Γερανείων	Regional wine of Gerania
Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος	Regional wine of Opountia Lokridos
Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας	Regional wine of Sterea Ellada
Τοπικός Οίνος Αγοράς	Regional wine of Agora
Τοπικός Οίνος Κοιλιάδος Αταλάντης	Regional wine of Valley of Atalanti
Τοπικός Οίνος Αρκαδίας	Regional wine of Arkadia
Τοπικός Οίνος Παγγαίου	Regional wine of Pangeon
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων	Regional wine of Metaxata
Τοπικός Οίνος Ημαθίας	Regional wine of Imathia
Τοπικός Οίνος Κλημέντι	Regional wine of Klimenti
Τοπικός Οίνος Κέρκυρας	Regional wine of Corfu
Τοπικός Οίνος Σιθωνίας	Regional wine of Sithonia
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων	Regional wine of Mantzavinata
Ισμαρικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Ismaros - Ismarikos
Τοπικός Οίνος Αβδήρων	Regional wine of Avdira
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων	Regional wine of Ioannina
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας	Regional wine of Slopes of Egialia
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αίνου	Regional wine of Slopes of Enos
Θρακικός Τοπικός Οίνος ο Τοπικός Οίνος Θράκης	Regional wine of Thrace - Thrakikos o Regional wine of Thrakis
Τοπικός Οίνος Ιλίου	Regional wine of Ilion
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Metsovo - Metsovitikos

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Τοπικός Οίνος Κορωπίου	Regional wine of Koropi
Τοπικός Οίνος Φλώρινας	Regional wine of Florina
Τοπικός Οίνος Θαψανών	Regional wine of Thapsana
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος	Regional wine of Slopes of Knimida
Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Epirus - Epirotikos
Τοπικός Οίνος Πισιάτιδος	Regional wine of Pisatis
Τοπικός Οίνος Λευκάδας	Regional wine of Lefkada
Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Monemvasia - Monemvasios
Τοπικός Οίνος Βελβεντού	Regional wine of Velvendos
Λακωνικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Lakonia – Lakonikos
Τοπικός Οίνος Μαρτίνου	Regional wine of Martino
Αχαιικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Achaia
Τοπικός Οίνος Ηλίας	Regional wine of Ilia
Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης	Regional wine of Thessaloniki
Τοπικός Οίνος Κραννώνος	Regional wine of Krannona
Τοπικός Οίνος Παρνασσού	Regional wine of Parnassos
Τοπικός Οίνος Μετεώρων	Regional wine of Meteora
Τοπικός Οίνος Ικαρίας	Regional wine of Ikaria
Τοπικός Οίνος Καστοριάς	Regional wine of Kastoria

## UNGHERIA

### 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>
Ászár-Neszmély(-i)	Ászár(-i) Neszmély(-i)
Badacsony(-i)	
Balatonboglár(-i)	Balatonlelle(-i) Marcali
Balatonfelvidék(-i)	Balatonederics-Lesence(-i) Cserszeg(-i) Kál(-i)
Balatonfüred-Csopak(-i)	Zánka(-i)
Balatonmelléke o Balatonmelléki	Muravidéki
Bükkalja(-i)	
Csongrád(-i)	Kistelek(-i) Mórahalom o Móraalmi Pusztamérges(-i)
Eger o Egri	Debrő(-i), seguito o no da Andornaktálya(-i) o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o Egerszalók(-i) o Egerszólát(-i) o Felsőtárkány(-i) o Kerecsend(-i) o Maklár(-i) o Nagytá- lya(-i) o Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-i) o Szomo- lya(-i) o Aldebrő(-i) o Feldebrő (-i) o Tófalu(-i) o Vepelét(- i) o Kompolt(-i) o Tarnaszentmária(-i)
Etyek-Buda(-i)	Buda(-i) Etyek(-i) Velence(-i)

<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>
Hajós-Baja(-i)	
Kőszegi	
Kunság(-i)	Bácska(-i) Cegléd(-i) Duna mente o Duna menti Izsák(-i) Jászság(-i) Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kecskemét-Kiskunfélegyházi Kiskunhalas-Kiskunmajs(-i) Kiskőrös(-i) Monor(-i) Tisza mente o Tisza menti
Mátra(-i)	
Mór(-i)	
Pannonhalma (Pannonhalmi)	
Pécs(-i)	Versend(-i) Szigetvár(-i) Kapos(-i)
Szekszárd(-i)	
Somló(-i)	Kissomlyó-Sághegyi
Sopron(-i)	Kőszeg(-i)
Tokaj(-i)	Abaújszántó(-i) o Bekecs(-i) o Bodrogkeresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i) o Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o Erdőhorváti o Golop(-i) o Herceggút(-i) o Legyesbénye(-i) o Makkoshotyka(-i) o Mád(-i) o Mezőzombor(-i) o Monok(-i) o Olaszliszka(-i) o Rátka(-i) o Sárazsadány(-i) o Sárospatak(-i) o Sátoraljújhely(-i) o Szegi o Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcál(-i) o Tállya(-i) o Tolcsva(-i) o Vámosújfalud(-i)
Tolna(-i)	Tamási Völgység(-i)
Villány(-i)	Siklós(-i), seguito o no da Kisharsány(-i) o Nagyharsány(-i) o Palkonya(-i) o Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o Csarnóta(-i) o Diósvizlő(-i) o Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i) o Kistótfalu (-i) o Márfa(-i) o Nagytótfalu(-i) o Szava(-i) o Túrony(-i) o Vokány(-i)

**ITALIA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

---

*D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)*

---

Albana di Romagna  
Asti o Moscato d'Asti o Asti Spumante  
Barbaresco  
Bardolino superiore  
Barolo  
Brachetto d'Acqui o Acqui  
Brunello di Montalcino  
Carmignano

---

*D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)*

---

Chianti, seguito o no da Colli Aretini o Colli Fiorentini o Colline Pisane o Colli Senesi o Montalbano o Montespertoli o Rufina

Chianti Classico

Fiano di Avellino

Forgiano

Franciacorta

Gattinara

Gavi o Cortese di Gavi

Ghemme

Greco di Tufo

Montefalco Sagrantino

Montepulciano d'Abruzzo Colline Tramane

Ramandolo

Recioto di Soave

Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina

Soave superiore

Taurasi

Valtellina Superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Stagafassli o Vagella

Vermentino di Gallura o Sardegna Vermentino di Gallura

Vernaccia di San Gimignano

Vino Nobile di Montepulciano

---

*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

---

Aglianico del Taburno o Taburno

Aglianico del Vulture

Albugnano

Alcamo o Alcamo classico

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero o Sardegna Alghero

Alta Langa

Alto Adige o dell'Alto Adige (Südtirol o Südtiroler), seguito o no da:

— Colli di Bolzano (Bozner Leiten),

— Meranese di Collina o Meranese (Meraner Hugel o Meraner),

— Santa Maddalena (St.Magdalener),

— Terlano (Terlaner),

— Valle Isarco (Eisacktal o Eisacktaler),

— Valle Venosta (Vinschgau)

Ansonica Costa dell'Argentario

Aprilia

Arborea o Sardegna Arborea

Arcole

Assisi

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra o Bagnoli

---

*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

---

Barbera d'Asti  
Barbera del Monferrato  
Barbera d'Alba  
Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignan o Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice  
Bardolino  
Bianchetto del Metauro  
Bianco Capena  
Bianco dell'Empolese  
Bianco della Valdinievole  
Bianco di Custoza  
Bianco di Pitigliano  
Bianco Pisano di S. Torpè  
Biferno  
Bivongi  
Boca  
Bolgheri e Bolgheri Sassicaia  
Bosco Eliceo  
Botticino  
Bramaterra  
Breganze  
Brindisi  
Cacc'e mmitte di Lucera  
Cagnina di Romagna  
Caldaro (Kalterer) o Lago di Caldaro (Kalterersee), seguito o no da «Classico»  
Campi Flegrei  
Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Sardegna Terralba  
Canavese  
Candia dei Colli Apuani  
Cannonau di Sardegna, seguito o no da Capo Ferrato o Oliena o Nepente di Oliena o Jerzu  
Capalbio  
Capri  
Capriano del Colle  
Carema  
Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis  
Carso  
Castel del Monte  
Castel San Lorenzo  
Casteller  
Castelli Romani  
Cellatica  
Cerasuolo di Vittoria  
Cerveteri  
Cesanese del Piglio  
Cesanese di Affile o Affile

---

*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

---

Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano  
Cilento  
Cinque Terre o Cinque Terre Sciacchetrà, seguito o no da Costa de sera o Costa de Campu o Costa da Posa  
Circeo  
Cirò  
Cisterna d'Asti  
Colli Albani  
Colli Altotiberini  
Colli Amerini  
Colli Berici, seguito o no da «Barbarano»  
Colli Bolognesi, seguito o no da Colline di Riposto o Colline Marconiane o Zola Predona o Monte San Pietro o Colline di Oliveto o Terre di Montebudello o Serravalle  
Colli Bolognesi Classico-Pignoletto  
Colli del Trasimeno o Trasimeno  
Colli della Sabina  
Colli dell'Etruria Centrale  
Colli di Conegliano, seguito o no da Refrontolo o Torchiato di Fregona  
Colli di Faenza  
Colli di Luni (Regione Liguria)  
Colli di Luni (Regione Toscana)  
Colli di Parma  
Colli di Rimini  
Colli di Scandiano e di Canossa  
Colli d'Imola  
Colli Etruschi Viterbesi  
Colli Euganei  
Colli Lanuvini  
Colli Maceratesi  
Colli Martani, seguito o no da Todi  
Colli Orientali del Friuli Picolit, seguito o no da Cialla o Rosazzo  
Colli Perugini  
Colli Pesaresi, seguito o no da Focara o Roncaglia  
Colli Piacentini, seguito o no da Vigoleno o Gutturnio o Monterosso Val d'Arda o Trebbianino Val Trebbia o Val Nure  
Colli Romagna Centrale  
Colli Tortonesi  
Collina Torinese  
Colline di Levante  
Colline Lucchesi  
Colline Novaresi  
Colline Saluzzesi  
Collio Goriziano o Collio  
Conegliano-Valdobbiadene, seguito o no da Cartizze

---

*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

---

Conero  
Contea di Sclafani  
Contessa Entellina  
Controguerra  
Copertino  
Cori  
Cortese dell'Alto Monferrato  
Corti Benedettine del Padovano  
Cortona  
Costa d'Amalfi, seguito o no da Furore o Ravello o Tramonti  
Coste della Sesia  
Delia Nivolelli  
Dolcetto d'Acqui  
Dolcetto d'Alba  
Dolcetto d'Asti  
Dolcetto delle Langhe Monregalesi  
Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba  
Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani  
Dolcetto di Ovada  
Donnici  
Elba  
Eloro, seguito o no da Pachino  
Erbaluce di Caluso o Caluso  
Erice  
Esino  
Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone  
Etna  
Falerio dei Colli Ascolani o Falerio  
Falerno del Massico  
Fara  
Faro  
Frascati  
Freisa d'Asti  
Freisa di Chieri  
Friuli Annia  
Friuli Aquileia  
Friuli Grave  
Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli  
Friuli Latisana  
Gabiano  
Galatina  
Galluccio  
Gambellara  
Garda (Regione Lombardia)  
Garda (Regione Veneto)  
Garda Colli Mantovani

---

*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

---

Genazzano  
Gioia del Colle  
Girò di Cagliari o Sardegna Girò di Cagliari  
Golfo del Tigullio  
Gravina  
Greco di Bianco  
Greco di Tufo  
Grignolino d'Asti  
Grignolino del Monferrato Casalese  
Guardia Sanframondi o Guardiolo  
Irpinia  
I Terreni di Sanseverino  
Ischia  
Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba  
Lago di Corbara  
Lambrusco di Sorbara  
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro  
Lambrusco Mantovano, seguito o no da: Oltrepò Mantovano o Viadanese-Sabbionetano  
Lambrusco Salamino di Santa Croce  
Lamezia  
Langhe  
Lessona  
Leverano  
Lison Pramaggiore  
Lizzano  
Loazzolo  
Locorotondo  
Lugana (Regione Veneto)  
Lugana (Regione Lombardia)  
Malvasia delle Lipari  
Malvasia di Bosa o Sardegna Malvasia di Bosa  
Malvasia di Cagliari o Sardegna Malvasia di Cagliari  
Malvasia di Casorzo d'Asti  
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco  
Mandrolisai o Sardegna Mandrolisai  
Marino  
Marmetino di Milazzo o Marmetino  
Marsala  
Martina o Martina Franca  
Matino  
Melissa  
Menfi, seguito o no da Feudo o Fiori o Bonera  
Merlara  
Molise  
Monferrato, seguito o no da Casalese

---

*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

---

Monica di Cagliari o Sardegna Monica di Cagliari  
Monica di Sardegna  
Monreale  
Montecarlo  
Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna  
Montecucco  
Montefalco  
Montello e Colli Asolani  
Montepulciano d'Abruzzo, seguito o no da: Casauri o Terre di Casauria o Terre dei Vestini  
Monteregio di Massa Marittima  
Montescudaio  
Monti Lessini o Lessini  
Morellino di Scansano  
Moscadello di Montalcino  
Moscato di Cagliari o Sardegna Moscato di Cagliari  
Moscato di Noto  
Moscato di Pantelleria o Passito di Pantelleria o Pantelleria  
Moscato di Sardegna, seguito o no da: Gallura o Tempio Pausania o Tempio  
Moscato di Siracusa  
Moscato di Sorso-Sennori o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori o Sardegna Moscato di Sorso-Sennori o Sardegna  
Moscato di Sorso o Sardegna Moscato di Sennori  
Moscato di Trani  
Nardò  
Nasco di Cagliari o Sardegna Nasco di Cagliari  
Nebbiolo d'Alba  
Nettuno  
Nuragus di Cagliari o Sardegna Nuragus di Cagliari  
Offida  
Oltrepò Pavese  
Orcia  
Orta Nova  
Orvieto (Regione Umbria)  
Orvieto (Regione Lazio)  
Ostuni  
Pagadebit di Romagna, seguito o no da Bertinoro  
Parrina  
Penisola Sorrentina, seguito o no da Gragnano o Lettere o Sorrento  
Pentro di Isernia o Pentro  
Pergola  
Piemonte  
Pietraviva  
Pinerolese  
Pollino  
Pomino

---

*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

---

Pornassio o Ormeasco di Pornassio  
Primitivo di Manduria  
Reggiano  
Reno  
Riesi  
Riviera del Brenta  
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano  
Riviera Ligure di Ponente, seguito o no da: Riviera dei Fiori o Albenga o Albenganese o Finale o Finalese o Ormeasco  
Roero  
Romagna Albana spumante  
Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua  
Rosso Barletta  
Rosso Canosa o Rosso Canosa Canusium  
Rosso Conero  
Rosso di Cerignola  
Rosso di Montalcino  
Rosso di Montepulciano  
Rosso Orvietano o Orvietano Rosso  
Rosso Piceno  
Rubino di Cantavenna  
Ruché di Castagnole Monferrato  
Salice Salentino  
Sambuca di Sicilia  
San Colombano al Lambro o San Colombano  
San Gimignano  
San Martino della Battaglia (Regione Veneto)  
San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)  
San Severo  
San Vito di Luzzi  
Sangiovese di Romagna  
Sannio  
Sant'Agata de Goti  
Santa Margherita di Belice  
Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto  
Sant'Antimo  
Sardegna Semidano, seguito o no da Mogoro  
Savuto  
Scanzo o Moscato di Scanzo  
Scavigna  
Sciaccia, seguito o no da Rayana  
Serrapetrona  
Sizzano  
Soave  
Solopaca

---

*D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)*

---

Sovana  
Squinzano  
Strevi  
Tarquinia  
Teroldego Rotaliano  
Terracina, preceduto o no da Moscato di  
Terre dell'Alta Val Agri  
Terre di Franciacorta  
Torgiano  
Trebiano d'Abruzzo  
Trebiano di Romagna  
Trentino, seguito o no da Sorni o Isera o d'Isera o Ziresi o dei Ziresi  
Trento  
Val d'Arbia  
Val di Cornia, seguito o no da Suvereto  
Val Polcevera, seguito o no da Coronata  
Valcalepio  
Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)  
Valdadige (Etschtaler), anche seguito o preceduto da Terra dei Forti (Regione Veneto)  
Valdichiana  
Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste, seguito o no da: Arnad-Montjovet o Donnas o Enfer d'Arvier o Torrette o Blanc de Morgex et de la Salle o Chambave o Nus  
Valpolicella, seguito o no da Valpantena  
Valsusa  
Valtellina  
Valtellina superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella  
Velletri  
Verbicaro  
Verdicchio dei Castelli di Jesi  
Verdicchio di Matelica  
Verduno Pelaverga o Verduno  
Vermentino di Sardegna  
Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano  
Vernaccia di San Gimignano  
Vernacia di Serrapetrona  
Vesuvio  
Vicenza  
Vignanello  
Vin Santo del Chianti  
Vin Santo del Chianti Classico  
Vin Santo di Montepulciano  
Vini del Piave o Piave  
Vittoria  
Zagarolo

---

2. Vini da tavola con indicazione geografica:

---

Allerona  
Alta Valle della Greve  
Alto Livenza (Regione Veneto)  
Alto Livenza (Regione Friuli Venezia Giulia)  
Alto Mincio  
Alto Tirino  
Arghillà  
Barbagia  
Basilicata  
Benaco bresciano  
Beneventano  
Bergamasca  
Bettona  
Bianco di Castelfranco Emilia  
Calabria  
Camarro  
Campania  
Cannara  
Civitella d'Agliano  
Colli Aprutini  
Colli Cimini  
Colli del Limbara  
Colli del Sangro  
Colli della Toscana centrale  
Colli di Salerno  
Colli Trevigiani  
Collina del Milanese  
Colline del Genovesato  
Colline Frentane  
Colline Pescaresi  
Colline Savonesi  
Colline Teatine  
Condoleo  
Conselvano  
Costa Viola  
Daunia  
Del Vastese o Histonium  
Delle Venezie (Regione Veneto)  
Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)  
Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige)  
Dugenta  
Emilia o dell'Emilia  
Epomeo  
Esaro  
Fontanarossa di Cerda

Forlì  
Fortana del Taro  
Frusinate o del Frusinate  
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti  
Grottino di Roccanova  
Isola dei Nuraghi  
Lazio  
Lipuda  
Locride  
Marca Trevigiana  
Marche  
Maremma toscana  
Marmilla  
Mitterberg o Mitterberg tra Cauria e Tel o Mitterberg zwischen Gfrill und Toll  
Modena o Provincia di Modena  
Montecastelli  
Montenetto di Brescia  
Murgia  
Narni  
Nurra  
Ogliastra  
Osco o Terre degli Osci  
Paestum  
Palizzi  
Parteolla  
Pellaro  
Planargia  
Pompeiano  
Provincia di Mantova  
Provincia di Nuoro  
Provincia di Pavia  
Provincia di Verona o Veronese  
Puglia  
Quistello  
Ravenna  
Roccamonfina  
Romangia  
Ronchi di Brescia  
Ronchi Varesini  
Rotae  
Rubicone  
Sabbioneta  
Salemi  
Salento  
Salina  
Scilla

Sebino  
 Sibiola  
 Sicilia  
 Sillaro o Bianco del Sillaro  
 Spello  
 Tarantino  
 Terrazze Retiche di Sondrio  
 Terre del Volturno  
 Terre di Chieti  
 Terre di Veleja  
 Tharros  
 Toscana o Toscano  
 Trexenta  
 Umbria  
 Valcamonica  
 Val di Magra  
 Val di Neto  
 Val Tidone  
 Valdamato  
 Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige)  
 Vallagarina (Regione Veneto)  
 Valle Belice  
 Valle del Crati  
 Valle del Tirso  
 Valle d'Itria  
 Valle Peligna  
 Valli di Porto Pino  
 Veneto  
 Veneto Orientale  
 Venezia Giulia  
 Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige)  
 Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

## LUSSEMBURGO

### 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome del comune o di parti del comune)</i>	<i>Nomi di comuni o parti di comuni</i>
Moselle Luxembourgeoise	Ahn Assel Bech-Kleinmacher Born Bous Burmerange Canach Ehnen

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome del comune o di parti del comune)</i>	<i>Nomi di comuni o parti di comuni</i>
	Ellingen Elvange Erpeldingen Gostingen Greiveldingen Grevenmacher Lenningen Machtum Mertert Moersdorf Mondorf Niederdonven Oberdonven Oberwormeldingen Remerschen Remich Rolling Rosport Schengen Schwebsingen Stadtbredimus Trintingen Wasserbillig Wellenstein Wintringen Wormeldingen

**MALTA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome del comune o di parti del comune)</i>	<i>Nomi di comuni o parti di comuni</i>
Island of Malta	Rabat Mdina o Medina Marsaxlokk Marnisi Mgarr Ta' Qali Siggiewi
Gozo	Ramla Marsalforn Nadur Victoria Heights

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>In maltese</i>	<i>In inglese</i>
Gzejjer Maltin	Maltese Islands

**PORTOGALLO**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Alenquer	
Alentejo	Borba Évora Granja-Amareleja Moura Portalegre Redondo Reguengos Vidigueira
Arruda	
Bairrada	
Beira Interior	Castelo Rodrigo Cova da Beira Pinhel
Biscoitos	
Bucelas	
Carcavelos	
Colares	
Dão, seguito o no da Nobre	Alva Besteiros Castendo Serra da Estrela Silgueiros Terras de Azurara Terras de Senhorim
Douro, preceduto o no da Vinho do o Moscatel do	Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior
Encostas d'Aire	Alcobaça Ourém
Graciosa	
Lafões	
Lagoa	
Lagos	
Lourinhã	
Madera o Madère o Madera o Vinho da Madera o Madera Weine o Madera Wine o Vin de Madère o Vino di Madera o Madera Wijn	

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Madeirense Óbidos Palmela Pico Portimão Port o Porto o Oporto o Portwein o Portvin o Portwijn o Vin de Porto o Port Wine o Vinho do Porto Ribatejo Setúbal, preceduto o no da Moscatel o seguito da Roxo Tavira Távora-Varosa Torres Vedras Trás-os-Montes	
Vinho Verde	Chaves Planalto Mirandês Valpaços Amarante Ave Baião Basto Cávado Lima Monção Paiva Sousa

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Açores Alentejano Algarve	
Beiras	Beira Alta Beira Litoral Terras de Sícó
Duriense	
Estremadura	Alta Estremadura
Minho	
Ribatejano	
Terras Madeirenses	
Terras do Sado	
Transmontano	

**ROMANIA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Aiud	
Alba Iulia	
Babadag	
Banat, seguito o no da	Dealurile Tirolului Moldova Nouă Silagiu
Banu Mărăcine	
Bohotin	
Cernătești - Podgoria	
Cotești	
Cotnari	
Crișana, seguito o no da	Biharia Diosig Șimleu Silvaniei
Dealu Bujorului	
Dealu Mare, seguito o no da	Boldești Breaza Ceptura Merei Tohani Urlați Valea Călugărească Zorești
Drăgășani	
Huși, seguito o no da	Vutcani
Iana	
Iași, seguito o no da	Bucium Copou Uricani
Lechința	
Mehedinți, seguito o no da	Corcova Golul Drâncei Orevița Severin Vânju Mare
Miniș	
Murfatlar, seguito o no da	Cernavodă Medgidia
Nicorești	
Odobești	
Oltina	
Panciu	
Pietroasa	
Recaș	

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Sâmburești	
Sarica Niculițel, seguito o no da	Tulcea
Sebeș - Apold	
Segarcea	
Ștefănești, seguito o no da	Costești
Târnave, seguito o no da	Blaj Jidvei Mediaș

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Colinele Dobrogei	
Dealurile Crișanei	
Dealurile Moldovei, o	Dealurile Covurluiului Dealurile Hârlăului Dealurile Hușilor Dealurile Iașilor Dealurile Tutovei Terasele Siretului
Dealurile Munteniei	
Dealurile Olteniei	
Dealurile Sătmarului	
Dealurile Transilvaniei	
Dealurile Vrancei	
Dealurile Zarandului	
Terasele Dunării	
Viile Carașului	
Viile Timișului	

## SLOVACCHIA

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite dal termine «vinohradnícka oblasť»)</i>	<i>Sottoregioni (seguite o no dal nome della regione determinata) (seguite dal termine «vinohradnícky rajón»)</i>
Južnoslovenská	Dunajskostredský Galantský Hurbanovský Komárňanský Palárikovský Šamorínsky Strekovský Štúrovský

<i>Regioni determinate (seguite dal termine «vinohradnícka oblasť»)</i>	<i>Sottoregioni (seguite o no dal nome della regione determinata) (seguite dal termine «vinohradnícky rajón»)</i>
Malokarpatská	Bratislavský Doľanský Hlohovecký Modranský Orešanský Pezinský Senecký Skalický Stupavský Trnavský Vrbovský Záhorský
Nitrianska	Nitriansky Pukanecký Radošinský Šintavský Tekovský Vrábeľský Želiezovský Žitavský Zlatomoravecký
Stredoslovenská	Fiľakovský Gemerský Hontiansky Ipeľský Modrokamenecký Tornaľský Vinický
Tokaj/-ská/-sky/-ské	Čerhov Černocho Malá Trňa Slovenské Nové Mesto Veľká Bara Veľká Trňa Viničky
Východoslovenská	Kráľovskochľmecký Michalovský Moldavský Sobranecký

**SLOVENIA**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)</i>
Bela krajina o Belokranjec Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko Dolenjska

*Regioni determinate*  
(seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)

Dolenjska, cviček  
 Goriška Brda o Brda  
 Haloze o Haložan  
 Koper o Koprčan  
 Kras  
 Kras, teran  
 Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer  
 Maribor o Mariborčan  
 Radgona-Kapela o Kapela Radgona  
 Prekmurje o Prekmurčan  
 Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje  
 Srednje Slovenske gorice  
 Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Podravje  
 Posavje  
 Primorska

**SPAGNA**

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i> (seguite o no dal nome della sottoregione)	<i>Sottoregioni</i>
Abona	
Alella	
Alicante	Marina Alta
Almansa	
Ampurdán-Costa Brava	
Arabako Txakolina-Txakolí de Alava o Chacolí de Álava	
Arlanza	
Arribes	
Bierzo	
Binissalem-Mallorca	
Bullas	
Calatayud	
Campo de Borja	
Cariñena	
Cataluña	
Cava	
Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina	
Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina	
Cigales	
Conca de Barberá	
Condado de Huelva	

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Costers del Segre	Raimat Artesa Valls de Riu Corb Les Garrigues
Dehesa del Carrizal	
Dominio de Valdepusa	
El Hierro	
Finca Élez	
Guijoso	
Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry	
Jumilla	
La Mancha	
La Palma	Hoyo de Mazo
	Fuencaliente
	Norte de la Palma
Lanzarote	
Málaga	
Manchuela	
Manzanilla	
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda	
Mérida	
Mondéjar	
Monterrei	Ladera de Monterrei
	Val de Monterrei
Montilla-Moriles	
Montsant	
Navarra	Baja Montaña
	Ribera Alta
	Ribera Baja
	Tierra Estella
	Valdizarbe
Penedés	
Pla de Bages	
Pla i Llevant	
Priorato	
Rías Baixas	Condado do Tea
	O Rosal
	Ribera do Ulla
	Soutomaior
	Val do Salnés
Ribeira Sacra	Amandi
	Chantada
	Quiroga-Bibei
	Ribeiras do Miño
	Ribeiras do Sil

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Ribeiro	
Ribera del Duero	
Ribera del Guardiana	Cañamero
	Matanegra
	Montánchez
	Ribera Alta
	Ribera Baja
	Tierra de Barros
Ribera del Júcar	
Rioja	Alavesa
	Alta
	Baja
Rueda	
Sierras de Málaga	Serranía de Ronda
Somontano	
Tacoronte-Acentejo	Anaga
Tarragona	
Terra Alta	
Tierra de León	
Tierra del Vino de Zamora	
Toro	
Uclés	
Utiel-Requena	
Valdeorras	
Valdepeñas	
Valencia	Alto Turia
	Clariano
	Moscatel de Valencia
	Valentino
Valle de Güímar	
Valle de la Orotava	
Valles de Benavente (Los)	
Valtiendas	
Vinos de Madrid	Arganda
	Navalcarnero
	San Martín de Valdeiglesias
Ycoden-Daute-Isora	
Yecla	

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

Vino de la Tierra de Abanilla  
Vino de la Tierra de Bailén  
Vino de la Tierra de Bajo Aragón  
Vino de la Tierra Barbanza e Iria  
Vino de la Tierra de Betanzos  
Vino de la Tierra de Cádiz

Vino de la Tierra de Campo de Belchite  
Vino de la Tierra de Campo de Cartagena  
Vino de la Tierra de Cangas  
Vino de la Terra de Castelló  
Vino de la Tierra de Castilla  
Vino de la Tierra de Castilla y León  
Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra  
Vino de la Tierra de Córdoba  
Vino de la Tierra de Costa de Cantabria  
Vino de la Tierra de Desierto de Almería  
Vino de la Tierra de Extremadura  
Vino de la Tierra Formentera  
Vino de la Tierra de Gálvez  
Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste  
Vino de la Tierra de Ibiza  
Vino de la Tierra de Illes Balears  
Vino de la Tierra de Isla de Menorca  
Vino de la Tierra de La Gomera  
Vino de la Tierra de Laujar-Alpujarra  
Vino de la Tierra de Liébana  
Vino de la Tierra de Los Palacios  
Vino de la Tierra de Norte de Granada  
Vino de la Tierra Norte de Sevilla  
Vino de la Tierra de Pozohondo  
Vino de la Tierra de Ribera del Andarax  
Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza  
Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas  
Vino de la Tierra de Ribera del Queiles  
Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord  
Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz  
Vino de la Tierra de Torreperojil  
Vino de la Tierra de Valdejalón  
Vino de la Tierra de Valle del Cinca  
Vino de la Tierra de Valle del Jiloca  
Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense  
Vino de la Tierra Valles de Sadacia

**REGNO UNITO**

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

---

English Vineyards

Welsh Vineyards

---

2. Vini da tavola con indicazione geografica

---

England o Berkshire  
Buckinghamshire  
Cheshire  
Cornwall  
Derbyshire  
Devon  
Dorset  
East Anglia  
Gloucestershire  
Hampshire  
Herefordshire  
Isle of Wight  
Isles of Scilly  
Kent  
Lancashire  
Leicestershire  
Lincolnshire  
Northamptonshire  
Nottinghamshire  
Oxfordshire  
Rutland  
Shropshire  
Somerset  
Staffordshire  
Surrey  
Sussex  
Warwickshire  
West Midlands  
Wiltshire  
Worcestershire  
Yorkshire  
Wales o Cardiff  
Cardiganshire  
Carmarthenshire  
Denbighshire  
Gwynedd  
Monmouthshire  
Newport  
Pembrokeshire  
Rhondda Cynon Taf  
Swansea  
The Vale of Glamorgan  
Wrexham

**B) - BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ****1. Rum**

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madera

**2.(a) Whisky**

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain»)

**2.(b) Whiskey**

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «Pot Still»)

**3. Bevande spiritose di cereali**

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

**4. Acquavite di vino**

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(La designazione «Cognac» può essere completata dalle seguenti indicazioni:

— Fine

— Grande Fine Champagne

— Grande Champagne

— Petite Champagne

— Petite Fine Champagne

— Fine Champagne

— Borderies

— Fins Bois

— Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

'Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sungurlare',

'Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sliven)',

'Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Straldja',

'Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Pomorie',

'Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya from Russe',

'Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Bourgas',

'Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Dobrudja',

'Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Suhindol',

'Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova Rakiya from Karlovo'

Vinars Târnave

Vinars Vaslui

Vinars Murfatlar

Vinars Vrancea

Vinars Segarcea

5. **Brandy**

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικής/Brandy of Attica

Brandy Πελοποννήσου/Brandy of the Peloponnese

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Karpatské brandy špeciál

6. **Acquavite di vinaccia**

Eau-de-vie de marc de Champagne o Marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro  
Bagaceira da Beira Interior  
Bagaceira da Bairrada  
Bagaceira do Oeste  
Bagaceira do Ribatejo  
Bagaceiro do Alentejo  
Bagaceira do Algarve  
Orujo gallego  
Grappa  
Grappa di Barolo  
Grappa piemontese/Grappa del Piemonte  
Grappa lombarda/Grappa di Lombardia  
Grappa trentina/Grappa del Trentino  
Grappa friulana/Grappa del Friuli  
Grappa veneta/Grappa del Veneto  
Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige  
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete  
Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia  
Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly  
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos  
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise  
Ζιβανία/Zivania  
Törkölypálinka

7. **Acquavite di frutta**

Schwarzwälder Kirschwasser  
Schwarzwälder Himbeergeist  
Schwarzwälder Mirabellenwasser  
Schwarzwälder Williamsbirne  
Schwarzwälder Zwetschgenwasser  
Fränkisches Zwetschgenwasser  
Fränkisches Kirschwasser  
Fränkischer Obstler  
Mirabelle de Lorraine  
Kirsch d'Alsace  
Quetsch d'Alsace  
Framboise d'Alsace  
Mirabelle d'Alsace  
Kirsch de Fougerolles  
Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot/Südtiroler  
Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige  
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige  
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige  
Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige  
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige  
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige  
Williams friulano/Williams del Friuli  
Sliwovitz del Veneto  
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia  
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige  
Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino  
Williams trentino/Williams del Trentino  
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino  
Aprikot trentino/Aprikot del Trentino  
Medronheira do Algarve  
Medronheira do Buçaco  
Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano  
Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino  
Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto  
Aguardente de pêra da Lousã  
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise  
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise  
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise  
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise  
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise  
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise  
Wachauer Marillenbrand  
Bošácka Slivovica  
Szatmári Szilvapálinka  
Kecskeméti Barackpálinka  
Békési Szilvapálinka  
Szabolcsi Almapálinka  
Gönci barackpálinka  
Pálinka  
'Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya from Troyan',  
'Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Silistrà,

'Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Tervel',

'Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya from Lovech'

Pălincă

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Țuică de Valea Milcovului

Țuică de Buzău

Țuică de Argeș

Țuică de Zalău

Țuică Ardelenească de Bistrița

Horincă de Maramureș

Horincă de Cămârzana

Horincă de Seini

Horincă de Chioar

Horincă de Lăpuș

Turț de Oaș

Turț de Maramureș

8. **Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere**

Calvados

Calvados du Pays d'Auge

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9. **Acquavite di genziana**

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina/Genziana del Trentino

10. **Bevande spiritose di frutta**

Pacharán

Pacharán navarro

11. **Bevande spiritose al ginepro**

Ostfriesischer Kornenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovička

Slovenská Borovička Juniperus

Slovenská Borovička

Inovecká Borovička

Liptovská Borovička

12. **Bevande spiritose al carvi**

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. **Bevande spiritose all'anice**

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Oúço/Ouzo

14. **Liquori**

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

- Ratafia catalana
- Anis portugués
- Finnish berry/Finnish fruit liqueur
- Grossglockner Alpenbitter
- Mariazeller Magenlikör
- Mariazeller Jagasaftl
- Puchheimer Bitter
- Puchheimer Schlossgeist
- Steinfelder Magenbitter
- Wachauer Marillenlikör
- Jägertee/Jagertee/Jagatee
- Allažu Kimelis
- Čepkelių
- Demänovka Bylinný Likér
- Polish Cherry
- Karlovarská Hořká
15. **Bevande spiritose**
- Pommeau de Bretagne
- Pommeau du Maine
- Pommeau de Normandie
- Svensk Punsch/Swedish Punch
16. **Vodka**
- Svensk Vodka/Swedish Vodka
- Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
- Polska Wódka/Polish Vodka
- Laugarício Vodka
- Originali Lietuviška Degtinė
- Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Vodka alle erbe della pianura della Podlasia settentrionale aromatizzata con estratto di erba di bisonte
- Latvijas Dzidrais
- Rīgas Degvīns
17. **Bevande spiritose di gusto amaro**
- Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam
- Demänovka bylinná horká

## C) VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Nürnberger Glühwein

Pelin

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry Vermouth di Torino

## PARTE B: IN SERBIA

## A) - VINI ORIGINARI DELLA SERBIA

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>in serbo</i>		<i>in inglese</i>	
Подрејони (Контролисано порекло и квалитет/К.П.К.)	Виногорја (Контролисано порекло и гарантован квалитет/К.П.Г.)	Regioni determinate (Designazione controllata e qualità)	Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata) (Designazione controllata e qualità garantita)
Крајински	Кључко Брзопаланачко Михајловачко Неготинско Рајачко	Krajina	Ključ Brza Palanka Mihajlovac Negotin Rajac
Књажевачки	Борско Бољевачко Зајечарско Врбичко Џервинско	Knjaževac	Bor Boljevac Zaječar Vrbica Džervin
Алексиначки	Ражањско Сокобањско Житковачко	Aleksinac	Razanjski Sokobanja Žitkovac
Топлички	Прокупачко Добричко	Toplica	Prokuplje Dobrić
Нишки	Матејевачко Сићевачко Кутинско	Niš	Matejevac Sićevo Kutin
Нишавски	Белопаланачко Пиротско Бабушничко	Nišava	Bela Palanka Pirot Babušnica
Лесковачки	Бабичко Пусторечко Винарачко Власотиначко	Leskovac	Babičko Pusta reka Vinarce Vlasotince
Врањски	Сурдуличко Вртогошко Буштрањско	Vranje	Surdulica Vrtogoš Buštranje

<i>in serbo</i>		<i>in inglese</i>	
Подрејони (Контролисано порекло и квалитет/К.П.К.)	Виногорја (Контролисано порекло и гарантован квалитет/К.П.Г.)	Regioni determinate (Designazione controllata e qualità)	Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata) (Designazione controllata e qualità garantita)
Чачански	Љубићко Јеличко	Cacak	Ljubić Jelica
Крушевачки	Трстеничко Темничко Расинско Жупско	Krusevac	Trstenik Temnić Rasina Župa
Млавски	Браничевско Ореовачко Ресавско	Mlava	Braničevo Oreovica Resava
Јагодински	Јагодинско Левачко Јовачко Параћинско	Jagodina	Jagodina Levac Jovac Paraćin
Београдски	Грочанско Смедеревско Дубонско Крњевачко	Belgrade	Gročka Smederevo Dubona Krnjevo
Опленачки	Космајско Венчачко Рачанско Крагујевачко	Oplenac	Kosmaj Venčac Rača Kragujevac
Поцерски	Тамнавско Подгорско	Cer	Tamnava Podgorina
Сремски	Фрушкогорско	Srem	Fruška Gora
Јужнобанатски	Вршачко Белоцркванско Делиблатска пешчара	Southern Banat	Vršac Bela Crkva Deliblato Sands
Севернобанатски	Банатско-потиско	Northern Banat	Banat-Tisa
	Палићко Хоргошко		Palić Horgoš
Северни ... (*)	Источко Пећко	Northern Kosovo (*)	Istok Peć
Јужни ... (*)	Ђаковичко Ораховачко Призренско Суворечко Малишевско	Southern Kosovo (*)	Đakovica Orahovac Prizren Suva Reka Mališevo

(\*) Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>In serbo</i> (Контролисано порекло/К.П.)	<i>In inglese</i> (Indicazione geografica/IG)
Тимочки	Timok
Нишавско-јужноморавски	Nišava – Južna Morava
Западноморавски	Zapadna Morava
Шумадијско-великоморавски	Šumadija – Velika Morava
Поцерски	Cer
Сремски	Srem
Банатски	Banat
Суботичко-хоргошка пешчара	Subotica-Horgoš Sands
Косовско-метохијски (*)	Kosovo-Metohija (*)

(\*) Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

## B) - BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA SERBIA

## 1. Acquavite di frutta

Српска шљивовица (Srpska sljivovica)

## 2. Acquavite di vino

Лозовача из Поморавља (Lozovaca iz Pomoravlja)

Вршачка лозовача (Vrsacka lozovaca)

Тимочка лозовача (Timocka lozovaca)

Смедеревска лозовача (Smederevska lozovaca)

Вршачка комовица (Vrsacka komovica)

Жупска комовица (Zupska komovica)

Јастребачка комовица (Jastrebacka komovica)

## 3. Altre bevande spiritose

Шумадијски чај (Sumadijski čaj)

Линцура из Шумадије (Lincura iz Sumadije)

Пиротска линцура (Pirotska lincura)

Траварица са Хомоља (Travarica sa Homolja)

Траварица из Топлице (Travarica iz Toplice)

Клековача Бајина Башта (Klekovaca Bajina Basta)

## APPENDICE 2

## ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITÀ

(di cui agli articoli 4 e 7 dell'allegato II del protocollo 2)

## PARTE A: NELLA COMUNITÀ

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
<b>REPUBBLICA CECA</b>			
pozdní sběr	Tutti	V.q.p.r.d.	Ceco
archivní víno	Tutti	V.q.p.r.d.	Ceco
panenské víno	Tutti	V.q.p.r.d.	Ceco
<b>GERMANIA</b>			
Qualitätswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein mit Prädikat/at/Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Tedesco
Auslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Beerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Eiswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kabinett	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Spätlese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Trockenbeerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Landwein	Tutti	VDT con IG	
Affentaler	Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweiler/Baden-Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco
Badisch Rotgold	Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco
Ehrentrudis	Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco
Hock	Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau	VDT con IG V.q.p.r.d.	Tedesco
Klassik/Classic	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Liebfrau(en)milch	Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau	V.q.p.r.d.	Tedesco
Riesling-Hochgewächs	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schillerwein	Württemberg	V.q.p.r.d.	Tedesco

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Weißherbst	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Winzersekt	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Tedesco
GRECIA			
Όνομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d'origine contrôlée)	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco
Όνομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) (Appellation d'origine de qualité supérieure)	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco
Όινοσ γλυκόσ φυσικόσ (Vin doux naturel)	Μοσχάτοσ Κεφαλληνίασ (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτοσ Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτοσ Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτοσ Λήμου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτοσ Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίασ (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμοσ (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνέσ (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Όινοσ φυσικόσ γλυκόσ (Vin naturellement doux)	Vins de paille: Κεφαλληνίασ (de Céphalonie), Δαφνέσ (de Dafnès), Λήμου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμοσ (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)	V.q.p.r.d.	Greco
Όνομασία κατὰ παράδοση (Onomasia kata paradosi)	Tutti	VDT con IG	Greco
Τοπικόσ Όινοσ (vins de pays)	Tutti	VDT con IG	Greco
Αγρέπαυλη (Agrepanlis)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Αμπέλι (Ampeli)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Αμπελώνασ (εσ) (Ampelonas ès)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Αρχοντικό (Archontiko)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Κάβα (Cava)	Tutti	VDT con IG	Greco

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)	Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céhalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)	Tutti	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Greco
Κάστρο (Kastro)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Κτήμα (Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Λιαστός (Liaustos)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Μετόχι (Metochi)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Μοναστήρι (Monastiri)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Νάμα (Nama)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Νυχτέρι (Nychteri)	Σαντορίνη	V.q.p.r.d.	Greco
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Πύργος (Pyrgos)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)	Tutti	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Greco
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Greco
Βερντέα (Verntea)	Ζάκυνθος	VDT con IG	Greco
Vinsanto	Σαντορίνη	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Greco
SPAGNA			
Denominacion de origen (DO)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Spagnolo

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Denominacion de origen calificada (DOCa)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino dulce natural	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso	( <sup>1</sup> )	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso de licor	( <sup>2</sup> )	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino de la Tierra	Tous	VDT con IG	
Aloque	DO Valdepeñas	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Amontillado	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Añejo	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Spagnolo
Añejo	DO Malaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Chacoli/Txakolina	DO Chacoli de Bizkaia DO Chacoli de Getaria DO Chacoli de Alava	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Clásico	DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güimar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Cream	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Criadera	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Criaderas y Soleras	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Crianza	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Dorado	DO Rueda DO Malaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Fino	DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Fondillon	DO Alicante	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Gran Reserva	Tutti i v.q.p.r.d. Cava	V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d.	Spagnolo
Lágrima	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Noble	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Spagnolo
Noble	DO Malaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Oloroso	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Pajarete	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Pálido	DO Condado de Huelva DO Rueda DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Palo Cortado	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Primero de cosecha	DO Valencia	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Rancio	Tutti	V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Raya	DO Montilla-Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Reserva	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Sobremadre	DO vinos de Madrid	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Solera	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Superior	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Trasañejo	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino Maestro	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vendimia inicial	DO Utiel-Requena	V.q.p.r.d.	Spagnolo

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Viejo	Tutti	V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG	Spagnolo
Vino de tea	DO La Palma	V.q.p.r.d.	Spagnolo

## FRANCIA

Appellation d'origine contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Francese
Appellation contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	
Appellation d'origine Vin D'origine de qualité supérieure	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Francese
Vin doux naturel	AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes	V.q.p.r.d.	Francese
Vin de pays	Tutti	VDT con IG	Francese
Ambré	Tutti	V.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Francese
Château	Tutti	V.q.p.r.d., e v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Francese
Claret	AOC Bourgogne AOC Bordeaux	V.q.p.r.d.	Francese
Claret	AOC Bordeaux	V.q.p.r.d.	Francese
Clos	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Francese
Cru Artisan	AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe	V.q.p.r.d.	Francese
Cru Bourgeois	AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe	V.q.p.r.d.	Francese

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Cru Classé, éventuellement précédé de: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième.	AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac	V.q.p.r.d.	Francese
Edelzwicker	AOC Alsace	V.q.p.r.d.	Tedesco
Grand Cru	AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion	V.q.p.r.d.	Francese
Grand Cru	Champagne	V.s.q.p.r.d.	Francese
Hors d'âge	AOC Rivesaltes	V.l.q.p.r.d.	Francese
Passe-tout-grains	AOC Bourgogne	V.q.p.r.d.	Francese
Premier Cru	AOC Aloxé Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne,, Côtes de Brouilly,, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet,, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Francese
Primeur	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Francese

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Rancio	AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau	V.l.q.p.r.d.	Francese
Sélection de grains nobles	AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac	V.q.p.r.d.	Francese
Sur Lie	AOC Muscadet, Muscadet -Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d'Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion	V.q.p.r.d., VDT con IG	Francese
Tuilé	AOC Rivesaltes	V.l.q.p.r.d.	Francese
Vendanges tardives	AOC Alsace, Jurançon	V.q.p.r.d.	Francese
Villages	AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon	V.q.p.r.d.	Francese
Vin de paille	AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage	V.q.p.r.d.	Francese
Vin jaune	AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-Châlon)	V.q.p.r.d.	Francese

## ITALIA

Denominazione di Origine Controllata/D.O.C.	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G.	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Vino Dolce Naturale	Tutti	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Inticazione geografica tipica (IGT)	Tutti	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Landwein	Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco
Vin de pays	Vini con IG della regione Valle d'Aosta	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Francese
Alberata o vigneti ad alberata	DOC Aversa	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Italiano
Amarone	DOC Valpolicella	V.q.p.r.d.	Italiano
Ambra	DOC Marsala	V.q.p.r.d.	Italiano
Ambrato	DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Annoso	DOC Controguerra	V.q.p.r.d.	Italiano
Apianum	DOC Fiano di Avellino	V.q.p.r.d.	Latino
Auslese	DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige	V.q.p.r.d.	Tedesco
Barco Reale	DOC Barco Reale di Carmignano	V.q.p.r.d.	Italiano
Brunello	DOC Brunello di Montalcino	V.q.p.r.d.	Italiano
Buttafuoco	DOC Oltrepò Pavese	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.	Italiano
Cacc'e mitte	DOC Cacc'e Mitte di Lucera	V.q.p.r.d.	Italiano
Cagnina	DOC Cagnina di Romagna	V.q.p.r.d.	Italiano
Cannellino	DOC Frascati	V.q.p.r.d.	Italiano
Cerasuolo	DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d'Abruzzo	V.q.p.r.d.	Italiano
Chiarretto	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Ciaret	DOC Monferrato	V.q.p.r.d.	Italiano
Château	DOC de la région Valle d'Aosta	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Francese
Classico	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Dunkel	DOC Alto Adige DOC Trentino	V.q.p.r.d.	Tedesco
Est!Est!!Est!!!	DOC Est!Est!!Est!!! di Montefiascone	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Latino
Falerno	DOC Falerno del Massico	V.q.p.r.d.	Italiano
Fine	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Fior d'Arancio	DOC Colli Euganei	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Falerio	DOC Falerio dei colli Ascolani	V.q.p.r.d.	Italiano
Flétri	DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste	V.q.p.r.d.	Italiano
Garibaldi Dolce (ou GD)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Governo all'uso toscano	DOCG Chianti/Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Gutturnio	DOC Colli Piacentini	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.	Italiano
Italia Particolare (ou IP)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet	DOC Caldarò DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Madalena e Terlano)	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kretzer	DOC Alto Adige DOC Trentino DOC Teroldego Rotaliano	V.q.p.r.d.	Tedesco
Lacrima	DOC Lacrima di Morro d'Alba	V.q.p.r.d.	Italiano
Lacryma Christi	DOC Vesuvio	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Lambiccato	DOC Castel San Lorenzo	V.q.p.r.d.	Italiano
London Particular (o LP o Inghilterra)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Morellino	DOC Morellino di Scansano	V.q.p.r.d.	Italiano
Occhio di Pernice	DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano	V.q.p.r.d.	Italiano
Oro	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Pagadebit	DOC pagadebit di Romagna	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Passito	Tutti	V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Ramie	DOC Pinerolese	V.q.p.r.d.	Italiano
Rebola	DOC Colli di Rimini	V.q.p.r.d.	Italiano
Recioto	DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Italiano
Riserva	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Rubino	DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino	V.q.p.r.d.	Italiano
Rubino	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Sangue di Giuda	DOC Oltrepò Pavese	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.	Italiano
Scelto	Tutti	V.q.p.r.d.	Italiano
Sciacchetrà	DOC Cinque Terre	V.q.p.r.d.	Italiano
Sciac-trà	DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio	V.q.p.r.d.	Italiano
Sforzato, Sfursàt	DO Valtellina	V.q.p.r.d.	Italiano
Spätlese	DOC/IGT de Bolzano	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Soleras	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Stravecchio	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Strohwein	DOC/IGT de Bolzano	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Superiore	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Superiore Old Marsala (ou SOM)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Torchiato	DOC Colli di Conegliano	V.q.p.r.d.	Italiano
Torcolato	DOC Breganze	V.q.p.r.d.	Italiano
Vecchio	DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vulture, Mar- sala, Falerno del Massico	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Vendemmia Tardiva	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Verdolino	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Vergine	DOC Marsala DOC Val di Chiana	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Vermiglio	DOC Colli dell'Etruria Centrale	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Vino Fiore	Tutti	V.q.p.r.d.	Italiano
Vino Nobile	Vino Nobile di Montepul- ciano	V.q.p.r.d.	Italiano
Vino Novello o Novello	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Vin santo/Vino Santo/Vinsanto	DOC et DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Monte- carlo, Montereale di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulcia- no, Trentino	V.q.p.r.d.	Italiano

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Vivace	Tutti	V.i.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano

## CIPRO

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco
Τοπικός Οίνος (Regional Wine)	Tutti	VDT con IG	Greco
Μοναστήρι (Monastiri)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Κτήμα (Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es))	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Μονή (Moni)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco

## LUSSEMBURGO

Marque nationale	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Francese
Appellation contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Francese
Appellation d'origine contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Francese
Vin de pays	Tutti	VDT con IG	Francese
Grand premier cru	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Premier cru	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Vin classé	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Château	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Francese

## UNGHERIA

minőségi bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
különleges minőségű bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
fordítás	Tokaj/-i	V.q.p.r.d.	Ungherese
máslás	Tokaj/-i	V.q.p.r.d.	Ungherese
szamorodni	Tokaj/-i	V.q.p.r.d.	Ungherese
aszú ... puttonyos, completed by the numbers 3-6	Tokaj/-i	V.q.p.r.d.	Ungherese

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
aszúeszencia	Tokaj/-i	V.q.p.r.d.	Ungherese
eszencia	Tokaj/-i	V.q.p.r.d.	Ungherese
Tájbor	Tutti	VDT con IG	Ungherese
Bikavér	Eger, Szekszárd	V.q.p.r.d.	Ungherese
késői szüretelésű bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
válogatott szüretelésű bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
muzeális bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
Siller	Tutti	VDT con IG e v.q.p.r.d.	Ungherese

## AUSTRIA

Qualitätswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Ausbruch/Ausbruchwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Auslese/Auslesewein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Beerenauslese (wein)	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Eiswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kabinett/Kabinettwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schilfwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Spätlese/Spätlesewein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Strohwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Trockenbeerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Landwein	Tutti	VDT con IG	
Ausstich	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Auswahl	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Bergwein	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Klassik/Classic	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Erste Wahl	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Hausmarke	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Heuriger	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Jubiläumswein	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Reserve	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schilcher	Steiermark	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Sturm	Tutti	Mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco

## PORTOGALLO

Denominação de origem (DO)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Denominação de origem controlada (DOC)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Indicação de proveniência regulamentada (IPR)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho doce natural	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho generoso	DO Porto, Madera, Moscatel de Setúbal, Carcavelos	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho regional	Tutti	VDT con IG	Portoghese
Canteiro	DO Madera	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Colheita Seleccionada	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese
Crusted/Crusting	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Escolha	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese
Escuro	DO Madera	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Fino	DO Porto DO Madera	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Frasqueira	DO Madera	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Garrafeira	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Portoghese

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Lágrima	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Leve	VDT con IG Estremadura e Ribatejano DO Madera, DO Porto	VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Nobre	DO Dão	V.q.p.r.d.	Portoghese
Reserva	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG	Portoghese
Reserva velha (o grande reserva)	DO Madera	V.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Ruby	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Solera	DO Madera	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Super reserve	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Portoghese
Superior	Tutti	V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese
Tawny	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Vintage	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese

## SLOVENIA

Penina	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Sloveno
pozna trgatav	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
Izbor	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
jagodni izbor	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
suhi jagodni izbor	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
ledeno vino	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
arhivsko vino	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
mlado vino	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
Cviček	Dolenjska	V.q.p.r.d.	Sloveno
Teran	Kras	V.q.p.r.d.	Sloveno

## SLOVACCHIA

Forditáš	Tokaj/-ská/-ský/-ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
Mášláš	Tokaj/-ská/-ský/-ské	V.q.p.r.d.	Slovacco

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Samorodné	Tokaj/-ská/-ský/-ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
výber ... putňový, completata dai numeri 3-6	Tokaj/-ská/-ský/-ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
výberová esencia	Tokaj/-ská/-ský/-ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
Esencia	Tokaj/-ská/-ský/-ské	V.q.p.r.d.	Slovacco

## BULGARIA

Гарантирано наименование за произход (ГНП) (guaranteed appellation of origin)	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Bulgaro
Гарантирано наименование за произход (ГНП) (guaranteed appellation of origin)	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Bulgaro
Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП) (guaranteed and controlled appellation of origin)	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Bulgaro
Благородно сладко вино (БСВ) (noble sweet wine)	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Bulgaro
регионално вино (Regional Wine)	Tutti	VDT con IG	Bulgaro
Ново (young)	Tutti	V.q.p.r.d. VDT con IG	Bulgaro
Премиум (premium)	Tutti	VDT con IG	Bulgaro
Резерва (reserve)	Tutti	V.q.p.r.d. VDT con IG	Bulgaro
Премиум резерва (premium reserve)	Tutti	VDT con IG	Bulgaro
Специална резерва (special reserve)	Tutti	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Специална селекция (special selection)	Tutti	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Колекционно (collection)	Tutti	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak)	Tutti	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Беритба на презряло грозде (vintage of overripe grapes)	Tutti	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Розенталер (Rosenthaler)	Tutti	V.q.p.r.d.	Bulgaro

## ROMANIA

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)	Tutti	V.q.p.r.d.	Rumeno
--	-------	------------	--------

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Cules la maturitate deplină (C.M.D.)	Tutti	V.q.p.r.d.	Rumeno
Cules târziu (C.T.)	Tutti	V.q.p.r.d.	Rumeno
Cules la înobilarea boabelor (C.I.B.)	Tutti	V.q.p.r.d.	Rumeno
Vin cu indicație geografică	Tutti	VDT con IG	Rumeno
Rezervă	Tutti	V.q.p.r.d.	Rumeno
Vin de vinotecă	Tutti	V.q.p.r.d.	Rumeno

(<sup>1</sup>) Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

(<sup>2</sup>) Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

#### PARTE B: IN SERBIA

##### Elenco delle menzioni tradizionali specifiche per i vini

Menzioni tradizionali specifiche	Vini interessati	Categoria di vini
Контролисано порекло/К.П. (Kontrolisano poreklo/K.P.)	Tutti	Vini da tavola con indicazione geografica (prodotti in una regione)
Контролисано порекло и квалитет/К.П.К. (Kontrolisano poreklo i kvalitet/ K.P.K.)	Tutti	V.q.p.r.d. (prodotti in una regione determinata)
Контролисано порекло и гарантован квалитет/К.П.Г. (Kontrolisano poreklo i garantovan kvalitet/K.P.G.)	Tutti	V.q.p.r.d., (prodotti in una sottoregione)

##### Elenco delle menzioni tradizionali complementari per i vini

Menzioni tradizionali complementari	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Сопствена берба (Production from own vineyards)	Tutti	VDT con IG, v.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Serbo
Архивско вино (Reserve)	Tutti	V.q.p.r.d.	Serbo
Касна берба (Late harvest)	Tutti	V.q.p.r.d.	Serbo
Суварак (Overripe grapes)	Tutti	V.q.p.r.d.	Serbo
Младо вино (Young wine)	Tutti	VDT con IG e v.q.p.r.d.	Serbo

## APPENDICE 3

## ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO

## di cui all'articolo 12 dell'Allegato II del Protocollo 2

a) **Serbia**

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management  
Nemanjina 22-26  
11000 Beograd  
Serbia  
Telefono: +381 11 3611880  
Fax +381 11 3631652  
e-mail: m.davidovic@minpolj.sr.gov.yu

b) **Comunità**

Commissione europea  
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale  
Direzione B - Affari interni II  
Capo unità B.2 Allargamento  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
Belgio  
Telefono: +32 2 299 11 11  
Fax +32 2 296 62 92  
e-mail: AGRI-EC-Serbia-winettrade@ec.europa.eu

---

**PROTOCOLLO 3**

**Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo tra la Comunità e la Serbia**

## INDICE

TITOLO I	<b>DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>
Articolo 1	<b>Definizioni</b>
TITOLO II	<b>DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»</b>
Articolo 2	<b>Requisiti generali</b>
Articolo 3	<b>Cumulo nella Comunità</b>
Articolo 4	<b>Cumulo in Serbia</b>
Articolo 5	<b>Prodotti interamente ottenuti</b>
Articolo 6	<b>Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati</b>
Articolo 7	<b>Lavorazioni o trasformazioni insufficienti</b>
Articolo 8	<b>Unità da prendere in considerazione</b>
Articolo 9	<b>Accessori, pezzi di ricambio e utensili</b>
Articolo 10	<b>Assortimenti</b>
Articolo 11	<b>Elementi neutri</b>
TITOLO III	<b>REQUISITI TERRITORIALI</b>
Articolo 12	<b>Principio di territorialità</b>
Articolo 13	<b>Trasporto diretto</b>
Articolo 14	<b>Esposizioni</b>
TITOLO IV	<b>RESTITUZIONE O ESENZIONE</b>
Articolo 15	<b>Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi</b>
TITOLO V	<b>PROVA DELL'ORIGINE</b>
Articolo 16	<b>Requisiti generali</b>
Articolo 17	<b>Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1</b>
Articolo 18	<b>Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1</b>
Articolo 19	<b>Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1</b>
Articolo 20	<b>Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza</b>
Articolo 21	<b>Contabilità separata</b>
Articolo 22	<b>Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura</b>
Articolo 23	<b>Esportatore autorizzato</b>

- Articolo 24 **Validità della prova dell'origine**
- Articolo 25 **Presentazione della prova dell'origine**
- Articolo 26 **Importazioni con spedizioni scaglionate**
- Articolo 27 **Esonero dalla prova dell'origine**
- Articolo 28 **Documenti giustificativi**
- Articolo 29 **Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**
- Articolo 30 **Discordanze ed errori formali**
- Articolo 31 **Importi espressi in euro**
- TITOLO VI **MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**
- Articolo 32 **Assistenza reciproca**
- Articolo 33 **Verifica delle prove dell'origine**
- Articolo 34 **Composizione delle controversie**
- Articolo 35 **Sanzioni**
- Articolo 36 **Zone franche**
- TITOLO VII **CEUTA E MELILLA**
- Articolo 37 **Attuazione del presente protocollo**
- Articolo 38 **Condizioni speciali**
- TITOLO VIII **DISPOSIZIONI FINALI**
- Articolo 39 **Modifiche del presente protocollo**

#### ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II
- Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
- Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1
- Allegato IV: Testo della dichiarazione su fattura
- Allegato V: Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4

#### DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

## Articolo 1

## Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Serbia - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Serbia;
- h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
- i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3

e 4 oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Serbia;

- j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
- k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine «territori» comprende anche le acque territoriali.

## TITOLO II

## DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

## Articolo 2

## Requisiti generali

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
  - a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;
  - b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Serbia:
  - a) i prodotti interamente ottenuti in Serbia ai sensi dell'articolo 5;

b) i prodotti ottenuti in Serbia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Serbia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

### Articolo 3

#### Cumulo nella Comunità

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Serbia, della Comunità o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 <sup>(2)</sup>, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Comunità. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.

3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.

4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da l presente protocollo;

<sup>(1)</sup> Come definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali.

<sup>(2)</sup> La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti di carbone e di acciaio quali definiti nell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

e

c) siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e in Serbia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C).

La Comunità fornisce alla Serbia, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.

I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.

### Articolo 4

#### Cumulo in Serbia

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Serbia i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, della Serbia o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea <sup>(1)</sup> o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 <sup>(2)</sup>, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Serbia. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Serbia non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Serbia soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Serbia.

3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Serbia conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.

4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e

c) siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e in Serbia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C).

La Serbia fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.

I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.

#### Articolo 5

##### Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Serbia:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o della Serbia, con le loro navi;

g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Serbia,

b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Serbia,

c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o della Serbia, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Serbia e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Serbia;

e

e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di uno Stato membro della Comunità o della Serbia.

#### Articolo 6

##### Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

#### Articolo 7

##### Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzino;
- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondata, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n);
- p) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Serbia su quel prodotto.

#### Articolo 8

##### Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

2. Ogniquale, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

#### Articolo 9

##### Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

#### Articolo 10

##### Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

*Articolo 11***Elementi neutri**

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

## TITOLO III

**REQUISITI TERRITORIALI***Articolo 12***Principio di territorialità**

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Serbia, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.

2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Serbia verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Serbia sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. 3.

3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Serbia sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Serbia e successivamente reimportati, purché:

- a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Serbia o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che va oltre le operazioni di cui all'articolo 7, prima della loro esportazione;

e

- b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

- i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

- ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Serbia non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4. Ai fini del paragrafo 3, le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Serbia. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Serbia con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o della Serbia, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.

7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o della Serbia sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

*Articolo 13***Trasporto diretto**

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e la Serbia direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Serbia.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
  - i) un'esatta descrizione dei prodotti;
  - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
- e
- iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o
- c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

#### Articolo 14

##### Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Serbia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Serbia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Serbia;
- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- e
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini

privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

#### TITOLO IV

##### RESTITUZIONE O ESENZIONE

#### Articolo 15

##### Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Serbia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Serbia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni del presente accordo.

#### TITOLO V

##### PROVA DELL'ORIGINE

#### Articolo 16

##### Requisiti generali

1. I prodotti originari della Comunità importati in Serbia e i prodotti originari della Serbia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

- a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; o

b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

#### Articolo 17

##### Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano nell'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Serbia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2

siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

#### Articolo 18

##### Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

o

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY».

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.

#### Articolo 19

##### Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese: «DUPLICATE».

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

#### Articolo 20

### Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Serbia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Serbia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

#### Articolo 21

### Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta «separazione contabile».

2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.

4. Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

#### Articolo 22

### Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23

o

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

#### Articolo 23

### Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso «esportatore autorizzato») che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

#### Articolo 24

##### Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

#### Articolo 25

##### Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

#### Articolo 26

##### Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

#### Articolo 27

##### Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali

dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

#### Articolo 28

##### Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Serbia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Serbia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Serbia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Serbia in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;
- e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Serbia in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

*Articolo 29***Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

*Articolo 30***Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

*Articolo 31***Importi espressi in euro**

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, della Serbia o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Serbia. Nel procedere a detta revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

## TITOLO VI

**MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA***Articolo 32***Assistenza reciproca**

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Serbia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Serbia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

*Articolo 33***Verifica delle prove dell'origine**

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese importatore rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengono opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

#### Articolo 34

### Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

#### Articolo 35

### Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

#### Articolo 36

### Zone franche

1. La Comunità e la Serbia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Serbia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

#### TITOLO VII

### CEUTA E MELILLA

#### Articolo 37

### Attuazione del presente protocollo

1. L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari della Serbia importati a Ceuta e a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. La Serbia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

#### Articolo 38

### Condizioni speciali

1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

1.1. prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6

oppure

ii) che tali prodotti siano originari della Serbia o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7;

1.2. prodotti originari della Serbia:

- a) i prodotti interamente ottenuti in Serbia;
- b) i prodotti ottenuti in Serbia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
  - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6

oppure

- ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Serbia» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

#### TITOLO VIII

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 39

#### **Modifiche del presente protocollo**

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

---

## ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 3

## NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

## Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo 3.

## Nota 2

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattato riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

## Nota 3

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo 3 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte contraente.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

- 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessuti).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

#### Nota 4

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

- 4.4. Nell'elenco, per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la produzione della carta e cartaccia;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;

- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,» la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6

- 6.1. Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

- 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7

- 7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

- 7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione;
- j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolfurazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
- m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

- 
- n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
  - o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
- 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
-

## ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 3

**ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO**

Non tutti i prodotti di cui al presente elenco sono contemplati dal presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 2	Carne e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,</li> <li>— in cui tutti i succhi di frutta (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono essere originari,</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	
ex capitolo 5	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti,</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3)	o (4)
Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti,</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	
ex Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	
ex 0910	Miscele di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gomme-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati</li> <li>– altre</li> </ul>	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 15	<p>Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; eccetto:</p> <p>1501 Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:</p> <p>– Grassi di ossa o grassi di cascami</p> <p>– altre</p> <p>1502 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503</p> <p>– Grassi di ossa o grassi di cascami</p> <p>1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <p>– Frazioni solide</p> <p>– altre</p> <p>ex 1505 Lanolina raffinata</p> <p>1506 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <p>– Frazioni solide</p> <p>– altre</p> <p>da 1507 a 1515 Oli vegetali e loro frazioni:</p> <p>– Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
1516	<p>- Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba</p> <p>- altre</p> <p>Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati</p>	<p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti,</li> <li>— in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513</li> </ul>	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,</li> <li>— in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513</li> </ul>	
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— a partire da animali del capitolo 1, e/o</li> <li>— in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti</li> </ul>	
ex Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	<p>Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:</p> <p>- Maltosio e fruttosio chimicamente puri</p> <p>- Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti</p> <p>- altre</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari</p>	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estratti di malto</li> <li>- altre</li> </ul>	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10  Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi</li> <li>- contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi</li> </ul>	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti  Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti,</li> <li>— in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti</li> </ul>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati alla voce 1806, — in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del frumento duro e del granturco <i>Zea indurata</i> e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelle del capitolo 11	
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
2009	<p>- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco</p> <p>- Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate</p> <p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex Capitolo 21	<p>Preparazioni alimentari diverse; eccetto:</p> <p>2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati</p> <p>2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:</p> <p>- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti</p> <p>- Farina di senapa e senapa preparata</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</p> <p>— in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta</p> <p>Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzate la farina di senapa o la senapa preparata</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale</p>	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; eccetto:	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>— in cui tutta l'uva o tutti i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti</li> </ul>	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari</li> </ul>	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,</li> <li>— in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume</li> </ul>	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,</li> <li>— in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume</li> </ul>	
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto	
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	

(1)	(2)	(3)	o (4)
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione: — in cui tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari, — in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	

(1)	(2)	(3)	o (4)
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici <sup>(1)</sup> o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva di materiali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici <sup>(2)</sup> o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici <sup>(2)</sup> o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici <sup>(2)</sup> o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminose; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato biosodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2852	Composti del mercurio di acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Composti del mercurio di composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Composti del mercurio di acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Altri composti del mercurio di leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (!)	
		o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)  o  Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono essere tuttavia utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi  - Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
3002	<p>Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:</p> <p>– Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto</p> <p>– altre</p> <p>-- Sangue umano</p> <p>-- Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici</p> <p>-- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline</p> <p>-- Emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline</p> <p>-- altre</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
3003 e 3004	<p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):</p> <p>– ottenuti a partire da ampicina della voce 2941</p> <p>– altre</p>	<p>Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex 3006	<p>– Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4, lettera k), di questo capitolo</p> <p>– Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:</p> <p>– fatte di materie plastiche</p> <p>– fatte di stoffe</p> <p>– Dispositivi per stomia</p>	<p>Si terrà conto dell'origine del prodotto secondo la classificazione originaria</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(5)</sup></p> <p>Fabbricazione a partire da <sup>(7)</sup>:</p> <p>— fibre naturali</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>o</p> <p>— sostanze chimiche o paste tessili</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex Capitolo 31	Concimi; eccetto:	<p>Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nitrato di sodio</li> <li>— calciocianamide</li> <li>— solfato di potassio</li> <li>— solfato di magnesio e di potassio</li> </ul>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex Capitolo 32	<p>Estratti per conca o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; eccetto: eccetto:</p>	<p>Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3201	<p>Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati</p>	<p>Fabbricazione a partire da estratti per conca di origine vegetale</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3205	<p>Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo <sup>(3)</sup></p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex Capitolo 33	<p>Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto:</p>	<p>Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3301	<p>Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» diverso <sup>(4)</sup> di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex Capitolo 34	<p>Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; eccetto:</p>	<p>Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)  o  Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate:		
	- a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altre	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto:  — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,  — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823,  — i materiali della voce 3404  Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	- Eteri ed esteri di amidi e fecole	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altre	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altre	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3801	<p>- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicollodale; pasta di carbonio per elettrodi</p> <p>- Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	Gomme-esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
3811	<p>Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:</p> <p>- Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi</p> <p>- altro</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastre o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3821	Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
3823	<p>Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali;</p> <p>- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione</p> <p>- Alcoli grassi industriali</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823</p>	
3824	<p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:</p> <p>- I seguenti prodotti della presente voce:</p> <p>-- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali</p> <p>-- Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri</p> <p>-- Sorbitolo diverso da quello della voce 2905</p> <p>-- Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali</p> <p>-- scambiatori di ioni</p> <p>-- composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche</p> <p>-- Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</p> <p>-- Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante</p> <p>-- Acidi sulfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici</p> <p>-- Oli di flemma e olio di Dippel</p> <p>-- Miscele di sali aventi differenti anioni</p> <p>-- Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto</p> <p>- altro</p>	<p>Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 3901 a 3915	<p>Materie plastiche nelle forme primarie, caccami, ritagli e avanzi di plastica; eccetto i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:</p> <p>- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero</p> <p>- altro</p>	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(5)</sup></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(5)</sup></p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3907	<p>- Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)</p> <p>- Poliestere</p>	<p>Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(5)</sup></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)</p>	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	<p>Semilavorati e lavori di materie plastiche; eccetto le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:</p> <p>- Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie</p> <p>- altro:</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
	<p>-- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero</p> <p>-- altro</p>	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(5)</sup></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(5)</sup></p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	<p>- Lastre o pellicole ionomere</p> <p>- Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene</p>	<p>Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron <sup>(6)</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per soles	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
4012   ex 4017	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:  – Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene  – altro  Lavori di gomma indurita	Rigenerazione di coperture usate  Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012  Produzione a partire da gomma indurita	
ex Capitolo 41  ex 4102  da 4104 a 4106  4107, 4112 e 4113  ex 4114	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:  Pelli gregge di ovini, senza vello  Cuoio e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati  Cuoio preparato dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoio e pelli pergamenati, depilati, e cuoio preparato dopo la concia e cuoio e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114  Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Slanatura di pelli di ovini  Riconciatura di cuoio e pelli preconciati  o  Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 4104 a 4113  Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 43  ex 4302	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto:  Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:  – Tavole, croci e manufatti simili  – altro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate  Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302		
ex Capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato		
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa		
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa		
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:			
	- levigato o incollato con giunture di testa	Levigatura o incollatura con giunture di testa		
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature		
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature		
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato		
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato		
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno		
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature		
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscilli della voce 4409		
ex Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

(1)	(2)	(3)	(4)
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
4910	<p>Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:</p> <p>– Calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone</p> <p>– altro</p>	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911</p>	
ex Capitolo 50	Seta; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da (7):	
		<p>— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</p> <p>— altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— sostanze chimiche o paste tessili, oppure</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>	
5007	<p>Tessuti di seta o di cascami di seta:</p> <p>– contenenti fili di gomma</p> <p>– altro</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— sostanze chimiche o paste tessili, oppure</p> <p>— carta</p> <p>o</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
		<p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratu- ra, trattamento per impartire stabilità di- mensionale, finissaggio anti piega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
<p>ex Capitolo 51</p> <p>da 5106 a 5110</p> <p>da 5111 a 5113</p>	<p>Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto:</p> <p>Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine</p> <p>Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:</p> <p>- contenenti fili di gomma</p> <p>- altro</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali classi- ficati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</li> <li>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— sostanze chimiche o paste tessili, op- pure</li> <li>— materiali per la fabbricazione della car- ta</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— filati di cocco,</li> <li>— fibre naturali,</li> <li>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— sostanze chimiche o paste tessili, op- pure</li> <li>— carta</li> </ul> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofis- saggio, sollevamento del pelo, calandratu- ra, trattamento per impartire stabilità di- mensionale, finissaggio anti piega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
<p>ex Capitolo 52</p> <p>da 5204 a 5207</p> <p>da 5208 a 5212</p>	<p>Cotone; eccetto:</p> <p>Filati di cotone</p> <p>Tessuti di cotone:</p> <p>- contenenti fili di gomma</p> <p>- altro</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</li> <li>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— sostanze chimiche o paste tessili, oppure</li> <li>— materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— filati di cocco,</li> <li>— fibre naturali,</li> <li>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— sostanze chimiche o paste tessili, oppure</li> <li>— carta</li> </ul> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
<p>ex Capitolo 53</p> <p>da 5306 a 5308</p>	<p>Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto:</p> <p>Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</li> <li>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— sostanze chimiche o paste tessili, oppure</li> <li>— materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5309 a 5311	<p>Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:</p> <p>– contenenti fili di gomma</p> <p>altro</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— filati di cocco,</li> <li>— filati di iuta,</li> <li>— fibre naturali,</li> <li>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— sostanze chimiche o paste tessili, oppure</li> <li>— carta</li> </ul> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
da 5401 a 5406  5407 e 5408	<p>Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali</p> <p>Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:</p> <p>– contenenti fili di gomma</p> <p>– altro</p>	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</li> <li>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— sostanze chimiche o paste tessili, oppure</li> <li>— materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— filati di cocco,</li> <li>— fibre naturali,</li> <li>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— sostanze chimiche o paste tessili, oppure</li> </ul>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
		<p>— carta</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratu- ra, trattamento per impartire stabilità di- mensionale, finissaggio anti piega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
<p>da 5501 a 5507</p> <p>da 5508 a 5511</p>	<p>Fibre sintetiche o artificiali in fiocco</p> <p>Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco</p>	<p>Fabbricazione a partire da sostanze chimi- che o paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</p> <p>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— sostanze chimiche o paste tessili, op- pure</p> <p>— materiali per la fabbricazione della car- ta</p>	
<p>da 5512 a 5516</p>	<p>Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:</p> <p>– contenenti fili di gomma</p> <p>– altro</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— sostanze chimiche o paste tessili, op- pure</p> <p>— carta</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofis- saggio, sollevamento del pelo, calandratu- ra, trattamento per impartire stabilità di- mensionale, finissaggio anti piega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; eccetto:	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:  - Feltri all'ago        - altro	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, oppure — sostanze chimiche o paste tessili  Tuttavia, — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,  nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure — sostanze chimiche o paste tessili	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:  - Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili  - altro	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili  Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta	



(1)	(2)	(3)	o (4)
	- altro	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco o di iuta, — filati di filamenti sintetici o artificiali — fibre naturali, oppure — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto:  - Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma  - altro	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)  Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:  - contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili  - altro	Fabbricazione a partire da filati  Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati  o  Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati <sup>(7)</sup>	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:  - Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie  - altro	Fabbricazione a partire da filati  Fabbricazione a partire da <sup>(7)</sup> :  — filati di cocco,  — fibre naturali,  — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure  — sostanze chimiche o paste tessili	

(1)	(2)	(3)	o (4)
5906	<p>Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:</p> <p>- Stoffe a maglia</p> <p>- Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili</p> <p>- altro</p>	<p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali,</li> <li>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure</li> <li>— sostanze chimiche o paste tessili</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da sostanze chimiche</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p>	
5907	<p>Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
5908	<p>Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:</p> <p>- Reticelle ad incandescenza impregnate</p> <p>- altro</p>	<p>Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5909 a 5911	<p>Manufatti tessili per usi industriali:</p> <p>- Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911</p> <p>- Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911</p> <p>- altro</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— filati di cocco,</li> <li>— i materiali seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>-- filati di politetrafluoroetilene (8),</li> <li>-- filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica,</li> <li>-- filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico,</li> <li>-- monofilati di politetrafluoroetilene (8),</li> <li>-- filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalamide),</li> <li>-- filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8),</li> <li>-- monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,</li> <li>-- fibre naturali,</li> <li>-- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure</li> <li>-- sostanze chimiche o paste tessili</li> </ul> </li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— filati di cocco,</li> <li>— fibre naturali,</li> <li>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure</li> <li>— sostanze chimiche o paste tessili</li> </ul>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili	
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:  - ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta  - altro	Fabbricazione a partire da filati (7) (9)  Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili	
ex Capitolo 62  ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ex 6211  ed  ex 6210 ex 6216  ed  6213 e 6214	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto:  Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati  Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato  Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:	Fabbricazione a partire da filati (7) (9)  Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)  Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)	

(1)	(2)	(3)	o (4)	
6217	- Ricamati	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9)</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)</p>		
	- altro	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9)</p> <p>o</p> <p>Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>		
	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:			
	- Ricamati	<p>Fabbricazione a partire da filati (9)</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)</p>		
	- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	<p>Fabbricazione a partire da filati (9)</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)</p>		
- Fodere interno collo e polsi, tagliate	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>			
- altro	<p>Fabbricazione a partire da filati (9)</p>			

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	- in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da (7):	
		— fibre naturali, oppure	
		— sostanze chimiche o paste tessili	
	- altro:		
	-- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9) (10)	
		o	
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altro	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9) (10)	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (7):	
		— fibre naturali,	
		— fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure	
		— sostanze chimiche o paste tessili	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:		
	- non di tessuti	Fabbricazione a partire da (7) (9):	
		— fibre naturali, oppure	
		— sostanze chimiche o paste tessili	
	- altro	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9)	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)	
ex 6506	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)	
ex Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	

(1)	(2)	(3)	o (4)
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 70  ex 7003, ex 7004 ed ex 7005  7006  7007  7008  7009  7010  7013	Vetro e lavori di vetro; eccetto:  Vetro con strati non riflettenti  Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:  - Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMI <sup>(1)</sup>  - altro  Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro  Vetri isolanti a pareti multiple  Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi  Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro  Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001  Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006  Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001  Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001  Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001  Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto  o  Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto  o  Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  o  Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure — lana di vetro	
ex Capitolo 71  ex 7101  ex 7102, ex 7103 ed ex 7104  7106, 7108 e 7110  ex 7107, ex 7109 ed ex 7111  7116  7117	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto:  Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto  Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate  Metalli preziosi: — greggio  — Semilavorati o in polvere  Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati  Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite  Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate  Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni  Produzione a partire da metalli preziosi greggi  Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224	
ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamie, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 74	Rame e lavori di rame; eccetto:	Fabbricazione:	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:  - Rame raffinato  - Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7404	Rifiuti e rottami di rame	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; eccetto:	Fabbricazione:	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; eccetto:	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	
7601	Alluminio greggio	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	<p>o</p> <p>Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio</p>	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; e</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	
Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; eccetto:	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	
7801	<p>Piombo greggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Piombo raffinato</li> <li>– altro</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da piombo d'opera</p> <p>Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7802</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; eccetto:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7902	
7902	Rifiuti e rottami di zinco	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; eccetto:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 8002	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:  - Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie  - altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati le lame di coltello ed i manici di metalli comuni	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni	
ex Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <sup>(12)</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione: — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione: — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione: — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:  — Rulli compressori  — altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione: — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione: — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione: — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8443	Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, macchine per l'elaborazione di testi ecc.)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore</li> <li>– altro</li> </ul>	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati,</li> <li>— in cui il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari</li> </ul> Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a sfere od a rulli	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8486	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma</li> <li>— macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli</li> <li>— macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro</li> <li>— Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, alle macchine delle voci 8456, 8462 e 8464</li> <li>— strumenti da traccia che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotosensibile; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- forme, per formare ad iniezione o per compressione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8487	<p>- altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico</p> <p>- parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine ed apparecchi della voce 8428</p> <p>- apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotosensibile; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi</p> <p>Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche</p>	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; eccetto:	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 8504	Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8517	altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	Fabbricazione: — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione: — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	Fabbricazione: — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione: — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	- dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
	<p>– dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37</p> <p>– schede di prossimità e «schede intelligenti» («smart cards») con due e o più circuiti integrati elettronici</p> <p>– «schede intelligenti» («smart cards») con un circuito integrato elettronico</p>	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>o</p> <p>Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	<ul style="list-style-type: none"> <li>– monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471</li> <li>– altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica</li> <li>– riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471</li> <li>– altro</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8536	- Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V  - connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche  -- di materie plastiche  -- di ceramica, di ferro e di acciaio  -- di rame	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 8542	<p>Circuiti integrati e microassiemi elettronici:</p> <p>- Circuiti integrati monolitici</p> <p>- multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo</p> <p>- altro</p>	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>o</p> <p>Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8711	<p>Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):</p> <p>– Con motore a pistone alternativo di cilindrata:</p> <p>-- inferiore o uguale a 50 cm<sup>3</sup></p> <p>-- superiore a 50 cm<sup>3</sup></p> <p>– altro</p>	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozze, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini;	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Paracadute a motore («rotocute»)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; parti di tali oggetti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:  - Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera  - altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018  Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura  - Parti ed accessori  - altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione: — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,  — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 91	Svegliate, pendole, orologi e loro parti; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Altri orologi	Fabbricazione: — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione: — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chabloni); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione: — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:  - Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi  - altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi e munizioni; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; Costruzioni prefabbricate eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m <sup>2</sup>	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto  o  Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:  — il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,  — tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Mazze da golf e loro parti	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex Capitolo 96	Lavori diversi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	
9612	Nastri inchiostriatori per macchine da scrivere e nastri inchiostriatori simili, inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 9613	Accenditori ed accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbocchi		
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

(1) I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(2) Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici», si veda la nota introduttiva 7.2.

(3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(4) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5) Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

(6) Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 100316 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

(7) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8) L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(9) Cfr. la nota introduttiva 6.

(10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11) SEMI - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.


(12) Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

*ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO 3***Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1****Istruzioni per la stampa**


1. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m<sup>2</sup>. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti delle parti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato dev'essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

1. <b>Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)	<b>EUR.1 N. A 000.000</b>	
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo	
3. <b>Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. <b>Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b> ..... e ..... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>	5. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>
6. <b>Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)	7. <b>Osservazioni</b>	
8. <b>Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli (1); Descrizione delle merci</b>	9. <b>Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.)</b>	10. <b>Fatture</b> (indicazione facoltativa)
11. <b>VISTO DELLA DOGANA</b>  <i>Dichiarazione certificata conforme</i>  Documento di esportazione (2) Modello ..... n. .... del ..... Ufficio doganale ..... Paese in cui è rilasciato il certificato..... ..... Luogo e data ..... ..... <i>(Firma)</i>	12. <b>DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b>  Il sottoscritto dichiara che le merci di cui si opera soddisfano i requisiti per il rilascio del presente certificato.  <i>Luogo e data</i> ..... ..... <i>(Firma)</i>	



(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».  
 (2) Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.

<p>13. <b>DOMANDA DI CONTROLLO</b>, da inviare a:</p>	<p>14. <b>RISULTATO DEL CONTROLLO</b></p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>..... (Luogo e data)</p> <p>..... (Firma)</p> 	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato <sup>(1)</sup></p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>..... (Luogo e data)</p> <p>..... (Firma)</p> <p>..... (<sup>1</sup>) Apporre una X nella casella pertinente.</p>

**NOTA ESPLICATIVA**

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese in cui è rilasciato il certificato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

## DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. <b>Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)	<b>EUR.1 N. A 000.000</b>	
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo	
3. <b>Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. <b>Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra</b> ..... e ..... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>	5. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>
6. <b>Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)	7. <b>Osservazioni</b>	
8. <b>Numero d'ordine; marche e numeri; numero e natura dei colli <sup>(1)</sup>; designazione delle merci</b>	9. <b>Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.)</b>	10. <b>Fatture</b> (indicazione facoltativa)

<sup>(1)</sup> Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

**DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare tali condizioni:

.....  
.....  
.....  
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi <sup>1</sup>:

.....  
.....  
.....  
.....

S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

DOMANDA il rilascio del certificato allegato per queste merci.

.....  
(Luogo e data)

.....  
(Firma)

\_\_\_\_\_

(<sup>1</sup>) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tali e quali. I presenti livelli massimi saranno aggiornati come previsto nelle pertinenti direttive e in funzione della loro possibile futura revisione.

## ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO 3

## TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

*Versione bulgara*

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... <sup>(1)</sup>) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... <sup>(2)</sup> преференциален произход

*Versione spagnola*

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº ... <sup>(1)</sup>) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... <sup>(2)</sup>.

*Versione ceca*

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... <sup>(1)</sup>) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... <sup>(2)</sup>.

*Versione danese*

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... <sup>(1)</sup>), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... <sup>(2)</sup>.

*Versione tedesca*

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... <sup>(1)</sup>) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... <sup>(2)</sup> Ursprungswaren sind.

*Versione estone*

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr ... <sup>(1)</sup>) deklareerib, et need tooted on ... <sup>(2)</sup> sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti.

*Versione greca*

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... <sup>(1)</sup>) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... <sup>(2)</sup>.

*Versione inglese*

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... <sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... <sup>(2)</sup> preferential origin.

*Versione francese*

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... <sup>(1)</sup>) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... <sup>(2)</sup>.

*Versione italiana*

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... <sup>(1)</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... <sup>(2)</sup>.

*Versione lettone*

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ...<sup>(1)</sup>), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ...<sup>(2)</sup>.

*Versione lituana*

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ...<sup>(1)</sup>) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...<sup>(2)</sup> preferencinės kilmės prekės.

*Versione ungherese*

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...<sup>(1)</sup>) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ...<sup>(2)</sup> származásúak.

*Versione maltese*

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...<sup>(1)</sup>) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...<sup>(2)</sup>.

*Versione neerlandese*

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...<sup>(1)</sup>), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn<sup>(2)</sup>.

*Versione polacca*

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...<sup>(1)</sup>) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...<sup>(2)</sup> preferencyjne pochodzenie.

*Versione portoghese*

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...<sup>(1)</sup>), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...<sup>(2)</sup>.

*Versione rumena*

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...<sup>(1)</sup>) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...<sup>(2)</sup>.

*Versione slovacca*

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...<sup>(1)</sup>) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...<sup>(2)</sup>.

*Versione slovena*

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...<sup>(1)</sup>) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...<sup>(2)</sup> poreklo.

*Versione finlandese*

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...<sup>(1)</sup>) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperä tuotteita<sup>(2)</sup>.

*Versione svedese*

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...<sup>(1)</sup>) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung<sup>(2)</sup>.

*Versioni serbe*

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр ... <sup>(1)</sup>) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи ... <sup>(2)</sup> преференцијалног порекла.

or

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ... <sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ... <sup>(2)</sup> preferencijalnog porekla.

..... <sup>(3)</sup>  
(Luogo e data)

..... <sup>(4)</sup>  
(Firma dell'esportatore. Si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

<sup>(1)</sup> Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>(2)</sup> Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

<sup>(3)</sup> Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.

<sup>(4)</sup> Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

## ALLEGATO V DEL PROTOCOLLO 3

## PRODOTTI ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4

Codice NC	Designazione delle merci
1704 90 99	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
1806 10 30	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1806 10 90	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 % -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all'80 %
1806 20 95	- altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg -- altro --- altro
1901 90 99	Estratti di malto, preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove - altro -- altro, esclusi gli estratti di malto --- altro
2101 12 98	Altre preparazioni a base di caffè
2101 20 98	Altre preparazioni a base di tè o di mate
2106 90 59	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove - altro -- altro
2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: - altro, esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate -- altro --- altro
3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: --- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: ---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol ---- altre: ----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola ----- altro

## DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. La Serbia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
  2. Il protocollo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
- 

## DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. La Serbia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
  2. Il protocollo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
-

## PROTOCOLLO 4

### in materia di trasporti terrestri

#### Articolo 1

##### Scopo

Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.

#### Articolo 2

##### Ambito di applicazione

1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.

2. A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare:

- le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo;
- l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale;
- gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;
- la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;
- gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.

#### Articolo 3

##### Definizioni

Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Serbia, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;

- b) traffico di transito della Serbia: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dalla Serbia e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Serbia, effettuato da un vettore stabilito in Serbia;

- c) trasporto combinato: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:

- fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure
- in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

## INFRASTRUTTURE

#### Articolo 4

##### Disposizione generale

Le parti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso la Serbia, segnatamente lungo i corridoi paneuropei VII e X e il collegamento ferroviario da Belgrado a Vrbnica (frontiera con il Montenegro), che fanno parte della rete principale di trasporto regionale.

#### Articolo 5

##### Pianificazione

Lo sviluppo sul territorio serbo di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessità della Serbia e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete è di particolare interesse per la Comunità e per la Serbia. Questa rete è stata definita in un memorandum d'intesa per lo sviluppo di una Rete di base di infrastrutture di trasporto in Europa sudorientale firmato da ministri della regione e dalla Commissione europea nel giugno 2004. Un comitato direttivo composto da rappresentanti di ogni firmatario si occuperà dello sviluppo della rete e della selezione delle priorità.

*Articolo 6***Aspetti finanziari**

1. La Comunità può contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 116 del presente accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.

2. Per accelerare i lavori, la Commissione europea incoraggerà per quanto possibile l'uso di risorse supplementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.

**TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO***Articolo 7***Disposizione generale**

Le parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Serbia avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente.

*Articolo 8***Aspetti particolari in materia di infrastrutture**

Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie serbe, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacità, che richiedono notevoli investimenti.

*Articolo 9***Misure di sostegno**

Le parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.

Dette misure mirano a:

- incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;
- rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o della Serbia nell'ambito delle rispettive legislazioni;

- incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;

- migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare:

- aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,

- ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività;

- eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;

- armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;

- prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

*Articolo 10***Ruolo delle ferrovie**

Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:

- intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto;

- creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente;

- preparare la partecipazione della Serbia all'attuazione e alla futura evoluzione dell'acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie.

## TRASPORTI SU STRADA

### Articolo 11

#### Disposizioni generali

1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e la Serbia oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.

Tuttavia, nell'attesa che siano conclusi accordi tra la Comunità e la Serbia sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, la Serbia collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo.

2. Le parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Serbia e al traffico di transito serbo attraverso la Comunità.

3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all'articolo 5 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alle frontiere con la Serbia, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 121 del presente accordo. Le parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.

4. Qualora la Comunità fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Serbia che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie.

5. Le parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e della Serbia. Ciascuna parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra parte contraente.

### Articolo 12

#### Accesso al mercato

Le parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:

— soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti sia con la politica economica e dei trasporti della Serbia;

— un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le parti su basi di reciprocità.

### Articolo 13

#### Imposte, pedaggi ed altri oneri

1. Le parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.

2. Le parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia. Il presente accordo sarà inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.

3. In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e della Serbia per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli commerciali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. La Serbia si impegna a notificare alla Commissione europea, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo.

4. Fintantoché non sarà stato concluso l'accordo di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso la Serbia, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.

### Articolo 14

#### Pesi e dimensioni

1. La Serbia accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Serbia possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.

2. La Serbia cercherà di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e farà quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative.

#### Articolo 15

##### Ambiente

1. Per tutelare l'ambiente, le parti cercheranno di introdurre per i veicoli commerciali pesanti norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.

2. Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.

3. I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle parti senza ulteriori restrizioni.

4. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.

#### Articolo 16

##### Aspetti sociali

1. La Serbia armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.

2. La Serbia, quale parte contraente dell'Accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore.

3. Le parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.

4. Le parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.

#### Articolo 17

##### Disposizioni relative al traffico

1. Le parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).

2. In generale, le parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.

3. Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.

4. Le parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti, nonché i servizi di emergenza, compresi i servizi di ambulanza.

#### Articolo 18

##### Sicurezza stradale

1. La Serbia armonizza, entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, con quella della Comunità.

2. La Serbia, quale parte contraente dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose.

3. Le parti collaborano all'attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali.

#### SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ

#### Articolo 19

##### Semplificazione delle formalità

1. Le parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

2. Le parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.

3. Le parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### *Articolo 20*

#### **Estensione dell'ambito di applicazione**

Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nell'ambito di applicazione del presente protocollo, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra parte.

##### *Articolo 21*

#### **Attuazione**

1. La cooperazione tra le parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell'articolo 123 del presente accordo.

2. In particolare, il sottocomitato:

- a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;
  - b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;
  - c) procede, due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito;
  - d) coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente al traffico di transito.
-

## DICHIARAZIONE COMUNE

1. La Comunità e la Serbia prendono atto dei seguenti livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunità per l'omologazione dei veicoli commerciali pesanti a decorrere dal 9.11.2006 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>:

Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico):

		Massa di monossido di carbonio	Massa di idrocarburi	Massa di ossidi di azoto	Massa di particolati	Fumo
		(CO) g/kWh	(HC) g/kWh	(NOx) g/kWh	(PT) g/kWh	m <sup>-1</sup>
Riga B1	euro IV	1,5	0,46	3,5	0,02	0,5

Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente europeo):

		Massa di monossido di carbonio	Massa di idrocarburi non metanici	Massa di metano	Massa di ossidi di azoto	Massa di particolati
		(CO) g/kWh	(NMHC) g/kWh	(CH <sub>4</sub> ) <sup>(a)</sup> g/kWh	(NOx) g/kWh	(PT) <sup>(b)</sup> g/kWh
Riga B1	euro IV	4,0	0,55	1,1	3,5	0,03

<sup>(a)</sup> Solo per motori a GN.

<sup>(b)</sup> Non si applica ai motori a gas.

2. In futuro, la Comunità e la Serbia cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualità.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Questi valori limite saranno aggiornati a norma delle direttive pertinenti e in funzione delle eventuali revisioni future degli stessi.

**PROTOCOLLO 5****sugli aiuti di stato all'industria siderurgica**

1. Le parti riconoscono che la Serbia deve affrontare urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività globale della sua industria.
2. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo, la compatibilità degli aiuti di Stato all'industria siderurgica, secondo la definizione di cui all'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione all'industria siderurgica dell'articolo 87 del trattato CE, compreso il diritto derivato.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo relativamente all'industria siderurgica, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la Serbia può concedere in via eccezionale, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione ad acciaierie in difficoltà, a condizione che:
  - a) gli aiuti contribuiscano a rendere vitali a lungo termine le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,
  - b) il loro importo e la loro intensità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, ove opportuno, e
  - c) la Serbia presenti programmi di ristrutturazione legati a una razionalizzazione globale che comprenda la chiusura degli impianti inefficienti. Ciascuna delle acciaierie beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione deve prendere, per quanto possibile, misure che compensino la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti.
4. La Serbia presenta alla Commissione europea, a fini di valutazione, un programma di ristrutturazione nazionale e singoli piani aziendali per ciascuna delle imprese beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione tali da dimostrare la conformità con le condizioni suddette.

I singoli piani aziendali devono essere stati esaminati e approvati dall'autorità serba per il controllo degli aiuti di Stato ai fini della loro conformità con il paragrafo 3 del presente protocollo.

La Commissione europea conferma che il programma di ristrutturazione nazionale è conforme ai requisiti del paragrafo 3.

5. La Commissione europea sorveglia l'attuazione dei piani in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti, in particolare l'autorità serba per il controllo degli aiuti di Stato.

Qualora dalla verifica risulti che dopo la data di firma del presente accordo sono stati concessi aiuti a beneficiari non approvati nel programma di ristrutturazione nazionale o aiuti per la ristrutturazione di acciaierie non individuate in tale programma, l'autorità serba per il controllo degli aiuti di Stato provvede affinché gli aiuti in questione siano restituiti.

6. Su richiesta, la Comunità fornisce assistenza tecnica alla Serbia per l'elaborazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.
7. Ciascuna parte garantisce un'assoluta trasparenza in materia di aiuti di Stato. È previsto, in particolare, uno scambio totale e costante di informazioni sugli aiuti di Stato per la produzione di acciaio in Serbia e sull'attuazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.

8. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare a tal fine le opportune norme di applicazione.
  9. Qualora una delle parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente protocollo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del sottocomitato che si occupa di concorrenza o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.
-

**PROTOCOLLO 6****sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
- c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
- d) «dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
- e) «operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

*Articolo 2***Ambito di applicazione**

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

*Articolo 3***Assistenza su richiesta**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
  - a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;
  - b) se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
  - a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
  - b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
  - c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
  - d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

*Articolo 4***Assistenza spontanea**

Le parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra parte;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c) merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- e) mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

*Articolo 5***Consegna/Notifica**

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:

- a) consegnare tutti i documenti o
- b) notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

*Articolo 6***Forma e contenuto delle domande di assistenza**

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) l'autorità richiedente;
- b) la misura richiesta;
- c) oggetto e ragione della domanda;
- d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si può chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

*Articolo 7***Espletamento delle domande**

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte interessata possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

#### Articolo 8

##### Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2. Tale informazione può essere computerizzata.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

#### Articolo 9

##### Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

- a) possa pregiudicare la sovranità della Serbia o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o
- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
- c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata

consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere.

3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

#### Articolo 10

##### Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni simili dalle pertinenti leggi della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati personali possono essere scambiati solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte che li fornisce. A tal fine, le parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

*Articolo 11***Periti e testimoni**

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

*Articolo 12***Spese di assistenza**

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

*Articolo 13***Attuazione**

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della Serbia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 14***Altri accordi**

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

- a) non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
- b) sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Serbia; e
- c) non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.

2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Serbia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 del presente accordo.

**PROTOCOLLO 7****Composizione delle controversie****CAPITOLO I****Obiettivo e ambito di applicazione****Articolo 1****Obiettivo**

L'obiettivo del presente protocollo è evitare e risolvere le controversie tra le parti onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili.

**Articolo 2****Ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una parte ritenga che una misura adottata dall'altra parte o l'inazione dell'altra parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni:

a) Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli articoli 33, 40 e 41, paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell'articolo 41, paragrafo 1), e l'articolo 47;

b) Titolo V (Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali):

— Capitolo II Stabilimento (articoli 52-56 e 58)

— Capitolo III Prestazione di servizi (articoli 59, 60 e 61, paragrafi 2 e 3)

— Capitolo IV Pagamenti correnti e movimenti di capitali (articolo 62 e articolo 63, tranne il paragrafo 3, seconda frase)

— Capitolo V Disposizioni generali (articoli 65-71);

c) Titolo VI Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza:

— Articoli 75, paragrafo 2 (proprietà intellettuale, industriale e commerciale), e 76, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, e 3-6 (appalti pubblici).

**CAPITOLO II****Procedure di composizione delle controversie****Sezione I****Procedura di arbitrato****Articolo 3****Avvio della procedura di arbitrato**

1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la parte ricorrente può presentare, conformemente all'articolo 130 del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale alla parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.

2. Nella richiesta della parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2.

**Articolo 4****Composizione del collegio arbitrale**

1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2. Entro dieci giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.

3. Qualora le parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle parti per fungere da presidente.

Qualora le parti giungano a un accordo su uno o più membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura.

4. Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna parte.

5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3.

6. Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, le parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna parte, a meno che le parti non decidano di procedere diversamente.

7. In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di questa procedura.

#### Articolo 5

##### **Lodo del collegio arbitrale**

1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio.

2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può decidere in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

3. Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi.

4. La parte ricorrente può ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.

5. Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale può sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facoltà di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.

#### Sezione II

##### **Applicazione del lodo arbitrale**

###### Articolo 6

##### **Applicazione del lodo del collegio arbitrale**

Le parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario.

###### Articolo 7

##### **Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo**

1. La parte convenuta notifica alla parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle parti, il periodo di tempo necessario (in appresso «periodo di tempo ragionevole») per applicarlo. Le parti cercano di giungere a un accordo sul periodo di tempo ragionevole.

2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la parte ricorrente può chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.

#### Articolo 8

##### **Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale**

1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta informa l'altra parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale.

2. In caso di disaccordo tra le parti sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo con le disposizioni di cui all'articolo 2, la parte ricorrente può chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perché la misura non è conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

#### Articolo 9

##### **Provvedimenti temporanei in caso di non conformità**

1. Se la parte convenuta non notifica le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, non è conforme agli obblighi della parte a norma del presente accordo, la parte convenuta presenta, su richiesta della parte ricorrente, un'offerta di compensazione temporanea.

2. Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell'articolo 8, che stabilisce la non conformità con il presente accordo di una misura presa per applicare tale decisione, la parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all'altra parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l'applicazione dei benefici concessi a norma dell'articolo 2 del presente protocollo in misura equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione. La parte ricorrente può applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3.

3. Se la parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione, può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, di ricostituire il collegio arbitrale originale. La decisione del collegio arbitrale sulla sospensione dei benefici

viene notificata alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si è pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.

4. La sospensione dei benefici è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non viene ritirata o modificata per renderla conforme con il presente accordo o qualora le parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia.

#### Articolo 10

##### **Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione dei benefici**

1. La parte convenuta informa l'altra parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla parte ricorrente.

2. Se le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la parte ricorrente può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura non è conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la parte ricorrente può mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura è conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

#### Sezione III

##### **Disposizioni comuni**

#### Articolo 11

##### **Pubbliche udienze**

Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle parti.

*Articolo 12***Informazioni e consulenza tecnica**

Su richiesta di una parte o di sua iniziativa, il collegio può ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18.

*Articolo 13***Principi di interpretazione**

I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I collegi arbitrali non interpretano l'acquis comunitario. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza ad una disposizione del trattato che istituisce la Comunità europea non è determinante per la sua interpretazione.

*Articolo 14***Lodi e decisioni del collegio arbitrale**

1. Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza.
2. Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e vengono notificati alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimità di non divulgarli.

*CAPITOLO III***Disposizioni di carattere generale***Articolo 15***Elenco di arbitri**

1. Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle parti designa cinque arbitri. Le parti selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.

2. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi né

ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 18.

*Articolo 16***Nesso con gli obblighi OMC**

In caso di adesione della Serbia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle parti a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
- b) Il diritto delle parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell'accordo OMC, non può avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC siano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
- c) Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.

*Articolo 17***Termini**

1. Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono.
2. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le parti.
3. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle parti o di propria iniziativa.

*Articolo 18***Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo**

1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri.

3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare il presente protocollo, tranne l'articolo 2.

---

**ATTO FINALE**

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,

DELLA REPUBBLICA CECA,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

DI MALTA,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA ROMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati «gli Stati membri», e

la COMUNITÀ EUROPEA e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI SERBIA,

in appresso denominata «la Serbia»,

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo il ventinove aprile duemilaotto per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall'altra, in appresso denominato «il presente accordo», hanno adottato i testi seguenti:

il presente accordo e i suoi allegati da I a VII, ossia:

Allegato I (articolo 21) – Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità

Allegato II (articolo 26) – Definizione dei prodotti «baby beef»

Allegato III (articolo 27) – Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità

Allegato IV (articolo 29) – Concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi

Allegato V (articolo 30) – Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunità

Allegato VI (articolo 52) – Stabilimento: «servizi finanziari»

Allegato VII (articolo 75) – Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

ed i seguenti protocolli:

Protocollo 1 (articolo 25) – Scambi di prodotti agricoli trasformati

Protocollo 2 (articolo 28) – Vino e bevande spiritose

Protocollo 3 (articolo 44) – Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo 4 (articolo 61) – In materia di trasporti terrestri

Protocollo 5 (articolo 73) – Aiuti di Stato all'industria siderurgica

Protocollo 6 (articolo 99) – Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Protocollo 7 (articolo 129) – Composizione delle controversie

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Serbia hanno adottato i testi della dichiarazione comune riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'articolo 3

Dichiarazione comune relativa all'articolo 32

Dichiarazione comune relativa all'articolo 75

I plenipotenziari della Serbia hanno preso atto della dichiarazione riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri

Съставено в Люксембург на двадесет и девети април две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmil e ocho.

V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Lussemburgu den niogtyvende April to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.

Kahe tuhante kaheksanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Lussemburgu on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and eight.

Fait à Lussemburgu, le vingt-neuf avril deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétézer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u ghoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste April tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.

V Luxembourggu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenkymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde April tjugohundraåtta.

Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.

Voor het Koninkrijk België  
Pour le Royaume de Belgique  
Für das Königreich Belgien

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes followed by a large, sweeping horizontal stroke. Below the signature, the name 'CHARTEL' is written in capital letters.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name in Cyrillic script.

Za Českou republiku

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name in Latin script, possibly 'M. Wassenberg'.

På Kongeriget Danmarks vegne

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name in Latin script.


Für die Bundesrepublik Deutschland




Eesti Vabariigi nimel




Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la République française

Handwritten signature in black ink, appearing to read "JM Ayrault".

Per la Repubblica italiana

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Rocco Cangelosi".


Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Stavros Nicolaou".

Latvijas Republikas vārdā

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Valdis Karpulis".

Lietuvos Respublikos vardu

Handwritten signature in black ink, appearing to read "D. Vaidis".

Pour le Grand-Duché de Luxembourg




A Magyar Köztársaság részéről




Għal Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Radosław Sikorski

Pela República Portuguesa

António Costa


Pentru România

Victor Ponta

Za Republiko Slovenijo

Ljiljana Bevk

Za Slovenskú republiku




Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



За Европейската общност  
Por las Comunidades Europeas  
Za Evropská společenství  
For De Europæiske Fællesskaber  
Für die Europäischen Gemeinschaften  
Euroopa ühenduste nimel  
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες  
For the European Communities  
Pour les Communautés européennes  
Per le Comunità europee  
Eiropas Kopienū vārdā  
Europos Bendrijų vardu  
Az Európai Közösségek részéről  
Għall-Komunitajiet Ewropej  
Voor de Europese Gemeenschappen  
W imieniu Wspólnot Europejskich  
Pelas Comunitatea Europeias  
Pentru Comunitatea Europeană  
Za Európske spoločenstvá  
Za Evropske skupnosti  
Euroopan yhteisöjen puolesta  
På europeiska gemenskapernas vägnar

За Републику Србију

---

## DICHIARAZIONI COMUNI

**Dichiarazione comune relativa all'articolo 3**

Le parti del presente accordo di stabilizzazione e di associazione, le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, a livello di attori statali e non statali, rappresenti una delle più serie minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali, come ribadito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1540. La non proliferazione delle armi di distruzione di massa è quindi una preoccupazione comune delle Comunità europee, dei loro Stati membri e della Serbia.

La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori rappresenta inoltre un elemento fondamentale per l'Unione europea ove debba decidere di concludere un accordo con un paese terzo. Il 17 novembre 2003, pertanto, il Consiglio ha decretato l'inserimento di una clausola di non proliferazione nei nuovi accordi con paesi terzi e ha stabilito il testo di una clausola standard (cfr. documento del Consiglio 14997/03). Da allora, tale clausola è stata inserita negli accordi tra l'Unione europea e quasi cento paesi.

Come membri responsabili della comunità internazionale, l'Unione europea e la Repubblica di Serbia ribadiscono il loro totale impegno ad applicare il principio di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori e a rispettare integralmente i loro obblighi internazionali derivanti dagli strumenti internazionali cui aderiscono.

In questo spirito, e in linea con il suddetto impegno della politica generale dell'UE e della Serbia nei confronti del principio di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, le parti hanno deciso di inserire nell'articolo 3 del presente accordo la clausola sulle armi di distruzione di massa stabilita dal Consiglio dell'Unione europea.

**Dichiarazione comune relativa all'articolo 32**

Scopo delle misure di cui all'articolo 32 è monitorare gli scambi di prodotti a elevato tenore di zucchero che potrebbero essere destinati a un'ulteriore trasformazione e impedire l'eventuale distorsione degli scambi di zucchero e di prodotti che non hanno caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dello zucchero.

Tale articolo deve essere interpretato in modo da non perturbare, o da perturbare il meno possibile, gli scambi di prodotti destinati al consumo finale.

**Dichiarazione comune relativa all'articolo 75**

Le parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a banche dati, brevetti, compresi i certificati di protezione supplementari, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, e la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

La tutela dei diritti di proprietà commerciale comprende, in particolare, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e la protezione delle informazioni riservate di cui all'articolo 39 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).

Le parti convengono inoltre che il livello di protezione di cui all'articolo 75, paragrafo 3, del presente accordo comprende la disponibilità delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale <sup>(1)</sup>.

(1) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. Versione rettificata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.

### Dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, la Comunità concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la Serbia, la Comunità e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue:

- in applicazione dell'articolo 35 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, si applicheranno, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;
- in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 26, paragrafo 2.

---

<sup>(1)</sup> GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).









EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT